

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	»	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	8
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 <sup>a</sup> Senato) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) .....	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	18
GIUSTIZIA (II) .....	»	42
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	103
DIFESA (IV) .....	»	114
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	123
FINANZE (VI) .....	»	164
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	198
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	208
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	228
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	240
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	247

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	274
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	291
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	295
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	310
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	317
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	321
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	341
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	352
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	353
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	354
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	355

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 – Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) .....

3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 19 maggio 2010. – Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.*

#### **La seduta comincia alle 12.40.**

#### **Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

#### **C. 3290 – Governo.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, evidenzia l'importanza del provvedimento, le cui disposizioni, sostanzialmente omogenee, sono finalizzate al comune obiettivo di pervenire alla codificazione di un settore normativo di grande rilevanza, quale è quello relativo alla legislazione antimafia, che con gli anni ha subito una notevole stratificazione. È un disegno di legge che, dunque, deve essere valutato positivamente da parte del Comitato quanto all'obiettivo di razionalizzare e chiarire la legislazione vigente in materia, obiettivo

che viene perseguito attraverso la previsione dell'emanazione di un Codice.

Ciò premesso, il testo del provvedimento, in particolare agli articoli 1, 2 e 10, presenta tuttavia alcuni profili di criticità sui quali vanno formulati alcuni rilievi.

Un primo aspetto appare particolarmente critico. Si riferisce all'articolo 1, che delega il Governo ad emanare un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione senza indicare i criteri direttivi e i principi che dovranno essere seguiti nella predisposizione di quella parte del Codice che riguarda la normativa antimafia. Vi è, sotto questo punto di vista, il rischio che la disposizione finisca per configurare una sorta di «delega in bianco». Alla luce del fatto che nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si evidenzia la volontà di attribuire all'emanando codice natura innovativa, non appare, peraltro, possibile qualificare la delega in termini di mera ricognizione e compilazione della legislazione vigente.

Al contrario, il comma 3 fissa analiticamente i principi e criteri direttivi che dovranno essere seguiti relativamente alla nuova disciplina in tema di misure di prevenzione; al riguardo, segnala che la sua proposta di parere reca un rilievo sulla formulazione della lettera e) che non

tiene adeguatamente conto né del quadro normativo comunitario, né delle novità introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2010, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Sempre in relazione al comma 3 segnala poi un'ulteriore imprecisione alla lettera *f*).

Invita, inoltre, a riflettere sull'esigenza che siano indicati tempi congrui per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo contenente il nuovo codice. Al riguardo, a suo avviso, il termine attualmente previsto appare eccessivamente ristretto, considerato che il parere avrà ad oggetto un codice di proporzioni ampie e contenuti innovativi.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che conferisce una delega per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia, rileva che sarebbe opportuno autorizzare l'Esecutivo ad utilizzare anche strumenti normativi di rango secondario a carattere delegificatorio, dal momento che la disciplina quadro della materia è adesso contenuta in un regolamento di delegificazione. Ritiene che su questo punto la scelta sugli strumenti normativi da utilizzare debba necessariamente essere effettuata in sede di definizione della norma di delega. La sua riflessione deriva dalla necessità di evitare la situazione creatasi relativamente al primo schema di decreto legislativo attuativo del cosiddetto federalismo fiscale, in questi giorni all'esame del Parlamento e che reca una fattispecie di delegificazione non autorizzata dalla norma di delega. Opportunamente, a suo avviso, il parere espresso dalla I Commissione sul suddetto schema ha invitato a «valutare alla luce dell'attuale sistema delle fonti del diritto» la disposizione richiamata, di cui è stata quindi suggerita l'espunzione.

Infine, segnala che l'articolo 10 affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di stabilire le modalità per la costituzione di una o più stazioni uniche appaltanti in ambito regionale. Auspica che nell'attuazione con-

creta della norma il suddetto decreto non incida su disposizioni legislative contenute nel codice dei contratti pubblici e appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), nonché sulla normativa già adottata a livello regionale, peraltro, nella sola regione Calabria. Passa quindi ad illustrare la proposta di parere, che risulta così formulata:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3290, trasmesso dalla Commissione di merito lo scorso 13 maggio 2010 e rilevato che:

esso reca due distinte deleghe legislative, la prima delle quali è volta all'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 1) e la seconda è invece diretta alla modifica ed integrazione della disciplina della documentazione antimafia (articolo 2); ad esse si affiancano poi ulteriori previsioni immediatamente precettive, aventi la comune finalità di rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, e segnatamente, volte ad incidere sulla tracciabilità dei flussi finanziari (articoli 3 e 4), sugli accertamenti fiscali nei confronti di specifiche categorie di soggetti (articolo 5), sulla disciplina delle «operazioni sotto copertura» (articolo 6), sul regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti e sulla disciplina degli appalti (articoli 7 e 10), sull'organizzazione delle autorità preposte alla repressione dei fenomeni criminosi (articoli 9 e 12) e sulla protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni (articoli 8 ed 11);

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il testo in esame opera un'adeguata novellazione delle preesistenti fonti normative ed esplicita correttamente la natura derogatoria di una disposizione in esso contenuta (articolo 11, comma 2);

il provvedimento affida, all'articolo 10, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la funzione di determinare taluni profili di funzionamento delle

stazioni uniche appaltanti (SUA) da istituire in ambito regionale, che appare suscettibile in via potenziale di incidere anche su disposizioni legislative contenute nel codice dei contratti pubblici e appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), nonché sulla normativa già adottata a livello regionale (peraltro, nella sola regione Calabria); inoltre, la delega dell'articolo 2 in materia di documentazione antimafia riguarda una materia la cui disciplina quadro è adesso contenuta nel regolamento di delegificazione per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998);

il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1 – che delega il Governo all'adozione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, includendo dunque due oggetti: la legislazione antimafia e le misure di prevenzione – si proceda ad esplicitarne i principi e criteri direttivi relativamente al profilo della ricognizione, armonizzazione e coordinamento della normativa antimafia (anche alla luce di quanto affermato nella relazione illustrativa, in ordine al carattere non meramente compilativo del codice), atteso che i principi e criteri direttivi formulati al comma 3 riguardano esclusivamente le misure di prevenzione.

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1 – che prevede per l'esercizio della delega avente ad oggetto il Codice della normativa antimafia e delle misure di prevenzione il termine di un anno, analogamente a quanto previsto all'articolo 2 per l'esercizio della seconda delega avente ad oggetto la « documentazione antimafia » – dovrebbe verificarsi l'esigenza di differenziare il termine di scadenza delle due deleghe, al fine di consentire che (secondo le intenzioni proclamate nella relazione illustrativa) anche i contenuti del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2 possano confluire nel Codice redatto in attuazione della delega dell'articolo 1, salvo che non si ritenga che la confluenza debba essere realizzata solo successivamente, mediante lo strumento dei decreti legislativi correttivi e integrativi; al riguardo, tale circostanza andrebbe comunque esplicitata e valutata sotto il profilo della sua coerenza rispetto alle caratteristiche di onnicomprensività che dovrebbe avere l'emanando Codice;

all'articolo 1, comma 3 – nella parte in cui individua tra i principi e criteri direttivi della delega ivi prevista che « la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati membri ove i beni si trovano » – dovrebbe verificarsi la compatibilità del richiamo ai limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri nei quali i beni si trovano con la decisione quadro 2006/783/GAI che, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca;

all'articolo 1, comma 4 – che fissa in trenta giorni il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo contenente il nuovo Co-

dice – dovrebbe verificarsi se il tempo previsto per l'espressione del parere parlamentare su uno schema di atto normativo che avrà ad oggetto un codice di proporzioni ampie e contenuti innovativi sia congruo, anche in ragione del fatto che non è previsto il termine (antecedente alla scadenza della delega) entro cui il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere gli schemi di decreti legislativi;

all'articolo 2 – ove si conferisce una delega per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia, facendo specifico riferimento alla legge n. 575 del 1965 e all'articolo 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994 – dovrebbe verificarsi la possibilità di autorizzare l'Esecutivo ad utilizzare anche strumenti normativi di rango secondario a carattere delegificatorio, atteso che la disciplina quadro della materia è adesso contenuta nel regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998), che ha proceduto all'abrogazione quasi integrale del citato decreto legislativo n. 490 del 1994; al riguardo, si segnala, peraltro, che la Commissione Affari costituzionali della Camera in un parere recentemente espresso, ha ritenuto che, in assenza di una esplicita previsione della norma di delega, una fattispecie di delegificazione autorizzata esclusivamente da norma delegata sia da « valutare alla luce dell'attuale sistema delle fonti del diritto » e ne ha dunque suggerito l'espunzione dal testo (parere reso il 12 maggio sull'Atto n. 196, « schema di decreto legislativo recante attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio »);

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 3 – nella parte in cui individua tra i principi e criteri direttivi della delega ivi prevista che, « dopo la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nel

procedimento di tutela dei diritti dei terzi » (lettera e) del comma 3) – dovrebbe verificarsi se il riferimento all'amministratore giudiziario includa anche quello all'Agencia o debba essere integrato, atteso che il recente decreto-legge n. 4 del 2010, convertito con legge n. 50 del 2010, ha istituito l'Agencia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata cui spetta l'amministrazione dei beni, per cui l'amministratore giudiziario (solo se confermato), prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agencia;

all'articolo 1, comma 3 – la cui lettera f), all'alinea, individua principi e criteri direttivi con riferimento al *sequestro*, mentre i principi e criteri direttivi enunciati ai numeri 1-4 della medesima lettera f) si riferiscono non soltanto al sequestro, ma anche alla *confisca* – dovrebbe verificarsi la necessità di introdurre un riferimento alla *confisca* anche nell'alinea della lettera f) del comma in esame ».

Roberto ZACCARIA, pur apprezzando la circostanza che il provvedimento risulta corredato di relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), rileva che, come segnalato dagli Uffici, esse sono comunque redatte in forma « tacitiana ».

Desidera poi soffermarsi sulla prassi, affermatasi in modo imponente negli ultimi provvedimenti di delega, di arricchire queste ultime con la previsione di un'ulteriore fattispecie di delegazione di tipo integrativo e correttivo.

Si tratta di un fenomeno su cui, a suo avviso, occorre sviluppare una approfondita riflessione. Infatti, seppure la Corte Costituzionale non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale, l'articolo 76 della Costituzione non prevede certo tale strumento, che anzi sembra alterare le caratteristiche costituzionali dell'istituto.

Su un piano squisitamente politico istituzionale l'uso sistematico di tali strumenti normativi integrativi, senza la previsione a monte di principi e criteri di-



rettivi specifici e stringenti, finisce per costituire un importante vettore alternativo alla legislazione parlamentare. Ciò anche in ragione del fatto che, sommando i termini per l'adozione dei decreti legislativi principali e quelli per i correttivi o integrativi, si può eccedere la durata della legislatura in corso. Tiene a sottolineare che tale considerazione prescinde dal provvedimento in esame che, delegando all'emanazione di un codice, necessita di un intervento complesso da parte del legislatore delegato, tale da giustificare anche tempi adeguati e strumenti correttivi.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che, come ha avuto modo di precisare anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata dall'onorevole Zaccaria, anche nell'esercizio della potestà normativa delegata di tipo integrativo e correttivo il legislatore delegato non può esorbitare dai confini tracciati dai principi e criteri direttivi definiti per la delega principale.

Roberto ZACCARIA, pur essendo consapevole di queste caratteristiche della delega secondaria, ribadisce la delicatezza dell'uso dello strumento che andrebbe ricondotto ad un utilizzo fisiologico. Da un lato, la delega principale costituisce l'atto solenne con cui il Parlamento si spoglia temporaneamente della sua potestà legi-

slativa, dall'altro le deleghe integrative e correttive lasciano alla piena discrezionalità del Governo la possibilità di reintervenire sulla medesima disciplina per un rilevante arco temporale, sottraendo ulteriormente l'esercizio della funzione legislativa al soggetto che ne è titolare e che, infatti, incontra sempre maggiori difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo costituzionale.

Si tratta di fenomeni che andrebbero opportunamente monitorati sul piano qualitativo e quantitativo, verificando il numero di disposizioni di delega e raffrontando quelle conferite con quelle concretamente esercitate.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, concordando con la posizione espressa dall'onorevole Zaccaria, reputa condivisibili talune considerazioni sull'utilizzo della delegazione legislativa, soprattutto allo scopo di introdurre principi e criteri direttivi adeguatamente formulati. A tale proposito, invita a valutare la presentazione di un apposito emendamento che consegua alla condizione posta nella proposta di parere e nell'osservazione concernente il possibile ricorso a strumenti di delegificazione

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.10.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	8
---	---

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Mercoledì 19 maggio 2010.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.50 alle 15.10, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.



## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

<b>ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:</b>	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (proc. n. 15533/07 RGNR) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	9
<b>ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:</b>	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
<b>ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:</b>	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8).	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR – n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13).	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR – n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	12

#### **ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (proc. n. 15533/07 RGNR).**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che gli è pervenuta la seguente

lettera della deputata interessata: « Illustre Presidente, chiedo il rinvio della mia domanda di insindacabilità al fine di ricercare ulteriormente un esito stragiudiziale della questione. Le sarò grata se – prima di rimetterne l'esame all'ordine del giorno – vorrà attendere una mia sollecitazione. Grazie, Paola Goisis ». Conformemente ai precedenti (e si riferisce in particolare alle sedute della Giunta dell'8 e del 14 maggio 2003 e del 20 dicembre 2006) ritiene la richiesta accoglibile.

Federico PALOMBA (IdV) auspica che non si tratti di una richiesta di rinvio *sine die*.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, precisa nondimeno che, se non vi sono obiezioni, si tornerà sulla questione — come da richiesta dell'interessata — solo su sua sollecitazione.

*(Così rimane stabilito).*

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni).**

*(Esame e rinvio).*

Jole SANTELLI (PdL), *relatrice*, espone che Ellero Morgagni cita in giudizio il deputato Pini per affermazioni relative alla gestione dell'Istituto case popolari di Forlì e Cesena. Si tratta in particolare della vicenda di un appalto di ristrutturazione di un caseggiato che secondo il deputato Pini non avrebbe tenuto conto della sicurezza degli inquilini. Il signor Ellero Morgagni tuttavia sottolinea che si trattava di una decisione contrattuale assunta da un condominio con l'esclusione di qualsiasi coinvolgimento dell'ente gestore da lui presieduto. Chiede un rinvio per reiterare l'invito al deputato Pini a comparire ed eventualmente a offrire i chiarimenti che riterrà.

*(Così rimane stabilito).*

#### ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8).**

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR — n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13).**

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR — n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17).**

*(Esame e rinvio).*

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, espone sinteticamente i fatti che hanno dato origine ai procedimenti, l'uno avvenuto nella trasmissione televisiva *Porta a porta* (che ha dato luogo a due processi, uno civile e uno penale) e l'altro in un comizio pubblico durante la campagna elettorale del 2008. Si tratta dell'affermazione per cui la laurea conseguita da Antonio Di Pietro non sarebbe autentica. Sebbene sia a conoscenza che sulla questione in passato vi è stata una polemica, ripresa anche dai giornali, riterrebbe utile ascoltare l'avviso degli altri componenti prima di avanzare una proposta. Chiede loro anche di esprimersi in ordine a due ipotesi preliminari: per un verso, la possibilità di esperire il consueto tentativo di conciliazione; per l'altro, la reiterazione dell'invito all'on. Berlusconi di comparire innanzi al collegio o comunque di inviare una memoria corredata di atti istruttori.

Federico PALOMBA (IdV) si dichiara contrario a ogni rinvio. Spera che la Giunta non voglia temporeggiare su un episodio che non merita altri approfondimenti. Mancano, all'evidenza, proposte di legge, emendamenti, interrogazioni o altri atti tipici del mandato che possano fondare un collegamento funzionale rilevante ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Jole SANTELLI (PdL), interrompendo, rileva che sarebbe ben difficile per il Presidente del Consiglio presentare un'interrogazione parlamentare.

Federico PALOMBA (IdV) ribatte che al tempo dei fatti Silvio Berlusconi era deputato senza altri incarichi. Prenderebbe la decisione di un rinvio come l'ulteriore conferma che la maggioranza è tesa solo a provvedimenti *ad personam* volti a consentire al suo *leader* ogni violazione di regole. Già sussistono provvedimenti giurisdizionali di condanna rispetto ad altri soggetti che ebbero ad affermare la falsità del certificato di laurea di Antonio Di Pietro e quindi chiede che si voti celermente nel senso della sindacabilità proprio come si è fatto a carico del deputato Zazzera.

Jole SANTELLI (PdL) sottolinea, viceversa, che la questione del conseguimento del titolo di studio da parte di Antonio Di Pietro è tutta calata nella battaglia politica di Forza Italia della seconda metà degli anni '90, anche sulla scorta dell'eco suscitata da un libro, che le risulta non essere mai stato oggetto di smentita, pubblicato all'epoca dal giornalista Filippo Facci. D'altronde, che la politica giudiziaria sia stata un terreno di polemica, aspra e reciproca, è fatto notorio. Non si opporrebbe al rinvio chiesto dal relatore ma preannunzia sin d'ora la sua propensione per l'insindacabilità.

Pierluigi MANTINI (UdC) sostiene che il caso in titolo rientra nel corpo a corpo in atto da troppi anni tra Antonio Di Pietro e Silvio Berlusconi, ciò che finisce a suo avviso per danneggiare più il secondo che il primo. Crede opportuno che il deputato Berlusconi presenti le prove che ha sulla falsità della laurea del collega Di Pietro – se ne ha – nelle opportune sedi giudiziarie. Altrimenti si tratterebbe dell'attribuzione di un fatto determinato che esulerebbe da qualsiasi contesto dialettico e parlamentare e ben differente dalla semplice espressione di un'opinione politica. Non si oppone comunque alla richiesta di rinvio avanzata dal relatore.

Anna ROSSOMANDO (PD) invita la Giunta a stare ai fatti. Sul tavolo è un'accusa precisa e circostanziata di una per-

sona nei confronti di un'altra, non suffragata da alcun elemento probatorio e anzi contraddetta da una precedente pronuncia giurisdizionale a carico del senatore Boso. L'insindacabilità qui avrebbe il sapore della concessione dell'immunità a tutti i costi. Pur essendo, dunque, il fatto di semplicità disarmante, non si dichiara contraria al rinvio richiesto.

Giuseppe CONSOLO (PdL) dà atto al deputato Palomba di esprimersi con lessico e sintassi sempre corretti e con logica rigorosa. Per questo non dubiterebbe mai del fatto che egli si sia laureato, ciò che è confermato del resto dalla sua ampia cultura. Non è tuttavia sempre così: può capitare di domandarsi, ascoltando frasi o interviste connotate da zoppia grammaticale, se l'oratore sia davvero in possesso dei titoli vantati e chi eventualmente glieli abbia conferiti.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, prega il collega Consolo di non trascendere, per tutelare la dignità dei lavori della Giunta e per evitare di porre i presupposti per un giurì d'onore.

Giuseppe CONSOLO (PdL), riprendendo il suo intervento, chiarisce che intende semplicemente far riferimento a quelle frasi, che appartengono alla retorica espressiva, come *'chi ti ha dato la laurea?'*. Forse il Presidente del Consiglio intendeva manifestare iperbolicamente la sua meraviglia per talune note peculiarità linguistiche dell'eloquio dell'on. Di Pietro.

Donatella FERRANTI (PD) deve dissentire. Letta la trascrizione delle dichiarazioni dell'on. Berlusconi contestate nell'atto di citazione civile, rimarca che si tratta di accuse precise e circostanziate da elementi di contorno che escludono l'intento dubitativo. Il deputato Berlusconi troppo spesso si lascia andare ad accuse gratuite e fuori luogo, non consone al suo ruolo e, nell'occasione, persino il conduttore Vespa (solitamente così ossequioso nei suoi confronti) ha dovuto pronunciare frasi di cautela e comunque dissociarsi

dalle responsabilità che inevitabilmente sarebbero derivate dal ragionamento svolto in trasmissione dall'attuale Presidente del Consiglio. Si dichiara contraria al rinvio e voterà per la sindacabilità.

Maurizio TURCO (PD) crede che ci si trovi di fronte a un caso evidente di sindacabilità. L'unico rinvio a cui non si opporrebbe è quello volto a tentare la conciliazione stragiudiziale.

Marilena SAMPERI (PD), riservandosi comunque di svolgere una più compiuta dichiarazione di voto, se a tale fase si arriverà, sottoscrive le osservazioni della collega Ferranti in ordine all'episodio avvenuto nella trasmissione *Porta a porta* ma considera giovevole un rinvio al fine di verificare le possibilità di una conciliazione.

Maurizio PANIZ (Pdl) osserva che quando la conflittualità tra due personalità politiche viene enfatizzata fino all'esasperazione, con le ossa rotte non escono i protagonisti dello scontro ma il Parlamento tutto. Il messaggio mediatico di sterile contrapposizione e inimicizia non porta buoni risultati. Fermo restando che in definitiva la legge dei numeri ha il suo peso anche nelle deliberazioni di insindacabilità, fa appello al deputato Palomba affinché si possa trovare una composizione bonaria della vicenda, tenuto soprattutto conto che si trattava di frasi dette in campagna elettorale e dunque con toni più accesi del consueto. Da parte sua, si adopererà per quel che gli compete affinché si giunga a una conclusione che eviti alla Giunta la difficoltà della deliberazione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), replicando, prende atto della volontà di procedere al tentativo di composizione stragiudiziale delle controversie e insiste per il rinvio dell'esame.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, con il solo dissenso del deputato Palomba, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da tenersi nella seconda settimana del mese di giugno.

**Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice*, riprendendo gli spunti già offerti al collegio nella seduta dello scorso 5 maggio, svolge ulteriori rilievi, arricchendoli di altri ragguagli di fatto. In particolare, dà conto della memoria depositata dal difensore di Alfonso Pecoraro Scanio e ne confuta gli argomenti. Le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sono certamente casuali, dato che l'ex Ministro viene iscritto nel registro degli indagati ben oltre la data dell'ultima intercettazione a carico del Fella. Peraltro, la Corte costituzionale non si è pronunciata direttamente sul caso concreto, poiché non ha neanche risolto nel merito l'incidente di costituzionalità sollevato dal tribunale dei ministri di Roma. Auspica che l'on. Pecoraro Scanio possa dimostrare nella sede propria la sua estraneità ai fatti e propone che la Giunta deliberi per la concessione dell'autorizzazione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, poiché stanno per iniziare votazioni nominali in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta, che convoca sin d'ora per martedì 25 maggio alle ore 14. Avverte altresì che se in tal sede si verificherà la concomitanza di lavori parlamentari in Assemblea o in Commissione in sede legislativa, tale seduta verrà rinviata al 26 maggio alla stessa ora.

**La seduta termina alle 11.**

## COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
della Camera dei deputati  
e 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)  
del Senato della Repubblica**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 13

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 19 maggio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.50 alle 9.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00276 Realacci: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.	
7-00284 Garofalo: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.	
7-00305 Monai: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	14
7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione della linea ferroviaria Pontremolese ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	16

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

#### La seduta comincia alle 13.05.

**7-00276 Realacci: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.**

**7-00284 Garofalo: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.**

**7-00305 Monai: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta, rinviata il 20 aprile 2010.

Ermete REALACCI (PD) ritiene importante giungere in tempi rapidi alla stesura di un testo unificato delle risoluzioni in titolo e alla sua approvazione da parte delle Commissioni, anche allo scopo di rafforzare gli interventi, a suo avviso insufficienti, ipotizzati dal Governo con il varo recente del provvedimento sulla lotta all'inquinamento atmosferico. Al riguardo, ritiene che nel testo unificato da predisporre si debba tener conto, fra l'altro, della necessità di evidenziare i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulle tragiche conseguenze dell'inquinamento atmosferico per la salute dei cittadini, da cui peraltro origina lo stesso intervento normativo dell'Unione Europea, e di prevedere un chiaro riferimento alla limitazione del traffico privato come strumento utile, sia pure non sufficiente, di lotta all'inquinamento dell'aria. Ritiene, inoltre, altrettanto importante che fra gli impegni al Governo figurino anche quello relativo alla stabilizzazione della detrazione del 55 per cento per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.



Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che l'inserimento nel testo unificato delle risoluzioni di un impegno per dare stabilità alla detrazione del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici potrebbe presentare, in una fase economica così delicata come quella che il Paese e l'Europa stanno attraversando, taluni profili di problematicità sul piano degli equilibri della finanza pubblica.

Ermete REALACCI (PD), al fine di tenere in considerazione la questione dell'equilibrio di finanza pubblica evidenziata dal presidente, ritiene che nel testo unificato si potrebbe impegnare il Governo ad avviare iniziative legislative per la stabilizzazione della detrazione del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ritiene le considerazioni esposte dal collega Realacci condivisibili e sottolinea la volontà di pervenire ad un testo unificato che possa dare indirizzi utili al Governo anche in relazione alla definizione del decreto legislativo in materia di qualità dell'aria. Auspica, quindi, che ci sia da parte di tutti la volontà di pervenire ad una sintesi delle diverse posizioni. Ritiene tuttavia che il dispositivo di un eventuale testo unificato debba chiedere al Governo impegni che possano essere effettivamente mantenuti. Giudica il lavoro svolto finora molto positivo, ricordando in particolare che sono state svolte nell'ambito della discussione delle tre risoluzioni audizioni assai importanti. Sottolinea il peso che il sistema dei trasporti assume ai fini dell'inquinamento da particolato. Ricorda che si tratta di un tema alla costante attenzione della Commissione Trasporti, che sta contestualmente esaminando un piano d'azione europeo per la mobilità sostenibile. Evidenzia che è ormai forte la consapevolezza che i blocchi temporanei del traffico non costituiscono una soluzione definitiva al problema dell'inquinamento e talvolta creano effetti controproducenti sul territorio circostante. Occorre quindi a suo

avviso riflettere per definire un nuovo sistema di mobilità per tutto il territorio nazionale. Quanto alla detrazione del 55 per cento per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, ritiene in ogni caso utile una riflessione sull'esigenza di promuovere non misure occasionali, ma interventi volti ad incentivare l'efficienza energetica, basati anche sulla responsabilità degli utenti. Ritiene quindi fondamentale avviare con il Governo una riflessione per approntare una pianificazione duratura, legata non soltanto ad incentivi economici.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO giudica assai importante il lavoro svolto dalle Commissioni. Chiede quindi di poter effettuare un approfondimento sulle questioni evidenziate nella seduta odierna, coinvolgendo anche il Ministero dell'ambiente.

Carlo MONAI (IdV) ritiene opportuno che si pervenga ad una sintesi dei testi delle tre risoluzioni. Segnala che tra le cause di inquinamento ambientale assume un grande rilievo anche l'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e pertanto giudica opportuno che nella premessa del testo unificato delle risoluzioni in esame, in aggiunta al semplice riferimento anche a questo aspetto del problema, si rilevi l'esigenza di azioni mirate a rendere più incisivo il controllo sulle emissioni industriali, anche promuovendo sistemi di incentivazione di processi produttivi innovativi e rafforzando l'efficacia del sistema sanzionatorio in materia.

Ermete REALACCI (PD) condivide, nei termini testé formulati, la proposta avanzata dal deputato Monai, che in prospettiva contribuisce a costruire e rafforzare gli strumenti di coordinamento delle politiche ambientali e, in particolare, di quelle di lotta ai gravi fenomeni di inquinamento dell'aria che colpiscono con particolare gravità le grandi città e tutta l'area della Pianura padana.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e in



vista della predisposizione di un testo unificato delle risoluzioni in titolo, che tenga conto di quanto emerso nella seduta odierna, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione della linea ferroviaria Pontremolese.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione, rinviata il 17 marzo 2010.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO propone di riformulare il testo della risoluzione nel senso di inserire in premessa il seguente capoverso: « considerato che la volontà del Governo di procedere al completamento dell'opera risulta evidente stante l'approvazione da parte del CIPE del 1° stralcio e l'inserimento del completamento dell'intervento fra le opere programmatiche del Contratto di programma 2007/2011 », nonché di riformulare il dispositivo nei termini seguenti: « a confermare la volontà di procedere al completamento dell'opera e a verificare, nell'ambito degli atti di programmazione finanziaria di prossima adozione, considerato l'attuale contesto economico globale e la conseguente necessità di contenimento delle spese, la possibilità di reperire le risorse finanziarie necessarie per il completamento dei restanti lotti ».

Silvia VELO (PD) osserva che la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo risulta contraddittoria. In premessa infatti si dichiara la volontà di procedere al completamento dell'opera, mentre nel dispositivo si utilizza una formulazione molto vaga, tale da far apparire incerto il reperimento delle risorse necessarie a tal fine. Ritiene per tanto che la riformulazione proposta non possa essere accettata.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che, alla vigilia di una manovra correttiva dei saldi di bilancio di

dimensioni assai rilevanti, non risulta possibile definire precisamente come e quando potranno essere individuate le risorse necessarie.

Silvia VELO (PD) segnala che la formulazione iniziale della risoluzione non prevede tempi precisamente determinati per il finanziamento delle parti ancora da realizzare dell'opera.

Carmen MOTTA (PD) ritiene indispensabile che il Governo si esprima con chiarezza e completezza sulla questione sollevata dalla risoluzione in discussione. Dopo aver ricordato il passo importante compiuto dall'attuale Governo con lo stanziamento delle risorse necessarie per la realizzazione del primo lotto della nuova Pontremolese e per sbloccare i fondi precedentemente stanziati per la progettazione definitiva dell'opera, ritiene che ogni incertezza ad impegnarsi per il reperimento delle ulteriori risorse necessarie per il suo completamento rischi di mettere in pericolo lo stesso utilizzo dei fondi già stanziati, soprattutto in un momento delicato come quello che il Paese sta attraversando. In tal senso, la posizione espressa dal sottosegretario Giachino non può non destare allarme e preoccupazione in relazione all'importanza di un'opera fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei territori interessati alla sua realizzazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che è stato il Governo in carica a reperire le risorse per il primo finanziamento destinato alla linea ferroviaria Pontremolese.

Carmen MOTTA (PD), nel riconoscere quanto fatto finora dal Governo in carica, ribadisce la necessità che il Governo assuma impegni coerenti con la positiva azione fin qui svolta.

Ermete REALACCI (PD) dichiara che intende sottoscrivere la risoluzione in titolo di cui condivide pienamente i contenuti e auspica che si possa giungere alla

definizione di un testo che contemperì le esigenze del Governo e quelle manifestate dai presentatori.

Silvia VELO (PD) evidenzia che è in ogni caso necessario capire, anche alla luce dell'andamento della discussione nella seduta odierna, se il Governo è seriamente intenzionato a completare l'opera oggetto della risoluzione o invece, dato che è in fase di preparazione un'ampia manovra correttiva di bilancio, intende utilizzare anche le limitate risorse già stanziare per la progettazione definitiva per destinarle ad altre finalità ovvero impedirne l'impiego, in modo da evitare la spesa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esclude assolutamente l'ipotesi prospettata dal deputato Velo, ribadendo la volontà del Governo di pervenire al completamento dell'opera.

Silvia VELO (PD) osserva che il dibattito testè svolto è stato sicuramente opportuno per escludere l'ipotesi che il governo intenda distogliere le risorse già stanziare per la realizzazione dell'opera. Una volta accertato questo punto, ritiene che la risoluzione possa essere riformulata nel senso di inserire nella premessa quanto proposto dal rappresentante del Governo e, per ciò che concerne il dispositivo, prevedere l'impegno del Governo a finanziare completamente l'opera in tutte le parti ancora da realizzare.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce l'esigenza di considerare integralmente le proposte di riformulazione da lui avanzate. Ritiene che da essa emerga con chiarezza che il Governo intende completare il potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese e soltanto in relazione alle difficoltà connesse alla crisi economica e finanziaria che colpisce in misura particolarmente accentuata i paesi europei si riserva di individuare le risorse finanziarie necessarie, non appena ciò sarà possibile. Dopo aver rilevato che dal dibattito sono emerse diverse interpretazioni della riformulazione inizialmente proposta dal Governo, prende atto della proposta testè formulata dall'onorevole Velo, sulla quale si riserva di pronunciarsi in una successiva seduta.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) ritiene giustificata la richiesta di approfondimento del rappresentante del Governo. Osserva in ogni caso che la riformulazione proposta dal sottosegretario risulta, nella situazione che attualmente attraversa il Paese, del tutto responsabile e, al tempo stesso, rispondente alle finalità perseguite dalla risoluzione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Emendamenti testo unificato C. 82-A Stucchi ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	19
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	20
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	21
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente dell'ISVAP, Giancarlo Giannini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	21

#### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	22
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) ....	24

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	24
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	24
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	25
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	38
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .	25
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
SEDE REFERENTE:	
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
ALLEGATO 8 ( <i>Emendamenti del Relatore</i> ) .....	41
AVVERTENZA .....	32

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 19 maggio 2010. – Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

**Emendamenti testo unificato C. 82-A Stucchi ed abb.** (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.**

**Nuovo testo C. 2128 Meta.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in titolo C. 2128 che reca la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, da una parte, alle materie « sistema tributario dello Stato », « ordinamento e organizzazione dello

Stato e degli enti pubblici nazionali », che le lettere e) e g) del secondo comma dell'articolo 117 riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, dall'altra parte, alla materia « grandi reti di trasporto e di navigazione » che il terzo comma dell'articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Evidenzia, quindi, che il comma 2-bis dell'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per il rinnovo del materiale rotabile, al quale viene assegnato un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari per il trasporto passeggeri.

Evidenzia che il comma 2-ter dell'articolo 1 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 15 marzo di ogni anno, di concerto con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati gli interventi da finanziare con le suddette risorse, garantendo che le stesse siano destinate all'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale, locale tenere conto, a tal fine, delle esigenze di rinnovo dei veicoli sulle tratte in cui è più intenso il traffico pendolare, e dell'entità del traffico passeggeri sulle singole tratte.

Richiama, in proposito, la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in materia di finanziamenti a destinazione vincolata, ritiene che « nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze » (sentenza della Corte Costituzionale n. 168/2008; nello stesso senso, sentenza della Corte n. 168/2009, sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006).

In proposito, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1), per segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare se prevedere che – nell'ambito della procedura definita al comma 2-ter dell'articolo 1 – sia assicurato un pieno coinvolgimento delle regioni stabilendo che il decreto interministeriale sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trattandosi di finanziamento a destinazione vincolata per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale e che richiede, sulla base della sopra richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che siano predisposti adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.30.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.**

**C. 3443 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 3443 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Rileva preliminarmente che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *g)* ed *l)*, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma quindi sull'articolo 1, comma 1, che prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana e che tale giudizio deve avere ad oggetto controversie oggettivamente connesse ai titoli esecutivi.

Rileva, peraltro, che il secondo periodo del suddetto comma 1 stabilisce espressamente che la sospensione dell'efficacia cessi con la pubblicazione della decisione della Corte.

Segnala quindi l'esigenza che la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento tra quanto stabilito al primo periodo del comma 1, che dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fino al 31 dicembre 2011 e l'ultimo periodo del medesimo comma, che prevede la cessazione della sospensione dell'efficacia con la pubblicazione della decisione della Corte.

Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010, — Presidenza del del vicepresidente Jole SANTELLI, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA, indi del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

#### Sulle Autorità amministrative indipendenti.

##### Audizione del Presidente dell'ISVAP, Giancarlo Giannini.

*(Svolgimento e conclusione).*

Jole SANTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giancarlo GIANNINI, *Presidente dell'ISVAP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Doris LO MORO (PD).

Giancarlo GIANNINI, *Presidente dell'ISVAP*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il professor Giannini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 15.15.****Sui lavori della Commissione.**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il disegno di legge C. 3209-bis-A è stato rinviato in Commissione nella seduta dell'Assemblea di ieri, 18 maggio 2010, e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto sull'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori per la prossima settimana a partire da martedì 25 maggio 2010.

Ricorda altresì che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri si è convenuto di riprendere i lavori in Commissione dal testo portato all'esame dell'Assemblea, fissando il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo per la giornata odierna alle ore 11. Il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del relatore e del Governo è stato fissato alle ore 15 di oggi.

In tale sede, si è quindi convenuto di esaminare nella seduta odierna gli emendamenti e i subemendamenti presentati, affinché le Commissioni possano poi esprimere il parere di competenza in sede consultiva nella giornata di domani. Nella medesima giornata di domani si potrà così concludere l'esame in sede referente con la votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Tuttavia, considerato che, a breve, vi è un impegno preannunciato da parte di un gruppo parlamentare, prospetta l'opportunità di riprendere i lavori della Commis-

sione sul provvedimento C. 3209-bis-A, al termine delle votazioni dell'odierna seduta dell'Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come la presentazione di nuovi emendamenti del relatore e del Governo, di così ampia portata, rendono necessario poter disporre di un tempo adeguato per esaminarne i contenuti e per poter valutare i subemendamenti da presentare.

Richiama, in particolare, uno dei nuovi articoli aggiuntivi del relatore, che reca una delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi e che richiede un adeguato approfondimento nel merito, anche considerato che per la sua elaborazione è certamente stato necessario un ampio arco di tempo.

Donato BRUNO, *presidente*, con riguardo all'articolo aggiuntivo del relatore al quale si richiama il deputato Bressa, fa presente che esso non introduce una nuova delega, prevedendosi piuttosto un differimento di diciotto mesi del termine già previsto al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 ed al comma 3 del medesimo articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ricorda che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 18 maggio scorso si è convenuto sul fatto che la discussione del provvedimento in Assemblea avesse inizio a partire da martedì 25 maggio prossimo. La Commissione è quindi chiamata a concludere l'esame in sede referente nella giornata di domani, dando anche il tempo alle Commissioni



competenti in sede consultiva per esprimersi sugli emendamenti che saranno approvati.

Alla luce della richiesta del deputato Bressa si dice quindi disponibile a fissare un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti, prevedendo anche – se necessario – che la Commissione prosegua i propri lavori nelle giornate di domani e di dopodomani.

Gianclaudio BRESSA (PD) prospetta al presidente la possibilità che la Commissione concluda l'esame in sede referente nella mattina di martedì 25 maggio.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, considerato che la discussione del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da martedì 25 maggio prossimo, la Commissione è tenuta a concludere l'esame nei tempi previsti dal regolamento.

Roberto GIACHETTI (PD) rileva che, secondo quanto deciso nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 18 maggio scorso, il provvedimento sarà iscritto all'ultimo punto del calendario dei lavori dell'Assemblea e, presumibilmente, non sarà esaminato in quella giornata.

Mario TASSONE (UdC) giudica legittima la richiesta del deputato Bressa, in quanto i gruppi devono disporre del tempo necessario a preparare i subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo. A suo avviso, non è accettabile che l'organizzazione dei tempi di lavoro della Commissione sia decisa dalla presidenza unilateralmente; il percorso deve essere definito in maniera condivisa.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che gli emendamenti presentati dal relatore che hanno un contenuto nuovo rispetto al testo rinviato dall'Assemblea in Commissione sono un numero molto limitato, mentre la gran parte degli emendamenti del relatore si limitano a recepire alcune delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni e del Comitato per la legislazione. Lo stesso

vale per gli emendamenti del Governo, che, salvo alcune riformulazioni, sono gli stessi presentati all'Assemblea e pubblicati. È pertanto scorretto, da parte dei gruppi di opposizione, comportarsi come se il relatore e il Governo avessero formulato proposte radicalmente inattese e il presidente non permettesse ai gruppi di valutarle con sufficiente approfondimento. In ogni caso, non essendo sua intenzione imporre ai gruppi di opposizione una organizzazione dei tempi di lavoro non condivisa, fermo l'obbligo di rispettare le determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, ritiene che il termine per la presentazione di subemendamenti potrebbe essere fissato alle 11 di domani e che l'esame degli emendamenti potrebbe iniziare alle 12 di domani stesso.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che anche in altre occasioni è stato previsto, per la presentazione di subemendamenti, un termine breve, come quello assegnato oggi dal presidente.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il provvedimento ha avuto fin qui un cammino molto travagliato, tanto che è stato rinviato in Commissione su richiesta del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, precisa che il disegno di legge è stato rinviato in Commissione su richiesta del gruppo del Partito democratico, non del Governo.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che la richiesta del suo gruppo è stata accolta solo perché il Governo voleva a sua volta il rinvio del provvedimento in Commissione, a riprova di quanto il cammino del provvedimento sia stato travagliato. In ogni caso, i gruppi possono cominciare a riflettere sugli emendamenti presentati solo se il loro quadro è completo e quindi dopo la scadenza del termine per la loro presentazione e dopo che gli stessi sono stati ordinati, raccolti e resi disponibili, il che è avvenuto solo poco prima dell'inizio della seduta. Per questo ha ritenuto necessario chiedere alla presidenza maggior

tempo per l'esame degli emendamenti ai fini della predisposizione dei subemendamenti. Fa presente, tra l'altro, che uno degli emendamenti del Governo contiene una delega complessa e richiede quindi di essere studiato con attenzione. Conclude dichiarandosi solo parzialmente soddisfatto del differimento del termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 11 di domani: a suo avviso sarebbe stato necessario un tempo maggiore.

Jole SANTELLI (PdL) fa presente che nessun emendamento del Governo reca deleghe nuove; si tratta semplicemente del differimento di una delega già prevista.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo è fissato alle ore 11 di domani.

**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.**

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, considerato che alle 16 è prevista la ripresa dei lavori dell'Assemblea e che, prima di allora, è prevista una seduta del Comitato permanente per i pareri, avverte che l'esame del disegno di legge in titolo avrà luogo al termine delle votazioni della seduta odierna dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 3402 Governo ed abb.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere *a)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.**

**C. 3447 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra il testo del disegno di legge C. 3446 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ».

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

**Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. recante nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Rileva come le disposizioni contenute nel testo in esame sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'istruzione ricordando come la Costituzione riservi le norme generali sull'istruzione alla compe-

tenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *n*), Cost.) e rimette la materia dell'istruzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *n*), della Costituzione), in quanto norme generali, le disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale

Rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.**

**Nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 60 Realacci ed abb. che reca la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « profes-

sioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 8 che stabilisce che le modalità e i livelli di apprendimento, ivi comprese le modalità per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi, siano determinati con decreto ministeriali, mentre alle regioni compete la regolamentazione dei corsi e delle prove di esame.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a chiedere che la Commissione di merito valuti le previsioni dell'articolo 8 — che comunque prevedono che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa concertazione con la Conferenza Stato-Regioni — alla luce della competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole*).

Isabella BERTOLINI, *presidente relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 2079 Letta, recante « Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ».

Rileva preliminarmente che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva altresì che, con riguardo a specifiche disposizioni contenute nel testo, rilevano altresì le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » nonché « previdenza sociale », di competenza

legislativa esclusiva dello Stato, e la materia « edilizia residenziale pubblica », di competenza residuale regionale, con una disposizione che ha carattere meramente facoltizzante per le regioni.

Evidenziato pertanto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.**

**Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, fa presente, con riferimento al testo unificato delle proposte di legge C. 3261 e abbinate, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, che il Presidente della I Commissione, on. Donato Bruno, le ha trasmesso una lettera del Presidente della Camera il quale ha inviato alla Commissione, per le valutazioni di competenza, copia di una lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ricorda che la legge n. 222 del 1985, che le proposte di legge in oggetto tendono a modificare, è frutto dell'elaborazione di una Commissione paritetica Italia-Santa Sede e gode pertanto di una speciale copertura nel sistema delle fonti che rende necessario per la modifica una « base di accordo » oppure l'intervento con legge costituzionale.

Il Presidente della Camera, nella suddetta lettera, rappresenta pertanto l'esigenza che la Commissione affari costituzionali svolga gli opportuni accertamenti istruttori circa la compatibilità della di-

sciplina proposta con il sistema che regola i rapporti tra lo stato italiano e la Chiesa cattolica.

Conseguentemente, ritiene opportuno svolgere in questa sede la relazione illustrativa del testo unificato che la Commissione Bilancio ha trasmesso, rinviando ad altre sedute il seguito dell'esame, così da poter svolgere tutti i necessari approfondimenti.

Illustra quindi il testo unificato che reca disposizioni in merito alle modalità di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Fa presente che le modifiche proposte sono finalizzate, da un lato, ad introdurre specifici criteri per il riparto delle risorse tra gli interventi che la legge n. 222 del 1985 indica quali destinatari delle risorse (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), nonché a precisare la natura dell'intervento delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, che reca l'elenco dei beneficiari.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, dispone che alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRE devoluta alla diretta gestione statale e all'individuazione degli enti beneficiari si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 novembre di ogni anno — come già previsto ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 (Regolamento recante i criteri e le procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'IRE devoluta alla diretta gestione statale) — stabilendo che tale decreto debba essere adottato in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Ai fini dell'adozione dell'atto di indirizzo, la norma prevede che entro il 15 luglio di ciascun anno la Presidenza del

Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere le domande valutate favorevolmente, in base ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria svolta, necessaria per la valutazione delle stesse.

Rileva come la disposizione innovi la procedura attualmente vigente per l'adozione del DPCM di riparto delle risorse, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, in base alla quale lo schema di riparto delle risorse è predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 luglio di ogni anno; successivamente, entro il 30 settembre, esaurita la fase istruttoria, lo schema di decreto di ripartizione viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, con la relativa documentazione, per l'espressione del parere.

Pertanto, secondo la nuova procedura, le Commissioni non si limiterebbero a svolgere una funzione consultiva sullo schema di ripartizione delle risorse, ma concorrerebbero a determinarne il contenuto con l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo, al quale dovrà conformarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Illustra quindi il comma 2 dell'articolo 1 che reca l'indicazione di una serie di criteri che debbono essere rispettati nella ripartizione delle risorse dell'otto per mille di diretta gestione statale.

Il comma 3, a sua volta, reca una norma volta ad evitare l'utilizzo delle risorse dell'otto per mille IRE di diretta gestione statale in difformità dalla volontà espressa dai contribuenti.

In particolare, si dispone che le risorse dell'otto per mille dell'IRE non possano essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 (ovvero fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali), salvo che un provvedimento legislativo lo preveda per far fronte ad esigenze imprevedute assolutamente straordinarie.



L'articolo 2 dispone la revisione delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998, recante il regolamento attuativo della disciplina dell'otto per mille IRE a diretta gestione statale, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni contenute nella proposte di legge in esame.

A tal fine è previsto un regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro 3 mesi dalla data in vigore della proposta in esame. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, che si esprimono entro il termine di 30 giorni. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore.

Fa quindi presente che il testo unificato interviene in materia di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille IRE devoluta alla diretta gestione statale ed è riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riferimento alle finalità cui è devoluta la quota dell'otto per mille IRE di pertinenza statale, vengono in rilievo le materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione e tutela dei beni culturali, di competenza legislativa competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*) ed *s*), Cost.), e la materia protezione civile, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.). Può altresì essere richiamata — seppur in via indiretta — la materia rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, anch'essa attribuita alla competenza esclusiva statale.

Ribadisce che il testo unificato, adottato dalla Commissione Bilancio come testo base, non prevede più alcuna modifica della legge n. 222 del 1985, ma si limita a disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando

le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale. Non sembra quindi intaccata la quota dell'otto per mille IRE di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno stipulato al riguardo un'intesa con lo Stato.

Infine, con riferimento all'utilizzo delle risorse dell'otto per mille IRE di diretta gestione statale, ricorda che esistono diversi precedenti legislativi che hanno destinato tali risorse in difformità rispetto alle finalità di carattere sociale indicate dalla legge n. 222/1985.

Maria Piera PASTORE (LNP) comprende le preoccupazioni evidenziate e concorda sull'esigenza di svolgere tutti i necessari approfondimenti reca disposizioni. Rileva comunque come la formulazione adottata dalla Commissione di merito, che interviene sulle modalità di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) devoluta alla diretta gestione statale, non sembrerebbe intaccare la quota di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno stipulato al riguardo un'intesa con lo Stato e, quindi, avere profili di problematicità sotto il profilo costituzionale.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 19.10.**

**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.**

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Gianclaudio BRESSA (PD), richiamato l'emendamento Quartiani 8.31, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, invita il presidente a rivedere la propria valutazione. Fa presente che la copertura finanziaria prevista dal comma 5 dell'emendamento deve ritenersi adeguata, considerato che fa riferimento ai fondi a favore delle comunità montane, che attualmente sono disponibili in quanto immobilizzati a causa dell'incertezza sul futuro delle comunità in questione.

Invita inoltre il presidente a valutare la possibilità di scrivere al Presidente della Camera per chiedere una ulteriore settimana di tempo per l'esame del provvedimento in titolo, anche in considerazione del fatto che su diversi emendamenti di rilievo agli articoli da 1 a 13 il relatore non si è ancora espresso. Sottolinea che la sua richiesta non ha intenti ostruzionistici: il suo gruppo non si oppone al provvedimento, infatti ha presentato emendamenti migliorativi del testo.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede al presidente di rivedere la dichiarazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 13.02, che, come l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 13.03, tratta del comune di Campione d'Italia. Questo, pur essendo certamente un comune particolare, presenta caratteristiche del tutto peculiari, essendo collocato in territorio straniero.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) si associa alla richiesta del deputato Volpi

con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 13.03.

Mario TASSONE (UdC) ribadisce l'opportunità di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità riferita al proprio articolo aggiuntivo 24.04, che introduce la possibilità di presentare una mozione di sfiducia costruttiva con riferimento al presidente di provincia ed al sindaco.

Lorenzo RIA (UdC) chiede al presidente di rivedere la dichiarazione di inammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi 20.01 e 21.01. Ricorda che nel testo della questione sospensiva Bianconi ed altri n. 1, approvata dalla Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale Donadi C. 1990, recante « Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province », si sottolineava — cita testualmente — come la riforma, la semplificazione e la razionalizzazione del sistema delle autonomie locali è urgente e necessaria al fine di rimuovere la « giungla amministrativa » e di ridurre i « costi della politica » derivanti dall'esistenza di troppi livelli di governo a carattere elettivo e, soprattutto, dalla proliferazione di innumerevoli enti funzionali a base territoriale con varia denominazione, in un intreccio inestricabile di funzioni che genera inefficienza e rende difficile la decisione amministrativa. Nel quadro del riordino complessivo del sistema delle autonomie e della drastica riduzione della miriade di enti funzionali a base territoriale, le province potrebbero anche essere utilmente ripensate e trasformate; il Governo ha annunciato l'imminente presentazione di un disegno di legge recante la « Carta delle autonomie locali », volto al riordino complessivo del sistema e la decisione in ordine alla soppressione o al mantenimento o alla trasformazione delle province potrà essere utilmente assunta solo alla luce e nell'ambito del dibattito su tale disegno di legge del Governo. Alla luce di questo, non ritiene condivisibile la dichiarazione di inammissibilità per estraneità di materia dei suoi articoli aggiuntivi 20.01



e 21.01, i quali delineano un modello alternativo di provincia a Costituzione invariata basato sull'elezione in secondo grado.

Piergusido VANALLI (LNP) dichiara la disponibilità del suo gruppo a un eventuale ampliamento dei tempi di esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) si associa al deputato Vanalli.

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara che il Governo non è contrario ad un prolungamento dei lavori della Commissione sul provvedimento purché questo serva a svolgere un lavoro più proficuo.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei gruppi, si riserva di scrivere al Presidente della Camera per rappresentargli la richiesta della Commissione di poter disporre di maggior tempo per l'esame del provvedimento in titolo. Si riserva inoltre di riesaminare gli emendamenti dichiarati inammissibili cui è stato fatto riferimento nella seduta di oggi al fine di confermarne l'inammissibilità ovvero di ammetterli. Avverte quindi di aver presentato due emendamenti al disegno di legge in titolo (*vedi allegato 8*), dei quali raccomanda l'approvazione.

Dopo aver ricordato che i pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 13 sono stati espressi nella seduta di ieri, esprime parere contrario sugli emendamenti Tassone 14.1 e Giovanelli 14.2, precisando che, per quest'ultimo, si può valutare l'eventuale trasformazione in ordine del giorno in Assemblea; parere contrario sugli emendamenti Rosso 14.3, Rosso 14.4, Caparini 14.5 e Naccarato 14.6; parere favorevole sugli emendamenti Lanzillotta 14.7 e sugli analoghi emendamenti Ciccanti 14.8 e Calderisi 14.9; parere contrario sugli emendamenti Stasi 14.10, Stasi 14.11, Stasi 14.12 e Rosso 14.13; parere favorevole sull'emendamento Favia 14.14, parere contrario sugli emendamenti Rosso 14.15 e Conte 14.16, parere favorevole sull'emendamento Favia 14.17.

Esprime parere contrario sull'emendamento Tassone 15.1. Sull'emendamento Dal Lago 15.2 il parere è contrario ai fini di una reiezione tecnica, ma il relatore si riserva di proporre un suo emendamento in materia o una riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Donadi 15.3, Giovanelli 15.4, Stasi 15.5 e sugli identici emendamenti Rosso 15.6 e Naccarato 15.7, invita al ritiro dell'emendamento Favia 15.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Stasi 15.9, Donadi 15.10 e Donadi 15.11, parere favorevole sull'emendamento Donadi 15.12.

Avverte che l'emendamento 15.3 Stasi è stato erroneamente inserito nel fascicolo, ma è identico all'emendamento 15.9 Stasi. Esprime parere contrario sull'emendamento Stasi 15.14, parere favorevole sull'emendamento Stasi 15.15, parere contrario sugli emendamenti Stasi 16.1, Tassone 16.2, Giovanelli 16.3, Ciccanti 16.4, Quartiani 16.5, Quartiani 16.6, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 16.01, precisando che per quest'ultimo si può valutare l'eventuale trasformazione in ordine del giorno in Assemblea.

Per quanto riguarda l'articolo 17, avverte che il relatore si riserva di presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo. Questo come altri articoli, infatti, recano interventi già parzialmente previsti dalla legge finanziaria 2010 o dal decreto-legge n. 2 del 2010. L'emendamento che il relatore si riserva di presentare all'articolo 17 sarebbe volto ad introdurre nell'ordinamento quelle modifiche previste dall'articolo 17 stesso che non sono state già introdotte dai due provvedimenti sopraccitati. Ciò premesso, esprime parere contrario sugli emendamenti Quartiani 17.1, Ciccanti 17.2, Cavallaro 17.3, Cavallaro 17.4, Contente 17.5, Bosi 17.6, Favia 17.7, Ceccuzzi 17.8, Bosi 17.9, Ceccuzzi 17.10 e sugli identici emendamenti Ciccanti 17.11, Naccarato 17.12 e Rosso 17.13.

Anche per quanto riguarda gli articoli 18 e 19, si riserva di presentare propri emendamenti interamente sostitutivi degli articoli sulla base dello stesso ragionamento già illustrato in relazione all'arti-

colo 17. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Cavallaro 18.1, Tassone 18.2, Borghesi 18.3, Giovanelli 18.4, Donadi 18.5, Favia 18.6, Donadi 18.7, Giovanelli 18.8, Lanzillotta 19.1, Volpi 19.2, Borghesi 19.3, Borghesi 19.4, Lanzillotta 19.5, Favia 19.6, Giovanelli 19.7.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Borghesi 19.01, Borghesi 19.02 e Dal Lago 19.03. Esprime parere contrario sull'emendamento Giovanelli 20.1, invita al ritiro dell'emendamento Lo Monte 20.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Ria 20.3, Cavallaro 20.4, Cavallaro 20.5 e Mantini 20.6.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Donadi 21.1, Ciccanti 21.2 e Donadi 21.3. Esprime parere contrario sull'emendamento Ciccanti 23.1 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 23.01 del Governo.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Giovanelli 24.1 limitatamente alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-*bis* del capoverso « articolo 24 ». Esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 24.2, Giovanelli 24.3, Stradella 24.4, Stasi 24.5, Stasi 24.6, Stasi 24.7, Stasi 24.8 e Stasi 24.9. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Favia 24.01 e Ciccanti 24.02.

Esprime parere contrario sull'emendamento Quartiani 25.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lanzillotta 26.1, Zeller 26.2, Zeller 26.3, Zeller 26.4.

Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Vannucci 27.01, Favia 27.02 e Favia 27.03.

Per quanto riguarda l'articolo 28, si riserva di presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, sulla base dello stesso ragionamento già illustrato in relazione all'articolo 17 e seguenti. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Stasi 28.5, Giovanelli 28.1, Tassone 28.2, Ciccanti 28.3 e Favia 28.4.

Si riserva una ulteriore riflessione sugli articoli aggiuntivi Vannucci 28.01 e Vannucci 28.02.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 29.1, limitatamente al comma 1, lettera b), al comma 3 e al comma 6 del

capoverso articolo 147; al comma 3 del capoverso articolo 147-*bis*; al capoverso articolo 147-*quinquies* e al capoverso articolo 147-*sexies*.

Esprime parere contrario sull'emendamento Tassone 29.2, invita al ritiro dell'emendamento Stasi 29.3, esprime parere contrario sull'emendamento Vanalli 29.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 29.5, invita al ritiro dell'emendamento Ciccanti 29.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Stasi 29.7, Stasi 29.8, Rubinato 29.9, Lanzillotta 29.53 e Lanzillotta 29.52, invita al ritiro dell'emendamento Stasi 29.10, esprime parere contrario sull'emendamento Stasi 29.11, esprime parere favorevole sull'emendamento Stasi 29.12, esprime parere contrario sugli emendamenti Rubinato 29.13 e Stasi 29.14, esprime parere favorevole sull'emendamento Vanalli 29.15 a condizione che sia riformulato nella parte consequenziale sostituendo il periodo aggiuntivo con il seguente: « L'ente locale con popolazione superiore ai 5.000 abitanti può esercitare la funzione di controllo strategico in forma associata ».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 29.16, Contento 29.17, Stasi 29.18, Rubinato 29.19 e Stasi 29.20, invita al ritiro degli identici emendamenti Polidori 29.30 e Giovanelli 29.31 e dell'emendamento Favia 29.32, esprime parere contrario sugli emendamenti Lanzillotta 29.60, Stasi 29.33, Lanzillotta 29.61, Rubinato 29.34, Rubinato 29.35, Stasi 29.36, Lanzillotta 29.62 e Stasi 29.37, invita al ritiro degli identici emendamenti Polidori 29.38 e Giovanelli 29.39, esprime parere contrario sugli emendamenti Giovanelli 29.40, Giovanelli 29.41, Rubinato 29.42, Stasi 29.43, Stasi 29.44, Favia 29.45, Rubinato 29.46, Stasi 29.47, Rubinato 29.48, Stasi 29.49 e degli identici emendamenti Giovanelli 29.50 e Polidori 29.51.

Invita al ritiro dell'emendamento Causi Marco 30.1 e degli identici emendamenti Polidori 30.2 e Giovanelli 30.3, esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 30.4, Contento 30.5, sugli identici emendamenti Favia 30.6 e Rubinato 30.7 e sugli identici emendamenti Polidori 30.8 e Gio-

vanelli 30.9, invita al ritiro degli identici emendamenti Giovanelli 30.10 e Polidori 30.11, esprime parere contrario sull'emendamento Favia 30.12, esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 30.13, esprime parere contrario sugli emendamenti Favia 30.14 e Rubinato 30.15.

Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Calderisi 30.0.1, esprime parere contrario sugli emendamenti Quartiani 31.1, Contento 31.2 e Bressa 32.1.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'articolo aggiuntivo Dal Lago 19.03, sul quale il parere del Governo è favorevole.

Mario TASSONE (UdC) non comprende le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 15.2.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che, poiché si prevede l'abolizione delle province che abbiano una popolazione inferiore a un certo numero di abitanti, si pone il problema di razionalizzare le prefetture, che, come è noto, hanno circoscrizione provinciale.

Manuela DAL LAGO (LNP) rileva che l'emendamento presentato dal suo gruppo non tocca la questione del mantenimento o del superamento delle province, ma investe invece le prefetture in quanto tali. Personalmente ritiene che le province siano enti utili e che svolgano funzioni importanti e che, nel momento in cui occorre procedere a una razionalizzazione di enti, si dovrebbero prendere in considerazione anche alcuni uffici periferici delle amministrazioni statali, a cominciare dalle prefetture. Non c'è quindi un nesso diretto o necessario tra abolizione delle province più piccole e riordino delle prefetture.

Il sottosegretario Michelino DAVICO fa presente che il tema affrontato dall'emendamento Dal Lago 15.2 è all'oggetto di un gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell'interno.

Donato BRUNO, *presidente*, invita la deputata Dal Lago ad attendere la presentazione dell'emendamento da lui preannunciato sulla materia delle prefetture. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.*

C. 3209-bis-A Governo.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.*

*Emendamenti C. 3446 Governo, approvato dal Senato.*

*(Parere all'Assemblea).*

#### ATTI COMUNITARI

*Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM(2010)61 def.).*

## ALLEGATO 1

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario (Nuovo testo C. 2128 Meta).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2128 Meta recante « Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, da una parte, alle materie « sistema tributario dello Stato », « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che le lettere *e*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 117 riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, dall'altra parte, alla materia « grandi reti di trasporto e di navigazione » che il terzo comma dell'articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

rilevato che il comma *2-bis* dell'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per il rinnovo del materiale rotabile, al quale viene assegnato un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari per il trasporto passeggeri,

tenuto conto che il comma *2-ter* dell'articolo 1 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 15 marzo di ogni anno,

di concerto con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati gli interventi da finanziare con le suddette risorse, garantendo che le stesse siano destinate all'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale, locale tenere conto, a tal fine, delle esigenze di rinnovo dei veicoli sulle tratte in cui è più intenso il traffico pendolare, e dell'entità del traffico passeggeri sulle singole tratte,

richiamata, in proposito, la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in materia di finanziamenti a destinazione vincolata, ritiene che « nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze » (sentenza della Corte Costituzionale n. 168/2008; nello stesso senso, sentenza della Corte n. 168/2009, sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che – nell'ambito della procedura definita al comma 2-ter dell'articolo 1 – sia assicurato un pieno coinvolgimento delle regioni stabilendo che il decreto interministeriale sia adot-

tato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trattandosi di finanziamento a destinazione vincolata per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale e che richiede, sulla base della sopra richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che siano predisposti adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze.

## ALLEGATO 2

**DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (C. 3443 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3443 Governo « Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero », come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *g)* ed *l)*, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che l'articolo 1, comma 1, prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana e che tale giudizio deve avere ad oggetto controversie oggettivamente connesse ai titoli esecutivi;

rilevato che il secondo periodo del suddetto comma 1 stabilisce espressamente che « la sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte »;

segnalata quindi l'esigenza di chiarire maggiormente come si raccorda quanto stabilito dal primo periodo del comma 1, che dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fino al 31 dicembre 2011, e l'ultimo periodo del medesimo comma, che prevede la cessazione della sospensione dell'efficacia con la pubblicazione della decisione della Corte,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra quanto stabilito al primo periodo del comma 1, che dispone la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fino al 31 dicembre 2011 e l'ultimo periodo del medesimo comma, che prevede la cessazione della sospensione dell'efficacia con la pubblicazione della decisione della Corte.

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 3402 Governo ed abb.)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3402 Governo ed abb., recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materie « politica estera e rapporti internazionali

dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che le lettere a) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 (C. 3447 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3447 Governo, approvato dal Senato « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 5

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento (Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. recante « Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento »;

rilevato che le disposizioni contenute nel testo in esame sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'istruzione;

la Costituzione riserva le norme generali sull'istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *n*), Cost.) e rimette la materia dell'istruzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolasti-

che e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

la Corte costituzionale ha ritenuto ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione), in quanto norme generali, le disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 6

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 60 Realacci ed abb. recante « Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « professioni », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che l'articolo 8 stabilisce che le modalità e i livelli di apprendimento, ivi comprese le modalità per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei

corsi, siano determinati con decreto ministeriali, mentre alle Regioni compete la regolamentazione dei corsi e delle prove di esame,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

consideri la Commissione di merito l'opportunità di valutare le previsioni dell'articolo 8 – che comunque prevedono che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa concertazione con la Conferenza Stato-Regioni – alla luce della competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

ALLEGATO 7

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (Nuovo testo  
C. 2079 Letta).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2079 Letta, recante « Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che, con riguardo a specifiche disposizioni contenute nel testo, rilevano altresì le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » nonché « previdenza sociale », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e la materia « edilizia residenziale pubblica », di competenza residuale regionale, con una disposizione che ha carattere meramente facoltizzante per le regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 8

**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni)**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 9.

*Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.*

**9. 10.** Il Relatore.

ART. 13.

*Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.*

**13. 10.** Il Relatore.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. Nuovo testo C. 3443 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	43
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	43

#### SEDE REFERENTE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3478 Di Pietro</i> ) .....	44
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	48
AVVERTENZA .....	47

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 12.45.

**DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.**

**Nuovo testo C. 3443 Governo.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, ricorda come la Commissione giustizia abbia già espresso, nella seduta ieri, un parere favorevole con condizione sul provvedimento in esame. In particolare, tenuto conto di tutte le perplessità espresse nella propria relazione, alla quale si richiama, si è ritenuto necessario che la disciplina prevista dall'articolo 1 avesse un'efficacia limitata nel tempo e, a tal fine, si è indicata la data del 30 giugno 2011. Dal nuovo testo trasmesso per il parere risulta che la Commissione di merito ha sostanzialmente accolto la predetta condizione, modificando il testo dell'articolo 1, nel senso di disporre che la disciplina dallo stesso prevista sia applicabile fino al 31 dicembre 2011. Formula quindi una proposta di parere favorevole.



Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.**

**C. 3447 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (PdL), *relatore*, ricordo come la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizioni sia quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano transnazionale.

Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta «procedura amichevole», ovvero di un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

La Convenzione in esame pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Qatar, rendendo pos-

sibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. È costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo e mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio e, all'articolo 25, prevede la «procedura amichevole», volta a prevenire possibili contenziosi tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Il disegno di legge reca un contenuto che non pone particolari questioni di competenza della Commissione giustizia.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (PdL), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame sia finalizzato ad incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali, il rientro in Italia di cittadini comunitari che hanno maturato esperienze all'estero. In particolare, l'articolo 1 precisa come il provvedimento intenda contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini comunitari che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tal fine è prevista la concessione di benefici fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito, e altre facilitazioni, in favore di coloro che decidono di rientrare in

Italia, di benefici in favore dei datori di lavoro italiani che intendono assumerli, a condizione che essi li impieghino, come lavoratori dipendenti, in una struttura produttiva nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

Non ravvisando disposizioni che rientrino direttamente negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

### **La seduta termina alle 13.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato all'interno Alfredo Mantovano.*

### **La seduta comincia alle 13.**

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

**C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3478 Di Pietro).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 13 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che al progetto di legge C. 3290 Governo e C. 529 Vitali è stata abbinata la proposta di legge C. 3478 Di Pietro.

Ricorda che la Commissione ha svolto un proficuo ciclo di audizioni ed ha concluso l'esame preliminare adottando come testo base il disegno di legge n. 3290 del

Governo. Sul provvedimento sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 maggio prossimo e che, pertanto, la Commissione oggi dovrà concludere l'esame degli emendamenti, per potere così inviare il testo alle Commissioni competenti per l'espressione del parere e concludere l'esame entro domani.

Invita quindi il relatore ed i rappresentanti del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea preliminarmente la particolare importanza e delicatezza del provvedimento in esame. Rileva quindi che sono stati presentati molti emendamenti, alcuni dei quali, all'esito di ulteriori ed attenti approfondimenti, potrebbero essere valutati favorevolmente, ove naturalmente sia concorde anche il sottosegretario Mantovano. Poiché tuttavia il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 maggio, i tempi per condurre i dovuti approfondimenti e confronti appaiono estremamente limitati. Ritiene pertanto necessario trovare una soluzione che consenta di contemperare l'esigenza del rispetto del calendario dell'Assemblea con quella, altrettanto rilevante, della ricerca della massima condivisione e convergenza di tutti i gruppi su un testo il cui scopo, la lotta contro la mafia, è a tutti comune a prescindere dall'appartenenza politica. Rileva quindi come allo stato, non sussistendo i tempi per i necessari approfondimenti in vista della chiusura dell'esame in Commissione, il Governo non possa che invitare al ritiro di tutti gli emendamenti. Con l'impegno, tuttavia, e la massima disponibilità ad identificare tutti i possibili punti di convergenza e di mediazione che possano portare a modifiche migliorative del testo nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO concorda con il collega Caliendo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere sottolineato l'importanza, anche in considerazione della materia in questione, di rispettare il calendario dell'calendarizzazione, ritiene che la soluzione prospettata dal sottosegretario Caliendo sia condivisibile ed animata da uno spirito costruttivo. L'invito al ritiro degli emendamenti è infatti propedeutico al raggiungimento di un accordo, in relazione al quale il Governo è disposto ad assumere un preciso impegno. Invita quindi il relatore ed i rappresentanti dei gruppi ad esprimere la propria posizione al riguardo.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, valuta con favore la soluzione indicata dal sottosegretario Caliendo giacché, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, consentirebbe comunque di raggiungere un accordo su un testo condiviso. Ritiene d'altra parte che, in alternativa, l'ipotesi di richiedere un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea, purché brevissimo e sempre che ne sussistano le condizioni, non dovrebbe essere accantonata.

Ignazio MESSINA (IdV) prende atto di quanto oggi emerso dal dibattito e concorda sul fatto che il provvedimento debba essere condiviso. Tuttavia, ritiene che il gruppo dell'Italia dei valori non possa ritirare i propri emendamenti « al buio », senza prima conoscere i pareri espressi dal Governo e dal relatore. In mancanza dei pareri, infatti, non si comprenderebbero i margini di disponibilità del Governo e, quindi, di trattativa: mancherebbero, in altri termini, i criteri per definire l'accordo. Dichiarò, in ogni caso, la massima disponibilità del proprio gruppo a collaborare in modo costruttivo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce che, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione, l'invito al ritiro degli emendamenti è strumentale al raggiungimento di un accordo e avverrebbe sulla base di un preciso impegno assunto dal Governo. D'altra parte è implicito che, come per prassi, in difetto del ritiro degli emendamenti il parere sarebbe contrario.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere questa sorta di « corsa contro il tempo » che il Governo e la maggioranza stanno conducendo per portare, a tutti i costi, il provvedimento in Assemblea nei tempi stabiliti. Ricorda come le indicazioni emerse dalle audizioni convergano tutte nella direzione della necessità di apportare miglioramenti al testo. Nel ricordare l'atteggiamento sempre costruttivo e collaborativo del gruppo del Partito democratico, sottolinea come alcune questioni di dettaglio possano anche essere risolte nel corso dell'esame in Assemblea, ma come i punti nodali debbono essere affrontati in Commissione.

A suo giudizio, la realtà è che l'Assemblea ha problemi nell'organizzare i propri lavori poiché sono pochi i provvedimenti il cui esame in Commissione è prossimo alla chiusura, mentre la Commissione giustizia è una delle poche che lavorano in modo produttivo. Inoltre, nessuno vuole prendersi la responsabilità politica di chiedere il rinvio della calendarizzazione di un provvedimento in materia di mafia. Neanche il Governo, che è evidentemente in difficoltà per non avere avuto oggettivamente il tempo per approfondire gli emendamenti presentati.

Ritiene quindi necessario trovare una soluzione diversa da quella prospettata dal sottosegretario Caliendo e dichiara che, ove fosse quella la soluzione perseguita, il gruppo del Partito democratico voterebbe contro il conferimento al relatore del mandato a riferire in senso favorevole.

Enrico COSTA (PdL) ricorda come la Commissione giustizia abbia svolto un lavoro molto intenso e proficuo, basato sulla collaborazione di tutti i gruppi, sul provvedimento relativo alla detenzione domiciliare per le pene detentive brevi e come, anche per questo motivo, non abbia potuto ancora concentrarsi quanto avrebbe voluto sul provvedimento in esame. Giunti a questo punto occorre conciliare l'esigenza del rispetto dei tempi dell'Assemblea e della ricerca di una mediazione sul contenuto del provvedimento.

Allo stato, come chiarito dal sottosegretario Caliendo, l'esame nel merito degli emendamenti comprometterebbe l'ipotesi di mediazione: il parere sugli emendamenti non ritirati sarebbe contrario. Se i gruppi di opposizione preferiscono che la Commissione proceda alla votazione degli emendamenti, ritiene che sia possibile farlo, ma sottolinea come il voto della maggioranza non potrebbe prescindere dal parere del Governo. In tal modo, la maggioranza otterrebbe il risultato dell'approvazione del provvedimento in Commissione e del rispetto dei tempi prestabiliti per l'esame in Assemblea.

Tali considerazioni dovrebbero quindi far emergere con chiarezza come l'ipotesi prospettata dal Governo sia effettivamente sorretta dalla volontà di raggiungere una mediazione, un testo ampiamente condiviso. D'altra parte non è nuova alla Commissione l'ipotesi di un ritiro di tutti gli emendamenti, seguita dall'espressione di un « voto tecnico » sul conferimento al relatore del mandato a riferire in senso favorevole: è quanto ha fatto il gruppo del PdL in relazione al provvedimento in materia di omofobia.

Ignazio MESSINA (IdV) ritiene che, in considerazione dell'importanza del provvedimento, l'odierno dibattito sia imbarazzante. Un provvedimento di tale rilevanza va esaminato in tempi congrui. Sottolinea inoltre come appaia contraddittorio che il Governo chieda il ritiro degli emendamenti quale mezzo per il gruppi di opposizione di dimostrare il loro spirito costruttivo. Il Governo, piuttosto, potrebbe dimostrare il proprio spirito costruttivo esprimendo parere favorevole su tutti gli emendamenti dell'opposizione.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ribadisce che se la Commissione ritenesse di passare all'esame degli emendamenti, il Governo sarebbe pronto ad esprimere subito i pareri. Ciò premesso, ricorda come il Governo si sia posto l'esigenza del rispetto di chi ha presentato emendamenti, nei termini concordati con il collega Caliendo.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritiene che l'odierno dibattito sia alquanto sterile e che, data l'importanza della materia, non si possa pensare a contrapposizioni politiche. Se vi è un'esigenza di collaborazione costruttiva con i gruppi dell'opposizione, è giusto che il Governo trovi le soluzioni, anche dal punto di vista procedurale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, chiarisce che, essendo l'inizio dell'esame in Assemblea fissato a lunedì 24 maggio e dovendo la Commissione, per Regolamento, organizzare i propri lavori in modo da rispettare la calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea, il percorso procedurale del provvedimento è vincolato. Sottolinea, d'altra parte, come un eventuale richiesta di rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea potrebbe comportare il rischio di un rinvio *sine die*. In considerazione dell'importanza del provvedimento, l'esistenza di un simile rischio conferma la necessità che la Commissione concluda entro domani 20 maggio l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) non ritiene assolutamente che la richiesta di un breve rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea possa comportare il rischio paventato dal presidente o, comunque, ritiene che si debba verificare se tale rischio concretamente sussista. Sottolinea quindi come un breve rinvio costituirebbe la soluzione più logica ed adeguata, perché consentirebbe di raggiungere l'auspicato accordo e di iniziare comunque in tempi brevi l'esame in Assemblea, evitando forzature che di fatto, nonostante il formale rispetto del calendario dell'Aula, finirebbero per comprimere eccessivamente l'esame in Commissione. Propone quindi che la Commissione richieda il rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea a mercoledì 26 marzo prossimo. In questo modo la Commissione potrà concludere l'esame del provvedimento martedì 25 marzo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ribadisce di ritenere indispensabile che sia preliminarmente valutato se un breve rinvio,

come proposto dall'onorevole Ferranti, non comporti il rischio di un rinvio *sine die*. in considerazione degli impegni dell'Assemblea e dei provvedimenti già iscritti nel suo calendario. Ricorda inoltre che per disporre un eventuale rinvio è necessario che sia convocata la Conferenza dei presidenti di gruppo. Sospende quindi brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 13.40.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che, ove si registri la necessaria condivisione della proposta di rinvio, dovrà scrivere al Presidente della Camera, rappresentando le ragioni per le quali la Commissione Giustizia non potrà concludere l'esame dello stesso in tempo utile per consentire all'Assemblea di avviarne l'esame lunedì 24 maggio, per chiedergli di valutare l'opportunità di convocare la Conferenza dei Presidenti di gruppo al fine di inserire il provvedimento nel calendario dell'Assemblea a partire da mercoledì 26 maggio prossimo.

Poiché dunque la decisione definitiva dovrà essere presa nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo, chiedo ai rappresentanti dei gruppi in Commissione di manifestare la propria posizione sulla questione dell'eventuale richiesta del rinvio.

Donatella FERRANTI (PD) e Lorenzo RIA (UdC) chiedono che sia sospesa brevemente la seduta, al fine di potere contattare i rispettivi presidenti di gruppo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 13.55.**

Donatella FERRANTI (PD) conferma, a nome del proprio gruppo, la proposta di rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea

del provvedimento a mercoledì 26 maggio prossimo.

Lorenzo RIA (UdC), Matteo BRIGANDÌ (LNP) e Enrico COSTA (PdL) dichiarano di condividere la proposta dell'onorevole Ferranti.

Antonio DI PIETRO (IdV) prende atto di quanto emerso nel corso della discussione.

I sottosegretari Giacomo CALIENDO e Alfredo MANTOVANO dichiarano di condividere la proposta di rinvio dell'onorevole Ferranti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prende atto che la proposta dell'onorevole Ferranti è ampiamente condivisa, dai gruppi e dal Governo, e avverte che scriverà al Presidente della Camera per chiedergli di valutare l'opportunità di convocare la Conferenza dei Presidenti di gruppo al fine di inserire il provvedimento nel calendario dell'Assemblea a partire da mercoledì 26 maggio prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata domani alle ore 10.

**La seduta termina alle 14.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.*

*C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.*

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.*

*Atto n. 198.*



ALLEGATO

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:*

ART. 1.

CAPO I

**DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE**

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.

2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisi-

che e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all'epoca del decesso; prevedere che le misure di prevenzione diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti;

*b)* prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:

1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale, l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quarter*, del codice di procedura penale;

2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:

2.1) di cui agli articoli 270-*bis* o 416-*bis* del codice penale;

2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;

2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei



relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2.4) previste dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;

*c)* prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:

1) ai soggetti di cui alla lettera *b)*, con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino a legittima provenienza;

2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;

3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera *b)*, numero 2) o dei suoi partecipi;

*d)* prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici, nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:

1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;

2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, o dei suoi appartenenti;

3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;

4) si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *s)* ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento di cui alla lettera *p)*, non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;

*e)* disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Ca-

serta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;

3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi a misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;

4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;

5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;

6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:

6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;

6.2) ove si trova il bene da confiscare;

7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) se più sono i beni da confiscare essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;

8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7);

f) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto;

g) disciplinare le indagini patrimoniali nel seguente modo:

1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali d parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;

3) prevedere che i soggetti titolari dei poteri di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione;

h) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o

intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;

2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e del direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere *b)*, numeri 2) e 3), *c)*, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *b)*, numeri 2) e 3), *d)*, numeri 1), 2) e 3), limitatamente ai reati di competenza distrettuale;

3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;

4) prevedere che quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio dell'azione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;

5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato;

*i)* prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:

1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;

2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione

temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari;

l) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:

1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;

2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;

3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;

4) che quali misure accessorie alla sorveglianza speciale il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

5) che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi,

sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

*m)* prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:

1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;

2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;

3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui alla lettera *b)*, n. 2), o di suoi appartenenti;

4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'unione stessa;

*n)* disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi

al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali;

2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;

4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:

4.1) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;

4.2) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;

4.3) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;

4.4) la data e la sottoscrizione;

5) prevedere che l'assenza delle indicazioni di cui al numero 4), lettere *a)*, *b)* e *d)*, determini a nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;

6) prevedere che, entro il termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale e che, avverso l'ordinanza di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;

7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che

se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;

8) prevedere che, salvo quanto previsto in casi particolari, il presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;

9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed alloro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;

10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o illegale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;

11) prevedere che il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;

12) prevedere che nel corso dell'udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a

difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all'udienza;

13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;

14) prevedere che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito informativo finalizzato all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;

16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;

17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:

17.1) prevedere le modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;

17.2) prevedere i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;



17.3) la possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;

17.4) prevedere che il sequestro perda efficacia se non viene disposta (a confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

17.5) prevedere che i termini di cui al numero 17.4) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;

17.6) prevedere che nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) non siano computati tutti i periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;

17.7) prevedere l'ipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;

17.8) prevedere la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione, da parte del proposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, l'inefficacia dei pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva a tutela dei terzi in buona fede;

17.9) prevedere che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente

con riferimento alla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;

17.10) che la confisca si trascriva, scriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;

17.11) prevedere che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;

17.12) prevedere che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

*o)* prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;

*p)* prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;

*q)* prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:



1) il controllo giudiziario, stabilendo: (l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al punto 2);

2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:

2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;

2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;

3) Il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;

r) prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera q) che:

1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;

2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;

3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;

4) che se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera q), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggetta-

mento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;

s) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera p), si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di:

1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2);

2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);

3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);

4) evitare la commissione dei reati indicati alla lettera b);

t) prevedere, nel caso di cui alla lettera s), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera q);

u) prevedere la revocazione della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:

1) che essa possa essere richiesta:

1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o

in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;

3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;

v) disciplinare i poteri e i doveri dell'amministratore giudiziario, prevedendo che:

1) l'amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto, non iscritto all'albo; siano previsti casi di incompatibilità; si stabilisca la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente qualificati;

2) all'amministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:

2.1) inventario e stima dei beni;

2.2) relazioni periodiche al giudice delegato;

2.3) custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro;

2.4) tenuta della contabilità;  
2.5) adempimento degli oneri fiscali;

2.6) resa del conto di gestione;

3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre a quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;

4) avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del testo unico, il pubblico ministero, il preposto e ogni altro interessato possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile; che l'istanza, se rigettata, non possa essere riproposta;

5) gli atti dell'amministrazione giudiziaria siano coperti da segreto d'ufficio fino al rendiconto di gestione;

z) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;

aa) prevedere che nelle controversie concernenti la procedura, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legale;

bb) prevedere che, dopo la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;

cc) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga af-

fidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;

3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino e norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;

5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;

dd) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio generale secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca di esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa l'autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione, prevedendo in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni e che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano, salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nella procedura entro un termine da stabilirsi, comunque non inferiore a sessanta giorni, dalla data in cui a confisca diviene definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento valore dei beni sequestrati, al netto delle spese della procedura, e che la previa escussione possa essere dimostrata anche tramite verbale di pignoramento negativo o perizia di parte, da equipararsi ad atto pubblico;

3.4) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne, costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il flesso di strumentalità e che nella valutazione della buona fede, il tribunale tenga conto, tra l'altro, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda

l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e a formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

*ee)* disciplinare i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70 per cento del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento del-

l'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versino in stato di insolvenza;

6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attribuiti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

ff) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;

gg) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;

hh) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;

ii) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati;

ll) prevedere le seguenti fattispecie criminose:

1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la

responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;

2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi: 2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni; 2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in quest'ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;

3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all'articolo 12-*quinquies* decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;

5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;

6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipen-



dente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero i) concessionario di opere e di servizi pubblici che:

6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, di cui all'articolo;

6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;

7) prevedere, nei casi di cui di cui ai numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;

8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;

9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:

9.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

9.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;

9.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;

*mm)* prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico;

*nn)* procedere alla abrogazione di tutta la normativa incompatibile con il testo unico.

ART. 1-bis.

*(Decreti legislativi integrativi e correttivi).*

1. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dello stesso testo unico.

**1. 9.** Di Pietro, Messina.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.

*Conseguentemente, sostituire l'alinea del comma 3 con la seguente:*

2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:.

**1. 24.** Di Pietro, Messina.



Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 si procederà secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere l'attuale definizione di « associazione di tipo mafioso » prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, aggiornando le pene edittali nei seguenti termini:

1) prevedere per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione pene da 10 a 24 anni di reclusione e per gli associati pene da 6 a 12 anni di reclusione;

2) prevedere circostanze aggravanti nelle ipotesi previste nella attuale formulazione dell'articolo 416-bis del codice penale, con aggravamento delle pene di cui al precedente numero 1) anche fino all'ergastolo;

b) introdurre con una specifica norma di legge l'autonoma ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, consistente nel fatto di chiunque, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a titolo di dolo diretto, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore ovvero articolazione territoriale e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; estendere a tale fattispecie le pene previste per gli associati dall'articolo 416-bis del codice penale;

c) introdurre nell'ordinamento penale l'ipotesi di reato di « autoriciclaggio » attraverso la previsione della punibilità per i reati di « riciclaggio » e di « impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita », previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale anche dell'autore o del compartecipe del reato presupposto,

applicando all'autoriciclaggio le corrispondenti pene previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) prevedere regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia; in particolare prevedere:

1) competenza per le indagini da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale della sede di corte di appello;

2) competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della sede di corte di appello;

3) limiti di durata delle indagini preliminari da un minimo di un anno ad un massimo di due anni;

4) possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari, sulla base di sufficienti indizi di reato, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni per tutta la durata delle indagini preliminari;

5) possibilità di acquisire tabulati telefonici per i dieci anni precedenti e di disporre videoriprese, anche domiciliari, con decreto motivato del pubblico ministero;

6) prevedere l'obbligo di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero per ogni reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.

**1. 29.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: criminalità organizzata, aggiungere le seguenti: ed altre gravi forme di criminalità.

**1. 76.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: ivi compresa a penale.*

**1. 108.** Ferranti, Cavallaro.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea nel settore in esame (2005/21 2/GAI; 2006/783/GAI; 2007/845/GAI; 2008/978/GAI).2.*

**1. 178.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:*

*0a) prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all'epoca del decesso; prevedere che le misure di prevenzione diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.*

**1. 123.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel seguente modo:*

*1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali;*

*2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;*

*3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;*

*4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:*

*4.1) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;*

*4.2) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;*

*4.3) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;*

*4.4) la data e la sottoscrizione;*

*5) prevedere che l'assenza delle indicazioni di cui al numero 4), punti 1, 2 e 4 determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;*

*6) prevedere che, entro il termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale e che, avverso l'ordinanza di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;*

*7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che se la Corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di*

competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;

8) prevedere che, salvo quanto previsto in casi particolari, il presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;

9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed ai loro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;

10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o illegale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;

11) prevedere che il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;

12) prevedere che nel corso dell'udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all'udienza;

13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;

14) prevedere che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito informativo finalizzato all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;

16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;

17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:

17.1) prevedere le modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;

17.2) prevedere i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

17.3) la possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;

17.4) prevedere che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la

confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

17.5) prevedere che i termini di cui al numero 17.4) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;

17.6) prevedere che nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) non siano computati tutti i periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;

17.7) prevedere l'ipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;

17.8) prevedere la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione, da parte del proposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, l'inefficacia dei pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva la tutela dei terzi in buona fede;

17.9) prevedere che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;

17.10) che la confisca si trascriva, iscriva o annoti nelle forme del sequestro

e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;

17.11) prevedere che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;

17.12) prevedere che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

**1. 121.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, lettera a), sostituire il n. 1), con il seguente:*

1) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, limitando l'applicazione alle persone indiziate di uno dei reati per cui è consentita l'applicazione delle suddette misure preventive. Va comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti patrimoniali.

**1. 72.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), n. 1), aggiungere in fine il seguente periodo:* ridefinire in maniera organica la categoria dei destinatari di misure di prevenzione patrimoniali ex articolo 1 legge n. 575 del 1965 e limitare l'ambito di applicazione delle patrimoniali con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 19 legge n. 152 del 1975 precisando che le disposizioni della legge n. 575 del 1965 si applicano alle persone indicate nell'articolo 1, n. 1 e 2, legge n. 1423 del 1956, quando l'attività delitt-

tuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter c.p.

**1. 79.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a) dopo il n. 1), aggiungere i seguenti:*

1.1) che venga adeguata la disciplina dell'articolo 23-bis della legge n. 646 del 1982;

1.2) che l'iniziativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale venga attribuita in via esclusiva al procuratore distrettuale, salve le competenze del procuratore nazionale antimafia;

1.3) che vengano istituite presso i capoluoghi distrettuali delle sezioni investigative specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione;

1.4) che l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali possa avvenire a prescindere dall'applicazione delle misure di prevenzione personali;

1.5) che l'applicazione delle misure di prevenzione personali sia vietata solo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa ex articolo 166 c.p.

**1. 73.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:*

1-bis) adeguare la disciplina dell'articolo 23-bis, della legge n. 646 del 1982;

**1. 80.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire i seguenti:*

1.1) prevedere la possibilità di disporre intercettazioni nell'ambito delle indagini patrimoniali (articolo 2-bis legge n. 575 del 1965);

1.2) aggiornare il catalogo dei soggetti nei cui confronti possono svolgersi indagini patrimoniali in coerenza con le presunzioni legali di fittizia intestazione o trasferimento.

**1. 81.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:*

1-bis) che la proposta di applicazione delle misure di prevenzione sia di competenza alternativa del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia competente per territorio, del direttore della Direzione nazionale antimafia e del Questore competente per territorio.

**1. 30.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:*

1.1. Attribuire in via esclusiva le funzioni e le competenze in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge n. 575 del 1965 al Procuratore distrettuale, salve le competenze del Procuratore nazionale antimafia.

**1. 92.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:*

1.1. Attribuire il coordinamento circa le funzioni e le competenze in relazione



alle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge n. 575 del 1965 al Procuratore distrettuale, salve le competenze del Procuratore nazionale antimafia.

- 1. 83.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:*

1.1. Attribuire in via esclusiva le funzioni e le competenze in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge n. 575 del 1965 alla D.D.A., salve le competenze del Procuratore nazionale antimafia.

- 1. 84.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:*

1.1) prevedete l'istituzione presso i Tribunali capoluogo di distretto di sezioni specializzate per l'applicazione di misure di prevenzione ex legge n. 575 del 1965;

- 1. 85.** Ferranti, Garavini, Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:*

1.1) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle misure patrimoniali indipendentemente dalle personali eliminando le attuali disposizioni che presuppongono l'interdipendenza tra le due misure e limitando alle misure personali il divieto di applicazione delle misure di prevenzione nel caso di condanna a pena

condizionalmente sospesa (articolo 166 c.p.).

- 1. 86.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), sostituire il n. 2), con il seguente:*

2) che le garanzie difensive dell'interessato vengano riconosciute sin dalla fase delle indagini, che l'udienza si svolga nel rispetto del principio del contraddittorio ed in forma pubblica, se così richiede l'interessato, che la disciplina del termini per l'impugnazione del decreto di applicazione delle misure di prevenzione risulti adeguato.

- 1. 74.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), n. 2), sostituire le parole: che il preposto abbia con le seguenti: che il preposto e tutti gli interessati al procedimento di prevenzione abbiano.*

- 1. 25.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: proposto abbia con le seguenti: gli interessati abbiano.*

- 1. 87.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 2), aggiungere il seguente:*

2.1) che l'audizione dell'interessato, dell'imputato di reato connesso o dei testimoni possa avvenire mediante videocon-



ferenza ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p.

- 1. 75.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 2), inserire il seguente:*

2.1.) in relazione ai procedimenti patrimoniali di particolare complessità disciplinare il diritto di partecipazione all'udienza del proposto e del suo difensore, nonché prevedere la rilevanza del legittimo impedimento difensivo;

- 1. 88.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 2), inserire il seguente:*

2.1.) prevedere la possibilità della partecipazione al procedimento del proposto, dell'imputato di reato connesso o del testimone, a distanza tramite videoconferenza (articoli 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p.);

- 1. 89.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 3.2), inserire il seguente:*

3.2.1) in relazione ai procedimenti patrimoniali particolarmente complessi, prevedere delle cause di sospensione dei termini di efficacia del sequestro nei casi di legittimo impedimento difensivo e di particolari esigenze di acquisizione probatoria (acquisizione di documentazione, consulenze tecniche di parte e perizie),

stabilendo che in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini previsti.

- 1. 90.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a) al punto n. 3.3), sopprimere le parole: ovvero quando permanga grave o comprovato pericolo che i beni siano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati.*

- 1. 71.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a) dopo il punto n. 3.3), la inserire il seguente:*

« 3.4) allungare i termini di efficacia della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni di cui all'articolo 3-*quater*1. 575/65 ».

- 1. 91.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a) dopo il n. 3.3), inserire i seguenti:*

« 3.4) che in caso di procedimenti patrimoniali particolarmente complessi si prevedano delle cause di sospensione dei termini di efficacia del sequestro qualora vanga fatto valere un legittimo impedimento del difensore o sia necessario procedere ad un'acquisizione probatoria all'estero mediante rogatoria. In ogni caso non può essere superato il doppio dei termini previsti;

3.5) che i termini di efficacia della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni di cui all'articolo 3-*quater*1. 575/65 venga allungata ».

- 1. 70.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

Al comma 3, lettera a) sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) che contestualmente all'esercizio dell'azione di prevenzione il pubblico ministero trasmetta gli esiti delle indagini patrimoniali al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della Guardia di Finanza a fini fiscali ».

**1. 60.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

*a-bis)* disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;

3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;

4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;

5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimo-

niale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;

6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:

6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;

6.2) ove si trova il bene da confiscare;

7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) se più sono i beni da confiscare ed essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;

8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7);

*a-ter)* prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto.

**1. 18.** Di Pietro, Messina.

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

« *a-bis)* prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:

1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale; l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica

amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:

2.1) di cui agli articoli 270-*bis* o 416-*bis* del codice penale;

2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;

2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2.4) previste dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;

*a-ter*) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:

1) ai soggetti di cui alla lettera *a-bis*), con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima provenienza;

2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi pro-

venienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;

3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera *a-bis*), numero 2) o dei suoi partecipi;

*a-quater*) prevedere che le misure di prevenzione patrimoni ali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici, nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:

1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera *a-bis*), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;

2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera *a-bis*), o dei suoi appartenenti;

3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse

costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;

4) si trovino nelle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e non abbiano reso la denuncia ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento, non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;

*a-quinquies*) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;

2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e del direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere *a-bis*), numeri 2) e 3), *a-ter*), con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *a-bis*), numeri 2) e 3), e *a-quater*), numeri 1), 2) e 3), limitatamente ai reati di competenza distrettuale;

3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;

4) prevedere che quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio dell'azione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;

5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato ».

**1. 22.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:*

1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;

2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;

3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni per delinquere di cui agli articoli 270-*bis* o 416-*bis* del codice penale, associazioni finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani, associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni previste dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o di appartenenti a tali associazioni;

4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'Unione stessa.

**1. 19.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, lettera b) dopo le parole: della confisca dei beni, inserire le seguenti: che risultino frutto o reimpiego di attività illecite.*

**1. 69.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera b), dopo il n. 1) inserire il seguente:*

« 1.1) uniformare la disciplina nel senso di estendere a tutte le ipotesi di confisca previste dagli articoli 2-ter e 3-quinquiesl. 575/65 la previsione che i beni "risultino" frutto o reimpiego di attività illecite, ferme restando le disposizioni sulla confiscabilità dei beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ».

**1. 100.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera b), sostituire il n. 2) con il seguente: 2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, nei limiti e con*

le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano;

**1. 61.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 3, lettera b), n. 2), dopo le parole: ove i beni si trovano aggiungere le seguenti: e a tal fine introducendo previsioni normative atte a consentire la formulazione di attività rogatorie, nella fase delle indagini a fini di prevenzione, volte alla individuazione dei beni da sottoporre a sequestro e confisca;.*

**1. 26.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, lettera b), n. 2), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo l'applicabilità, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui al libro XI, titolo III, capo II (Rogatorie) del codice di procedura penale.*

**1. 200.** Il Relatore.

*Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2 è aggiunto il seguente: 2-bis). Le modalità di esecuzione e la disciplina applicabile, anche in considerazione di eventuali decisioni quadro, alle confische disposte da autorità di Paesi appartenenti all'Unione europea nonché ai rapporti tra provvedimenti concorrenti sullo stesso bene;*

**1. 5.** Contento.

*Al comma 3, lettera b), dopo il punto 2) inserire il seguente: 2.1) recepire le decisioni quadro dell'Unione Europea in materia di sequestro e confisca dei beni (2005/212 GAI, 2006/783/GAI, 2007/845/GAI).*

**1. 102.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.



*Al comma 3, lettera b), dopo il punto 2) inserire il seguente:* 3) un allungamento dei termini della presunzione di fittizietà dei trasferimenti e intestazioni, anche a titolo oneroso, nei confronti degli ascendenti, discendenti, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché parente entro il sesto grado ed affine entro il quarto grado.

- 1. 93.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera b) aggiungere il seguente punto:* 3) l'estensione della normativa in materia di richieste ed esecuzione di attività di assistenza giudiziaria internazionale anche alla indagini a fini di prevenzione.

- 1. 62.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) prevedere la revocazione della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:

1) che essa possa essere richiesta:

1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;

3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;

- 1. 20.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, lettera e), dopo il punto 1.3 aggiungere il seguente:* 1.4) quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies legge 352/92.

- 1. 68.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera c), dopo il n. 1.3) aggiungere il seguente:* 1.4) prevedere la revocazione anche in relazione alla confisca ex articolo 12-sexies legge 356/92.

- 1. 103.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera c), numero 3, sostituire la parola:* inammissibilità *con la seguente:* decadenza.

- 1. 6.** Contento.



Al comma 3, lettera c), numero 4, sostituire le parole da: solo fino a medesimi con le seguenti: anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico.

#### 1. 7. Contento.

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

*c-bis)* prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;

*c-ter)* prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:

1) il controllo giudiziario, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e, direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso

uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al punto 2);

2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:

2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;

2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;

3) il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;

*c-quater)* prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera *c-ter)* che:

1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute

meno le esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;

2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;

3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;

4) che se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera *c-ter*), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;

*c-quinquies*) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera *c-bis*), si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostru-

zione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi ai fine di:

1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle associazioni di cui agli articoli 270-*bis* o 416-*bis* del codice penale, associazioni finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani, associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni previste dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o di appartenenti a tali associazioni;

2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);

3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);

4) evitare la commissione dei reati indicati di cui al numero 1);

*c-sexies*) prevedere, nel caso di cui alla lettera *c-quinquies*), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera *c-ter*);

**1. 10.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis*) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;

**1. 15.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis)* prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:

1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;

2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari.

**1. 13.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: e)* introdurre un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, da svolgere dopo la pronuncia della confisca in primo grado nel caso di crediti aziendali e dopo la confisca definitiva nel caso di crediti personali;

il procedimento deve prevedere l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati, con accertamento della buona fede nei termini sopra descritti, e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi, da parte dell'amministratore giudiziario in caso di crediti aziendali e da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel caso di crediti personali, con la partecipazione in entrambi i casi del pubblico ministero;

prevedere nel caso di crediti personali del proposto, aventi data certa anteriore al sequestro, che, dopo la confisca definitiva di prevenzione, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati coadiuvi il tribunale nel procedimento di verifica dei crediti;

prevedere nel caso di crediti aziendali, aventi data certa anteriore al sequestro, che, in seguito all'approvazione del programma per la prosecuzione dell'impresa di cui all'articolo 2-*sexies* legge 575/'65 e della pronuncia della confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario coadiuvi il giudice delegato nel procedimento di verifica dei crediti; prevedere che prima della chiusura del procedimento di verifica dei crediti, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e previa autorizzazione del giudice delegato, l'amministratore giudiziario possa distribuire ai creditori aziendali acconti parziali sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

*Conseguentemente sopprimere alla lettera g) il punto n. 3.5).*

**1. 106.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: l'amministratore giudiziario con le seguenti: un delegato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.*

**1. 63.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*e-bis)* disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:

1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare

tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;

2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;

3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;

4) che quali misure accessorie alla sorveglianza speciale il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

5) che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziari a dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro.

**1. 14.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:*

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche

in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;

3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;

5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;

**1. 16.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, lettera f), sopprimere il n. 4).*

**1. 67.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera g), premettere i seguenti periodi: La tutela dei terzi si*

fonda sul rispetto del principio della buona fede.

Il creditore è in buona fede quando l'atto da cui il credito deriva non è strumentale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di strumentalità.

*Conseguentemente sopprimere alla medesima lettera g), il punto 3.4).*

- 1. 104.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera g), n. 1), dopo le parole:* dei creditori in buona fede *aggiungere le seguenti:* e a tal fine introducendo previsioni normative atte a consentire la definizione di buona fede dei creditori quando l'atto da cui il credito, avente data certa anteriore al sequestro, deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di funzionalità;

- 1. 27.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, lettera g), n. 2), dopo le parole:* a quando *inserire le seguenti:* entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non superiore a novanta giorni.

- 1. 1.** Contento.

*Al comma 3, lettera g), dopo il n. 2), inserire i seguenti:*

2-bis) prevedere un termine massimo entro il quale opera la sospensione di cui al comma che precede e le conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto del termine;

2-ter) prevedere i casi nei quali l'amministratore giudiziario, previa autorizza-

zione del giudice delegato, dichiara di risolvere i rapporti contrattuali in atto nonché le modalità di tutela dei diritti dei terzi contraenti in buona fede;

- 1. 64.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 3, lettera g), n. 3.1) le parole:* diritti reali o personali di godimento *con le seguenti:* diritti reali di godimento o di garanzia *e sostituire e le parole:* all'estinzione consegue il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo *con le seguenti:* e che in tal caso lo Stato succeda nel debito nei limiti del valori dei beni confiscati.

- 1. 105.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera g), dopo il n. 3.1), aggiungere il seguente;*

3.1-bis) prevedere che nel caso in cui il creditore sia un istituto bancario si proceda automaticamente a richiedere una verifica delle operazioni di rilascio dei finanziamenti ad opera della Banca d'Italia;

- 1. 28.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, lettera g), sopprimere il n. 3.3.*

- 1. 2.** Contento.

*Al comma 3, lettera g), n. 3.3 sopprimere le parole:* nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento.



*Conseguentemente, alla lettera h), n. 2) sopprimere le parole: "70 per cento del.*

**1. 107.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera g), sostituire il n. 3.4) con il seguente:*

3.4) quando l'atto da cui il credito deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di funzionalità.

**1. 65.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Piano.

*Al comma 3, lettera g), dopo il n. 3.6 inserire il seguente:*

3.6-bis) la verifica da parte della Banca d'Italia delle operazioni di rilascio dei finanziamenti nel caso in cui il creditore sia un istituto bancario.

**1. 201.** Il Relatore.

*Al comma 3, lettera h), n. 2, sostituire le parole: in via residuale, sul 70 per cento del con la seguente: sul.*

**1. 3.** Contento.

*Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*h-bis) disciplinare le indagini patrimoniali nel seguente modo:*

1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;

3) prevedere che i soggetti titolari del potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione.

**1. 17.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, dopo la lettera i), inserire le seguenti:*

*i-bis) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;*

*i-ter) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;*

*i-quater) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;*

*i-quinquies) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;*

*i-sexies) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati.*

**1. 11.** Di Pietro, Messina.



Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

*i-bis*) prevedere le seguenti fattispecie criminose;

1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;

2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi: 2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni; 2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in quest'ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;

3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all'articolo 12-*quinquies* decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;

5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;

6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:

6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, di cui all'articolo;

6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;

7) prevedere, nei casi di cui ai numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;

8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;

9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:

9.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

9.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;

9.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;

**1. 12.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*i-bis)* disciplinare le modalità di tassazione dei beni immobili sequestrati anche in relazione alle imposte comunali, prevedendo:

1) che le predette imposte siano poste a credito degli Enti aventi diritto ma non siano esigibili nel periodo della sottoposizione a sequestro dei beni;

2) le modalità di versamento di tali imposte in caso di revoca del provvedimento di sequestro a favore dell'avente diritto alla restituzione;

3) le modalità di versamento di tali imposte in caso di confisca dei predetti beni e di destinazione e/o alienazione a terzi dei beni medesimi;

**1. 66.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 4, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.*

**1. 4.** Contento.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì, ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma che precede.

**1. 31.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

**ART. 2.**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a)* aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, con contestuale previsione di generale necessità di acquisizione di informazioni prefettizie circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, per tutte le imprese interessate a contrattare con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, con gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o con altro ente pubblico e con le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, anche nella forma del subcontratto comunque denominato;

**2. 13.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

*Al comma 1, dopo le parole: Il Governo è delegato ad adottare, sono inserite le parole: sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti.*

**2. 201.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: semplificazione sulla base di quanto stabilito dalla successiva lettera d).*

**2. 1.** Contento.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei limiti di valore.*

**2. 90.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole:* con previsione della possibilità di integrare la banca dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il Procuratore Nazionale Antimafia di accedere in ogni tempo alla banca dati medesima.

- 2. 31.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis).* Previsione della possibilità di accedere alla banca dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

- 2. 200.** Il Relatore.

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:*

*c-bis).* Istituzione di una banca dati nazionale e di un'anagrafe unica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli.

- 2. 32.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Piano.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- 2. 33.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente lettera:*

*a-bis)* creazione presso il prefetto territorialmente competente, delle White list

di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

- 2. 10.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: una inserire la seguente: unica.*

- 2. 2.** Contento.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della documentazione antimafia aggiungere le seguenti:* con immediata efficacia su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la Pubblica amministrazione, delle informative antimafia negative.

- 2. 11.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* e previsione, con regolamento del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri dell'interno e della giustizia, delle forme di accesso a tale banca dati da parte degli enti pubblici interessati, dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia.

- 2. 14.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo:* Ai fini dell'espletamento delle attività di coordinamento investigativo e di repressione dei reati del procuratore nazionale antimafia, è consentita accessibilità da parte della Direzione Nazionale antimafia alla banca dati.

- 2. 12.** Di Pietro, Messina.

*Dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis).* Individuazione dei dati da inserire nella banca di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi

con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici ovvero ad altri elementi idonei ad identificare la prestazione.

## 2. 3. Contento.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: individuazione inserire le seguenti:* attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa col Ministro della giustizia,.

## 2. 4. Contento.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di attività inserire le seguenti:* oltre quelle di cui all'articolo 3-bis.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

### ART. 3-bis.

*(Elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori).*

1. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:

- a) attività di cava;
- b) noli a caldo;
- c) fornitura di calcestruzzo;
- d) fornitura di bitume;
- e) smaltimento di rifiuti;
- f) lavori in terra;
- g) trasporto a discarica.

2. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività.

3. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa.

4. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 2 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotare comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.

## 2. 20. Vitali.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di attività inserire le seguenti:* oltre quelle di cui all'articolo 3-bis.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

### ART. 3-bis.

*(Elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori).*

1. Rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:

- a) attività di cava;
- b) noli a caldo;
- c) fornitura di calcestruzzo;
- d) fornitura di bitume;
- e) smaltimento di rifiuti;
- f) lavori in terra;
- g) trasporto a discarica.

2. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per della relativa attività.

3. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 100, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa.

4. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 2, comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.

**2. 40.** Ferranti, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: e-bis).* Possibilità di prevedere l'obbligo, per l'ente locale, nel provvedimento di scioglimento adottato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e per un periodo determinato, comunque non superiore a 36 mesi, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

**2. 5.** Contento.

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis).* Facoltà, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

**2. 6.** Contento.

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis).* Facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;.

**2. 7.** Contento.

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: sanzioni inserire le seguenti:* penali ed amministrative, comprensive della reclusione da comprendersi tra un minimo di un anno ed un massimo di sei anni e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione.

**2. 15.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Nel caso di subappalti o subcontratti di importo complessivo non superiore a 154.937,07 euro, il conto dedicato può essere sostituito dal conto corrente bancario o postale già acceso e utilizzato



dall'impresa per la sua attività fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

**2. 9.** Contento.

*Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.*

**2. 8.** Contento.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì, ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma che precede.

**2. 16.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifiche al codice penale).*

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « e di omertà » sono sostituite dalle seguenti: « o di omertà ».

b) all'ultimo comma le parole da: « anche alla camorra » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « alle associazioni mafiose comunque denominate ».

**2. 03.** Di Pietro, Messina.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifiche al codice penale).*

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. — (Scambio elettorale politico mafioso). — La pena stabilita dal

primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere a promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ».

**2. 02.** Di Pietro, Messina.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifiche al codice penale).*

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis. — (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). — Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

2. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 379, primo comma, le parole: « articoli 648, 648-bis e 648-ter » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 648 e 648-bis »;



b) all'articolo 648-*quater*, al primo comma le parole: « dagli articolo 648-*bis* e 648-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 648-*bis* » e al terzo comma le parole: « di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 648-*bis* ».

**2. 01.** Di Pietro, Messina.

ART. 3.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* e alle forniture pubblici *inserire le seguenti:* nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei e, *al secondo periodo, dopo le parole:* e alle forniture pubblici *inserire le seguenti:* nonché alla gestione dei finanziamenti di cui sopra.

**3. 30.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 1, sostituire le parole:* gli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 *con le seguenti:* banche o Poste SpA.

**3. 4.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* accessi presso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1 lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

**3. 5.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* possono essere eseguiti anche con

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale *inserire le seguenti:* , fermo restando il divieto d'impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

**3. 3.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

*Al comma 8, sopprimere le seguenti parole:* a pena di nullità assoluta.

**3. 1.** Contento.

*Al comma 9, sopprimere le seguenti parole:* a pena di nullità assoluta.

**3. 2.** Contento.

*Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:*

ART. 3-*bis*.

*(Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali).*

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei Cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.

ART. 3-*ter*.

*(Identificazione addetti nei cantieri).*

La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere anche l'indicazione del proprio committeente.

**3. 01.** Vitali.

Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

ART. 3-bis.

*(Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali).*

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.

ART. 3-ter.

*(Identificazione addetti nei cantieri).*

La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, lettera *u*) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

**3. 01.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

ART. 4.

*Al comma 1, dopo le parole:* Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture *aggiungere le seguenti:* e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

**4. 5.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 1, sostituire le parole:* effettuati senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1 lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 *con le se-*

*guenti:* effettuati senza avvalersi di conti correnti bancari o postali.

**4. 7.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* degli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 *con le seguenti:* di banche e Poste SpA.

**4. 6.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 1, dopo le parole:* comportano, a carico del soggetto inadempiente, *aggiungere le seguenti:* la risoluzione di diritto del relativo contratto, subcontratto o affidamento, nonché.

**4. 1.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dal 5 al 20 per cento *con le seguenti:* dal venti al cento per cento.

**4. 2.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per due anni.

**4. 200.** Il Relatore.

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:* nonché l'interdizione per le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, dalla possibilità di concludere contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici per la durata di anni 1.

**4. 8.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 2, dopo le parole:* di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate, *aggiungere le seguenti:* tramite intermediari abilitati ma.

**4. 3.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

*Al comma 2, sostituire le parole:* dal 2 al 10 per cento *con le seguenti:* dal dieci al cinquanta per cento.

**4. 4.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per 1 anno.

**4. 201.** Il Relatore.

*Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:* nonché l'interdizione per le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, dalla possibilità di concludere contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici per la durata di anni 1.

**4. 9.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:* 3. Il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dell'importo di ciascun accredito.

*3-bis.* L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, nonché l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro.

*3-ter.* Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 siano persone

giuridiche le sanzioni di cui ai commi che precedono si applicheranno nei confronti delle stesse, 2.

**4. 10.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**4. 11.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* La competenza all'effettuazione degli accertamenti e delle contestazioni delle violazioni di cui al presente articolo è della Guardia di finanza.

*4-ter.* La competenza all'irrogazione delle relative sanzioni è dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

**4. 12.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », al comma 1, sostituire le parole:* ai fini dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria con le seguenti: ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari,.

**5. 1.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole:* di illeciti *inserire le seguenti:* valutari e societari e comunque.

**5. 200.** Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », al comma 1, sostituire le parole: ai fini dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria con le seguenti: ai fini dell'accertamento di illeciti in materia economica, societaria e finanziaria.

- 5. 2.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

#### ART. 6.

Al comma 1, lettera a), n. 1, al comma 1, sostituire le parole da: delitti previsti dagli articoli 473, fino alla fine del periodo, con le seguenti: reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.

- 6. 2.** Di Pietro, Messina.

Al comma 1, lettera a), n. 1), capoverso, dopo le parole: del codice penale, inserire le seguenti: agli altri delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.

- 6. 200.** Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, lettera b), comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

- 6. 1.** Contento.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

#### ART. 6-bis.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 371-ter. — (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative co-

muni). — 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

« ART. 371-quater. — (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). — 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la

richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

ART. 371-*quinquies*. — (*Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune*). — 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-*ter*, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

ART. 371-*sexies*. — (*Adempimenti esecutivi*). — 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

2. Nel caso di cui all'articolo 371-*quater*, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

ART. 371-*septies*. — (*Membri distaccati, rappresentanti ed esperti*). — 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni in-



ternazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

ART. 371-octies. — (*Utilizzazione delle informazioni investigative*). — 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.

ART. 6-ter.

(*Modifiche all'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale*).

1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune ».

ART. 6-quater.

(*Disciplina e direzione dell'attività investigativa*).

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

ART. 6-quinquies.

(*Responsabilità civile per danni*).

1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

2. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dai membri distaccati, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

ART. 6-sexies.

(*Clausola di invarianza*).

1. Dall'attuazione degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**6. 05.** Di Pietro, Messina.

*Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:*

ART. 6-bis.

(*Costituzione delle squadre investigative comuni*).

1. Il Procuratore della Repubblica può richiedere, in base agli accordi e conven-



zioni di cui all'articolo precedente, la costituzione delle squadre investigative comuni quando procede ad indagini collegate con quelle condotte in altri stati, relative a delitti di cui agli articoli 51 commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti per cui si procede siano previsti come reato dalla legge di ciascuno Stato.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno stato estero è trasmessa al Procuratore della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

4. Il Procuratore della Repubblica competente trasmette senza ritardo la richiesta al Ministro della giustizia che, entro dieci giorni, può disporre che ad essa non si dia seguito, quando l'attività da compiere è contraria a interessi essenziali dello Stato.

5. Ai di fuori dei casi di cui al comma 3, il Procuratore della Repubblica trasmette la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune alla competente autorità dello Stato estero. La richiesta è comunicata ai Procuratore generale presso la Corte d'Appello il quale, se rileva che si tratta di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai Procuratori generali e ai Procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.

ART. 6-ter.

*(Atto costitutivo e durata della squadra investigativa comune).*

1. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune è sottoscritto dal Procuratore della Repubblica.

2. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune indica;

a) il titolo di reato e i fatti oggetto delle indagini;

b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune e gli atti da compiere;

c) il funzionario di polizia capo della squadra;

d) i membri nazionali ed i membri distaccati da altri Stati;

e) il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare.

3. Quando la squadra investigativa è costituita nell'ambito degli strumenti normativi dell'Unione europea, l'atto costitutivo può prevedere che alle attività da compiere sul territorio dello Stato italiano possono assistere rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del trattato dell'Unione europea, nei limiti della competenza dell'ente di appartenenza.

4. Il termine di cui al comma 2 lettera e), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Procuratore generale o al Procuratore Nazionale antimafia.

5. Le modificazioni dell'atto costitutivo di squadre istituite su richiesta di Stato straniero vanno comunicate anche al Ministro di giustizia.

ART. 6-*quater*.

*(Membri distaccati, rappresentanti ed esperti – direzione delle indagini e utilizzazione – utilizzazione delle informazioni investigative – acquisizione di atti al fascicolo del dibattimento).*

1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i membri della squadra investigativa comune designati dalla competente autorità di uno Stato estero possono partecipare agli atti d'indagine da compiere sul territorio dello Stato italiano, nonché all'esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

2. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune può escludere i membri della squadra indicati nel comma 1 dalla partecipazione a singoli atti.

3. Ai membri della squadra investigativa comune indicati al comma 1, sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo. Ad essi, se autorizzati dalla legge 21 febbraio 1990 n. 36 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

4. Ai rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del trattato dell'Unione europea, non è consentito di esercitare le funzioni conferite ai membri della squadra investigativa comune.

5. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.

6. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma precedente per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.

7. Il Procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli dell'atto costitutivo, per un periodo di tempo non

superiore a sei mesi, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se la stessa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

8. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano.

ART. 6-*quinquies*.

*(Responsabilità civile per i danni).*

1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento della attività della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza.

ART. 6-*sexies*.

*(Clausola di invarianza).*

1. Dall'attuazione degli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**6. 01.** Di Pietro, Messina.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-*bis*.

*(Modifica dell'articolo 648-bis del codice penale concernente il reato di riciclaggio).*

All'articolo 648-*bis* del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: « Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo

da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

Non costituiscono attività di riciclaggio i meri atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione nonché l'utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali ».

**6. 02.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

#### ART. 7.

*Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.*

\* **7. 200.** Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.*

\* **7. 3.** Contento.

*Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.*

\* **7. 1.** Di Pietro, Messina.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 353 del codice penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Alla stessa pena soggiace chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni, o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente nei contratti ad evidenza pubblica ».

**7. 2.** Contento.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### ART. 7-bis.

1. L'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

Non costituiscono attività di riciclaggio i meri atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione nonché l'utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali ».

**7. 05.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

#### ART. 7-bis.

Dopo l'articolo 353 del codice penale, è aggiunto il seguente: « *ART. 353-bis.* – (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*). – 1. Chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla pubblica amministrazione al procedimento amministrativo, la reclusione è da 1 a 5 anni e la multa da euro 516 a euro 2065 ».

**7. 01.** Contento.

Dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:

ART. 7-bis.

*(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti).*

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 della legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altro delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengono dopo la concessione o l'erogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

ART. 7-ter.

*(Sospensione delle concessioni o erogazioni).*

1. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni o incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1 lettere a) e b), della presente legge;

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dall'articolo 7-bis, comma 1, lettere a) e b).

ART. 7-quater.

*(Accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione).*

1. La persona o l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative

alla concessione o erogazione di cui all'articolo 7-*bis* e delle cause di sospensione di cui all'articolo 7-*ter* della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziarie, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

3. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui all'articolo 7-*bis* richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

ART. 7-*quinquies*.

(Norma transitoria).

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni degli articoli 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* della presente legge, non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**7. 08.** Di Pietro, Messina.

ART. 8.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-*bis*. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1 lettera *f*) dopo la parola: "usura" deve essere inserito l'inciso "turbata libertà degli incanti" ».

**8. 1.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

ART. 9.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. I Protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire, sotto il coordinamento del procuratore distrettuale, lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per il contrasto patrimoniale e, in particolare, per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, e successive modificazioni ».

**9. 1.** Di Pietro, Messina.

ART. 10.

*Al comma 1, dopo le parole:* previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, *sono inserite le seguenti:* sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.



Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

«d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ferme le disposizioni vigenti in materia;

e) le misure per la qualificazione delle SUA da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

**10. 200.** Il Relatore.

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17-ter, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi;

2-ter. Al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 44-bis, i commi 1, 2 e 6 sono soppressi.

**10. 1.** Di Pietro, Messina.

*Aggiungere i seguenti commi:*

2-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche: «all'articolo 17-ter: al comma 2, il primo periodo è soppresso; i commi 6, 7 e 8 sono soppressi;

2-ter. Al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 44-bis, i commi 1, 2 e 6 sono soppressi.

**10. 2.** Di Pietro, Messina.

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

ART. 10-bis.

*(Misure di trasparenza nei contratti pubblici per contrastare le infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici).*

1. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e di infiltrazione mafiosa, favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, tutti i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono resi tempestivamente disponibili, attraverso forme di cooperazione applicativa, dalle stazioni appaltanti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che li inserisce nelle proprie banche dati. La disposizione si applica altresì ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, limitatamente ai loro elementi essenziali.

2. L'Autorità di cui al comma 1 pubblica, per ogni contratto, i bandi e gli avvisi di gara, gli aggiudicatari e l'elenco dei partecipanti, l'inizio dell'esecuzione del contratto, le sospensioni, le varianti, le imprese subappaltatrici, la durata e gli importi finali del contratto, nonché i dati relativi al contenzioso ed al relativo esito, ivi compresi gli eventuali arbitrati.

3. L'Autorità di cui al comma 1, al fine di garantire la massima e tempestiva trasparenza e conoscibilità dei dati inerenti i contratti pubblici, stabilisce e rende pubbliche le tipologie di dati di cui ai commi 1 e 2, le modalità e i tempi di comunicazione ed aggiornamento attraverso strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche di cui alle vigenti disposizioni. I dati di cui ai commi 1 e 2 nonché tutti quelli contenuti nel Casellario informatico, sono resi pubblici a cura dell'Autorità.

4. L'Autorità di cui al comma 1 attua, con proprio provvedimento, sentiti i rap-



presentanti delle stazioni appaltanti e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, un'adeguata integrazione dell'attuale sistema di qualificazione, con parametri reputazionali oggettivi, basati sulla valutazione del comportamento tenuto dalle imprese nell'esecuzione del contratto e, sulla scorta di tali parametri, predispone schemi di valutazione utilizzabili anche dalle stazioni appaltanti.

ART. 10-ter.

*(Efficacia delle delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).*

1. Le stazioni appaltanti destinatarie di delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che accertano l'esistenza di cause di illegittimità o di irregolarità, avviano il riesame dei provvedimenti adottati, comunicando all'Autorità nonché ai soggetti interessati l'esito del riesame. Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dalle indicazioni fornite dall'Autorità, la stessa è tenuta a motivare adeguatamente, salva la facoltà dell'Autorità di ricorrere in giudizio avverso il provvedimento confermativo della stazione appaltante. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di riesame e comunicazione, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 50.000,00.

**10. 0200.** Il Relatore.

ART. 11.

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

1-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo

1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

« e-bis) alla assunzione, anche a tempo determinato, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità posseduti; »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, previa valutazione selettiva di idoneità, nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanare a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate ».

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera e-bis) e del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotti dal comma 1-bis del presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

**11. 1.** Di Pietro, Messina.

ART. 12.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: Od).* dal Procuratore nazionale antimafia.

**12. 200.** Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) è con la seguente:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f), sono sostituite dalle seguenti:

d) dal Procuratore nazionale antimafia;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

f) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

g) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia ».

**12. 1.** Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

*f-bis*). Dal direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

**12. 2.** Contento.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

**ART. 12-bis.**

1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere disposizioni in materia di incandidabilità alle elezioni, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di decadenza dal mandato nei confronti di:

a) coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo

73 del citato testo unico, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter, nonché per tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991;

b) coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

**12. 01.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

**ART. 12-bis.**

1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere disposizioni in materia di incandidabilità alle elezioni, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di decadenza dal mandato nei confronti di:

a) coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter, nonché per tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991;

**12. 02.** Bersani, Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Letta.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere disposizioni in materia di adozione di adeguate disposizioni in materia di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale per una efficace azione di contrasto alla criminalità e, in particolare:

a) prevedere l'introduzione nel codice di rito penale di norme che regolamentano l'istituzione di squadre investigative destinate al compimento di indagini comuni tra autorità giudiziarie di differenti Stati per consentire una incisiva possibilità di contrasto ai fenomeni criminali che assumono connotazioni transnazionali;

b) riconoscere la titolarità delle funzioni di polizia giudiziaria ai funzionari distaccati presso le squadre investigative

comuni, che operino sul territorio dello Stato italiano, sotto la direzione del Procuratore della Repubblica che procede ad indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché pongano in essere atti rientranti nell'ambito della nozione materiale di polizia giudiziaria;

c) semplificare le modalità di esecuzione delle rogatorie internazionali dall'estero attraverso la previsione della possibilità di assistenza giudiziaria diretta tra autorità giudiziarie, anche qualora non vi siano specifiche ragioni di urgenza, ferme restando le esigenze di non recare pregiudizio alla possibilità per l'ordinamento di tutelare adeguatamente i principi fondamentali su cui poggiano;

d) disciplinare le attività di indagine sotto copertura in condizioni di reciprocità;

e) disciplinare le attività delle consegne sorvegliate a livello internazionale;

f) disciplinare l'attività di ritardo degli atti di arresto e di sequestro, ove necessario per le indagini condotte dalle squadre investigative comuni;

g) regolamentare le modalità di restituzione ad uno Stato estero di beni in sequestro;

**12. 03.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Letta.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di inquinamento ambientale attraverso la previsione di applicazione di una sanzione da uno a cinque anni di reclusione e della multa fino a sessantamila euro per quelle condotte che attraverso l'immissione nell'ambiente

di sostanze od energie cagionano o contribuiscono a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque, dell'aria della flora o della fauna selvatica.

**12. 04.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di disastro ambientale relativo alle condotte di inquinamento che, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offendono la pubblica incolumità o cagionano una alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema attraverso la previsione di applicazione di una sanzione da tre a dieci anni di reclusione e con la multa da trentamila a duecentocinquantomila euro;.

**12. 05.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di traffico illecito di rifiuti relativo alle condotte di chi illegittimamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti

quantitativi di rifiuti ordinari o pericolosi attraverso la previsione di una sanzione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da cinquantamila a cinquecentomila euro;.

**12. 06.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di traffico illecito di traffico o di abbandono di materiale radioattivo o nucleare relativo alle condotte di chi illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta, abbandona sorgenti radioattive o materiale nucleare attraverso la previsione di una sanzione da due a sei anni di reclusione e con la multa da cinquantamila a duecentocinquantomila euro;.

**12. 07.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di frode in materia ambientale relativo alle condotte di chi, al fine di commettere un delitto in materia ambientale, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa

uso di documentazione falsa attraverso la previsione di una sanzione da sei mesi a quattro anni di reclusione e con la multa fino a diecimila euro;

**12. 08.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali circostanze aggravanti ad effetto speciale nell'ipotesi in cui il delitto di associazione per delinquere sia finalizzato, anche in via non esclusiva o prevalente, alla consumazione di delitti ambientali;

**12. 09.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali circostanze aggravanti ad effetto speciale nell'ipotesi in cui i sopra indicati delitti in materia ambientale siano commessi avvalendosi delle condizioni di cui al comma terzo dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

**12. 010.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema penale la previsione dell'applicazione per i delitti ambientali delle disposizioni in materia di confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale;

**12. 011.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema penale la previsione di sanzioni accessorie di tipo interdittivo per coloro che si rendono responsabili di delitti in materia ambientale;

**12. 012.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

attraverso la previsione per i soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo in relazione alla consumazione di taluno dei delitti in materia di ambiente sopra indicati:

*a)* di specifiche sanzioni pecuniarie;

*b)* di sanzioni interdittive di durata non inferiore ad un anno.

**12. 013.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.



## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	103
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge</i> ) .....	110
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. C. 3400 Pianetta e C. 3448 Evangelisti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ). .	105
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base</i> ) .....	112

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Silvio Fagiolo nell'ambito dell'esame del Progetto di decisione del Consiglio UE che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (8029/10 POLGEN 43) .....	106
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	106
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	107
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	113
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di**

**elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.**

**C. 3443 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Stefano STEFANI *presidente e relatore*, avverte che sono state presentate undici

proposte emendative, di cui la Commissione avvia l'esame in questa seduta per poi trasmettere il testo del provvedimento, eventualmente modificato, alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri e quindi concludere l'esame entro la giornata odierna, essendo il disegno di legge in titolo calendarizzato in Assemblea a partire dalla prossima settimana (vedi allegato 1).

Segnala quindi di avere presentato, in qualità di relatore, gli emendamenti, 1.4, 1.5 e 1.6, volti a recepire le condizioni apposte ai pareri favorevoli del Comitato per la legislazione e della Commissione giustizia. Su tutti i restanti emendamenti, invita i proponenti al ritiro delle proposte emendative, formulando altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, per quanto concerne l'articolo 1, esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.4, 1.5 e 1.6. Con riferimento a quest'ultima proposta emendativa, sottolinea che essa accoglie il principio della fissazione di una data certa già insito al parere favorevole con condizione espresso dalla Commissione giustizia e recepito integralmente nella proposta emendativa 1.3 dell'onorevole Nirenstein. La previsione di un più lungo lasso di tempo, fino al 31 dicembre 2011, è a suo avviso maggiormente compatibile con i previsti tempi di lavoro della Corte internazionale di giustizia. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1. Passando all'articolo 2, ribadisce che il rinnovo degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero potrà comunque tenersi non appena approvata dal Parlamento la riforma della normativa vigente sui COMITES e sul CGIE. Nell'auspicare la conclusione dell'esame del progetto di riforma da parte del Senato entro la pausa estiva dei lavori parlamentari, ritiene che l'indicazione del 31 dicembre 2012 rappresenti quindi un termine ultimo cautelativo per l'indizione delle elezioni.

Francesco TEMPESTINI (PD) esprime apprezzamento per le proposte emenda-

tive della collega Nirenstein e si dichiara disponibile al ritiro del proprio emendamento soppressivo dell'articolo 1.

Franco NARDUCCI (PD) sottoscrive l'emendamento 1.2 Nirenstein e segnala di volere mantenere il proprio emendamento soppressivo dell'articolo 2 ritenendo possibile lo svolgimento delle elezioni di COMITES e CGIE a breve distanza di tempo rispetto alla approvazione della riforma da parte delle due Camere, in analogia con quanto avvenuto nel 2004. Sottolinea che la sua proposta emendativa deve essere interpretata anche alla luce dell'invito da lui già rivolto a tutti i gruppi al fine di un celere *iter* di esame dei progetti di riforma degli organi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, destinati diversamente al blocco totale delle proprie attività.

Fiamma NIRENSTEIN (Pdl), condividendo l'opportunità di preservare l'ottimo stato delle relazioni tra l'Italia e la Germania tenendo però nella giusta considerazione le ragioni delle vittime di quei tragici avvenimenti, esprime apprezzamento per la proposta emendativa del relatore che, nella linea indicata dal suo emendamento 1.3 ma ampliando il lasso di tempo, recepisce il principio della fissazione di una data certa. Accoglie quindi l'invito al ritiro dei suoi emendamenti 1.2 e 1.3 in quanto l'introduzione del termine temporale attenua le conseguenze dell'automatismo procedurale di sospensione dell'esecutività dei titoli, richiamando l'impossibilità di sacrificare la tutela risarcitoria delle vittime dell'oppressione nazista e di salvaguardare le più recenti acquisizioni del diritto internazionale umanitario.

Mario BARBI (PD) sottolinea in primo luogo la superficialità del Governo nella predisposizione del testo in esame, alla luce dei necessari interventi correttivi, nonché nella valutazione dell'impatto delle nuove norme, considerata la potenziale

portata del contenzioso interessato dal provvedimento.

Marco FEDI (PD) rimarca il fatto che il Governo deve assumersi le proprie responsabilità per garantire la fattibilità della riforma degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, soprattutto per quanto concerne le necessarie risorse finanziarie, senza scaricare la responsabilità sul Parlamento. Anche a nome del suo gruppo, ribadisce la necessità di rispettare il principio democratico del rinnovo in tempi certi degli organismi ormai scaduti, affrontando poi con serenità il processo di riforma.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA dichiara in proposito che il Governo si è impegnato per promuovere un dibattito parlamentare distinto sulla riforma dell'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero e sulla riforma degli organismi di rappresentanza delle comunità italiane, così da non pregiudicare il rinnovo dei COMITES e del CGIE. Ribadisce che, per quanto concerne il metodo del voto per corrispondenza o presso sezioni istituite *ad hoc*, il Governo non esprime una posizione pregiudiziale. Quanto agli aspetti finanziari, fa presente che le risorse destinate alla gestione ordinaria dei COMITES e del CGIE sono già stanziati mentre quelle per il finanziamento delle procedure elettorali potranno essere quantificate una volta individuato il metodo di voto. Nel ribadire la disponibilità del Governo al dialogo sulle predette riforme, auspica che il Parlamento svolga a pieno il proprio ruolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame degli emendamenti.

Francesco TEMPESTINI (PD), nel ritirare l'emendamento 1.1 a sua firma, fa proprio a nome del suo gruppo l'emendamento 1.2, ritirato dalla collega Nirenstein.

La Commissione respinge l'emendamento 1.2, fatto proprio dal gruppo del Partito Democratico.

Gianpaolo DOZZO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.6 del relatore che fissa una data certa come termine per l'operatività della sospensione introdotta dal decreto-legge. Ricorda che già da alcuni anni la Lega Nord ha assunto iniziative in relazione alla questione degli indennizzi ai cittadini italiani deportati in Germania, che rimane un problema aperto di cui il Governo deve tenere conto al fine di trovare una soluzione politica con la Germania.

Francesco TEMPESTINI (PD), esprimendo apprezzamento per le parole del collega Dozzo, che ha fatto riferimento ad una questione a cui il Partito Democratico è assai sensibile, e sottolineando le incongruità giuridiche del decreto-legge in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti del relatore 1.4 e 1.5 ed un voto di astensione sull'emendamento 1.6 del relatore, che rappresenta un *vulnus* minore rispetto a quanto prospetta il testo del provvedimento.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 del relatore.

Giuseppe ANGELI (Pdl) auspica l'approvazione del proprio emendamento 2.1.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti 2.1 Angeli, 2.2 Bindi, 2.3 Narducci, e 2.4 Merlo e l'emendamento 2.5 Evangelisti.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei**

**fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.**

**C. 3400 Pianetta e C. 3448 Evangelisti.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono state presentate quattro proposte emendative al provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Margherita BONIVER (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 Evangelisti in quanto volto ad introdurre un ulteriore vincolo ad una normativa di per sé già assai complessa. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.02 Evangelisti in quanto introduce la previsione che, in relazione agli interventi straordinari di cooperazione, i beni, attrezzature e derrate alimentari da cedere siano acquistati prevalentemente *in loco* o nella regione. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi 2.01 e 2.03 Evangelisti.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime parere conforme a quello del relatore a condizione che, in relazione all'articolo aggiuntivo 2.02 Evangelisti, la parola « preferibilmente » sia sostituita dalla parola « prevalentemente ».

Stefano STEFANI, *presidente*, rilevando l'assenza dei presentatori delle proposte emendative, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Margherita BONIVER (PdL), *relatore*, presenta l'articolo aggiuntivo 2.04, che recepisce il contenuto dell'articolo aggiuntivo 2.02 Evangelisti, testé decaduto, e accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 2.04 del relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 19 maggio 2010.*

**Audizione dell'Ambasciatore Silvio Fagiolo nell'ambito dell'esame del Progetto di decisione del Consiglio UE che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (8029/10 POLGEN 43).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

**La seduta comincia alle 15.**

**DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.**

**C. 3443 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuto il parere favorevole, con un'osservazione, della Commissione affari costituzionali nonché della

Commissione giustizia, mentre la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea, essendo il provvedimento già calendarizzato.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, presidente Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Pini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala che l'iniziativa legislativa è nata per contrastare il fenomeno dell'emigrazione dei cervelli dal nostro Paese, un fenomeno in costante aumento. Le statistiche indicano infatti che l'Italia ha una percentuale di laureati residenti all'estero del 2,3 per cento più che doppia di quella degli altri grandi paesi europei.

Sottolinea che il provvedimento prevede la minore imponibilità del reddito in

favore di lavoratori che intendano fare ritorno nel nostro Paese, purché abbiano dalla nascita la cittadinanza comunitaria ed abbiano vissuto in Italia almeno due anni. Rileva che, rispetto al testo originario, la Commissione ha ampliato la gamma dei beneficiari a tutti coloro i quali abbiano acquisito all'estero non solo una specializzazione *post lauream*, ma anche un titolo di laurea ovvero un'esperienza lavorativa, prevedendo tuttavia che siano nati dopo il 1° gennaio 1969.

Per quanto concerne più strettamente la sfera di competenza di questa Commissione, segnala l'onere della previsione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza in materia previdenziale, unitamente ad un consistente aggravio amministrativo per la rete consolare. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere anche in base a quanto potrà emergere dal dibattito.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, pur apprezzando le finalità del provvedimento, esprime perplessità sulle norme di cui agli articoli 3 e 9 del testo in esame. Tali disposizioni sono formulate in termini assai generici quanto all'impatto sulla rete consolare, restando del tutto indeterminato il numero dei potenziali destinatari delle nuove norme.

Gianpaolo DOZZO (LNP) manifesta dubbi sulla validità stessa degli obiettivi del provvedimento. Considerato che i beneficiari delle agevolazioni fiscali potrebbero essere imprenditori di talune regioni del Centro e del Sud del Paese già caratterizzate da alti tassi di disoccupazione, non appare evidente l'utilità derivante dall'attrarre ulteriori soggetti in cerca di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, con la prevedibile insoddisfazione da parte dei lavoratori disoccupati già residenti in quelle regioni. Ritiene pertanto necessario che si riconsiderino con particolare attenzione questi delicati aspetti.

Franco NARDUCCI (PD) osserva che il problema del drenaggio dal nostro Paese verso l'estero di risorse umane e profes-



sionali qualificate, noto come fenomeno della « fuga dei cervelli », non può non essere affrontato. Si dichiara scettico in ordine alla preferenza territoriale operata a favore di aree già caratterizzate da elevata disoccupazione di lavoratori ad alto potenziale intellettuale. Ritiene inoltre che debba essere verificato l'impatto delle norme sull'amministrazione degli affari esteri.

Roberto ANTONIONE (Pdl) si associa ai dubbi avanzati dal sottosegretario Mantica quanto agli oneri amministrativi sicuramente considerevoli e del tutto indeterminati che il provvedimento pone a carico del Ministero degli affari esteri. Pur condividendo le finalità del provvedimento, non aderisce alla scelta territoriale operata e contesta il ricorso allo strumento dell'agevolazione fiscale in luogo di un generale ripensamento del nostro sistema formativo e lavorativo, segnato da sacche di inefficienza e clientela, autentiche cause della fuga dei cervelli. La capacità di stimolare investimenti su risorse umane di alto livello si fonda, a suo avviso, su riforme di più ampio respiro e non su facilitazioni fiscali utili soltanto a promuovere dinamiche assistenzialistiche. Prevedendo obiezioni anche sul piano della copertura finanziaria, esprime a nome del gruppo una valutazione fortemente negativa.

Stefano STEFANI, *presidente*, segnala l'opportunità che sia soppresso l'articolo 9 del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD) concorda con l'osservazione del presidente Stefani.

Renato FARINA (Pdl) fa presente che la proposta di legge nasce nel quadro di un'iniziativa di solidarietà derivante dalla presa d'atto di una situazione di emergenza. L'iniziativa è frutto della condivisione di diversi gruppi e alla quale è stata garantita una copertura finanziaria garantita, seppur ridotta.

Enrico PIANETTA (Pdl) chiede chiarimenti al Governo in ordine all'applicabilità dei criteri di cui all'articolo 3.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ribadisce le perplessità già espresse sull'indeterminatezza delle nuove disposizioni che metterebbero in difficoltà le strutture del Ministero degli affari esteri, chiamate ad assumersi un gravoso impegno istruttorio ed amministrativo in relazione alla verifica delle situazioni individuali.

Enrico PIANETTA (Pdl) ritiene che il periodo di soggiorno in Italia di ventiquattro mesi debba essere aumentato.

Renato FARINA (Pdl), nel sottolineare che i prospettati benefici fiscali si baserebbero su introiti che si produrrebbero per il fatto del rientro dei lavoratori, il cui apporto professionale inciderebbe positivamente sul prodotto interno lordo, esclude che possano profilarsi problemi di immigrazione clandestina.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA osserva che procedure troppo complesse ai fini delle verifiche istruttorie si potrebbero comunque prestare a falle e distorsioni rispetto alle finalità del provvedimento.

Roberto ANTONIONE (Pdl) ribadisce, quanto al merito complessivo del provvedimento, l'inadeguatezza dello strumento fiscale, che in situazioni analoghe si è rivelato del tutto fallimentare. Ribadisce inoltre la propria contrarietà alle disposizioni rientranti nella sfera di competenza della III Commissione per il fondato dubbio sulla sostenibilità del conseguente carico di lavoro per il Ministero degli affari esteri.

Stefano STEFANI, *presidente*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi e tenendo conto dell'orientamento emerso nei gruppi di maggioranza nonché dei rilievi critici espressi dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 3*).

Renato FARINA (Pdl) e Franco NARDUCCI (PD) preannunciano che voteranno contro la proposta di parere formulata dal relatore.



La Commissione approva quindi la proposta di parere contrario come formulata dal relatore.

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

**C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, osserva che il provvedimento in titolo persegue l'obiettivo di riordinare l'intera disciplina vigente in materia di lotta alla mafia e rappresenta un'iniziativa legislativa di straordinaria valenza riformatrice, elaborata dal Governo nell'ambito dell'obiettivo strategico di lotta alla criminalità organizzata, anche nei suoi risvolti transnazionali.

Relativamente ai profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 6, recante, tra l'altro, modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura, di novella dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. A seguito delle modifiche, il nuovo comma 6 dell'articolo 9 della citata legge del 2006 estende alle autorità doganali la possibilità già prevista per gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, di omettere o ritardare gli atti di propria competenza quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili di determinati delitti. La nuova norma prevede altresì per le attività

antidroga l'immediato avviso, oltre che del pubblico ministero, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento internazionale.

Osserva che è infatti indubbio che la repressione dei reati connessi al traffico degli stupefacenti – centrale per colpire gli interessi delle organizzazioni criminali – implica la disciplina degli aspetti di cooperazione transfrontaliera e di rapporti tra gli Stati.

Sottolinea infine che il provvedimento richiama ancora la legge n. 146 del 2006 di ratifica della Convenzione ONU per le attività sotto copertura, mentre ulteriori aspetti di rilievo internazionalistico riguardano i riferimenti agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA condivide le considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, in vista degli emendamenti che potranno essere approvati dalla Commissione di merito nella giornata di domani, propone di rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana.

La Commissione concorda.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (C. 3443 Governo).**

**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

## 1. 1. Tempestini.

*Sostituirlo con il seguente:*

## « ART. 1.

*(Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi a seguito di misure conservative adottate dalla Corte internazionale di giustizia)*

1. Qualora la Corte internazionale di giustizia abbia adottato misure conservative ai sensi dell'articolo 41 del proprio Statuto nell'ambito di ricorsi presentati da uno Stato estero diretti ad accertare la propria immunità dalla giurisdizione italiana, è sospesa di diritto l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti dello Stato medesimo, formati in esito a procedimenti giurisdizionali oggettivamente connessi al ricorso presso la Corte. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte ».

## 1. 2. Nirenstein.

*Al comma 1, premettere le parole: Fino al 30 giugno 2011,.*

## 1. 3. Nirenstein.

*Al comma 1, premettere le parole: Fino al 31 dicembre 2011,.*

## 1. 6. Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: n. 1263,.*

## 1. 4. Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole: nei confronti di uno Stato estero, sopprimere le seguenti: o di una organizzazione internazionale.*

*Conseguentemente, allo stesso comma 1, dopo le parole: qualora lo Stato estero, sopprimere le seguenti: o l'organizzazione internazionale, e al comma 2, dopo le parole: nei confronti di uno Stato estero, sopprimere le seguenti: o di una organizzazione internazionale.*

## 1. 5. Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 2.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.*

## \* 2. 1. Angeli.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.*

## \* 2. 2. Bindi, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci, Porta.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole:* e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

\* **2. 3.** Narducci, Bindi, Tempestini, Fedi, Porta, Barbi, Colombo, Corsini, Bucchino, Gianni Farina, Garavini.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole:* e di elezioni degli or-

ganismi rappresentativi degli italiani all'estero.

\* **2. 4.** Ricardo Antonio Merlo, Melchiorre, Tanoni.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2011.

**2. 5.** Evangelisti, Razzi.

## ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo (C. 3400 Pianetta e C. 3448 Evangelisti).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI  
RIFERITI AL TESTO BASE**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) al comma 15-sexies, dopo la parola: localmente sono aggiunte le seguenti: e che siano registrate nel Paese.*

**1. 1.** Evangelisti, Orlando.

## ART. 2.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

## ART. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).*

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente: « 4. I crediti di aiuto soggetti a bando di gara internazionale e nei Paesi a più basso reddito, possono assicurare il pieno finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi. »

**2. 01.** Evangelisti, Orlando.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

## « ART. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la

parola: « alimentari » sono aggiunte le seguenti: « acquistate prevalentemente *in loco* o nella regione ».

**2. 02.** Evangelisti, Orlando.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

## « ART. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 13 della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è soppresso ».

**2. 03.** Evangelisti, Orlando.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

## « ART. 2-bis

*(Modifica all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49)*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la parola: « alimentari » sono aggiunte le seguenti: « acquistate preferibilmente *in loco* o nella regione ».

**2. 04.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 3

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il testo della proposta di legge C. 2079 Letta recante « Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia »; come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede referente;

osservato che, rispetto al testo originario, la platea dei soggetti beneficiari del provvedimento definita dall'articolo 1 risulta significativamente ampliata ed in particolare svincolata dal requisito iniziale della formazione *post-lauream*;

rilevata l'estrema difficoltà di procedere alla verifica delle caratteristiche dei soggetti beneficiari così come definite all'articolo 3;

preso atto dell'indeterminatezza dell'aggravio procedurale che deriverebbe alla rete consolare del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 9;

valutata l'onerosità della previsione in capo al Governo di promuovere la stipula di accordi bilaterali in materia previdenziale di cui all'articolo 11;

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-02466 Schirru: Sul rischio ambientale derivante dall'attività del poligono di Salto di Quirra in Sardegna .....	114
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	119

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Cristiano Bettini a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 65 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	115
Sui lavori della Commissione .....	116
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009. Atto n. 210 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni) .....	117
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	118

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giovanni FAVA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-02466 Schirru: Sul rischio ambientale derivante dall'attività del poligono di Salto di Quirra in Sardegna**

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA preannuncia che fornirà nella seduta odierna dati oggettivi sulla situazione del poligono di Salto di Quirra, situazione che spesso volte viene rappresentata in maniera non corretta dai mezzi di informazione. Nel rispondere, quindi, all'interro-

gazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), ritiene sorprendente che, nonostante le numerose e complesse iniziative assunte dal Governo in relazione al citato poligono, vi sia ancora chi continui a dubitare dell'impegno e della trasparenza del Ministero della difesa.

Amalia SCHIRRU (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per l'analisi puntuale e per le dettagliate informazioni fornite nella seduta odierna. Segnala tuttavia come, nonostante le verifiche e le campagne condotte dal Ministero della difesa, continuino a giungere segnalazioni da parte di medici e di sindaci della zona che ripropongono il tema dell'inquinamento da uranio e da « nano particelle ». Ritiene, quindi, che rappresenti un dovere istituzionale affrontare con decisione l'argomento in questione, fermo restando che



dalle indagini svolte si potrebbe anche ritenere che i casi di tumore verificatisi nell'area non siano addebitabili all'attività militare. In proposito, ritiene tuttavia opportuno che i Ministeri della difesa e dell'ambiente amplino il raggio delle analisi finora effettuate per accertare la presenza di inquinamento derivante da pregresse attività minerarie e per procedere, ove necessario, alla bonifica dell'area. Tutto ciò considerato, si dichiara, quindi, parzialmente soddisfatta della risposta del Governo.

Giovanni FAVA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giovanni FAVA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Cristiano Bettini a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.**

**Nomina n. 65.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere, sulla base dei chiarimenti che il Governo dovrebbe fornire nella seduta odierna, in merito ad alcuni profili problematici evidenziati nel corso dell'esame della proposta di nomina in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, in primo luogo, fa presente che il decreto di nomina del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate è stato verificato positivamente dalla Ragioneria dello Stato lo scorso 4 maggio. Inoltre, segnala che, ai fini della formazione del Consiglio di amministrazione, i componenti appartenenti al personale militare in servizio attivo – dai quali è stato tratto il designato alla presidenza dell'ente – sono stati individuati, in ragione di due per ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata al Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2009.

Filippo ASCIERTO (Pdl), nel rallegrarsi per il fatto che la Commissione si appresti a dare il proprio parere sulla proposta di nomina in oggetto, ritiene tuttavia che sia giunto il momento per il Parlamento di esprimersi anche in merito alla nomina dei vertici delle Forze armate. Al riguardo, ricorda come tale esigenza sia stata più volte manifestata da questa Commissione anche nel corso delle passate legislature.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Ascierio, ritiene che la Commissione debba poter svolgere un ruolo più incisivo nei rapporti con il Governo, anche attraverso l'espressione del proprio parere sui vertici delle Forze armate.

Giovanni FAVA, *presidente*, invita i componenti della Commissione ad attenersi al merito della proposta di nomina in esame, posto che il contenuto degli interventi precedenti esulava dal tema all'ordine del giorno, riguardando il tema dei rapporti Governo-Parlamento.

Riccardo MAZZONI (Pdl), *relatore*, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal

Governo, formula una proposta di parere favorevole.

Giovanni FAVA (LNP), *presidente*, dà atto delle sostituzioni e dei deputati in missione. Quindi, prima di procedere all'appello nominale, mediante il sistema delle palline bianche e nere, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	26
Votanti .....	26
Maggioranza .....	14
Hanno votato sì .....	25
Hanno votato no .....	1

(La Commissione approva).

Giovanni FAVA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Ascierio, Barba, Bosi, Chiappori, Terranova (in sostituzione di Cicu), Stasi (in sostituzione di De Angelis), Di Stanislao, Fallica, Fava, Schirru (in sostituzione di Fioroni), Gregorio Fontana, Garofani, Gidoni, Holzmann, La Forgia, Giulio Marini, Mazzoni, Moles, Paglia, Petrenga, Recchia, Luciano Rossi, Ruggia, Simeoni (in sostituzione di Sammarco), Speciale e Villecco Calipari.

#### Sui lavori della Commissione.

Gregorio FONTANA (PdL), nel giudicare interessanti i rilievi poc'anzi formulati dal deputato Ascierio, sottolinea, tuttavia, come la Commissione esprima il proprio parere su proposte di nomina in virtù di precise prescrizioni legislative. È

quindi del tutto evidente che si potrebbe procedere ad un'estensione del parere parlamentare anche sulle nomine concernenti i vertici delle Forze armate solo in presenza di una modifica della legislazione vigente. Ritiene, pertanto, che un dibattito su questo tema possa svolgersi più opportunamente in sede di esame di eventuali proposte di legge che si prefiggano di modificare la legislazione vigente nel senso testé indicato.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel replicare alle osservazioni del deputato Fontana, ritiene che la Commissione, in occasione della discussione della proposta di nomina di cui si è testé concluso l'esame, avrebbe potuto approfondire le implicazioni gestionali e finanziarie relative alla Cassa di previdenza delle Forze armate – peraltro non risultanti dalla documentazione trasmessa dal Governo – in vista dell'espressione del parere sulla nomina stessa. Sottolinea altresì come, nella dinamica dei rapporti Governo-Parlamento, i singoli deputati possano intervenire non soltanto attraverso l'iniziativa legislativa, ma anche mediante la presentazione di atti di sindacato ispettivo o di atti di indirizzo volti ad orientare l'attività del Governo.

Giovanni FAVA, *presidente*, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Fontana, nel ribadire che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sulle proposte di nomina ai sensi della vigente disciplina legislativa, ritiene che per poter modificare tale procedura sia necessario cambiare la legislazione stessa mediante un'apposita iniziativa legislativa.

Roberto SPECIALE (PdL) esprime forti perplessità sull'opportunità di prevedere il parere parlamentare anche sulle nomine dei vertici militari, in quanto in tal modo si finirebbe per invadere una delle tipiche attività che rientra nell'ambito della responsabilità di Governo.

Francesco BOSI (UdC) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Speciale.

Riccardo MAZZONI (PdL), nel ricordare di avere evidenziato, in qualità di relatore, nel corso della discussione della proposta di nomina di cui si è poc'anzi concluso l'esame, alcuni profili problematici della procedura seguita dal Governo per la richiesta del parere, ritiene che gli interventi riferiti a tale procedura avrebbero potuto essere più opportunamente svolti in quella sede.

**Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009.**

**Atto n. 210.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere, anche sulla base dei chiarimenti che il Governo dovrebbe fornire nell'odierna seduta.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA evidenzia, in primo luogo, che la diminuzione delle unità immobiliari costituenti il patrimonio abitativo è attribuibile alle dimissioni, previste nel precedente decreto, di alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, e non più funzionali alle esigenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge n. 244 del 2007. Nel segnalare come la differenza di 26 alloggi in più rispetto alle dimissioni previste, pari a 3.131, sia dovuta a nuove acquisizioni immobiliari, sottolinea che tali immobili identificati non sono stati venduti, in quanto il decreto ministeriale recante il regolamento che prevede procedure e

tempi per le alienazioni è stato adottato il 18 maggio 2010, registrato dalla Corte dei conti nella stessa data, ed è di imminente pubblicazione. Nel segnalare pertanto come non vi siano stati introiti a favore dell'amministrazione, evidenzia, infine, che per quanto riguarda la riduzione del numero programmato degli immobili da dismettere, il programma di dimissioni degli anni successivi al primo trova fondamento nelle esigenze funzionali della Difesa.

Con riguardo al regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare sopra citato, l'amministrazione, in relazione agli approfondimenti condotti circa le osservazioni formulate dall'Ufficio di controllo della Corte dei conti, ha ritirato il decreto già emanato il 9 marzo scorso e ha ritenuto di dover aderire alle osservazioni formulate, in data 18 maggio 2010 dalla Corte stessa, adottando un nuovo provvedimento, sostitutivo del precedente, registrato dall'Organo di controllo lo stesso 18 maggio 2010.

Antonio RUGGHIA (PD), nel prendere atto del fatto che il Governo ha recepito le osservazioni della Corte dei conti, che peraltro coincidevano in buona parte con le condizioni formulate a suo tempo dalla Commissione nel parere espresso sul citato schema di regolamento, chiede al sottosegretario Cossiga se il Governo abbia ottemperato ad una delle condizioni fondamentali contenute nel predetto parere concernenti la tutela dei conduttori a basso reddito, secondo cui tali conduttori avrebbero dovuto beneficiare dell'alloggio, compatibilmente con le loro condizioni economiche, per tutta la durata della loro vita.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel ribadire quanto in precedenza evidenziato riguardo alle modifiche introdotte nel testo del regolamento, deposita agli atti della Commissione lo schema di regolamento registrato dalla Corte dei conti in data 18 maggio 2010. Sottolinea, peraltro,

come la discussione sulle modifiche introdotte dal Governo al citato schema di regolamento prescinda dall'esame dello schema di decreto in oggetto, fermo restando che il Ministero della difesa ha dato la propria disponibilità a fornire le informazioni richieste sullo schema di regolamento nella precedente seduta, al solo fine di rendere più agevole il dibattito in Commissione.

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando alle osservazioni del sottosegretario Cossiga, ritiene che il Governo in questa sede sia tenuto a rispondere in merito al recepimento di condizioni poste in un precedente parere approvato dalla Commissione all'unanimità.

Antonio RUGGHIA (PD), nel replicare alle osservazioni del rappresentante del Governo, sottolinea come vi sia un preciso collegamento tra lo schema di decreto in oggetto e lo schema di regolamento recentemente registrato dalla Corte dei conti, posto che il citato schema di decreto, come già segnalato nella precedente seduta, reca nelle sue premesse un esplicito richiamo proprio allo schema di regolamento. Ciò premesso, nell'evidenziare come il tema relativo al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari attenga

più in generale ai rapporti Governo-Parlamento, ritiene che tale tema possa essere legittimamente posto in questa sede.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, considerato che sia le osservazioni della Corte dei conti sia le condizioni poste dalla Commissione Difesa nel suo parere sono state recepite nel citato schema di regolamento, ritiene che siano state pienamente rispettate le prerogative parlamentari.

Giovanni FAVA, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, con l'astensione dei gruppi del Partito democratico, dell'Italia dei valori e dell'Unione di centro, nonché del deputato Chiappori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02466 Schirru: Sul rischio ambientale derivante dall'attività del poligono di Salto di Quirra in Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di entrare nello specifico delle questioni illustrate dagli Onorevoli interroganti, vorrei evidenziare, in generale, che le attività addestrative e sperimentali – d'importanza primaria per le Forze armate, nell'ottica di disporre, a carattere continuativo, di aliquote di forze tecnologicamente aggiornate in grado di integrarsi rapidamente e di interoperare efficacemente nell'ambito di dispositivi interforze e multinazionali – vengono sempre effettuate nel pieno rispetto di precise norme di legge e di sicurezza, volte a garantire la salvaguardia della popolazione e la tutela dell'ambiente.

Per quanto concerne, più in particolare, le esercitazioni e le sperimentazioni svolte presso i poligoni, ogni attività è preceduta da un'approfondita analisi dell'impatto ambientale.

Inoltre, il reparto/Ente utilizzatore della struttura deve:

comunicare alla Direzione del poligono il tipo di armi e munizioni che prevede di impiegare, prima di ottenere l'autorizzazione a condurre le esercitazioni;

presentare, al termine dell'attività, un rapporto che conferma l'avvenuta bonifica delle aree utilizzate e il numero e il tipo di munizionamento effettivamente impiegato durante l'esercitazione.

È indubbio che lo svolgimento di tali attività possa comportare ripercussioni sul contesto territoriale, sotto diversi aspetti, ma, proprio per compensare tali disagi, la Difesa opera attraverso vari istituti, orga-

nismi e procedure per mitigarne l'impatto sulla cittadinanza.

Ciò premesso, la situazione ambientale del poligono interforze di Salto di Quirra (PISQ) ha, da tempo, particolare evidenza mediatica, in quanto alcuni organi di stampa hanno ricollegato, presumibilmente, il numero di «fenomeni patologici» – riscontrati fra gli animali e gli abitanti delle comunità residenti nelle zone limitrofe – alle esercitazioni militari che vi si tengono periodicamente, ipotizzando i rischi che la struttura militare comporterebbe per il territorio e per la popolazione.

In particolare, l'ipotesi della presenza, nell'area adiacente al poligono (frazione di Quirra del comune di Villaputzu) di una maggiore incidenza di tali fenomeni non è stata confermata, a suo tempo, dall'apposita Commissione istituita dalla ASL 8 di Cagliari, che ha indicato che le possibili cause potrebbero essere, invece, ricercate proprio nel passato minerario dell'area.

Chiarito questo aspetto, preciso che le attività addestrative all'interno del poligono si svolgono nel pieno rispetto sia della normativa ambientale, sia delle procedure volte a garantire la sicurezza del personale che vi opera.

Sin dal 2004, infatti, è stato adottato, inizialmente in via sperimentale e dal 2008 in maniera definitiva, un «Disciplinare Ambientale» che, nel rispetto della normativa vigente, regola le procedure per autorizzare le attività all'interno del poligono.

A seguito dell'entrata in vigore del Disciplinare, ogni attività è oggetto sia di una valutazione preventiva basata sulla



documentazione tecnica del materiale da utilizzare, sia di un controllo di coerenza tra le attività pianificate e quelle effettuate durante le esercitazioni e/o sperimentazioni – da tenersi in coordinamento tra personale del poligono ed utenti – sia, infine, di un controllo successivo alla esercitazione/sperimentazione, durante il quale si interviene con la bonifica, qualora ritenuta necessaria.

Quanto, invece, alla presunta presenza presso il poligono di « polveri sottili che assumono la forma di nano particelle con presenza di metalli pesanti », ritengo opportuno fornire alcune precisazioni, supportate dai risultati ottenuti a seguito di un controllo ambientale sistematico.

Nel 2002 la Difesa ha commissionato all'Università degli studi di Siena un'indagine sullo stato ambientale del PISQ e delle aree limitrofe, per accertare l'eventuale presenza di elementi tossici pesanti.

L'Ateneo senese ha reso disponibili i risultati degli studi svolti, relativi ad oltre 1.500 campioni e a circa 25.000 determinazioni analitiche, dai quali, a conferma di quanto già reso noto dal Presidio multinazionale dell'ASL di Cagliari, si evince che all'interno dell'area del poligono non è individuabile alcuna traccia di uranio che abbia un'origine diversa da quella naturale, con il riscontro di valori anomali di metalli pesanti di accertata origine naturale.

Lo studio, nel contempo, ha consentito di rilevare che – in alcune zone al di fuori del poligono interessate da attività minerarie pregresse – le concentrazioni di alcuni elementi tossici (arsenico, cadmio, eccetera) raggiungono valori superiori ai limiti accettabili.

Da tempi molto remoti, infatti, l'intera area è stata d'interesse minerario e, al di fuori del perimetro del Poligono (località Baccu Locci, a circa 700 metri a sud-est), è presente una ex miniera, gestita dalla Società Rumianca dal 1938 al 1965, anno della sua dismissione.

È possibile consultare la relazione finale dello studio sul sito *internet* del Ministero della difesa.

Successivamente, per fugare ogni ulteriore dubbio e dare una maggiore tranquillità alla popolazione, è stata avviata nel 2008 una campagna di monitoraggio ambientale con lo scopo di verificare, oltre la presenza di materiale radioattivo, anche la presenza di altre sostanze inquinanti, quali metalli pesanti e nano particelle.

Tale attività, assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica, che vede il coinvolgimento delle Autorità locali, degli enti territoriali sardi coinvolti nella gestione dell'ambiente e della salute pubblica, oltre che del « Comitato Gettiamo Le Basi », è condotta da società indipendenti e qualificate, esterne alla Difesa.

Il Contratto, il cui Capitolato Tecnico definitivo è stato predisposto recependo le indicazioni delle autorità locali e regionali della Sardegna, prevede l'esecuzione di cinque lotti:

lotto 1 – controllo e monitoraggio continuo della radioattività aerodispersa: sono state acquisite quattro stazioni di rilevamento automatico, due fisse e due mobili, che dovranno operare in continuo per la determinazione dei radionuclidi aerodispersi e dell'equivalente di dose ambiente e viene effettuato un numero adeguato di analisi per ogni giorno di funzionamento, durante le attività del poligono o in caso di superamento dei limiti di legge.

Le analisi dei filtri sono eseguite presso un laboratorio accreditato SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori di prova): ad oggi, non sono state rilevate situazioni di rischio;

lotto 2 – controllo e monitoraggio delle radiazioni non ionizzanti (onde elettromagnetiche) in onda continua ed impulsiva presso il PISQ: questo lotto ha lo scopo di realizzare una campagna di misure sulle radiazioni non ionizzanti nelle aree del PISQ, dove il personale svolge, usualmente, attività lavorativa e dove vive la popolazione. L'attività si è conclusa: nella relazione finale si evince la totale assenza di situazioni di pericolo. Tuttavia, il personale del PISQ, eventualmente in collaborazione con l'Agenzia Regionale per



la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) continuerà a monitorare le emissioni elettromagnetiche attraverso la strumentazione acquisita;

lotto 3 – determinazione di agenti chimici e radioattivi in matrici ambientali e biologiche (suolo, acqua, vegetali ed animali): le attività previste consistono nel campionamento di matrici ambientali e biologiche (suolo, acque naturali superficiali e sotterranee, organismi vegetali ed animali) da attuarsi presso il PISQ e, successivamente, nel loro controllo chimico, da effettuarsi mediante l'applicazione di metodiche analitiche atte a stabilire la qualità e la quantità degli elementi chimici presenti. Il controllo sarà esteso anche a vegetali, animali ed ai loro derivati, presenti sul territorio, allo scopo di conoscere l'eventuale fenomeno di bioaccumulo lungo tutta la catena alimentare. Negli animali pascolanti, in particolare, dovranno essere analizzati gli organi bersaglio degli elementi chimici (polmoni, reni, intestino, gonadi, tessuto adiposo e linfatico...) per l'eventuale presenza di nano particelle metalliche. Le attività di campionamento del terreno e delle acque sono in corso ed i risultati parziali, finora acquisiti, non evidenziano particolari situazioni di rischio. A breve saranno avviati i controlli su animali e prodotti derivati (sono stati già esaminati formaggi e miele);

lotto 4 – formazione del personale del poligono di Salto di Quirra e delle amministrazioni locali ai fini di una successiva certificazione ambientale (ISO 14001) a cura di un ente accreditato presso un Organismo di Certificazione (SINCERT): le attività addestrative e di sperimentazione condotte presso le aree di

Perdasdefogu e di Capo S. Lorenzo comportano un notevole sforzo organizzativo ed operativo sulla gestione delle componenti ambientali; a tale scopo, la Difesa ha già adottato il richiamato «Disciplinare per la Tutela Ambientale del poligono». Il processo di gestione, iniziato con la formazione di base ed avanzata del personale, si concluderà con il monitoraggio ambientale del sito e con l'applicazione di un sistema di gestione ambientale che sia certificato secondo le regole della norma tecnica ISO 14001/2004. Allo stato, sono in corso le attività propedeutiche al conseguimento della citata certificazione ambientale;

lotto 5 – realizzazione di un sistema informativo ambientale: il sistema ha lo scopo di raccogliere, immagazzinare e rendere disponibili i dati delle attività di monitoraggio provenienti da varie fonti. I lavori svolti dalle ditte aggiudicatrici dei cinque lotti sono seguiti da un comitato di esperti proposti anche dai Comuni del territorio, dalle ASL 8 e 4, dalla Provincia di Ogliastra e dalla Regione, mentre la relazione finale sarà predisposta con la collaborazione dell'ARPAS. I risultati definitivi del monitoraggio saranno disponibili entro l'estate dell'anno in corso; allo stato attuale, gli esiti parziali confermano, comunque, quanto emerso nell'ambito dell'indagine – cui ho fatto cenno in precedenza – avviata nel 2002.

Concludendo, l'azione della Difesa è improntata alla massima trasparenza ed indirizzata ad armonizzare i molteplici aspetti che attengono alle esigenze di addestramento e di aggiornamento tecnologico delle Forze armate, alla sicurezza ed all'impatto ambientale.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009 (Atto n. 210).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale n. 210 concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009;

premesso che il presente schema di decreto evidenzia una sensibile riduzione sia delle unità immobiliari costituenti il patrimonio abitativo del patrimonio della Difesa, che passano da 18.421 a 15.116 unità, sia del numero degli immobili oggetto di dismissione che si riduce da 3.131 a 308 unità;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

la diminuzione del numero di unità immobiliari costituenti il patrimonio abitativo della Difesa è da attribuire alle dismissioni programmate nel decreto concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008, con una differenza di 26 alloggi in più dovuta a nuove acquisizioni immobiliari;

le citate dismissioni programmate non sono state ancora attuate in quanto il decreto ministeriale recante il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, che prevede procedure e tempi per le alienazioni, non è stato ancora pubblicato, essendo stato adottato soltanto il 18 maggio 2010 e registrato dalla Corte dei conti in pari data;

le dismissioni programmate dal presente schema di decreto sono state

determinate alla luce delle esigenze funzionali del dicastero;

rilevato che gli alloggi di cui è stata programmata l'alienazione nel quadro del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008, non essendo stati ancora dismessi, continuano a far parte del patrimonio abitativo della Difesa;

ritenuto pertanto che i predetti alloggi dovrebbero essere compresi sia nell'allegato 1 dello schema di decreto in oggetto, che indica l'ammontare complessivo degli alloggi di servizio, sia nel successivo allegato 2 che reca l'ammontare degli alloggi di cui è stata programmata la dismissione, ma che non sono stati ancora dismessi;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

sia riportato nell'allegato 1 dello schema di decreto in oggetto l'ammontare complessivo degli alloggi di servizio, ivi compresi gli alloggi di cui è stata programmata l'alienazione, ma che non sono stati ancora dismessi;

sia conseguentemente indicato nell'allegato 2 l'ammontare complessivo degli alloggi di servizio di cui è stata programmata l'alienazione, ma che non sono stati ancora dismessi, ivi compresi quelli individuati nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) .....	124
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova proposta di parere presentata dal relatore</i> ) .....	148
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	152

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	130
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione tecnica trasmessa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i> ) .....	156

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n 197 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	137
ALLEGATO 4 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	162
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ». Atto n. 208 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) ..	139

##### SEDE CONSULTIVA:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. Nuovo testo C. 2128 (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	140
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Ulteriore nuovo testo C. 2459, approvato in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione</i> ) .....	141
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	143
AVVERTENZA .....	147
ERRATA CORRIGE .....	147

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e per la presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.**

**Atto n. 196.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, fa presente di aver ricevuto varie proposte di modifica e di integrazione allo schema di parere che ha presentato nella seduta di ieri e di aver conseguentemente provveduto a modificare tale proposta di parere (*vedi allegato 1*), tenendo altresì conto degli orientamenti che stanno maturando nelle ultime ore nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che, a sua volta, è orientata a recepire nel proprio parere numerose sollecitazioni presenti nella proposta di parere da lui presentata ieri. In ogni caso, in relazione alle preoccupazioni manifestate da alcuni colleghi dell'opposizione nella seduta di ieri, osserva che il testo che emergerebbe a seguito dell'approvazione della proposta di parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, come riformulata nella seduta di ieri, non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Osserva, in particolare, che il parere della Commissione bicamerale, come da ultimo riformulato, intende assicurare una più attenta valutazione della

capacità economica e finanziaria degli enti territoriali beneficiari del trasferimento dei beni, accogliendo le sollecitazioni contenute nella proposta di parere da lui presentata nella seduta di ieri. Ritiene, pertanto, che si possa essere soddisfatti del lavoro svolto nell'ambito della Commissione bilancio, che, in ragione delle proprie competenze, non può, a suo avviso, affrontare altri temi ancora aperti, che attengono a questioni relative al merito del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL) chiede al relatore di chiarire le ragioni per le quali è stato proposto di escludere gli enti in stato di dissesto dal novero di quelli che possono concorrere all'attribuzione dei beni pubblici.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, fa presente che le ragioni di tale esclusione risiedono nella circostanza che il provvedimento è volto alla valorizzazione dei beni pubblici, mentre le norme relative allo stato di dissesto degli enti locali vincolano il patrimonio di questi ultimi a garanzia dei propri creditori. Sottolinea che in tal modo entrerebbero nel patrimonio di tali enti, quindi a garanzia esclusiva dei loro creditori, beni che invece si ritiene più opportuno mantenere comunque a garanzia del debito pubblico.

Pietro FRANZOSO (PdL) ritiene necessario svolgere un'approfondita riflessione sul tema del trasferimento dei beni agli enti locali in stato di dissesto finanziario, rilevando che la soluzione contenuta nella proposta di parere presentata dal relatore nella seduta di ieri appare eccessivamente penalizzante per tali enti. A suo avviso, infatti, potrebbe, in alternativa, prevedersi un vincolo di inalienabilità dei beni trasferiti a tali enti almeno per una fase transitoria, mentre dovrebbe essere comunque salvaguardata la possibilità per gli enti in stato di dissesto di utilizzare i beni loro trasferiti per scopi attinenti alle loro funzioni istituzionali, rilevando come tale possibilità sia suscettibile di determinare un rilevante contenimento della spesa sostenuta da tali enti per eventuali locazioni.

Ritiene, inoltre, che non possa trascurarsi la circostanza che, secondo i dati forniti dall'ANCI, poco meno della metà dei comuni si trova in una condizione di pre-dissesto e che, pertanto, tali enti potrebbero essere interessati all'acquisizione di beni esclusivamente per far fronte alla loro esposizione debitoria.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, pur comprendendo le preoccupazioni dell'onorevole Franzoso e ricordando che molti enti locali della propria area geografica di provenienza sarebbero interessati dalla questione, ricorda che, ai fini dell'assegnazione dei beni, si prevede in ogni caso una valutazione sulla capacità finanziaria dell'ente richiedente al fine della effettività valorizzazione dei medesimi. Evidenzia che nel caso di enti in stato di dissesto i creditori potrebbero chiedere ed ottenere una alienazione di tali beni senza un'effettiva valorizzazione e per finalità diverse da quelle previste dallo schema di decreto legislativo in esame. Quindi, pur manifestando disponibilità a valutare il recepimento dello spirito delle osservazioni dell'onorevole Franzoso, ribadisce che occorre in ogni caso salvaguardare la finalità alla base del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (Pdl) fa presente che già la legislazione vigente prevede l'impignorabilità dei beni di proprietà dei comuni in stato di dissesto e che, pertanto le giuste preoccupazioni del relatore potrebbero, a tale riguardo, rivelarsi eccessive. Peraltro, condividendo le finalità dell'intervento proposto dal relatore, ritiene preferibile prevedere un vincolo di intransferibilità, anche temporaneo, dei beni attribuiti agli enti in stato di dissesto.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, sottolinea, con riferimento alla procedura, che prevede il coinvolgimento di tre Commissioni diverse, tutte chiamate ad esprimere un parere direttamente al Governo, che sarebbe opportuno, per i prossimi provvedimenti, svolgere una riflessione sulla divisione delle competenze tra i pre-

detti organi. All'uopo rileva che il parere che la Commissione si accinge ad esprimere non interverrà su talune materie nel presupposto che esse siano affrontate nel parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In particolare, sottolinea come la proposta di parere presentata dal relatore non si preoccupa della questione del demanio marittimo, trattata invece nella proposta di parere presentata in Commissione bicamerale. A tal proposito ritiene non convincente la soluzione che si profila in quella sede. In particolare, ricorda che mentre con riferimento al demanio idrico si è stabilita, fermo restando l'attribuzione alle regioni, una compartecipazione delle province nella ripartizione dei proventi derivanti dai relativi canoni, altrettanto non si è fatto, con riferimento al demanio marittimo, in favore dei comuni, come proposto dal Partito democratico. Ricorda che, con riferimento al demanio marittimo, la maggior parte delle funzioni amministrative ricade, infatti, sui comuni, che ad esempio devono provvedere alla manutenzione delle spiagge. Esprime inoltre perplessità in ordine al prospettato richiamo, senza alcuna specificazione, alle norme comunitarie in materia di concorrenza con riferimento alla disciplina delle concessioni del demanio marittimo.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, osserva che la proposta di parere, anche nella sua ultima riformulazione affronta esclusivamente temi attinenti alla sostenibilità finanziaria della operazione di trasferimento del patrimonio statale agli enti territoriali, senza intervenire in questioni attinenti ai numerosi profili relativi al merito del provvedimento. Ritiene, pertanto, che, necessariamente, il parere approvato dalla Commissione bilancio non potrà coincidere con quello approvato dalla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, anche se entrambi i pareri saranno tesi alla elaborazione di un unico testo, che dovrà essere adottato dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come il trasferimento dei beni rien-



tranti nel demanio marittimo si inserisca in un contesto normativo particolarmente complesso, ricordando come la disciplina dei canoni demaniali da corrispondere per la concessione di tali beni sia stata oggetto, in passato, di ampie discussioni. Rileva, anche alla luce di tali considerazioni, l'opportunità della condizione contenuta nella proposta di parere del relatore volta a richiamare l'esigenza di assicurare il rispetto della disciplina comunitaria in materia di tutela della concorrenza, in quanto il trasferimento dei beni del demanio marittimo dovrà comunque garantire il rispetto delle regole vigenti in tale materia.

Massimo VANNUCCI (PD), richiamandosi a quanto già osservato, propone di integrare la proposta di parere presentata dal relatore, inserendo la compartecipazione dei comuni nella ripartizione dei proventi derivanti dai canoni relativi al demanio marittimo attribuito alle regioni e specificando meglio il regime della concorrenza da applicare alle concessioni demaniali marittime, al fine di tenere conto della particolarità del nostro Paese, che conta oltre 5 mila chilometri di coste, e degli investimenti effettuati su tali beni.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento al trasferimento dei beni rientranti nel demanio marittimo, pur concordando in linea di principio con l'applicazione anche per tali beni del criterio di sussidiarietà, evidenzia come la materia del turismo sia affidata alla competenza legislativa residuale delle regioni e, pertanto, appaia necessario prevedere un adeguato coinvolgimento delle regioni nella gestione di tali beni. Osserva, altresì, che i comuni della fascia costiera già godono di rilevanti benefici in ragione della loro collocazione geografica, in relazione, ad esempio, alla tassazione delle attività legate al settore turistico, mentre in molti casi i comuni collocati nelle zone interne non hanno la possibilità di godere di altrettanti benefici. Ritiene, pertanto, che l'eventuale trasferimento ai comuni della fascia costiera dei canoni demaniali rischierebbe di determinare una ingiustificata disparità di tratta-

mento ai danni dei comuni nei cui territori non insista una fascia litoranea, rilevando altresì come in alcune aree del nostro Paese sussistano rilevanti profili di complessità nell'aggiudicazione della concessione demaniali.

Roberto SIMONETTI (LNP) ricorda che il parere della Commissione ha una sua autonomia rispetto al parere che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si accinge a rendere e sottolinea, in relazione alle affermazioni dell'onorevole Vannucci, che, anche nella proposta di parere presentata in Commissione bicamerale, vi è un'osservazione che chiede di prevedere una partecipazione dei comuni agli introiti finanziari derivanti dalle concessioni relative al demanio marittimo.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo come i pareri che le Commissioni bilancio e la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale siano tra loro autonomi e sussista, pertanto, un fisiologico scatto fra i contenuti di tali pareri, ritiene che la proposta di parere avanzata dal relatore si caratterizzi per un approccio che giudica eccessivamente minimalista, anche alla luce della proposta di parere formulata dai relatori nell'ambito della Commissione bicamerale. Dichiara, comunque, di apprezzare il lavoro fin qui svolto dal relatore, che, a suo avviso, non deve essere sottovalutato, ma invita i componenti della Commissione a valutare se non si corra il rischio che l'attuazione del federalismo demaniale si traduca in un'operazione non all'altezza delle aspettative createsi e delle potenzialità contenute nella legge n. 42 del 2009. Per quanto attiene specificamente ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che la proposta di parere presentata dal relatore non affronti due temi che giudica essenziali, in quanto non richiama l'esigenza che il Governo, ancor prima della adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 dello schema, fornisca al Parlamento un elenco completo dei beni



da trasferire agli enti locali, anche in ragione di tale carenza, è finora mancata una stima attendibile dei risparmi che deriveranno nel bilancio dello Stato a seguito del trasferimento dei beni agli enti territoriali. Ritiene, pertanto, che si tratti di un problema assai grave, che va al di là del contenuto dello schema di decreto legislativo oggi all'esame della Commissione, in quanto per il futuro la Commissione bilancio e la Commissione bicamerale dovranno essere poste nelle condizioni di verificare compiutamente la portata dei provvedimenti che saranno chiamate ad esaminare. Nel concordare con la scelta di destinare prioritariamente le risorse derivanti dalla alienazione dei beni trasferiti all'abbattimento del debito pubblico, osserva, tuttavia, che il parere dovrebbe prevedere che gli accordi volti alla valorizzazione dei beni culturali debbano essere stipulati entro un termine più breve di quello indicato. Con riferimento ai beni oggetto del trasferimento, osserva che la sostanziale esclusione dal perimetro di applicazione dello schema di decreto legislativo dei beni in uso al Ministero della difesa limita fortemente le potenzialità del provvedimento in esame, osservando come tale esclusione rischia di impedire la attribuzione agli enti territoriali di beni collocati all'interno dei centri cittadini che non sono più destinati alle loro originarie finalità. Invita, infine, il relatore a voler considerare la possibilità di rendere più prudente il passaggio dei beni trasferiti da un regime di indisponibilità a quello di piena disponibilità da parte degli enti territoriali. Ritiene, altresì, necessario che il parere sul provvedimento si faccia carico dell'esigenza di assicurare una perequazione delle risorse tra le diverse aree territoriali del nostro Paese, in modo da tenere conto sia delle disparità esistenti nella dislocazione territoriale dei beni trasferiti sia dei diversi livelli di sviluppo esistenti sul territorio nazionale. Osserva conclusivamente, che l'accoglimento nell'ambito della proposta di parere del relatore delle osservazioni formulate potrebbe portare ad una più ampia condizione di tale proposta.

Lino DUILIO (PD), nel richiamare le osservazioni formulate dall'onorevole Baretta e pur apprezzando lo sforzo effettuato dal relatore al fine di tener conto delle posizioni emerse nel corso del dibattito in Commissione, ritiene che talune soluzioni, con particolare riferimento alla richiesta di trasferire insieme ai beni le risorse finanziarie ed umane relative ai medesimi, appaiono velleitarie e comunque di difficile attuazione. Nel richiamarsi al suo intervento della seduta di ieri, rileva che nella proposta di parere presentata non emerge comunque una risposta alla necessità di una perequazione tra le diverse aree del Paese. Ricorda in proposito una estrema disomogeneità nella dislocazione dei beni da attribuire nei diversi territori. Fa presente che la questione non ha trovato soluzione in sede di Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulla base della considerazione che, atteso il numero molto elevato di enti locali, l'entità della quota effettivamente spettante a ciascuno sarebbe stata particolarmente limitata. Nell'esprimere perplessità su tale impostazione, ritiene che le somme derivanti dalle eventuali operazioni di alienazione e valorizzazione dovrebbero comunque essere impiegate per finalità di perequazione.

Marco CAUSI (PD), ricordando di essere uno dei relatori sul provvedimento nell'ambito della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, fa presente che in quella sede si è a lungo discusso sul tema della perequazione tra i diversi enti territoriali e che tutte le forze politiche hanno manifestato la propria sensibilità per tale problematica. Segnala, tuttavia, che dopo un'ampia discussione, si è ritenuto opportuno non prevedere nell'ambito del parere una condizione relativa alla perequazione delle risorse derivanti dal trasferimento dei beni, in quanto in molti casi le somme che sarebbero state trasferite agli enti territoriali non avrebbero consentito efficaci interventi di riduzione del debito, dal momento che esse non sarebbero probabilmente state sufficienti per accedere ad una rinegoziazione

del debito con gli istituti bancari e finanziari. Ritiene, tuttavia, che permanga l'esigenza di assicurare una perequazione delle risorse fra diversi enti territoriali, giudicano opportuno un impegno del Governo a garantire che di tale esigenza ci si faccia carico nell'ambito della determinazione della disciplina dei fondi perequativi previsti dalla legge n. 42.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel ringraziare il relatore per aver recepito le diverse istanze emerse nel dibattito in Commissione, rileva che il parere che si profila in Commissione bicamerale comporterebbe sostanzialmente una riscrittura del testo presentato dal Governo, che, di fatto, viene demolito nei suoi caratteri fondamentali. Ricorda che il gruppo dell'UdC ha presentato una proposta di parere alternativo su cui chiede al relatore di esprimere analiticamente la sua posizione. Sottolinea che, solo nella parte premissiva della proposta di parere presentata dal relatore, è richiamata la preoccupazione che dal trasferimento dei beni previsto dal provvedimento in esame deriverebbe un'alterazione nei rapporti tra l'attivo del conto patrimoniale e lo *stock* di debito pubblico, senza che da ciò discenda una apposita condizione della proposta medesima. Ricorda che tale questione è comunque delicata perché da essa possono discendere le valutazioni sul *rating* e sul debito italiano. Osserva inoltre che, per garantire l'effettività del provvedimento, occorre evitare che il Governo nella prossima manovra estiva preveda ulteriori dismissioni immobiliari, come già fatto in precedenti altre manovre economiche. Ricorda inoltre che già oggi è previsto che qualsiasi dismissione immobiliare sia impiegata integralmente per l'abbattimento del debito pubblico. Con riferimento alla questione della perequazione posta dall'onorevole Duilio, ritiene che solo le eventuali plusvalenze derivanti dalla valorizzazione dei beni, rispetto al valore indicato al momento del trasferimento, possano essere destinate agli enti locali, mentre il resto dovrebbe essere integralmente utilizzato per la riduzione del debito pubblico.

Rileva peraltro che, con riferimento alle disposizioni relative alla valorizzazione dei beni, si potrebbe incorrere in un vizio derivante da eccesso di delega. Osserva che con la riduzione del trasferimento e con il conseguente miglioramento dell'avanzo primario si potrà garantire il mantenimento della valutazione sul debito pubblico italiano da parte delle agenzie internazionali. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno precisare nel parere la durata dell'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese relative alla gestione dei beni trasferiti. Rileva inoltre l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sarà determinato il relativo importo, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Sottolinea che trattandosi di un profilo di carattere finanziario la Commissione potrebbe senz'altro esprimersi in materia.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al relatore di volere inserire nella propria proposta di parere una condizione del seguente tenore: «prevedere che una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio marittimo trasferito, tenendo conto dell'entità dei beni del predetto demanio che insistono sul territorio di ciascun Comune e delle funzioni amministrative esercitate dai medesimi, sia destinata da ciascuna regione ai Comuni, sulla base di un'intesa conclusa fra la Regione e i singoli Comuni sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio marittimo; si preveda infine che decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, al fine di determinare, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare ai singoli Comuni.», ovvero, in via subordinata, un'osservazione del seguente tenore: «Relativamente all'uso turistico balneare del demanio marittimo è condivisa l'opportunità di una legislazione quadro in materia di canoni concessori che sulla base del principio di concorrenza

e dell'uso dello strumento della gara con procedure competitive e trasparenti, garantisca l'interesse pubblico generale, la tutela degli investimenti effettuati e la promozione di ulteriori investimenti, parametrando la durata, i criteri di rilascio e di revoca allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività imprenditoriali considerate fondamentali per lo sviluppo turistico del Paese.»

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rilevata l'esigenza di esprimere il parere all'Assemblea sulle proposte emendative riferite alla proposta di legge relativa ai lavoratori con familiari gravemente disabili, sospende la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni nella seduta anti-meridiana dell'Assemblea

**La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 12.45.**

Gioacchino ALFANO (Pdl), richiamandosi alla richiesta dell'onorevole Ciccanti di esprimere una valutazione analitica sulla proposta di parere presentata dal gruppo dell'UDC, ritiene che la proposta di parere da lui presentata contenga in sé le riposte adeguate a tale esigenza.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ringraziare il relatore per il recepimento delle sue osservazioni sul demanio marittimo, fa presente che avrebbe preferito l'inserimento di apposite condizioni.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel sottolineare l'autonomia del parere della Commissione bilancio rispetto a quello che verrà espresso dalla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, ribadisce l'esigenza, già evidenziata prima della sospensione della seduta, che nel parere si faccia riferimento all'esigenza che il Governo provveda a trasmettere in tempi rapidi, e comunque prima dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, un elenco completo dei beni che dovranno essere trasferiti agli enti territoriali e, conseguentemente una valutazione in ordine ai ri-

sparmi di spesa derivanti dal medesimo trasferimento. Ritiene, altresì, necessario formulare un'osservazione nel parere al fine di richiamare l'attenzione sulla eccessiva facilità del passaggio da un regime di indisponibilità ad un regime di disponibilità dei beni oggetto di trasferimento. Osserva, altresì, che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nella giornata di ieri, potrebbe valutarsi l'opportunità di modificare le premesse della proposta di parere, in quanto la garanzia del debito pubblico è assicurata non solamente dal patrimonio immobiliare dello Stato, ma soprattutto dall'avanzo primario.

Roberto SIMONETTI (LNP) evidenzia l'importanza, sia politica che economica, di esprimere il parere di competenza della Commissione entro i termini previsti dalla legge n. 42 del 2009, al fine di consentire al Governo di rispettare il termine per l'adozione del primo decreto legislativo sul federalismo fiscale. Con riferimento ai beni della Difesa, rileva che l'opportunità dell'inserimento di un termine entro il quale la società difesa servizi Spa dovrà provvedere all'individuazione dei beni di sua competenza, in mancanza della quale essi potranno essere assegnati nell'ambito del secondo elenco che sarà predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sottolinea che, attesa l'entità del debito pubblico superiore a 1.800 miliardi euro, dall'operazione oggetto del provvedimento in esame non potrà derivare alcuna riduzione della garanzia del debito pubblico. Con riferimento al trasferimento del demanio idrico, osserva che esso sarà un'opportunità utile per tanti enti locali che versano in condizioni di difficoltà. Anche alla luce di tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, propone una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 2*) che tiene conto anche delle modifiche da ultimo proposte dal collega Baretta.

Pier Paolo BARETTA (PD), annuncia che il proprio gruppo si asterrà sulla

proposta di parere formulata dal relatore, osservando che, nonostante gli indubbi miglioramenti introdotti nel corso dell'esame parlamentare, lo schema di decreto legislativo non può considerarsi pienamente soddisfacente.

Amedeo CICCANTI (UdC), a nome del proprio gruppo annuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 13.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

**C. 82 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la relazione tecnica al provvedimento (*vedi allegato 3*). Al riguardo, fa prioritariamente presente che la stessa non è la relazione tecnica sugli emendamenti approvati in data 18 maggio dal Comitato dei nove, e richiesta nella stessa data dalla Commissione, ma si limita ad aggiornare la precedente relazione tecnica, sulla base delle osservazioni formulate dalla ragioneria generale dello Stato in sede della precedente verifica negativa, in data 13 aprile 2010. Infatti, la

relazione tecnica non valuta le modifiche apportate dagli emendamenti approvati dal Comitato dei nove, in ordine all'eliminazione del requisito della convivenza per i familiari, all'introduzione del concetto di « costanza di assistenza », alle modifiche all'articolo 1 in materia di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'elevazione dell'aliquota contributiva per la gestione separata dal 18 per cento al 18,2 per cento fino al 2019. Comunica che, sulla nuova relazione tecnica, e senza quindi tenere conto degli emendamenti approvati dal Comitato dei nove, la Ragioneria generale dello stato ribadisce le osservazioni sul merito del provvedimento, già rappresentate in occasione della verifica della precedente relazione. In particolare, rappresenta che il provvedimento determina, di fronte a situazioni soggettive simili, un trattamento differenziato tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi e dipendenti del settore privato. Fa presente infatti, che, non solo si prevede un beneficio diversamente prolungato nel tempo, ma di differente natura, conseguentemente, il beneficio riconosciuto ai dipendenti pubblici appare come un trattamento funzionale all'assistenza del familiare disabile, sotto forma di trattamento retributivo, che richiede necessariamente l'assistenza in vita dell'assistito, e che, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, l'Amministrazione ha facoltà di riconoscere o meno.

Rileva che, al contrario, con il beneficio dell'anticipo del pensionamento, diretto quindi ad abbassare l'età media di accesso al pensionamento, riconosciuto ai lavoratori autonomi e dipendenti del settore privato, si costituiscono diritti soggettivi in capo ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio; il suddetto beneficio assume carattere risarcitorio e deve essere necessariamente riconosciuto anche ai lavoratori, in possesso dei predetti requisiti, per i quali il familiare assistito non sia più in vita. Segnala, inoltre, che la sensibilità della fattispecie potrebbe comportare successive richieste di modifica del grado di discrezionalità

consentita alle amministrazioni nell'accoglimento delle richieste, attualmente prevista in termini di semplice facoltà, sulla base delle proprie esigenze funzionali. Ciò premesso, in riferimento alla relazione tecnica in oggetto, comunica che la Ragioneria generale dello Stato fa presente di avere verificato negativamente la relazione tecnica per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, in quanto la relazione tecnica non tiene conto, sulla base di quanto sopra richiamato e come esplicitamente richiesto dallo scrivente nella precedente verifica, degli oneri conseguenti alla concessione del beneficio ai familiari dei disabili deceduti alla data di presentazione della domanda di pensionamento. Per quanto concerne il comma 1, riferito ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, quindi in relazione alla parte di relazione tecnica elaborata dall'INPDAP, devono essere valutati i maggiori oneri recati dall'incremento dal 50 per cento al 70 per cento della quota di trattamento economico riconosciuta ai soggetti interessati e già in posizione di esonero dal servizio; inoltre, devono essere valutate le modifiche comportamentali che possono determinare un maggiore ricorso all'adesione a tale istituto da parte di ulteriore personale, anche in considerazione delle recenti modifiche normative in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità prevista dall'articolo 26 dell'Atto Senato 1441-*quater-D*, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 31 marzo 2010, finalizzate ad una restrizione di tali agevolazioni. Fa inoltre presente che la relazione tecnica, in riferimento all'articolo 3, comma 3, che prevede maggiori compiti per l'INPS in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, non contiene adeguata dimostrazione della sostenibilità da parte dell'INPS di detti compiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate a legislazione vigente. Osserva, quindi, che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente la copertura finanziaria indicata, in quanto, sulla base degli importi riportati nella relazione tecnica, le maggiori entrate – al netto degli effetti fiscali indotti – risultano in ogni caso

ampiamente insufficienti a compensare i maggiori oneri recati dal provvedimento. In ogni caso, ribadisce che la modalità di copertura proposta dell'onere pensionistico, attraverso l'incremento dell'aliquota pensionistica di una specifica gestione previdenziale, non rappresenta una modalità di copertura appropriata, in quanto determina nel medio-lungo periodo, al di là dell'orizzonte decennale della relazione tecnica, effetti di maggiore spesa pensionistica per i quali non sarebbe garantita la relativa copertura finanziaria. Da ultimo, evidenzia come la Ragioneria generale dello Stato abbia riscontrato l'assenza della prescritta clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento agli ulteriori emendamenti della Commissione di merito al provvedimento in oggetto, ribadendo che la relazione tecnica al provvedimento è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, esprime parere contrario sull'emendamento 1.10, in quanto viene estesa la platea dei soggetti beneficiari della disposizione, nella fattispecie il personale della scuola e quello in servizio presso gli enti locali, sia pure in limitate circostanze, con conseguenti riflessi di onerosità. Fa presente inoltre che la disposizione incentiva l'adesione a tale istituto da parte di ulteriore personale anche in considerazione delle recenti normative in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di *handicap* in situazione di gravità prevista dall'articolo 24 dell'atto senato 1167-*bis-B*, con conseguenti prevedibili disfunzioni organizzative nelle amministrazioni ed ulteriori oneri. Ritiene pertanto che la prevista clausola di invarianza finanziaria non sia idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri con particolare riferimento a comparti, come quello della scuola, nei quali l'applicazione dell'istituto dell'esonero comporti necessariamente la sostituzione dei soggetti beneficiari. Rileva presente che l'esclusione della facoltatività dell'accoglimento delle richieste di esonero dal servizio presentate da parte del personale appartenente al comparto della scuola e degli enti locali,



che rientrino nelle condizioni previste dal capoverso 3-*bis* proposto dalla Commissione, oltre a ingenerare problemi di funzionalità delle amministrazioni, crea una disparità di trattamento rispetto al personale appartenente ad altri comparti interessati dalla disposizione.

Con riferimento all'emendamento 2.10, esprime parere contrario, in quanto sostituisce il concetto « assistenza continua » con quello, analogo ma meno stringente, di « costanza di assistenza ». Osserva che la predetta modifica potrebbe essere suscettibile di determinare l'ampliamento della platea dei destinatari della disposizione, determinando maggiori oneri, a fronte di una copertura già insufficiente, come risulta dalla relazione tecnica elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esprime parere contrario altresì sull'emendamento 2.11, in quanto volto ad ampliare la platea dei destinatari della disposizione eliminando il requisito della convivenza per i genitori e per il coniuge, e quindi determina maggiori oneri, a fronte di una copertura già insufficiente, come risulta dalla relazione tecnica elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Circa il subemendamento 0.2.11, il quale reintroduce il requisito della convivenza per il solo coniuge, esprime parere contrario, in quanto, sia pure emendata, la disposizione manterrebbe i criteri già segnalati in riferimento all'emendamento 2.11.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.10 e 3.11, in quanto finalizzati a coordinare il testo con le modifiche proposte con gli emendamenti 2.10 e 2.11, sui quali ha già espresso parere contrario.

Per quanto attiene l'emendamento 4.10, diretto a prevedere una diversa modulazione degli oneri valutati per l'attuazione del provvedimento, prevedendo un contestuale ulteriore incremento dello 0,2 per cento dell'aliquota contributiva della gestione separata INPS per gli anni dal 2010

al 2019, esprime parere contrario, in quanto gli oneri valutati dall'emendamento risultano inferiori – per gli anni successivi al 2010 – a quelli indicati dalla relazione tecnica, sia pure negativamente verificata dalla ragioneria generale dello Stato, nonostante il fatto che gli emendamenti proposti dalla Commissione determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e quindi necessitino di ulteriori risorse ai fini della copertura finanziaria. Ritiene che l'incremento di 0,2 punti di aliquota contributiva non è sufficiente in ogni caso a garantire la copertura degli oneri recati dal provvedimento, in considerazione delle criticità rappresentate dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di negativa verifica della relazione tecnica.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, osserva come le considerazioni del rappresentante del Governo confermano le criticità già emerso nel corso dell'esame del provvedimento, evidenziando altresì come le modifiche proposte alla Commissione di merito non consentano di superare i profili problematici relativi alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di legge e alla loro copertura finanziaria.

Lino DUILIO (PD) osserva che la Commissione non può limitarsi ad un atteggiamento notarile rispetto alle note della Ragioneria generale dello Stato, ma debba effettuare una valutazione autonoma che tenga conto anche del merito del provvedimento. Stigmatizza l'atteggiamento dei rappresentanti del Governo che, in maniera discontinua, sono intervenuti in Commissione per l'esame del provvedimento, limitandosi a riportare le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, quando ci si riferisce invece a persone in una situazione di particolare disagio, per le quali non sembra emergere la necessaria sensibilità, sia in sede di Commissione sia da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene che, in alcuni casi, le note della Ragioneria generale dello Stato non siano propriamente qualificabili come



relazioni tecniche o verifiche delle stesse, a tal proposito, richiama l'osservazione della Ragioneria in base alla quale le maggiori spese previste per il riconoscimento di un beneficio pensionistico ai familiari di disabili hanno carattere risarcitorio. Ricorda che nella richiamata nota della Ragioneria si sostiene che il beneficio in questione spetterebbe anche ai familiari di disabili deceduti, ma, a suo avviso, ciò non trova alcun riscontro nella formulazione letterale del provvedimento che presuppone la convivenza con il disabile per l'accesso all'esonero anticipato dai servizi. Chiede quale sia sul punto l'opinione del Governo e del relatore. Ricorda che la *ratio* dell'esonero anticipato dal servizio discende dall'esigenza di garantire ai familiari di disabili, che si siano dedicati all'assistenza di questi ultimi in modo particolarmente impegnativo ed assorbente, di svolgere una esistenza meno disagiata. Sottolinea che si sono ingenerate numerose aspettative intorno al provvedimento tra persone che versano in particolari condizioni di disagio sociale. Con riferimento all'innalzamento dell'aliquota contributiva per i collaboratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, rileva che tali entrate deriveranno da persone soggette al sistema contributivo con un conseguente ritorno sulle prestazioni che saranno loro erogate. Osserva che le eventuali maggiori spese pensionistiche avranno luogo tra oltre dieci anni. Osserva che le coperture proposte sono valide, come richiede la legge di contabilità, per il decennio successivo, e che eventuali squilibri nel sistema previdenziale potranno essere valutati successivamente. Ritiene pertanto che le maggioranze e il Governo debba assumersi la responsabilità politica di dire che le risorse per il provvedimento in discussione non vi sono e che quindi non è possibile arrivare ad una sua approvazione. In proposito richiama le considerazioni svolte dall'onorevole Cazzola nella discussione generale sul provvedimento.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Duilio in ordine

alle criticità, sotto il profilo tecnico, delle motivazioni della valutazione contraria espressa dal rappresentante del Governo sulle proposte emendative, ritiene che, sul piano politico, si stia assistendo ad un indecoroso balletto, in quanto il sottosegretario si è limitato in questa sede a riferire le valutazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato sulla relazione tecnica, senza che il Governo si sia impegnato, nella sua collegialità, per elaborare una relazione tecnica rispondente alle previsioni della legge n. 196 del 2009. Nel ricordare come un problema analogo si fosse posto in occasione dell'esame della proposta di legge Atto Camera 2100, osserva come con sempre maggiore frequenza il Ministero dell'economia e delle finanze imponga la propria volontà all'intero Governo, cancellando di fatto mesi di lavoro svolto dalle Commissioni di merito. Ritiene, pertanto, che il Governo non abbia dimostrato alcuna sensibilità rispetto ai temi affrontati dalla proposta di legge in esame, osservando come sarebbe stato estremamente agevole stanziare adeguate risorse nell'ambito del disegno di legge finanziaria, prevedendo un'apposita finalizzazione di spesa nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente. In mancanza di un tale impegno per il reperimento delle risorse, ritiene che le proposte di legge di iniziativa parlamentare siano destinate ad un insicuro insuccesso, come dimostrato recentemente anche dal parere espresso dalla Commissione sul progetto di legge recante norme in favore delle vittime dell'usura e del *racket*. Conclusivamente, rileva la necessità che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze individuino, di comune accordo, una soluzione che garantisca la copertura finanziaria del provvedimento, evitando di trincerarsi dietro valutazioni di carattere tecnico che, in questa circostanza, non appaiono peraltro pienamente condivisibili.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che occorre restituire alla Ragioneria generale dello Stato il proprio ruolo e che non sia opportuno chiederle di svolgere compiti

ulteriori. In proposito, rileva come sia giusto che il ragioniere generale dello Stato mantenga un comportamento rigoroso su tutte le proposte al suo esame, ma che spetta alla politica risolvere una questione simile tenendo conto del quadro di riferimento. Nel richiamare le osservazioni dell'onorevole Duilio, osserva tuttavia come non sia condivisibile l'interpretazione fornita dalla Ragioneria generale dello Stato, in base alla quale il beneficio pensionistico spetterebbe anche a familiari di disabili defunti. Con riferimento alle questioni di copertura, osserva che sia la proiezione decennale contenuta nel provvedimento che le proiezioni trentennali sulla sostenibilità del sistema previdenziale dimostrano l'assoluta agibilità del provvedimento. Chiede pertanto che il Governo chiarisca esplicitamente se condivide la proposta di legge in esame nel merito, poiché, se fosse solo una questione di coperture, si potrebbe lavorare ulteriormente al fine di trovare una soluzione condivisa. In caso contrario, ritiene preferibile concludere l'esame del provvedimento in Commissione e verificare in Aula quale sia l'orientamento prevalente. Auspica tuttavia che, con maggior serietà, si possa effettuare tale approfondimento sulle coperture in Commissione, atteso che il compito cui essa è chiamata non è solo quello di verificare le coperture ma anche di fornire un ausilio nel trovare le risorse necessarie.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel dichiarare la propria adesione alle finalità del provvedimento, si riconosce tuttavia nelle osservazioni del collega Baretta relative al ruolo della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito del procedimento legislativo, ritenendo che non sia opportuno disconoscere il valore delle valutazioni effettuate in sede di verifica della relazione tecnica predisposta dal ministero competente. Nel rilevare i limiti del provvedimento, che, ove non fossero accolte le proposte di modifica avanzate dalla Commissione di merito, rischia di creare ingiustificate disparità di trattamento all'interno della platea dei lavoratori che assistono fami-

liari gravemente disabili, ritiene che la relazione tecnica trasmessa possa comunque rappresentare un utile strumento per verificare quali siano le possibilità per superare le criticità di carattere finanziario fin qui emerse. Nel sottolineare che non sarebbe ammissibile un atteggiamento del Governo volto ad impedire al Parlamento di esaminare provvedimenti di iniziativa parlamentare, rileva la necessità che l'Esecutivo si impegni per contribuire ad individuare una soluzione alle criticità finanziarie del provvedimento in esame, anche alla luce dell'unanime convergenza emersa nell'ambito della Commissione di merito. Sottolinea, in proposito come la proposta reca interventi di particolare rilievo sociale, che appaiono particolarmente apprezzabili alla luce del contesto complessivo della finanza pubblica e delle criticità emergenti a livello territoriale nel settore della assistenza.

Teresio DELFINO (UdC) fa presente che, nella relazione sul provvedimento in esame si è cercata una relazione con le associazioni rappresentative delle famiglie dei disabili e con istituti previdenziali, tenendo conto dell'esigenza di non poter utilizzare, come è stato osservato anche dall'onorevole Cazzola, lo Stato come un bancomat. Sottolinea che, per la concessione del beneficio previdenziale previsto nel provvedimento in esame, è richiesta la convivenza con il disabile per diciotto anni e che pertanto l'argomentazione della Ragioneria generale dello Stato, per la quale questo sarebbe concesso anche in caso di disabili defunti, risulta assolutamente priva di fondamento. Fa inoltre presente che la modalità di copertura si è individuata tenendo presente l'esigenza di garantire entrate certe e che l'INPS ha dimostrato che nel decennio di riferimento vi sarebbero maggiori entrate contributive per circa 320 milioni di euro. Ritiene infine che il lavoro svolto sia stato caratterizzato dalla massima responsabilità e che pertanto il provvedimento appare finanziariamente sostenibile.

Il sottosegretario Luigi CASERO, ritiene ingiustificate le critiche rivolte all'operato

della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito puntuali chiarimenti in ordine alle implicazioni finanziarie del provvedimento, assicurando tuttavia che il Governo presta la massima attenzione ai temi affrontati dalla proposta di legge in esame e, pertanto, intende assicurare che essa abbia un'adeguata copertura finanziaria. Non ritiene, in proposito, condivisibile limitare la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento solo al primo decennio della sua applicazione, in quanto, specialmente in un contesto di risorse scarse, appare necessario sin d'ora preoccuparsi di futuri interventi sulla spesa pensionistica. Alla luce della delicatezza del tema affrontate dal provvedimento, ritiene assolutamente necessario che il Governo e la Commissione bilancio dispongano di tempi adeguati ad individuare una adeguata copertura finanziaria delle disposizioni contenute nell'articolo 2, elaborando una soluzione che possa essere condivisa anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza lasciarsi condizionare dalla circostanza che il provvedimento è all'esame dell'Assemblea della Camera.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento è all'esame della Commissione dalla fine di settembre e che la maggioranza è sempre stata favorevole nel merito alla sua approvazione. Ricorda, tuttavia, che compito della Commissione è solo quello di esaminare i profili finanziari e che il provvedimento è in Parlamento già da quattro anni e che per la prima volta arriva all'esame dell'Assemblea. Concorda con l'impossibilità di qualificare come risarcitorio, secondo la ricostruzione della Ragioneria generale dello Stato, il beneficio previdenziale previsto e sottolinea che il lavoro della Commissione non è stato di carattere semplicemente notarile. Con riferimento alle coperture, esprime perplessità sull'opportunità di elevare l'aliquota contributiva a carico di soggetti già penalizzati e rileva che la scelta della Commissione lavoro di aumentare la platea ed eliminare il riferimento al requisito della convivenza crea ulteriori problemi di carattere finanziario.

Ricorda inoltre che, anche nel caso in cui i maggiori oneri si dovessero verificare tra vent'anni, il problema dovrebbe comunque essere considerato dalla Commissione bilancio. Sottolinea, infine, che il provvedimento, i cui oneri erano stati originariamente quantificati in misura pari ad oltre 3 miliardi in tre anni, ora prevede uno stanziamento di circa 1 miliardo in dieci anni. Conclusivamente, ritiene preferibile verificare se vi sia una ulteriore disponibilità del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche in considerazione della numerose richieste di intervento, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che il provvedimento possa essere rinviato in Commissione per un ulteriore approfondimento delle sue applicazioni finanziarie.

Lino DUILIO (PD), al fine di chiarire le proprie osservazioni sul ruolo svolto dalla Ragioneria generale dello Stato nell'esame del provvedimento, richiama le considerazioni già svolte nella seduta del 4 novembre 2009, nella quale aveva richiesto al Governo di indicare in via preliminare le risorse che intendeva mettere a disposizione per fare fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali previsto dal provvedimento. Nel rilevare come, in tutti questi mesi, il Governo non abbia fatto nulla per individuare tali risorse, nonostante il lavoro svolto dalla Commissione bilancio, che ha proceduto all'audizione informale di rappresentanti dell'INPS e INPDAP, osserva come l'Assemblea possa comunque procedere alla votazione su articoli ed emendamenti sui quali la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario, ancorché motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Ritiene, pertanto necessario un impegno formale del Governo a reperire le risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento, ricordando come, a seguito delle numerose riformulazioni apportate dalla Commissione lavoro, gli oneri derivanti dalla proposta di legge si siano sensibilmente ridi-

mensionabili e, pertanto, sia possibile individuare agevolmente le risorse per fare fronte a tali oneri.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che si ripropone nuovamente una questione già affrontata e che il Governo, poiché conosce i provvedimenti inseriti nel programma dei lavori della Camera con un anticipo di tre mesi, dovrebbe farsi carico di comunicare per tempo le coperture disponibili alle Commissioni di merito. Osserva a riguardo che, nel caso in cui non vi siano coperture idonee, sarebbe preferibile cancellare dall'ordine del giorno della Camera i relativi provvedimenti.

Amedeo CICCANTI (UdC), apprezzando la volontà espressa dal relatore e dal Governo di affrontare i profili problematici relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, ritiene che sia necessario che la Commissione bilancio non esprima una valutazione di carattere meramente ragionieristico, che determinerebbe il sostanziale arresto dell'*iter* del provvedimento, ma si adoperi per individuare una possibile soluzione alle questioni problematiche evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato. Sotto il profilo procedurale, ritiene che la Commissione potrebbe non esprimere in questa fase il proprio parere e verificare se in Assemblea si procederà al rinvio in Commissione del provvedimento e, in mancanza di tale rinvio, riconvocarsi per proseguire l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea. Osserva, infatti, che, in questa fase, ci si troverebbe nella difficile condizione di dover scegliere se negare una fondamentale assistenza previdenziale ai lavoratori che si dedicano alle cure dei familiari gravemente disabili ovvero discostarsi dalla valutazione della Ragioneria generale dello Stato, determinando il rischio di danneggiare gravemente la finanza pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel sottolineare le difficoltà presentate dal provvedimento in esame, ritiene che al Parlamento vada comunque lasciato un mar-

gine di autonomia e che pertanto non sia il Governo a dover determinare anticipatamente le materie su cui il Parlamento potrà effettivamente legiferare. Ritiene che la responsabilità per il blocco dei lavori dell'Assemblea non sia imputabile alla Commissione bilancio ma che essa doveva essere oggetto di discussione in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Pier Paolo BARETTA (PD), attesa la natura sperimentale delle misure contenute negli articoli 1 e 2 del provvedimento, ritiene fundamentalmente ingiustificate le preoccupazioni espresse in ordine agli effetti di lungo periodo della proposta di legge, che potrebbero rivelarsi di trascurabile entità. Nel confermare tutte le proprie osservazioni critiche, rileva di non poter garantire che ad un eventuale rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, corrisponda in Assemblea un atteggiamento adesivo da parte del gruppo del Partito Democratico in ordine al prospettato rinvio in Commissione del provvedimento.

Luigi CASERO (Pdl) ritiene preferibile addivenire ad un rinvio in Commissione per approfondire alcuni temi, richiamando la questione dell'allargamento della platea dei beneficiari.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative, contenute nel fascicolo n. 2, riferite alla proposta di legge C. 82 e abb. – A, recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili;

preso atto dei chiarimenti del Governo e valutata la relazione tecnica, a margine si rileva che:

l'emendamento 1.10, pur se dotato di una clausola di invarianza finanziaria, prevede un obbligo per le amministrazioni di appartenenza di accettare la richieste di

esonero, nonché un'estensione dell'esonero dal servizio anche al personale della scuola e a quello in servizio presso gli enti locali, che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti, in particolare in relazione all'eventualità che le amministrazioni si trovino nella necessità di provvedere alla sostituzione del soggetto richiedente a causa della funzione non fungibile da questo esercitata e alla possibilità, per il personale docente, di una sua sostituzione attraverso il ricorso a personale supplente;

gli emendamenti 2.10 e 2.11 e il subemendamento 0.2.11 appaiono idonei a determinare una estensione della platea dei potenziali beneficiari delle misure agevolative di cui all'articolo 2, che appare suscettibile di generare un corrispondente aumento dell'onere pensionistico non quantificato e non coperto;

gli emendamenti 3.10 e 3.11 sono volti a introdurre modifiche di carattere procedurale volte a coordinare l'articolo 3 con le modifiche proposte dagli emendamenti 2.10 e 2.11;

l'emendamento 4.10 prevede una quantificazione degli oneri inferiore a quella risultante dalla relazione tecnica già presentata sul provvedimento e un incremento dell'aliquota contributiva che, in ogni caso, non appare idonea a garantire la copertura finanziaria dei relativi oneri, in quanto determina nel medio-lungo periodo, al di là dell'orizzonte temporale della relazione tecnica, effetti di maggiore spesa pensionistica per i quali non sarebbe garantita la relativa copertura finanziaria;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10, 2.10, 2.11 e 4.10 e sul subemendamento 0.2.11.1 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1 ».

Amedeo CICCANTI (UdC) e Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) annunciano la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 11.05.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.**

**Atto n 197.**

(Rilievi alla XIII Commissione)

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo



in esame. Ricorda inoltre che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 14 aprile 2010 ed era in attesa del suddetto parere per poter procedere alla conclusione dei lavori.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-Mpa-Sud), *relatore*, rileva che le modifiche richieste nel parere richiamato dal Presidente sono volte in larga parte a precisare l'ambito di applicazione delle norme in esame e a prevedere sanzioni amministrative per i soggetti che violano le disposizioni del provvedimento e che tali modifiche non appaiono comportare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le osservazioni del relatore e deposita una nota predisposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, concernente il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'attività ordinaria del Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non si rende, quindi, necessario riproporre la modalità di finanziamento mediante diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione, prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 697 del 1996 – abrogato dal presente decreto – in relazione al Registro nazionale ivi previsto, in quanto:

le attività del Registro di cui all'articolo 7, svolte a cura del Servizio fitosanitario centrale, consistono nell'archiviazione e raccolta di documentazione cartacea ovvero informatizzata già presente presso il medesimo organismo, in quanto, sin dal 1991, esiste un Servizio nazionale di certificazione volontaria dei materiali di propagazione delle specie arboree ed arbustive da frutto, peraltro riorganizzato con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 luglio 2003 per allinearsi alla nuova assegnazione delle competenze in materia agricola tra Stato e Regioni;

la modalità di finanziamento mediante la previsione di tariffe da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al Registro nazionale di cui al citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 697 del 1996, non è mai stata attivata perché l'attività di conservazione delle piante è sempre rimasta una competenza svolta dai centri già operanti presso le Regioni e comunque finanziata dai vivaisti, mentre la raccolta della documentazione delle varietà iscritte è stata svolta dal Servizio fitosanitario centrale nell'ambito della sua attività ordinaria;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, sopprimere il comma 5;

conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente il comma: 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

La Commissione approva la proposta del relatore.



**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ».**

**Atto n. 208.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 12 maggio 2010, nel far presente che la Ragioneria generale dello Stato non ha rilievi da formulare in ordine alle conseguenze finanziarie del provvedimento, segnala che il Ministro per la semplificazione normativa ha precisato, con riferimento ai rilievi formulati dal relatore, che lo schema in esame non esclude che nella fase di accreditamento provvisorio siano applicabili tariffe a carico delle stesse, determinate anche per la fase di accreditamento provvisorio, con decreto del Ministero dello sviluppo economico previsto dall'articolo 6. Sottolinea come ciò assorba eventuali perplessità circa possibili effetti onerosi da coprire per tale fase di accreditamento provvisorio. Al riguardo, nell'accogliere il suggerimento circa l'auspicata coincidenza dei termini di entrata in vigore del provvedimento sulle Agenzie per le imprese con quello per la determinazione delle tariffe, osserva che nulla osta quindi a far coincidere i due termini e quindi definire, anche eventualmente in un unico atto, le tariffe per la fase provvisoria e quelle per il definitivo accreditamento delle Agenzie.

Per quanto concerne i processi di informatizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rileva che questi sono già in corso di adeguamento, nell'ambito del generale programma di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni promosso dal Governo in esecuzione delle leggi già in vigore.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 3, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.**

**Nuovo testo C. 2128.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ricorda che la proposta di legge prevede la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società *Ferrovie dello Stato Spa* e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario, che il provvedimento è composto di due articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante contributo per acquisto veicoli ferroviari, osserva che l'onere recato dal provvedimento, pari a 300 milioni di euro annui, sembrerebbe correttamente compensato, dal punto di vista della quantificazione, dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire più puntuali elementi di quantificazione da parte del Governo. Osserva, inoltre, che, a fronte di un onere quindicennale, l'incremento di accisa è previsto in via permanente. Quanto agli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento, rileva che non sembrerebbero determinarsi esigenze che eccedano l'importo annuo di 300 milioni tenuto conto che la norma non autorizza, a fronte del contributo quindicennale, la stipula di mutui con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato. In merito agli interventi da finanziare con le risorse in questione, fa presente che essi saranno individuati con decreto da emanare ogni anno: detta individuazione dovrà in ogni caso garantire la neutralità degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. In merito a tali profili, osserva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 2, recante misure per garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, osserva che le modalità introdotte all'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007 dalla norma in esame possono considerarsi prive di effetti onerosi a condizione che l'inquadramento del personale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa sia effettuato nel rispetto dei limiti di organico, pari ad un

totale di trecento unità, e nei limiti delle risorse finanziarie, previsti per il funzionamento dell'Agenzia. Rileva che andrebbe, quindi, acquisita conferma dell'effettiva possibilità di attuare in tali termini le disposizioni in esame, tenuto conto anche dello stato di realizzazione delle procedure di reclutamento.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le perplessità espresse dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che le motivazioni addotte dal relatore per giustificare la propria contrarietà sul provvedimento non sembrano connesse all'assenza di un adeguata copertura finanziaria, ma a motivazioni di politica economica. A tale riguardo, ritiene, tuttavia, che dovrebbero valutarsi anche i potenziali effetti benefici del provvedimento, che potrebbe determinare un rafforzamento del patrimonio rotabile, con benefici effetti per l'intero sistema economico del nostro Paese, chiedendo, pertanto, al relatore e al Governo di valutare distintamente i profili relativi alla copertura finanziaria e al merito dei provvedimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ricordando che vi è una condivisione sul merito del provvedimento, sottolinea che il problema è rappresentato dal tipo di coperture che ingenererebbero una tendenza inflattiva che avrebbe effetti anticiclici.

Il sottosegretario Luigi CASERO, fa presente di avere condiviso il parere contrario già espresso anche dal relatore in quanto la modalità di copertura dei costi individuata determina un aumento della pressione fiscale che, agendo mediante imposte indirette, graverebbe indistintamente sull'intera collettività generando anche conseguenze inflattive con effetti anticiclici. Rappresenta, inoltre, che l'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha già previsto, per l'anno 2009, l'istituzione di un Fondo, con dotazione pari a 960 milioni di euro, destinato alle

medesime finalità e la cui ripartizione, nonché l'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile, è demandata ad un decreto ministeriale. Da ultimo, con riferimento alle modifiche relative al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ritiene che le stesse possano determinare effetti onerosi indiretti in quanto consentono di privare le società *Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana*, partecipate dallo Stato, di personale tecnico qualificato con effetto pregiudizievole per il corretto funzionamento delle stesse. Rileva che, proprio per tale motivo, in sede di redazione del decreto legislativo n. 162 del 2007, onde mantenere gli equilibri di funzionamento delle citate società, era stato fissato il limite massimo del 50 per cento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, condivide le precisazioni svolte dal rappresentante del Governo in ordine alla inadeguatezza delle risorse.

Pier Paolo BARETTA (PD), prendendo atto del parere del Governo e del relatore, ritiene tuttavia preferibile evitare di addvenire nel corso della seduta all'espressione di un parere e ritiene pertanto preferibile rinviare al fine di un ulteriore approfondimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto al calendario dei lavori dell'Assemblea di martedì e dunque bisogna esprimere il parere in tempo utile.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva che se vi è la possibilità di risolvere le questioni evidenziate dal relatore, è opportuno un rinvio altrimenti è preferibile esprimere il parere nel corso dell'odierna seduta.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ricordare che la calendarizzazione del provvedimento è stata richiesta dal gruppo del Partito democratico, conferma il proprio interesse ad un approfondimento costrut-

tivo e si impegna comunque a consentire l'adozione del parere in tempo utile per la seduta di martedì prossimo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

**Ulteriore nuovo testo C. 2459, approvato in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda, che sulla proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, che reca disposizioni in materia di disturbi specifici d'apprendimento, è stata richiesta al Governo, nel corso dell'esame al Senato, la presentazione di una relazione tecnica, che è stata predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasmessa con nota del 17 marzo 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha verificato positivamente la medesima relazione tecnica. Sottolinea, inoltre, che, nel corso dell'esame presso la Camera, la VII Commissione ha adottato, quale testo base, un nuovo testo che risulta parzialmente modificato rispetto al testo approvato dal Senato, al quale era riferita la relazione tecnica positivamente riscontrata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ricorda che la Commissione, nella seduta del 21 ottobre 2009, ha formulato un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e che la Commissione cultura, in data 11 maggio, ha pertanto licenziato un ulteriore nuovo

testo che contiene alcune modifiche, in parte volte al recepimento delle condizioni formulate dalla V Commissione.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, in materia di diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento, non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto che il ricorso a strutture e specialisti accreditati – configurato come una mera facoltà per le regioni – possa effettivamente essere realizzato nei limiti delle risorse disponibili.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 2, osserva che la norma, pur recando una previsione di spesa, non predispone la relativa clausola di salvaguardia prevista ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Inoltre, andrebbero acquisiti gli elementi alla base della quantificazione dell'onere, determinata in 1 milione di euro annui, al fine di verificarne la congruità. Riguardo ai profili di copertura finanziaria della medesima disposizione, osserva che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, previsti in un milione di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009. Al riguardo, rileva che la norma presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario. In primo luogo, come già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione, osserva che dalla formulazione letterale della norma, gli oneri descritti appaiono configurati in termini di previsione di spesa. Rileva che la norma non è, tuttavia, corredata, come prescritto dalla vigente disciplina contabile, da una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Su tali aspetti e, in particolare, sulla possibilità che i suddetti oneri siano configurati in termini di limite, anziché di previsione di spesa, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Rileva, inoltre, che, a fronte di oneri aventi carattere perma-

nente, si indica, a fini di copertura, l'utilizzo di un fondo con risorse limitate al solo biennio 2010-2011. Ricorda, infatti, che le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente sono state determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) che ha previsto uno stanziamento di competenza di 156,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12,9 milioni di euro per l'anno 2011.

Con riferimento all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, ritiene necessario acquisire indicazioni in ordine alla stima delle spese derivanti dalla disposizione in esame, nonché delle risorse disponibili in bilancio al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto, tra l'altro, che, benché le spese siano espressamente indicate come di carattere eventuale, potrebbero verosimilmente determinarsi i presupposti per una loro corresponsione.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente di non aver nulla da osservare rispetto alla relazione svolta.

Nessuno chiedendo di intervenire, Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2459 e abb., recante nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento, approvato in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato;

considerato che al fine di garantire la copertura finanziaria del provvedimento, appare necessario prevedere che le attività di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, siano limitate agli anni 2010 e 2011, e conseguentemente rideterminare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo 4;

il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di

natura corrente reca le necessarie disponibilità per i suddetti anni 2010 e 2011;

all'articolo 7, comma 4, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo, al fine di prevedere che agli eventuali rimborsi spese ai componenti del Comitato tecnico scientifico si provvede nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, premettere le seguenti parole: « Per gli anni 2010 e 2011, »;

sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. ».

All'articolo 7, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Agli eventuali rimborsi spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ».

con la seguente condizione:

All'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente: « Clausola di invarianza finanziaria »

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità, a fini di coordinamento del testo, di sopprimere il comma 2 dell'articolo 7, in quanto tale disposizione si riferisce all'emanazione di un decreto ministeriale relativo all'applicazione del comma 2 dell'articolo 1, presente nella precedente formulazione del testo e ora soppresso.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.40.**

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

**C. 82 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).*

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, fa presente che, a seguito della richiesta di riesame del parere espresso sul testo elaborato dalla Commissione lavoro e sulle proposte emendative ad esso riferite, ha provveduto ad elaborare la seguente proposta di parere che individua una diversa modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, prevedendo, da un lato, una riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, dall'altro l'incremento della tassazione sulle bevande alcoliche, introducendo altresì una specifica clausola di salvaguardia, in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa contabile:

« La V Commissione,

riesaminata la proposta di legge C. 82 e abb.-A, recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;



esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: figlio che aggiungere le seguenti , all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, ;

all'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, valutati in 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, in 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, in 150,5 milioni di euro per l'anno 2012, in 120,2 milioni di euro per l'anno 2013, in 108,3 milioni di euro per l'anno 2014, in 96,9 milioni di euro per l'anno 2015, in 50,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 13,5 milioni di euro per l'anno 2018, in 17,1 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, ai sensi del comma 2, e quanto a 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le

aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, provvede con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a rideterminare annualmente l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nella misura necessaria a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.10 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere il comma 01;

Conseguentemente, si intende revocato il parere sul testo elaborato dalla Com-



missione di merito, espresso in data 18 maggio 2010 ed il parere sull'emendamento 1.10, espresso in data odierna.

Sono confermati i pareri espressi in data 18 maggio 2010 e in data odierna sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle coperture individuate dal relatore, esprime parere contrario sull'utilizzo dei fondi speciali relativi al Ministero dell'economia che devono essere utilizzati per altre finalità. Esprime altresì parere contrario con riferimento al proposto incremento dell'accisa sui prodotti alcolici e sull'alcol etilico, rilevando che la domanda relativa a tali beni si presenta in maniera rigida e che pertanto, a fronte di un incremento delle aliquote, vi sarà una contrazione dei consumi con conseguente perdita di gettito. Pertanto, ritiene la copertura individuata non congrua rispetto al provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur apprezzando gli sforzi compiuti dal relatore per individuare una nuova copertura dagli oneri derivanti dall'articolo 2 della proposta di legge, rileva tuttavia che la nuova formulazione dell'articolo 4 non assicura una copertura finanziaria per gli emendamenti presentati in Assemblea dalla Commissione lavoro, che sono volti ad ampliare la platea dei beneficiari delle misure agevolative previste, in modo da superare ingiustificate disparità di trattamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la condizione riferita all'articolo 4 della proposta di legge è volta a garantire la copertura finanziaria del testo elaborato dalla Commissione di merito e non degli ulteriori ampliamenti della platea dei beneficiari del provvedimento

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che sia necessario individuare un'adeguata copertura finanziaria per il provvedimento nel suo complesso e quindi anche per le modifiche proposte dalla Commissione lavoro.

Maino MARCHI (PD), pur condividendo le osservazioni del sottosegretario Casero secondo le quali l'aumento delle accise comporterà una diminuzione dei consumi dei prodotti alcolici, sottolinea come essi hanno un effetto nocivo sulla salute e pertanto alla riduzione dei consumi corrisponderà anche una riduzione delle patologie curate a carico del servizio sanitario nazionale con conseguente diminuzione dei relativi costi.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva che nella Commissione di merito era stata raggiunto un'intesa sul provvedimento, che aveva portato all'approvazione nell'ambito del Comitato dei Nove di alcuni emendamenti volti a definire al platea dei suoi beneficiari. Ritiene, pertanto che non sia possibile amputare il provvedimento di tali ulteriori disposizioni, rilevando quindi, l'esigenza di individuare coperture aggiuntive rispetto a quelle contenute nella proposta di parere formulata dal relatore, in modo da salvaguardare il lavoro svolto dalla Commissione di merito. Per quanto attiene alle modalità di copertura finanziaria individuate nella proposta di parere del relatore, osserva che sarebbe stato possibile individuare forme di copertura alternative, prevedendo ad esempio l'imposizione di un contributo di solidarietà ai soggetti con un reddito superiore ai 200 mila euro annui con un incremento del 2 per cento dell'aliquota marginale su tali redditi per un periodo di tempo determinato. Sottolinea come tale soluzione appare pienamente sostenibile sotto il profilo tecnico ed invita pertanto il relatore a voler valutare una riformulazione della propria proposta di parere al fine di prevedere il ricorso a tale modalità di copertura, che assicurerebbe risorse adeguate a garantire anche l'estensione dei benefici previsti dalla legge anche al personale della scuola, degli enti locali e ai conviventi non legati da rapporti di parentela con i soggetti gravemente disabili da loro assistiti.

Pietro FRANZOSO (Pdl) manifesta apprezzamento per la mediazione condotta

dal relatore finalizzata all'approvazione di un provvedimento non più rinviabile, all'attenzione delle Camere già dalla XIV legislatura e finora rinviato per ragioni di copertura. Osserva, richiamando le osservazioni dell'onorevole Marchi, che oggi si individua una copertura che ha anche una valenza sociale. Auspica che, in sede di manovra economica, verranno trovate ulteriori soluzioni ma sottolinea la necessità di dare una risposta prioritaria alle esigenze alla base del provvedimento in esame.

Lino DUILIO (PD), con riferimento alla condizione riferita all'articolo 4 del provvedimento, osserva che le questioni relative agli effetti dell'incremento della tassazione sulle bevande alcoliche sono state a lungo dibattute, in quanto esistono diverse opinioni in ordine alla rigidità dei consumi di ali bevande. Con riferimento all'individuazione della platea dei destinatari del provvedimento, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire perché si renda necessario escludere dall'applicazione dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 il personale della scuola e degli enti locali, dal momento che l'amministrazione di appartenenza, al fine di evitare effetti finanziari negativi, ha comunque la possibilità di non accogliere le richieste presentate.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), nel ricordare che una delle proposte abbinate al provvedimento in esame è a sua prima firma e quindi non può che essere favorevole all'allargamento della platea dei beneficiari, ritiene tuttavia opportuno conseguire un obiettivo anche minimo ed iniziale, evitando di vanificare il lavoro sin qui svolto. Ritiene quindi preferibile rinviare ad altra sede e ad altro momento ulteriori approfondimenti, al fine di allargare ulteriormente la platea dei soggetti interessati.

Amedeo CICCANTI (UdC) propone di riformulare il parere proposto dal relatore nel senso di mantenere l'estensione ai lavoratori del comparto scuola ed enti

locali, all'uopo prevedendo a copertura l'introduzione di un contributo di solidarietà del 2 per cento per i redditi superiori a 200 mila euro annuali.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa alla proposta formulata dall'onorevole Ciccanti.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) ribadisce il parere negativo sull'allargamento della platea dei beneficiari, richiamandosi alle valutazioni già espresse nella seduta antimeridiana e, pur consapevole che la soluzione individuata non sia la migliore possibile, conferma che, allo stato, è comunque l'unica praticabile al fine di consentire l'approvazione del provvedimento. Pertanto, ritiene di non poter accogliere la proposta di riformulazione avanzata dall'onorevole Ciccanti.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva che la scelta operata dal relatore con riferimento all'articolo 4 del provvedimento attiene al merito della proposta di legge.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva che il Governo ha espresso riserve in ordine alla copertura finanziaria individuata nella proposta di parere del relatore, rilevando che le risorse iscritte nel fondo speciale di parte corrette sono destinate ad altre finalità e che l'incremento della tassazione sulle bevande alcoliche potrebbe non garantire le risorse previste, in relazione alla possibile riduzione dei consumi di tali bevande. Ritiene, tuttavia, che debba tenersi nella dovuta considerazione la circostanza che le misure contenute nel provvedimento hanno una natura sperimentale e, quindi, effetti limitati nel tempo, non potendosi peraltro ipotizzare un ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni previste, che rischierebbe di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che la Commissione aveva espresso nella seduta antimeridiana il parere contrario sulle proposte emendative formulate dalla

Commissione lavoro per motivi di carattere finanziario. Sottolinea che ora si propone una copertura che non è idonea a realizzare l'integrità del provvedimento come definito dalla Commissione lavoro e evidenzia che la proposta dell'onorevole Ciccanti è volta ad aggiungere alla copertura individuata dal relatore una ulteriore al fine di estendere il beneficio previsto dal provvedimento in esame alla platea come definita dalla Commissione lavoro. Ritiene che tale proposta sia condivisibile soprattutto nella prospettiva di una sperimentazione cui faceva riferimento l'onorevole Gioacchino Alfano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel porre in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, ricorda che il rappresentante del Governo ha espresso un parere contrario su tale proposta.

Pier Paolo BARETTA (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC) annunciano il voto contrario sulla proposta di parere a nome dei rispettivi gruppi.

La Commissione approva la proposta di parere.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 325 del 18 maggio 2010, a pagina 172, prima colonna,

dopo la ventiseiesima riga, aggiungere la seguente:

**La seduta termina alle 16.45.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province,  
città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.  
Atto n. 196.**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196);

condivise le finalità del provvedimento, che intende fornire un significativo impulso alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in quanto la sua attribuzione agli enti territoriali costituisce un valido incentivo per una sua più efficiente gestione, in grado di produrre ricchezza e benefici per le collettività territoriali stesse, responsabilizzando inoltre gli amministratori locali;

considerato che le richiamate finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico richiedono che l'utilizzo dei beni, ed in particolare del demanio idrico e marittimo, avvenga nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e assicurando condizioni di competitività nell'esercizio delle attività economiche;

rilevato che, su un piano generale, il patrimonio immobiliare dello Stato concorre a garantire il debito pubblico, in quanto tali immobili risultano iscritti nell'attivo del conto patrimoniale dello Stato, a fronte del passivo, costituito dallo *stock* del debito pubblico relativo alle amministrazioni centrali;

attesa la necessità che il presente provvedimento tenga conto dell'esigenza di garantire il debito pubblico, contribuendo a consolidare nell'ordinamento il principio

secondo il quale il medesimo debito è questione che investe tutti gli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione;

ritenuto che occorre individuare procedure di attribuzione dei beni medesimi, assicurando, da un lato, che l'individuazione dei beni da trasferire alle collettività locali sia realizzata attraverso forme adeguate di concertazione tra i livelli di governo e, dall'altro, che l'attribuzione degli stessi avvenga con modalità tali da garantire un'effettiva valorizzazione dei beni trasferiti, evitando oneri impropri ed usi non produttivi dei beni medesimi, anche a garanzia del debito pubblico;

considerata inoltre a tal fine l'opportunità di escludere dal novero degli enti assegnatari dei beni gli enti locali in lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

rilevato, al riguardo, che l'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato siano destinati alla riduzione del debito e che, pertanto, i relativi proventi siano conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

constatato che lo schema di decreto non reca indicazioni in ordine alla desti-

nazione dei proventi derivanti dalla eventuale alienazione degli immobili attribuiti agli enti territoriali;

ritenuto necessario, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, prevedendo che l'attribuzione degli immobili statali agli enti territoriali non pregiudichi la possibilità di incidere in senso riduttivo sulla consistenza del debito pubblico e, conseguentemente, sui relativi oneri di gestione;

rilevata, in questo contesto, l'esigenza che le risorse nette derivanti agli enti territoriali dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio loro attribuito e quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti siano acquisite in misura prevalente dall'ente territoriale interessato e destinate alla riduzione del debito dell'ente medesimo e, solo in assenza del debito o, comunque, per la parte eccedente il debito stesso, possano essere utilizzate con finalità di copertura delle spese per investimenti, escludendo in ogni caso la loro destinazione a spese di parte corrente;

ritenuto, altresì, necessario assicurare che una quota delle risorse rivenienti da tali alienazioni sia, comunque, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

rilevata l'esigenza di introdurre meccanismi procedurali volti a garantire che, nelle eventuali operazioni di dismissione da parte degli enti territoriali degli immobili ad essi trasferiti, siano pattuiti corrispettivi per l'alienazione congrui rispetto al valore dei beni stessi;

preso atto della scelta dello schema di prevedere una riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali destinatari dei beni trasferiti in misura corrispondente ai proventi derivanti allo Stato dai beni oggetto del trasferimento;

rilevata, tuttavia, la necessità di garantire in modo certo la contestualità tra la riduzione delle entrate erariali derivanti dai beni trasferiti, da un lato, e la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo a Regioni ed enti locali;

considerato inoltre necessario garantire agli enti territoriali la possibilità di sostenere le spese necessarie alla gestione e alla manutenzione dei beni oggetto di trasferimento, escludendo al contempo l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, in ragione di possibili duplicazioni delle spese dovute alla presenza nel bilancio delle amministrazioni centrali di stanziamenti destinati alla gestione dei beni trasferiti;

rilevato che, ai fini di assicurare un'efficace attuazione del provvedimento in esame, dovrà essere completato quanto prima il censimento dei fabbisogni allocativi disciplinati dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

ritenuto che i successivi schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009, destinati verosimilmente a presentare una maggiore complessità sotto il profilo finanziario, dovranno essere corredati da relazioni tecniche pienamente conformi alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 196 del 2009;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 2, al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Agli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non possono essere attribuiti beni ai sensi del presente decreto legislativo;

all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e comunitarie di settore con le seguenti: e dalle norme



comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza »;

all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: sono determinati criteri e tempi fino a: in funzione della riduzione, *con le seguenti*: sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente ed in misura pari alla riduzione;

all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patri-

monio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto legislativo, nonché quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

6. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta »;

*e con le seguenti osservazioni:*

nella definizione delle procedure di attribuzione dei beni di cui all'articolo 3 dello schema, si tenga conto della necessità di individuare forme idonee alla effettiva valorizzazione dei beni medesimi, valutando l'opportunità di prevedere che gli enti richiedenti indichino analiticamente le finalità della richiesta e i relativi progetti di valorizzazione, da esaminare tenendo conto anche delle esigenze, delle dimensioni e delle capacità finanziarie degli enti stessi, nonché appropriati strumenti di verifica a posteriori dell'adempimento degli impegni assunti, introducendo rimedi sanzionatori;

venga previsto che, nell'ambito delle procedure volte all'individuazione dei beni da escludere dai trasferimenti, abbia luogo, a livello provinciale, una fase di concertazione tra i diversi livelli di governo potenzialmente interessati, al fine di garantire la migliore utilizzazione del patrimonio pubblico;

si valuti l'opportunità di prevedere, al fine di meglio garantire la certezza delle posizioni giuridiche, un'apposita procedura, eventualmente anche attraverso la redazione di un verbale di consegna, per la immissione nel possesso effettivo dei beni, che possa costituire il titolo in base al quale effettuare la trascrizione.».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province,  
città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.  
Atto n. 196**

**PARERE APPROVATO**

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196);

condivise le finalità del provvedimento, che intende fornire un significativo impulso alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in quanto la sua attribuzione agli enti territoriali costituisce un valido incentivo per una sua più efficiente gestione, in grado di produrre ricchezza e benefici per le collettività territoriali stesse, responsabilizzando inoltre gli amministratori locali;

considerato che le richiamate finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico richiedono che l'utilizzo dei beni, ed in particolare del demanio idrico e marittimo, avvenga nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e assicurando condizioni di competitività nell'esercizio delle attività economiche;

rilevato che, su un piano generale, il patrimonio immobiliare dello Stato concorre a garantire il debito pubblico, in quanto tali immobili risultano iscritti nell'attivo del conto patrimoniale dello Stato, a fronte del passivo, costituito dallo *stock* del debito pubblico relativo alle amministrazioni centrali;

attesa la necessità che il presente provvedimento tenga conto dell'esigenza di garantire il debito pubblico, contribuendo a consolidare nell'ordinamento il principio

secondo il quale il medesimo debito è questione che investe tutti gli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione;

ritenuto che occorre individuare procedure di attribuzione dei beni medesimi, assicurando, da un lato, che l'individuazione dei beni da trasferire alle collettività locali sia realizzata attraverso forme adeguate di concertazione tra i livelli di governo e, dall'altro, che l'attribuzione degli stessi avvenga con modalità tali da garantire un'effettiva valorizzazione dei beni trasferiti, evitando oneri impropri ed usi non produttivi dei beni medesimi, anche a garanzia del debito pubblico;

considerata inoltre a tal fine l'opportunità di escludere dal novero degli enti assegnatari dei beni gli enti locali in lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

rilevato, al riguardo, che l'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato siano destinati alla riduzione del debito e che, pertanto, i relativi proventi siano conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

constatato che lo schema di decreto non reca indicazioni in ordine alla desti-

nazione dei proventi derivanti dalla eventuale alienazione degli immobili attribuiti agli enti territoriali;

ritenuto necessario, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, prevedendo che l'attribuzione degli immobili statali agli enti territoriali non pregiudichi la possibilità di incidere in senso riduttivo sulla consistenza del debito pubblico e, conseguentemente, sui relativi oneri di gestione;

rilevata, in questo contesto, l'esigenza che le risorse nette derivanti agli enti territoriali dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio loro attribuito e quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti siano acquisite in misura prevalente dall'ente territoriale interessato e destinate alla riduzione del debito dell'ente medesimo e, solo in assenza del debito o, comunque, per la parte eccedente il debito stesso, possano essere utilizzate con finalità di copertura delle spese per investimenti, escludendo in ogni caso la loro destinazione a spese di parte corrente;

ritenuto, altresì, necessario assicurare che una quota delle risorse rivenienti da tali alienazioni sia, comunque, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

rilevata l'esigenza di introdurre meccanismi procedurali volti a garantire che, nelle eventuali operazioni di dismissione da parte degli enti territoriali degli immobili ad essi trasferiti, siano pattuiti corrispettivi per l'alienazione congrui rispetto al valore dei beni stessi;

preso atto della scelta dello schema di prevedere una riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali destinatari dei beni trasferiti in misura corrispondente ai proventi derivanti allo Stato dai beni oggetto del trasferimento;

rilevata, tuttavia, la necessità di garantire in modo certo la contestualità tra la riduzione delle entrate erariali derivanti dai beni trasferiti, da un lato, e la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo a Regioni ed enti locali;

considerato inoltre necessario garantire agli enti territoriali la possibilità di sostenere le spese necessarie alla gestione e alla manutenzione dei beni oggetto di trasferimento, escludendo al contempo l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, in ragione di possibili duplicazioni delle spese dovute alla presenza nel bilancio delle amministrazioni centrali di stanziamenti destinati alla gestione dei beni trasferiti;

rilevato che, ai fini di assicurare un'efficace attuazione del provvedimento in esame, dovrà essere completato quanto prima il censimento dei fabbisogni allocativi disciplinati dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

ritenuto che i successivi schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009, destinati verosimilmente a presentare una maggiore complessità sotto il profilo finanziario, dovranno essere corredati da relazioni tecniche pienamente conformi alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 196 del 2009;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 2, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale. »;

all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e comunitarie di settore con le seguenti: e dalle norme

comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza »;

all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: sono determinati criteri e tempi fino a: in funzione della riduzione, *con le seguenti*: sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente ed in misura pari alla riduzione;

all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del

presente decreto legislativo, nonché quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

6. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agazia del demanio o dell'Agazia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta »;

*e con le seguenti osservazioni:*

nella definizione delle procedure di attribuzione dei beni di cui all'articolo 3 dello schema, si tenga conto della necessità di individuare forme idonee alla effettiva valorizzazione dei beni medesimi, valutando l'opportunità di prevedere che gli enti richiedenti indichino analiticamente le finalità della richiesta e i relativi progetti di valorizzazione, da esaminare tenendo conto anche delle esigenze, delle dimensioni e delle capacità finanziarie degli enti stessi, nonché appropriati strumenti di verifica a posteriori dell'adempimento degli impegni assunti, introducendo rimedi sanzionatori;

venga previsto che, nell'ambito delle procedure volte all'individuazione dei beni



da escludere dai trasferimenti, abbia luogo, a livello provinciale, una fase di concertazione tra i diversi livelli di governo potenzialmente interessati, al fine di garantire la migliore utilizzazione del patrimonio pubblico;

si valuti l'opportunità di prevedere, al fine di meglio garantire la certezza delle posizioni giuridiche, un'apposita procedura, eventualmente anche attraverso la redazione di un verbale di consegna, per la immissione nel possesso effettivo dei beni, che possa costituire il titolo in base al quale effettuare la trascrizione.»

valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina volta a prevedere che le regioni riconoscano ai comuni, sulla base di apposite intese, una quota dei proventi dei canoni corrisposti per l'utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle funzioni amministrative esercitate in materia dai comuni medesimi

valuti il Governo l'opportunità di una legislazione quadro in materia di canoni concessori che, sulla base del principio di concorrenza e dell'uso dello strumento

della gara con procedure competitive e trasparenti, garantisca l'interesse pubblico generale, la tutela degli investimenti effettuati e la promozione di ulteriori investimenti, parametrando la durata, i criteri di rilascio e di revoca allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività imprenditoriali considerate fondamentali per lo sviluppo turistico del paese;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, ai soggetti privati che utilizzino beni immobili trasferiti agli enti territoriali da almeno cinque anni a titolo oneroso e risultino in regola con i relativi pagamenti sia riconosciuto il diritto di prelazione;

valuti il Governo l'opportunità di predisporre, nei tempi più brevi consentiti, l'elenco dei beni da trasferire e di comunicare alle Camere, eventualmente anche congiuntamente alla Relazione di cui all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge n. 42 del 2009, le minori spese stimate conseguenti all'attribuzione dei beni di cui al presente provvedimento.»

## ALLEGATO 3

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.  
C. 82 e abb.-A.**

**RELAZIONE TECNICA TRASMESSA DA PARTE DEL MINISTERO  
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Prot: RGS 0045629/2010

**INPS - Coordinamento Generale Statistico-Attuariale**

**A.C. 82 ed abb. - Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili** (Nuovo testo unificato 24 febbraio 2010, D.d.L. A.C. 82 - Stucchi ed altri)

Il nuovo testo unificato del 24 febbraio 2010 prevede, per i lavoratori che si dedicano con continuità alla cura ed assistenza di familiari gravemente disabili, benefici pensionistici differenziati tra settore pubblico e privato.

In particolare l'art. 2 (*Misure in favore dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato*) prevede per i lavoratori del settore privato l'anticipo del trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:

- **60** anni di età se uomini e **55** se donne;
- **20** anni di contribuzione
- **18** anni di assistenza continuativa al familiare disabile e convivenza con quest'ultimo per almeno 18 anni.

In via sperimentale la validità della norma è limitata al triennio **2010-2012**.

Infine, l'art. 4, comma 2 (*Copertura finanziaria*) prevede l'istituzione presso l'Inps di un apposito Fondo per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 2, mediante l'aumento dal 17% al **18%** dell'aliquota a carico dei collaboratori, professionisti e titolari di pensione iscritti, anche in via non esclusiva, alla Gestione di cui all'art.2, comma 26, Legge n. 335/95.

**Determinazione della platea dei beneficiari**

Al fine di determinare, sia pure in maniera approssimata, la platea dei possibili destinatari della norma, si fa riferimento alla collettività degli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, che viene concessa sulla base di requisiti sanitari assimilabili in via di larga massima alla disabilità grave richiesta dall'art. 1 della norma in esame; da tale collettività sono stati esclusi:

- i soggetti disabili ricoverati in istituti specializzati;
- i soggetti disabili ai quali risulta accreditata contribuzione per attività lavorativa.

Nell'ambito di tale collettività i casi di Interesse sono rappresentati dai soggetti con una durata di percezione dell'indennità almeno pari a 18 anni (per le durate inferiori il parente che fornisce l'assistenza non potrebbe far valere il previsto requisito di 18 anni di assistenza).

Per determinare i disabili gravi ai quali può essere associato un familiare lavoratore potenzialmente beneficiario del provvedimento, è stata presa in esame:

- la totalità dei soggetti in età minore di 65 anni (per i quali è ipotizzabile in via generalizzata la convivenza con un familiare lavoratore)
- una quota molto contenuta (dell'ordine del 5%) di quelli in età superiore a 65 anni, per i quali l'assistenza è generalmente prestata:

Prot: RGS 0045629/2010

- dal coniuge, che nella generalità dei casi risulterebbe già pensionato e non potrebbe beneficiare dell'anticipo;
- da un figlio, per il quale il caso di convivenza continuativa per almeno 18 anni con un genitore disabile dovrebbe presumibilmente presentarsi con frequenza molto limitata.

Con tali criteri è stato complessivamente determinato un insieme di circa 134.000 invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, di cui:

- 115.000 che già si trovano nelle condizioni indicate al 1° gennaio 2010 (indennità di accompagnamento da almeno 18 anni);
- 19.000 che verranno a trovarsi nelle stesse condizioni nel corso del triennio 2010-2012 (raggiungimento del 18° anno nel corso del triennio).

L'insieme più limitato dei destinatari dell'art. 2 della norma, costituito da coloro ai quali l'assistenza è prestata da un familiare iscritto ad una delle gestioni amministrative dall'INPS, è valutabile, tenendo conto dell'incidenza degli iscritti all'Istituto sul totale degli occupati, in 110.000 unità, di cui:

- 96.000 con indennità di accompagnamento da almeno 18 anni al 1° gennaio 2010;
- 15.000 che raggiungeranno il 18° anno nel corso del triennio 2010-2012.

Poiché l'art. 3 della norma in esame (*Modalità di riconoscimento dei benefici*) sembra fare riferimento esclusivamente alla convivenza del lavoratore con il parente disabile, senza ulteriori prove di effettivo svolgimento dell'assistenza, sembra lecito ipotizzare che a ciascuno dei soggetti così individuati sia associato un familiare lavoratore potenzialmente beneficiario della norma.

Tali lavoratori, in presenza dei previsti 18 anni di convivenza ed al raggiungimento dei previsti requisiti di età ed anzianità contributiva, accederanno gradualmente ai benefici della norma in esame.

Lo scaglionamento temporale dei conseguenti pensionamenti anticipati è stato determinato sulla base dei requisiti anagrafici (età e genere) e contributivi rilevati dagli archivi su un insieme di circa 50.000 lavoratori individuati come familiari di titolari di indennità di accompagnamento. Per il calcolo dei contingenti si è inoltre tenuto conto della durata dell'assistenza continuativa di almeno 18 anni come rilevato dagli archivi.

L'importo medio delle pensioni si attesta intorno a 10.000-11.000 euro annui in quanto la componente femminile, che possiede retribuzioni inferiori a quelle maschili, è rilevante tra i lavoratori dipendenti possibili beneficiari della norma in esame e, inoltre, coerentemente alla composizione degli assicurati Inps, circa un quarto dei beneficiari è rappresentato da lavoratori autonomi, con redditi prossimi al minimale contributivo.

### **Oneri connessi all'anticipazione della pensione**

L'onere aggiuntivo a carico delle gestioni previdenziali interessate è rappresentato dall'intero importo della pensione, per tutto il periodo di anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti ordinari. In relazione al beneficio di anticipo del

Prot: RGS 0045629/2010

pensionamento, è risultato, per una parte dei soli lavoratori autonomi, un importo pensionistico inferiore al trattamento minimo; è stato pertanto stimato il relativo onere che permane anche dopo il quinquennio di anticipo.

A fini prudenziali la valutazione è stata condotta con riferimento alla situazione di **massimo onere**, corrispondente all'ipotesi che tutti coloro che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento anticipato decidano di usufruirne.

Sotto le ipotesi descritte, limitatamente al decennio 2010-2019 e con separata evidenza dei casi relativi ai soli lavoratori dipendenti, l'andamento temporale del numero delle pensioni anticipate in essere nei vari anni e dei corrispondenti maggiori oneri pensionistici per l'insieme delle gestioni amministrate dall'INPS sarebbe il seguente:

Anno	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi		Totale	
	Numero pensioni	Onere annuo (milioni di euro)	Numero pensioni	Onere annuo (milioni di euro)	Numero pensioni	Onere annuo (milioni di euro)
2010	5.547	67,0	1.920	14,0	7.467	81,0
2011	7.959	93,0	2.754	19,0	10.713	112,0
2012	11.250	128,0	3.895	25,0	15.145	153,0
2013	9.948	113,0	3.444	23,0	13.392	136,0
2014	8.760	100,0	3.033	21,0	11.793	121,0
2015	7.692	87,0	2.662	19,0	10.354	106,0
2016	4.258	50,0	1.474	10,0	5.732	60,0
2017	130	0,1	1.464	0,4	1.594	0,5
2018	129	0,1	1.452	0,4	1.582	0,5
2019	129	0,1	1.440	0,4	1.568	0,5

### Oneri relativi al TFR

L'anticipo del pensionamento determina effetti anche sulle quote di trattamento di fine rapporto a carico dell'apposito Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, per i lavoratori per i quali le quote di accantonamento annuale sono versate al Fondo in questione.

Per ciascun lavoratore interessato si verifica:

- un onere nell'anno di liquidazione del trattamento anticipato, corrispondente alla quota di TFR maturata;
- un risparmio nell'anno in cui il lavoratore avrebbe cessato l'attività lavorativa in assenza del beneficio dell'anticipo, pari alla quota di TFR che sarebbe stata maturata a tale epoca, comprensiva delle ulteriori quote che sarebbero state accantonate e della rivalutazione.

Prot: RGS 0045629/2010

L'effetto complessivo per il TFR, con riferimento all'insieme dei lavoratori Interessati, può essere così valutato.

Anno	TFR (milioni di euro)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maggiori (+) o minori (-) oneri per Tfr	12,2	7,6	13,4	-2,6	-2,5	-2,2	-10,1	-15,7	0,0	0,0

#### Risparmi derivanti dal minor ricorso ai permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992

L'accesso al pensionamento anticipato sulla base della norma in esame comporterebbe la cessazione del diritto ai permessi retribuiti previsti dalla legge n. 104/1992, con conseguenti minori oneri a carico della Gestione per gli interventi assistenziali.

Sulla base delle indicazioni più recenti disponibili in merito alla distribuzione per età ed anzianità contributiva dei lavoratori che usufruiscono di tali permessi si può stimare, sulla base di ipotesi coerenti con quelle adottate per la valutazione degli oneri del disegno di legge, il numero dei lavoratori che cesserebbero di utilizzare i permessi retribuiti.

Ipotizzando che tali lavoratori avrebbero usufruito del permesso nella misura massima (3 giornate al mese) il corrispondente minor onere annuo per indennità e contribuzione figurativa è stimato come segue nel decennio 2010-2019:

Anno	Numero dei lavoratori che cessano di usufruire dei permessi della L. 104/1992	Minore onere annuo (-) (milioni di euro)
2010	1.749	- 8,0
2011	2.509	- 11,7
2012	3.547	- 16,9
2013	3.137	- 15,2
2014	2.762	- 13,7
2015	2.425	- 12,2
2016	1.343	- 6,9
2017	0	0,0
2018	0	0,0
2019	0	0,0



Prot: RGS 0045629/2010

**Maggiori entrate contributive e relativi oneri della Gestione separata**

Presso l'Inps viene costituito un Fondo (art. 4, comma 2) alimentato, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nei limiti degli importi, di cui all'art. 4, comma 1, con l'aumento dal 17% al 18% dell'aliquota contributiva a carico dei collaboratori, professionisti e titolari di pensione iscritti, anche in via non esclusiva, alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per il triennio 2010-2012 le maggiori entrate contributive, al netto sia dell'Irpef (applicata l'aliquota media del 25%) sia dei maggiori oneri pensionistici derivanti, risultano essere di 90,0 milioni di euro nel 2010, di 91,5 milioni nel 2011 e di 93,7 milioni nel 2012:

**Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, L. n. 335/95 (milioni di euro)**

Anno	Numero contribuenti	Redditi complessivi	Stima maggiori contributi *	Minore IRPEF aliq. 25%	Stima maggiori contributi netto Irpef	Numero pensionati	Stima maggiori oneri pensionistici	Maggiori contributi netto Irpef e oneri pension.
2010	544.000	12.022	120,2	30,1	90,1	15.200	0,1	90,0
2011	544.000	12.240	122,4	30,6	91,8	33.300	0,3	91,5
2012	549.000	12.627	126,3	31,6	94,7	50.500	1,0	93,7
2013	555.000	13.320	133,2	33,3	99,9	67.100	2,0	97,9
2014	557.000	13.925	139,3	34,8	104,5	84.800	3,5	101,0
2015	558.000	14.508	145,1	36,3	108,8	101.800	5,3	103,5
2016	557.000	15.039	150,4	37,6	112,8	118.200	7,5	105,3
2017	556.000	15.568	155,7	38,9	116,8	134.000	10,0	106,8
2018	554.000	16.066	160,7	40,2	120,5	148.900	13,0	107,5
2019	551.000	16.530	165,3	41,3	124,0	163.000	16,6	107,4

\* ipotesi di aumento dell'aliquota contributiva da 17% a 18%

Nell'ipotesi, quindi, che il Fondo (art. 4, comma 2) sia alimentato nel triennio 2010-2012 tramite l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva del 17%, a fronte delle entrate contributive sopra descritte, si evidenzerebbero maggiori oneri netti per 85,3 milioni di euro nel 2010, 108,2 milioni nel 2011 e 150,5 milioni nel 2012, come evidenziato nel prospetto successivo.

Di conseguenza la somma algebrica tra i maggiori contributi al netto Irpef e i maggiori oneri complessivi determinerebbe un minor finanziamento per il triennio 2010- 2012 che si stima di 67,3 milioni di euro; da tale prospetto si evince anche che considerando l'intero decennio si determinerebbero maggiori risorse finanziarie per circa 320 milioni di euro.

Prot. RGS 0045629/2010

Anno	Onere annuo per anticipo pensione (+)	TFR Maggiori (+) o minori (-)	Legge 104/92 Minore onere annuo (-)	Gestione separata Stima maggiori oneri pensionistici (+)	Stima totale degli oneri	Maggiori contributi al netto Irpef	Maggiori (+) o minori (-) contributi al netto Irpef e oneri
2010	81,0	12,2	-8	0,1	85,3	90,1	4,8
2011	112,0	7,8	-11,7	0,3	108,2	91,8	-16,4
2012	153,0	13,4	-18,9	1,0	150,5	94,7	-55,8
2013	136,0	-2,6	-15,2	2,0	120,2	99,9	-20,3
2014	121,0	-2,5	-13,7	3,5	106,3	104,5	-3,8
2015	106,0	-2,2	-12,2	5,3	96,9	108,8	11,9
2016	50,0	-10,1	-6,9	7,5	50,5	112,8	62,3
2017	0,5	-15,7	0	10,0	-5,2	116,8	122,0
2018	0,5	0	0	13,0	13,5	120,5	107,0
2019	0,5	0	0	16,6	17,1	124,0	106,9

Nel prospetto successivo si riportano gli elementi utili alla stima dell'aliquota contributiva annua pura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

## Aliquota contributiva annua

Anno	Redditi complessivi (mln di euro)	Oneri complessivi (mln di euro)	Aliquota contributiva
2010	12.022	85,3	0,7%
2011	12.240	108,2	0,8%
2012	12.627	150,5	1,2%
2013	13.320	120,2	0,9%
2014	13.925	108,3	0,8%
2015	14.508	96,9	0,7%
2016	15.039	50,5	0,3%
2017	15.568	-5,2	0,0%
2018	16.066	13,5	0,1%
2019	16.530	17,1	0,1%

Roma, 17 maggio 2010

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 136, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

19 MAG. 2010

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.**

**Atto n 197.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Al fine di escludere effetti onerosi per la finanza pubblica, in relazione all'articolo 7 del decreto legislativo in oggetto (che istituisce il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto), si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene alla mancata individuazione espressa delle fonti di finanziamento del Registro nella disposizione in commento, si fa presente che l'articolo 7, al comma 2 rinvia all'articolo 3 dello stesso decreto che, al comma 5 precisa: « per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Dal rinvio operato si può evincere che non sono necessarie ulteriori risorse per la tenuta del Registro nazionale. Qualora, tuttavia, la disposizione non risultasse comunque sufficientemente chiara, si può intervenire inserendo una espressa clausola di invarianza finanziaria.

Da un punto di vista operativo, la tenuta del Registro da parte del Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole, consiste nell'archiviazione e raccolta della documentazione relativa alle varietà di piante da frutta i cui materiali di propagazione sono soggetti al controllo qualitativo al fine di garantire il consumatore finale: il frutticoltore. La documentazione da conservare, cartacea e/o informatizzata, è attualmente già presente presso il Servizio fitosanitario poiché fin

dal 1991 esiste un Servizio nazionale di certificazione volontaria dei materiali di propagazione delle specie arboree ed arbustive da frutto, peraltro riorganizzato nel 2003 per allinearsi alla nuova assegnazione delle competenze in materia agricola tra Stato e Regioni.

Tutto ciò premesso, si ribadisce che il Registro attuale non necessita di fonti di finanziamento in quanto realizzabile con le risorse disponibili per l'attività ordinaria del Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole.

Per quanto riguarda, invece, l'abrogazione – disposta dallo stesso articolo 7 in commento dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 697 del 1996, si segnala che la stessa non comporta modifiche onerose a carico della finanza pubblica. Infatti, il precedente assetto di competenze è rimasto praticamente invariato.

Quando è stato istituito il servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289) si prevedeva una conservazione centralizzata delle piante di origine del materiale da certificare, presso gli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria del Ministero delle politiche agricole, come peraltro specificato nel decreto citato.

Di fatto, tuttavia, la certificazione nazionale iniziò attraverso l'aggregazione di sistemi di certificazione regionali già ope-

ranti e dotati delle strutture di conservazione delle piante di origine del sistema di certificazione.

Quando venne recepita la direttiva 92/34/CEE (con il decreto del Presidente della Repubblica 697/96) si era ancora dell'idea di una centralizzazione, sotto la responsabilità del Ministero delle politiche agricole, della conservazione, in ambiente protetto, delle piante di origine; pertanto il Registro nazionale delle varietà doveva essere costituito, analogamente a quello della vite, da una parte documentale (presso la sede ministeriale) e da una parte « di campo » consistente nelle piante conservate (presso i cosiddetti IRSA).

Al fine reperire le risorse per istituire un sistema centralizzato di conservazione delle piante, fu lasciata aperta la possibilità di istituire tariffe; queste, tuttavia, non furono mai attivate perché la conservazione delle piante (onerosa) è sempre rimasta una competenza svolta dai centri già operanti presso le Regioni e comunque finanziata dai vivaisti medesimi, mentre la

raccolta della documentazione delle varietà iscritte è stata svolta dal Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole nell'ambito della sua attività ordinaria.

A seguito della riorganizzazione del Servizio nazionale di certificazione, avvenuta con decreto ministeriale 14 luglio 2003, viene chiaramente indicato (all'articolo 14) che presso il Ministero è stato istituito il Registro nazionale senza oneri a carico dello Stato, in quanto al Ministero resta la competenza del coordinamento nazionale e del « collegamento » con l'Unione Europea, mentre la parte operativa o « di campo » rimane di competenza regionale.

Peraltro, eventuali oneri legati alla conservazione ed alla premoltiplicazione vengono (all'articolo 16 del medesimo decreto) posti a carico degli interessati (i vivaisti) e da questi versati direttamente agli enti o alle istituzioni eroganti il servizio.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	165
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	179
ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriori emendamenti del relatore</i> ) .....	186

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02907 Barbato: Meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza .....	168
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	189
5-02908 Bernardo: Regime tributario delle donazioni in denaro effettuate per il tramite dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati .....	168
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	193
5-02910 Fluvi e Rubinato: Corresponsione ai comuni del versamento a saldo relativo all'addizionale IRPEF comunale .....	168
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	194

##### SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, ed abbinata (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	169
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	174
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	197

##### RISOLUZIONI:

7-00335 Del Tenno e Contento: Proroga della detassazione degli investimenti in macchinari ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	177
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione delle zone franche termali. C. 2485 Ceccuzzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	177
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione giudici tributari, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria .....	177
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	178
AVVERTENZA .....	178

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il relatore, nel corso della seduta del 12 maggio scorso, aveva espresso il proprio parere sulle proposte emendative presentate, informando inoltre che il deputato Pugliese ha riformulato il proprio emendamento 15.1 (*vedi allegato 1*).

Ricorda altresì che l'emendamento Del Tenno 1.1 è già stato ritirato dal presentatore.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, conformemente a quanto preannunciato nella seduta di ieri, avverte di aver presentato alcuni ulteriori emendamenti (*vedi allegato 2*), volti a semplificare il testo del provvedimento, raccogliendo anche alcuni degli spunti contenuti nelle proposte emendative formulate dai gruppi. In particolare, gli emendamenti 3.12 e 6.10 intendono circoscrivere l'ambito di applicazione dei benefici ai soggetti in possesso di un titolo di laurea o che abbiano conseguito all'estero un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*: tale proposta emendativa assorbe essenzialmente il contenuto degli emendamenti Germanà 3.6, Borghesi 3.7 e Occhiuto 3.10, nonché degli emendamenti Del Tenno 6.5 e Borghesi 6.6.

L'emendamento 4.10 intende invece modificare la struttura dei benefici in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 prevedendo che essi consistano in un ab-

battimento dell'imponibile: tale proposta emendativa assorbe gli emendamenti Pugliese 4.1, Soglia 4.3 e Misuraca 4.5.

L'emendamento 13.10 sostituisce integralmente l'articolo 13 semplificando notevolmente le norme concernenti le cause di decadenza dei benefici previsti dal provvedimento: l'emendamento assorbe gli emendamenti Occhiuto 13.1, sul quale in precedenza aveva espresso parere favorevole, nonché l'emendamento Fontana 13.3.

L'emendamento 14.10 accorpa il contenuto degli articoli 14 e 15, assorbendo gli emendamenti Savino 14.2, Pagano 14.4, Del Tenno 14.6 e Germanà 15.3, sul quale aveva espresso in precedenza parere favorevole.

Modificando la valutazione precedentemente espressa, esprime parere favorevole sull'emendamento Pugliese 10.1.

Ritira quindi i propri emendamenti 2.1, 2.2, 4.2, 4.4, 4.6, 10.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.2, 14.1, 14.3, 14.5, 14.7 e 15.2, riformulando inoltre il proprio emendamento 11.1 (*vedi allegato 1*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ritiene che la formulazione dell'emendamento 5.1 del relatore non chiarisca di quale tipologia di agevolazione fruiscono i datori di lavoro che assumeranno i lavoratori di cui all'articolo 6 della proposta di legge.

Giudica altresì incongruo prevedere, come propone l'emendamento Pugliese 15.1 (*Nuova formulazione*), che una quota parte del fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge sia destinata al finanziamento di contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3 da università e centri di ricerca ubicati esclusivamente nelle regioni del Sud, in quanto tale previsione determinerebbe, pur in presenza di un'identità di *ratio*, un trattamento difforme delle università e dei centri di ricerca ubicati nelle regioni del Nord.

Roberto OCCHIUTO (UdC) ritiene che il suo emendamento 3.10 non possa considerarsi assorbito dall'emendamento 3.12



del relatore in quanto, diversamente da quest'ultimo, consente di fruire dei benefici anche ai soggetti che abbiano frequentato un corso di specializzazione *post lauream* di durata inferiore a 24 mesi.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, con riferimento al proprio emendamento 5.1, rileva come lo stesso, in un'ottica di semplificazione, proponga di equiparare la posizione delle imprese e dei titolari di reddito professionale che assumono i lavoratori di cui all'articolo 6 della proposta di legge a quella dei datori di lavoro che già fruiscono, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, delle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato i cosiddetti disoccupati di lunga durata. Comprende peraltro i rilievi del deputato Comaroli, riformulando l'emendamento 5.1 (*vedi allegato 1*).

Con riferimento all'emendamento Occhiuto 3.10, ritiene che esso affronti una materia che è oggetto anche del suo emendamento 3.12. Sotto il profilo di merito, rileva l'esigenza di mantenere fermo il limite di 24 mesi previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), sia in quanto eventuali modifiche a tale aspetto non costituirebbero comunque un reale incentivo per coloro che intendano conseguire titoli di studio superiori all'estero, sia in considerazione dell'esigenza di semplificare il più possibile la struttura del provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento Pugliese 15.1 (*Nuova formulazione*), osserva come, a seguito della valutazione non positiva della proposta originaria, che l'aveva indotta a chiederne il ritiro, il presentatore ha provveduto a riformularne il testo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione del fatto che l'ordinamento già prevede, all'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, specifiche misure per favorire il rientro dei ricercatori italiani dall'estero, invita il proponente a valutare la possibilità di ritirare l'emendamento 15.1 (*Nuova formulazione*), anche al fine di

rendere più spedito l'esame del provvedimento.

Per quanto riguarda invece l'emendamento Occhiuto 3.10, ritiene che l'idea di fondo su cui tale proposta emendativa è fondata sia sotto alcuni aspetti condivisibile, ma rischi di estendere eccessivamente l'ambito di applicazione dei benefici recati dal provvedimento, determinando un aggravio dei relativi oneri finanziari.

Marco PUGLIESE (PdL), accogliendo l'invito del Presidente, ritira il proprio emendamento 15.1 (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento all'emendamento 4.10 del relatore, che propone di sostituire il beneficio del credito d'imposta, previsto dalla versione originaria del provvedimento, con la detassazione di una quota dei redditi imponibili, secondo percentuali variabili dal 30 al 10 per cento, ritiene che tale trattamento differenziato rischi di complicare l'*iter* del provvedimento, in quanto la nuova disposizione potrebbe essere oggetto di rilievi sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali e, inoltre, potrebbe determinare ulteriori aggravii di carattere finanziario.

Alberto FLUVI (PD), nel ritenere che il relatore e la Commissione abbiano finora svolto un lavoro meritorio, sottolinea come la questione da ultimo affrontata riproponga l'esigenza di ristabilire un corretto rapporto tra Governo e Parlamento e, in particolare, di salvaguardare le prerogative del Parlamento, le cui decisioni non possono essere subordinate a quelle dell'Esecutivo.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ritiene che la previsione di maggiori benefici a favore delle lavoratrici, peraltro prevista anche dal testo originario dell'articolo 4, sia rispettosa sia del principio costituzionale di uguaglianza sia dei principi di parità di trattamento sanciti dalla normativa comunitaria.

A tale riguardo evidenzia come, anche alla luce del costante orientamento dei

competenti organi comunitari e nazionali, misure analoghe a quella proposta dal proprio emendamento 4.10 non costituiscono discriminazioni vietate e, al contrario, integrino azioni positive, di durata limitata, volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, l'uguaglianza dei cittadini. In particolare, l'emendamento è finalizzato a correggere gli squilibri che attualmente connotano il mercato del lavoro, nel quale le donne sono penalizzate sia sotto il profilo dell'accesso sia sotto il profilo retributivo.

Ritiene, quindi, che l'approvazione dell'emendamento rappresenterebbe un segnale importante per le donne lavoratrici, pur dichiarando la propria disponibilità a riformulare il testo nell'ambito di una proficua interlocuzione con l'Esecutivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di semplificare il testo dell'emendamento, conservando le due percentuali di tassazione del 30 e del 20 per cento, previste, rispettivamente, dalle lettere *a)* e *b)*.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, accoglie l'invito del Presidente, riformulando conseguentemente il proprio emendamento 4.10 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.2 del relatore e respinge l'emendamento Tabacchi 1.3; approva quindi l'emendamento 2.10 del relatore, risultando pertanto assorbito l'emendamento Fontana 2.3.

Approva gli emendamenti 3.11 del relatore, Pugliese 3.1 e 3.12 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Germanà 3.6, Borghesi 3.7 e Occhiuto 3.10. Respinge gli emendamenti Tabacchi 3.2 e 3.3, Borghesi 3.4, Tabacchi 3.5, Borghesi 3.8 e Tabacchi 3.9.

Approva l'emendamento 4.10 del relatore (*Nuova formulazione*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Pugliese 4.1, Soglia 4.3 e Misuraca 4.5.

Approva l'emendamento 5.1 del relatore (*Nuova formulazione*), nonché l'emen-

damento 5.2 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Pagano 5.3 e Savino 5.4.

Approva l'emendamento 6.1 del relatore, respinge gli emendamenti Tabacchi 6.2, Borghesi 6.3 e Tabacchi 6.4, approva l'emendamento 6.10 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Del Tenno 6.5 e Borghesi 6.6; respinge quindi gli emendamenti Borghesi 6.7 e Tabacchi 6.8.

Approva gli emendamenti 7.1 e 8.1 del relatore, nonché l'emendamento Pugliese 10.1 e l'articolo aggiuntivo Occhiuto 10.01.

Approva quindi l'emendamento 11.1 del relatore (*Nuova formulazione*), nonché gli emendamenti 11.2, 12.10 e 13.10 del relatore, il quale assorbe gli emendamenti Occhiuto 13.1 e Fontana 13.3.

Approva quindi l'emendamento 14.10 del relatore, il quale assorbe gli emendamenti Savino 14.2, Pagano 14.4, Del Tenno 14.6 e Germanà 15.3, respingendo invece l'articolo aggiuntivo Borghesi 14.01.

Approva infine l'emendamento 16.10 del relatore, il quale assorbe l'emendamento Misuraca 16.1.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte quindi che l'esame del provvedimento si concluderà in una seduta da convocare nel pomeriggio di oggi, qualora le Commissioni competenti riescano ad esprimere i loro pareri già oggi, ovvero nella seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 9.45.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori e con il consenso del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione Milo e Zeller n. 5-02909 è rinviato ad altra seduta.

**5-02907 Barbato: Meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV), nel constatare come il Sottosegretario abbia elencato un gran numero di provvedimenti, anche di rango legislativo, che disciplinano i compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, nonché i doveri cui sono soggetti i militari che ne fanno parte, osserva, tuttavia, come il rappresentante del Governo non abbia indicato, con altrettanta accuratezza, quali iniziative il Ministero dell'economia e delle finanze intenda assumere per assicurare la piena trasparenza dell'azione della Guardia di finanza, disponendo, come indicato nell'interrogazione, l'attivazione di meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale degli appartenenti a tale Corpo.

Rileva, in particolare, come tale esigenza appaia ancora più pressante, rispetto al momento in cui è stata presentata l'interrogazione, in quanto, nel frattempo, gli organi di stampa hanno dato notizia della presenza, nella cosiddetta « lista Anemone », anche del nome di un altro esponente della Guardia di finanza, il generale Poletti, il quale, pur essendo

coinvolto nell'inchiesta *Why not*, è stato nominato, alla fine del 2008, vice direttore dell'Agenzia per l'informazione e la sicurezza interna. Tale vicenda, peraltro, induce ad interrogarsi anche in merito ai criteri che presiedono alla valutazione dei militari del Corpo, ai fini dell'attribuzione agli stessi di incarichi di particolare rilevanza.

Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta, che giudica troppo generica e, soprattutto, carente di qualsivoglia riferimento a procedimenti disciplinari avviati, in mancanza di dimissioni spontanee, nei confronti dei soggetti coinvolti nelle indagini giudiziarie in corso.

Ritiene opportuno, pertanto, che sia necessaria un'audizione dei vertici della Guardia di finanza, al fine di avere con gli stessi un diretto scambio di vedute sul tema affrontato dall'interrogazione, anche a tutela dell'immagine della stragrande maggioranza degli appartenenti a un Corpo, la cui importanza e i cui meriti sono generalmente riconosciuti.

**5-02908 Bernardo: Regime tributario delle donazioni in denaro effettuate per il tramite dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.**

Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio BERNARDO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

**5-02910 Fluvi e Rubinato: Corresponsione ai comuni del versamento a saldo relativo all'addizionale IRPEF comunale.**

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simonetta RUBINATO (PD) prende atto dell'articolata risposta, il cui contenuto si riserva di approfondire, sottolineando come i dati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze nel proprio sito Internet consentano di rilevare come somme consistenti, spettanti ai comuni a titolo di addizionale IRPEF, non siano ancora state ripartite tra gli enti aventi diritto.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

**C. 3290 Governo, ed abbinata.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 3290, cui è stata abbinata la proposta di legge C. 529 Vitali, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di pre-

venzione, il quale è diretto a realizzare un'esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, nonché a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa in materia di misure di prevenzione, procedendo anche ad aggiornamenti e modifiche.

I principi e criteri direttivi definiti dal comma 3 riguardano sostanzialmente la disciplina delle misure di prevenzione e prevedono:

modifiche alla disciplina del procedimento applicativo delle misure di prevenzione;

modifiche alla disciplina della confisca e del sequestro, stabilendosi in tale ambito, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la trasmissione al nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza delle risultanze delle indagini patrimoniali;

una nuova disciplina delle ipotesi di revocazione della confisca definitiva;

che l'Avvocatura dello Stato possa rappresentare ed assistere l'amministratore giudiziario nelle controversie relative alla procedura di prevenzione antimafia;

che l'amministratore giudiziario, dopo la confisca definitiva, possa coadiuvare il tribunale, per la tutela dei diritti dei terzi;

la disciplina del rapporto tra il sequestro penale e quello di prevenzione antimafia;

la disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione;

la disciplina dei rapporti tra procedimento di prevenzione e procedure concorsuali a fini di garanzia dei creditori;

una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione già proposti o

per i quali sia già stata applicata una misura alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

l'abrogazione espressa di tutta la normativa incompatibile con quella introdotta dal testo unico antimafia.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *i*), la quale prevede che, in tale opera di coordinamento, aggiornamento e modifica della normativa sulle misure di prevenzione, si intervenga anche sulla disciplina del regime fiscale dei beni sequestrati, prevedendo:

che la tassazione sia riferita alle categorie di reddito previste dal testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

che la tassazione abbia natura provvisoria, quando non sia ancora individuato il soggetto passivo a seguito di confisca o revoca del sequestro;

che sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota prevista dalla normativa IRPEF;

che siano fatte salve le norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel capo III del titolo I, parte seconda, del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 2 reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia.

In particolare, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 prevedono:

l'aggiornamento e la semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia;

l'aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento delle cause di decadenza o del tentativo d'infiltrazione mafiosa dopo la stipula del contratto o l'adozione dei provvedimenti autorizzatori;

l'istituzione di una banca-dati nazionale della documentazione antimafia; le finalità di tale strumento consistono nell'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e nel potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa;

l'individuazione delle diverse tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligatoria la certificazione antimafia;

l'obbligo per i comuni, nei 5 anni successivi allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, di acquisire l'informazione antimafia dal prefetto prima di stipulare contratti o rilasciare concessioni, erogazioni, indipendentemente dal valore degli stessi;

l'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia quando non vi siano mutamenti nell'assetto societario-gestionale dell'impresa;

l'obbligo per i legali dell'impresa di comunicare alla prefettura i citati mutamenti e la previsione di sanzioni per la violazione di tali obblighi informativi.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 3, il quale introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche.

In particolare, il comma 1 obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso gli intermediari abilitati ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio, dedicati alle pubbliche commesse. Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai suddetti interventi (lavori, servizi e forniture pubbliche) devono essere appoggiati su conti correnti dedicati e, salvo le eccezioni spe-



cificamente previste, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Il comma 2 include i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tra quelli da eseguire obbligatoriamente tramite conto dedicato e per il totale dovuto, ancorché non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche.

Il comma 3 prescrive un regime differenziato per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché di fornitori e gestori di pubblici servizi, ovvero per quanto riguarda i pagamenti riguardanti tributi. In tale ipotesi, data la natura del destinatario del pagamento, le disposizioni applicate ai sensi del comma 1 sono parzialmente disattese.

Nei confronti dei summenzionati soggetti è infatti possibile effettuare pagamenti anche con strumenti diversi dal bonifico. Le medesime modalità valgono per i pagamenti di ammontare inferiore o uguale a 500 euro, fermi restando il divieto di utilizzo del contante e l'obbligo di documentare la relativa spesa.

Ai sensi del comma 4, nel caso in cui le spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche siano pagate con somme provenienti da conti dedicati, è possibile reintegrarli in un momento successivo solo tramite bonifico bancari o postale.

Il comma 5 prevede, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che ciascun bonifico bancario o postale riporti, per quanto attiene a ciascuna transazione posta in essere, un Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Ove il CUP non sia noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

Ai sensi del comma 6, ogni stazione appaltante richiede il CUP all'apposita Struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In base al comma 7 gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle opere devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione; nel medesimo termine sono inviate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Il comma 8 stabilisce l'obbligo, a pena di nullità assoluta, che la stazione appaltante inserisca, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il comma 9 vincola la stazione appaltante a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a lavori, servizi e forniture pubbliche sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'articolo 4 stabilisce, ai commi da 1 a 3, le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la violazione degli obblighi introdotti dall'articolo 3, mentre il comma 4 rinvia al procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni, nonché di applicazione delle sanzioni, delineato dal decreto legislativo n. 68 del 2001, dal decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalla legge n. 689 del 1981.

Per quanto riguarda ancora gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale novella alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 novella l'articolo 25 della predetta legge n. 646, che disciplina in termini generali gli accertamenti fiscali nei confronti di tali soggetti.

In primo luogo, sotto il profilo soggettivo, si amplia la platea dei soggetti nei cui confronti sono disposte le verifiche.

Per quanto riguarda i condannati, anche in via non definitiva, tale disposizione



si applica non più soltanto in relazione al reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazione di tipo mafioso), ma per tutti i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e per il delitto di cui all'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, in materia di trasferimento fraudolento di valori.

Con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione, viene eliminato il riferimento al fatto che i destinatari della misura, ai sensi della legge n. 575 del 1965, siano indiziati di appartenere alle associazioni indicate dall'articolo 1 della medesima legge.

La novella amplia anche l'ambito e le finalità degli accertamenti, prevedendo che essi riguardano la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto e hanno la finalità dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.

Inoltre la novella all'articolo 25 incide sulle modalità di esecuzione degli accertamenti tributari, esplicitando la possibilità, per il Nucleo di polizia tributaria, di delegare l'esecuzione dei medesimi ai reparti della Guardia di finanza competenti per territorio, nel caso di indagini effettuate nei confronti di familiari, conviventi, altre persone fisiche e giuridiche, se il domicilio fiscale, il luogo di esercizio dell'attività o di dimora abituale di tali soggetti è diverso da quello delle persone condannate o sottoposte a misura di prevenzione, nonché confermando, per i militari della Guardia di finanza, che procedono alle indagini, la titolarità dei poteri e delle facoltà previste dall'articolo 2-*bis*, comma 6, della legge n. 575 del 1965, il quale consente di richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti, ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini.

La nuova formulazione dell'articolo 25 richiama quindi i poteri e le facoltà previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, rinviando ai poteri di accesso, ispezioni e verifica contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Si prevede altresì l'applicazione di alcune disposizioni in materia di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di consentire che anche i dati, le notizie ed i documenti acquisiti nel corso delle indagini da parte dei militari della Guardia di finanza, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dalla legge, se il contribuente – in relazione all'accertamento IVA – non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ovvero se il medesimo – ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi – non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

La lettera *b*) del comma 1 reca una modifica all'articolo 30 della legge n. 646 del 1982, in parte analoga a quella di cui alla lettera *a*), al fine di ampliare la platea di soggetti tenuti all'obbligo, operante nel caso di sentenza di condanna definitiva o di misura di prevenzione disposta con provvedimento definitivo, di comunicare per dieci anni, secondo le scadenze indicate, le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a 10.329,14 euro.

La lettera *c*) inserisce un comma aggiuntivo nel corpo dell'articolo 31 della predetta legge n. 646, relativamente agli effetti della violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali.

In particolare si prevede la confisca per equivalente, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati o del corrispettivo dei beni alienati.

L'articolo 6 modifica la disciplina delle operazioni sotto copertura, con la finalità di ampliarne l'ambito operativo e di delineare una disciplina unitaria, superando le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o riformulate.

In particolare, il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, in primo luogo estendendo la disciplina delle indagini sotto copertura anche alle indagini per i reati di: estorsione e usura; sequestro di persona a scopo di estorsione; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al testo unico sulle droghe; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ed individuando nella Direzione centrale per i servizi antidroga l'autorità competente a disporre le operazioni sotto copertura in materia di attività antidroga, previa preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini.

Il nuovo comma 6 dell'articolo 9 della predetta legge n. 146 del 2006, come sostituito dalla lettera g) del comma 1, prevede inoltre che anche i «reati di droga» siano annoverati tra quelli per i quali – in relazione all'acquisizione di rilevanti elementi di prova o per l'individuazione e cattura degli autori – la polizia giudiziaria, nel corso di operazioni sotto copertura, può omettere o ritardare atti d'ufficio, altrimenti obbligatori. In riferimento agli ambiti di competenza delle Commissioni Finanze segnala, in tale contesto, come analoga facoltà sia attribuita alle autorità doganali, con riferimento ai medesimi reati.

Il nuovo comma 6-bis, del citato articolo 9, introdotto dalla lettera h) del comma 1, autorizza altresì – ove necessario per rilevanti fini probatori o per permettere l'individuazione o la cattura

dei responsabili – il pagamento controllato del riscatto nei sequestri di persona a scopo di estorsione.

Il comma 2 prevede disposizioni di coordinamento della disciplina delle operazioni sotto copertura in materia di stupefacenti con la nuova disciplina recata dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, come novellato dal comma 1 dell'articolo.

Il comma 3 aggiunge all'articolo 497 del codice di procedura penale un comma aggiuntivo, che permette agli agenti di polizia giudiziaria (anche di forze di polizia straniera) e agli altri soggetti impegnati in attività sotto copertura, di testimoniare nei relativi processi penali utilizzando le stesse generalità di copertura, mentre il comma 4 novella le disposizioni di attuazione al codice di rito penale.

L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 353, primo comma, del codice penale, interviene sul regime sanzionatorio del reato di turbata libertà degli incanti, attualmente punito con la reclusione fino a due anni (e la multa da euro 103 a euro 1032), introducendo il minimo edittale di sei mesi di reclusione ed innalzando il massimo della pena detentiva da due a quattro anni.

L'articolo 8, comma 1, novella l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, al fine di integrare la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale rispetto ai quali le funzioni di Pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. La novella inserisce il riferimento anche alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, punite dall'articolo 260 del cosiddetto Codice ambientale.

Il comma 2 novella l'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di esame dibattimentale a distanza dei collaboratori di giustizia. In particolare, tale modalità di esame viene prevista nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione o alle speciali misure di protezione previste per tali soggetti e si stabilisce che a tali modalità può derogarsi

esclusivamente se il giudice ritiene assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare.

L'articolo 9 affida a specifici protocolli d'intesa, stipulati tra il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Procuratore nazionale antimafia la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

L'articolo 10 prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (SUA), al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa.

In particolare si prevede che le modalità per l'istituzione dell'autorità regionale dovranno essere stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche sociali, dei rapporti con le regioni e della pubblica amministrazione e l'innovazione, e previa intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 11, comma 1, interviene sulla disciplina dei ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di modifica o revoca delle speciali misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia, adottati dalla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

Il comma 2 novella l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, relativamente alla corresponsione, nei confronti dei testimoni di giustizia, di una somma a titolo di mancato guadagno per la cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, in particolare intervenendo sulle modalità e termini per la domanda di concessione dell'elargizione e disponendo,

per le somme corrisposte al testimone di giustizia, la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti verso i responsabili dei danni.

L'articolo 12 novella il decreto-legge n. 345 del 1991, relativamente alla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata.

In particolare, sono aggiornati i riferimenti al Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica e al Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare con quelli al Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna e al Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, viene eliminato il riferimento all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ed è inserito nell'organismo il direttore della DIA.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 25 maggio prossimo.

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.**

**Nuovo testo C. 2128 Meta.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva

formulato una proposta di parere favorevole con condizione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO condivide la proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo una valutazione contraria sulle modalità di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) esprime il proprio dissenso sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando innanzitutto come l'opposizione abbia una sola modalità di copertura degli oneri finanziari recati dalle proprie proposte di legge, costituita dall'incremento delle entrate tributarie o contributive, laddove invece il Governo dispone di una pluralità di strumenti per finanziare i propri interventi legislativi.

Sul piano del merito rileva come la valutazione negativa espressa sulle modalità di copertura previste dal comma 2 dell'articolo 1 risulti incoerente, in quanto anche diverse misure adottate in questa legislatura dal Governo, quali, ad esempio, la cosiddetta « Robin Tax » abbiano anch'esse certamente effetti inflattivi. Inoltre, evidenzia come i maggiori oneri che deriverebbero per gli automobilisti dall'aumento dell'accisa risulterebbero estremamente modesti, a fronte dei notevoli benefici di cui godrebbero i cittadini grazie al rinnovo del materiale rotabile delle Ferrovie. Ritene quindi che la maggioranza ed il Governo debbano individuare forme di copertura alternative.

Roberto OCCHIUTO (UdC), pur condividendo le finalità complessive dell'intervento legislativo, ritiene che non competano né al relatore né alla Commissione Finanze individuare coperture finanziarie alternative a quelle previste dal provvedimento.

Passando agli aspetti di merito, rileva come la proposta di legge affronti certamente un tema molto importante, ma non crede che il finanziamento del materiale rotabile delle Ferrovie possa essere individuato attraverso gli incrementi delle ac-

cise sui carburanti, invitando casomai il Presidente ed il relatore ad adoperarsi presso la Commissione Bilancio al fine di dare soluzione ai problemi di copertura del provvedimento.

Dichiara quindi il proprio voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, rileva come non sia compito del relatore o della Commissione indicare modalità di copertura alternative a quella individuata dalla proposta di legge.

Sottolinea inoltre come le Ferrovie dello Stato dispongano di risorse finanziarie per il rinnovo del materiale rotabile che non sono state ancora integralmente spese, in quanto la realizzazione delle carrozze ferroviarie comporta tempi piuttosto ampi. Ciò aumenta le perplessità concernenti la copertura recata dal comma 2 dell'articolo 1, in quanto l'incremento delle accise avrebbe effetti immediati, mentre le risorse finanziarie rivenienti da tale aumento verrebbero concretamente impegnate solo in una fase successiva.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea come, in un'ottica di corretti rapporti tra maggioranza ed opposizione, non sia compito della Commissione Finanze affermare che la copertura individuata dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento, non risulta corretta, soprattutto quando si consideri che analoghe modalità di copertura sono state utilizzate in passato dal Governo. Piuttosto, sarebbe opportuno che la Commissione suggerisse alla Commissione Trasporti eventuali modifiche al predetto comma 2, ad esempio escludendo dall'incremento delle accise i carburanti utilizzati in alcuni settori, quali ad esempio l'autotrasporto e l'agricoltura.

Francesco BARBATO (IdV) ribadisce l'urgenza di intervenire sul settore dei

trasporti ferroviari, in cui, accanto ad alcune eccellenze, si registrano gravissimi problemi, che riguardano i servizi di trasporto regionale ed interregionale utilizzati giornalmente da centinaia di migliaia di pendolari, i quali, soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno, sono costretti a viaggiare in condizioni spesso intollerabili. Ritiene quindi pienamente condivisibile l'intervento legislativo, che dispone un finanziamento in favore delle Ferrovie dello Stato per affrontare nell'immediato tale problematica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il decreto-legge n. 185 del 2008 già preveda un finanziamento in favore delle Ferrovie dello Stato per il rinnovo del materiale rotabile di circa 480 milioni di euro, che non risultano essere stati ancora integralmente utilizzati.

Ignazio MESSINA (IdV) condivide le considerazioni espresse dal deputato Fluvi, evidenziando come la questione politica fondamentale sia quella di capire se i gruppi di opposizione abbiano o meno un loro spazio per avanzare proposte legislative. In tale contesto, la proposta di parere formulata dal relatore risulta semplicistica, in quanto si limita ad esprimere un parere negativo sulle modalità di copertura degli oneri finanziari determinati dal provvedimento, senza tuttavia assumersi la responsabilità di dare una valutazione complessiva sul provvedimento. Se la maggioranza ed il Governo intendono veramente affrontare i problemi del trasporto ferroviario, occorre dunque che essi indichino le forme attraverso le quali finanziare tale intervento.

Con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal Presidente, considera necessario far conoscere la circostanza che le Ferrovie dello Stato non sono in grado di impegnare in tempi rapidi le risorse finanziarie poste a loro disposizione per il rinnovo del materiale rotabile, suggerendo

pertanto l'opportunità di procedere all'audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA.

Renzo CARELLA (PD) sottolinea come il provvedimento in esame debba essere considerato anche alla luce della grave situazione di crisi in cui versano molte imprese, alcune delle quali ubicate nel Lazio, produttrici di materiale rotabile ferroviario. Occorre quindi che il Governo chiarisca quale sia la sua effettiva posizione rispetto all'obiettivo di migliorare la qualità del servizio ferroviario per i pendolari, facendosi carico di individuare le relative coperture finanziarie.

In riferimento alle considerazioni del Presidente Conte, considera grave che le Ferrovie dello Stato non siano state in grado spendere le risorse finanziarie assegnate loro per tale finalità, rilevando come le carrozze ferroviarie possano essere realizzate nell'arco di circa tre mesi.

Franco CECCUZZI (PD) concorda con le considerazioni espresse dal deputato Fluvi, rilevando inoltre come il finanziamento di 480 milioni di euro in favore delle Ferrovie disposto dal decreto-legge n. 185 del 2008 sia stato utilizzato per l'esperimento di una gara, tuttora in corso, per l'acquisto di materiale rotabile relativo sia ai collegamenti ferroviari « Intercity » sia per i trasporti pendolari, laddove invece la proposta di legge in esame è specificamente finalizzata a finanziare il rinnovo del materiale rotabile utilizzato per i trasporti regionali ed interregionali. Ritiene quindi che le maggiori risorse assicurate dal provvedimento determinerebbero certamente effetti positivi sulla qualità complessiva del servizio ferroviario.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore (*vedi allegato 6*).

**La seduta termina alle 14.55.**



**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**7-00335 Del Tenno e Contento: Proroga della detassazione degli investimenti in macchinari.**

*(Discussione e rinvio)*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Maurizio DEL TENNO (Pdl) illustra la propria risoluzione, la quale impegna il Governo ad assumere un'iniziativa normativa volta a disporre la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dell'esclusione dal reddito d'impresa del 50 per cento degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, rilevando come tale proroga sia suggerita non soltanto da motivazioni di ordine politico-amministrativo, ma anche da valutazioni di carattere più strettamente tecnico.

In particolare, sotto un primo profilo, appare opportuno mantenere in vigore, nell'attuale fase di crisi economica, tutte quelle misure che, come la predetta detassazione degli investimenti in macchinari, possono assicurare un concreto aiuto alle imprese, contribuendo in tal modo alla ripresa dell'economia. Sotto un secondo profilo, osserva come la proroga della predetta misura di detassazione al 31 dicembre 2010 consentirebbe alle imprese di decidere la realizzazione di interventi di rinnovamento della propria dotazione infrastrutturale con maggiore cognizione di causa, sulla base delle risultanze dei bilanci approvati, ed inciderebbe in un periodo, quello estivo, nel quale generalmente si realizzano tali investimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Istituzione delle zone franche termali.  
C. 2485 Ceccuzzi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 9 marzo 2010.

Franco CECCUZZI (PD), *relatore*, ribadisce la proposta di procedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge, ad audizioni dei rappresentanti delle regioni interessate, dell'Associazione nazionale comuni termali, della Federterme, della Federalberghi e delle organizzazioni datoriali di settore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide la proposta del relatore di procedere ad una serie di audizioni, che sarà valutata, nel dettaglio, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, già convocato per la giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 19 maggio 2010.*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione giudici tributari, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.



**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 16.50.**

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea, nonché della Commissione parlamentare

per le questioni regionali. Informa inoltre che le Commissioni Bilancio e Cultura esprimeranno il proprio parere non prima di domani mattina. Conseguentemente, sulla base di quanto già preannunciato al termine della seduta antimeridiana, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle 9,45 della giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato di riferire sul provvedimento in Assemblea.

**La seduta termina alle 16.55.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta)****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI****ART. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), ed all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.*

**1. 1.** Del Tenno.

*Al comma 2, sopprimere le parole: nonché dei loro familiari.*

**1. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: 2013 aggiungere le seguenti: e cessano in caso di interruzione del rapporto di lavoro dipendente.*

**1. 3.** Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

**ART. 2.**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**2. 1.** Il Relatore.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\* 2. 2.** Il Relatore.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\* 2. 3.** Vincenzo Antonio Fontana.

**ART. 3.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3. 1.** Pugliese.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettere b) e c), ed all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.*

**3. 2.** Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.*

**3. 3.** Tabacci, Mosella Calero Ciman.

*Al comma 1, lettere a), b) e c), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: cinque anni e vi abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.*

**3. 4.** Borghesi, Barbato, Messina.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.*

**3. 5.** Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo una specifica qualificazione professionale, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo un titolo di studio o una specializzazione post lauream,.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. I requisiti di qualificazione professionale, di studio o di specializzazione richiesti per la concessione del credito d'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

**3. 6.** Germanà.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: in qualità di docenti universitari o in centri di ricerca anche privati.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere la parola: dipendente.*

**3. 7.** Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3. 8.** Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.*

**3. 9.** Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: ovvero un corso di specializzazione post-laurea anche di durata inferiore.*

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, lettera c) dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: ovvero un corso di specializzazione post-laurea anche di durata inferiore.*

**3. 10.** Occhiuto.

ART. 4.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: da imprenditrici o da lavoratrici autonome o.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 1.** Pugliese.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La componente variabile può essere utilizzata entro il limite massimo di compensazione di 25.000 euro anno, elevato a 50.000 euro anno in favore di coloro che investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. La parte eccedente può essere utilizzata in compensazione, sino ad esaurimento, nelle annualità successive.*

**4. 2.** Il Relatore.

*Al comma 3, sostituire le parole: per il quale con le seguenti: nel quale.*

**4. 3.** Soglia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, lettera a), è incompatibile con la contemporanea fruizione dei benefici disposti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008.*

**4. 4.** Il Relatore.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**4. 5.** Misuraca.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il credito d'imposta attribuito ai lavoratori dipendenti può essere computato dal datore di lavoro che opera le ritenute fiscali. Per i lavoratori esentati dalla presentazione di modelli di dichiarazioni fiscali, le indicazioni di cui al precedente comma 3 possono essere fornite col modello CUD rilasciato dal datore di lavoro. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono emanate specifiche disposizioni operative al riguardo.

**4. 6.** Il Relatore.

#### ART. 5.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, ogni nuovo assunto deve sempre ritenersi in possesso delle caratteristiche oggettive e soggettive previste, per la concessione di benefici fiscali e/o previdenziali, da leggi nazionali o regionali per l'incremento del numero di dipendenti.

**5. 1.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero

dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, hanno diritto a fruire, per ogni nuovo assunto, dei benefici fiscali e/o previdenziali previsti da leggi nazionali o regionali in vigore per incentivare l'incremento del numero di dipendenti.

**5. 1.** Il Relatore (*Nuova formulazione*).

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I benefici richiamati dal comma 1 sono cumulabili con ogni forma di sgravio contributivo per i nuovi assunti, a patto che non sia diversamente previsto dalla norma che prevede lo sgravio stesso.

**5. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le parole: né con gli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della presente legge.*

**5. 3.** Pagano.

*Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.*

**5. 4.** Savino.

#### ART. 6.

*Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: del credito d'imposta con le seguenti: dei benefici.*

**6. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.*

**6. 2.** Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

*Al comma 1, lettere a), b) e c), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: cinque anni e vi abbiano conseguito un diploma di laurea, anche triennale.*

**6. 3.** Borghesi, Barbato, Messina.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.*

**6. 4.** Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo una specifica qualificazione professionale, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: acquisendo un titolo di studio o una specializzazione post lauream,.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. I requisiti di qualificazione professionale, di studio o di specializzazione richiesti per la concessione del credito d'imposta sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

**6. 5.** Del Tenno.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: in qualità di docenti universitari o in centri di ricerca anche privati.*

*Conseguentemente, alle medesima lettera, sopprimere la parola: dipendente.*

**6. 6.** Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**6. 7.** Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 1969 con la seguente: 1965.*

**6. 8.** Tabacci, Mosella, Calero Ciman.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Pugliese.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Le attività di cui al presente articolo sono finanziate con le risorse previste dall'articolo 15.

**10. 2.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pub-

blica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, ai soggetti di cui all'articolo 3.

**10. 01.** Occhiuto.

**(Approvato)**

ART. 11.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

Il Governo italiano dovrà impegnarsi a stipulare con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale.

**11. 1.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Governo italiano promuove la stipula, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.

**11. 1.** Il Relatore *(Nuova formulazione)*.

**(Approvato)**

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**11. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 12.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per l'esaurimento dei fondi*

*stanziati con le seguenti: ovvero per il raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.*

**12. 1.** Il Relatore.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per esaurimento dei relativi fondi con le seguenti: per il raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.*

**12. 2.** Il Relatore.

*Sopprimere i commi da 7 a 9.*

**12. 3.** Il Relatore.

*Al comma 12, sostituire le parole: esaurimento dei fondi disponibili con le seguenti: raggiungimento dell'importo massimo annuo di beneficio assegnabile, come definito dall'articolo 14.*

**12. 4.** Il Relatore.

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

13. La domanda può essere presentata a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del modello di istanza con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

**12. 5.** Il Relatore.

ART. 13.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) se trasferisce la sua residenza o il suo domicilio fuori dall'Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge.*

**13. 1.** Occhiuto.



*Sopprimere i commi da 5 a 7.*

**13. 2.** Il Relatore.

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**13. 3.** Vincenzo Antonio Fontana.

#### ART. 14.

*Al comma 1, sostituire le parole: al capo II con le seguenti: alla presente legge.*

**14. 1.** Il Relatore.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: , in analogia fino alla fine del comma.*

**14. 2.** Savino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I crediti d'imposta di cui all'articolo 2 sono assegnati sino a concorrenza di 300 milioni di euro l'anno, destinando dette risorse per i 2/3 a favore di soggetti dotati di diploma di laurea specialistica.

**14. 3.** Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire le parole da: pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.*

**14. 4.** Pagano.

*Sopprimere il comma 3.*

**14. 5.** Il Relatore.

*Al comma 3, sostituire le parole da: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del comma con le seguenti: di 50*

milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

**14. 6.** Del Tenno.

*Sostituire la rubrica con la seguente: Limite massimo di risorse assegnabili e suddivisione delle stesse.*

**14. 7.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### ART. 14-bis.

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti, in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di programmazione economica finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un ap-

posito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le seguenti finalità:

1) finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative al riconoscimento del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;

2) finanziamento delle misure di cui all'articolo 2, commi 539-548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relative al riconoscimento del credito di imposta per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno;

3) finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, commi 280-283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relative al riconoscimento del credito di imposta per le attività di ricerca industriale;

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**14. 01.** Borghesi, Messina, Barbato.

#### ART. 15.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* Quota parte del gettito di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di centri di ricerca ubicati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono individuati i centri di ricerca che possono fruire del finanziamento medesimo, è definito l'ammontare complessivo del medesimo, ed è operata la relativa ripartizione tra di essi.

**15. 1.** Pugliese.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Quota parte del fondo di cui al comma 2 è destinata al finanziamento di contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013, stipulati da università o centri di ricerca ubicati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise con soggetti di cui all'articolo 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, è definito l'ammontare complessivo del finanziamento, sono individuati le università e i centri che possono fruire del finanziamento medesimo, ed è operata la relativa ripartizione tra di essi.

**15. 1.** Pugliese (*Nuova formulazione*).

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* In attesa della piena operatività del fondo di cui al comma 1, gli oneri conseguenti all'applicazione degli articoli 10 e 11 sono coperti con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 5 milioni di euro per le prime due annualità di operatività della presente legge.

**15. 2.** Il Relatore.

*Al comma 2, sopprimere le parole: d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate.*

**15. 3.** Germanà.

#### ART. 16.

*Al comma 3 sostituire le parole da: per la presentazione fino a: stessa Agenzia con le seguenti: per le definizioni delle modalità di gestione dei crediti d'imposta di cui al comma 2 da parte dell'Agenzia, nonché del rimborso spese spettante all'Agenzia.*

**16. 1.** Misuraca.

## ALLEGATO 2

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta).****ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: crediti d'imposta in favore sia con le seguenti: minore imponibilità del reddito in favore e dopo la parola: Italia sostituire la parola: sia con le seguenti: , nonché benefici in favore.

**1. 10.** Il Relatore.

**(Approvato)**

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: crediti d'imposta con le seguenti: benefici fiscali.

**1. 11** Il Relatore.

**(Approvato)**

Sopprimere l'articolo 2.

**2. 10.** Il Relatore.

**(Approvato)**

All'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: del credito d'imposta con le seguenti: dei benefici fiscali e sostituire la parola: 2 con la seguente: 4.

**3. 11** Il Relatore.

**(Approvato)**

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: 1° gennaio 1969, inserire le seguenti: in possesso di un titolo di laurea,.

Al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire

le seguenti: , acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream,.

**3. 12** Il Relatore.

**(Approvato)**

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

*(Caratteristiche dei benefici).*

1. I redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti delle persone fisiche di cui all'articolo 3, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione dell'imponibile in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

a) 30 per cento, per i soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c);

b) 20 per cento, per le lavoratrici dipendenti impiegate nell'intero territorio nazionale e per i lavoratori dipendenti destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;

c) 10 per cento, per le lavoratrici dipendenti destinate ad una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88

del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni e imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 3.

5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite specifiche disposizioni operative al riguardo.

#### 4. 10. Il Relatore.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

ART. 4.

*(Caratteristiche dei benefici).*

1. I redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 3, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione dell'imponibile in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

a) 20 per cento, per le lavoratrici dipendenti impiegate nell'intero territorio nazionale e per i lavoratori dipendenti destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;

b) 30 per cento, per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni e imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 3.

5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite specifiche disposizioni operative al riguardo.

#### 4. 10. Il Relatore (*Nuova formulazione*).

**(Approvato)**

*All'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo le parole: 1° gennaio 1969, inserire le seguenti: in possesso di un titolo di laurea,.*

*Al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: ventiquattro mesi o più inserire le seguenti: , acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream,.*

#### 6. 10 Il Relatore.

**(Approvato)**

*Sopprimere l'articolo 12.*

**12. 10** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13.

*(Cause di decadenza dei benefici).*

1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

**13. 10.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Sostituire gli articoli 14 e 15 con il seguente:*

ART. 14.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. La concessione dei benefici di cui ai Capi II e III della presente legge non

comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. A decorrere dall'anno 2010, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del Capo IV della presente legge, alimentato dal gettito reale delle imposte dirette dei soggetti di cui all'articolo 3 e all'articolo 6.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2.

4. Nelle more della piena operatività del fondo di cui al comma 2, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, pari a 5 milioni di euro per i primi due anni di applicazione della presente legge, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**14. 10** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Sopprimere l'articolo 16.*

**16. 10.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 3

**5-02907 Barbato: Meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione parlamentare in esame, che muove da una vicenda riportata dagli organi di stampa riguardante un ufficiale della Guardia di finanza, da quasi un decennio in servizio presso altra Amministrazione dello Stato, si chiede, in sintesi, di conoscere quali iniziative si intendano assumere « per assicurare la piena trasparenza dell'azione del Corpo, disponendo l'attivazione di meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale » dei relativi appartenenti.

In proposito il Comando Generale della Guardia di Finanza ha fornito gli elementi che si riportano.

È noto come la Guardia di finanza assolve – con riconosciuta abnegazione e professionalità – una delicata ed importante funzione a tutela di primari interessi della collettività, concernenti la sicurezza economico-finanziaria del Paese e dell'Unione europea, anche attraverso un'azione di servizio a tutela della spesa pubblica, mirata altresì al contrasto dei delitti contro la pubblica amministrazione e, in particolare, dei fenomeni di corruzione.

L'operatività del Corpo nello specifico settore di contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione è assicurata attraverso l'esercizio di un complesso di potestà e di attribuzioni normativamente previste, che comprendono quelle più squisitamente repressive di polizia giudiziaria, quelle tipicamente amministrative ed amministrativo-contabili.

Oltre all'attività di tipo repressivo, l'azione del Corpo nello specifico contesto operativo assume anche una connotazione di tipo preventivo. L'Istituzione infatti ha

costituito un apposito Reparto altamente specializzato, il Nucleo Speciale Tutela Pubblica Amministrazione, già incaricato di fornire all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione la propria collaborazione ed il supporto per lo svolgimento di indagini – anche di tipo eminentemente conoscitivo – nonché di accertamenti e studi che abbiano ad oggetto Pubbliche amministrazioni.

Analoghi rapporti di collaborazione, peraltro in via di formalizzazione anche in un protocollo di intesa *ad hoc*, sono intrattenuti dalla Guardia di finanza con il Dipartimento della Funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, al quale, come noto, sono state trasferite le funzioni del (soppresso) citato Alto Commissario e sono attribuite le competenze di « Autorità nazionale anticorruzione » ai sensi dell'articolo 6 della « Convenzione ONU contro la corruzione », adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e ratificata con legge n. 116 del 2009.

I militari della Guardia di finanza si caratterizzano, inoltre, come anche affermato dallo stesso interrogante, per l'« assoluta onestà e completa dedizione ai compiti loro affidati ».

Il Corpo, del resto, ha sempre prestato elevatissima attenzione nella prevenzione e nel contrasto di eventuali comportamenti illeciti da parte dei propri appartenenti, sulla base delle disposizioni, contemplate anche in fonti normative primarie, correlate al particolare *status* rivestito nonché al peculiare ordinamento dell'Amministrazione.



Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tutti i militari del Corpo sono soggetti ai generali doveri di legalità, fedeltà, diligenza, rettitudine e trasparenza previsti dalla Costituzione (articoli 54 e 97), dal codice penale e di procedura penale e da leggi speciali (fra cui la legge 9 dicembre 1941 n. 1383), dalle norme in materia di pubblico impiego e dal Regolamento di disciplina militare, nei confronti del personale dell'istituzione trovano infatti applicazione, in particolare:

a) le leggi di stato (tra queste, leggi n. 113 del 1954, n. 599 del 1954 e n. 833 del 1961), nel cui ambito sono previste rigorose misure disciplinari e cautelari applicabili, tra l'altro, in caso di commissione di gravi reati ed illeciti di natura amministrativa (oltre a quelle già previste nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957);

b) i codici penali militari di pace e di guerra;

c) la « legge sui principi » (legge n. 382 del 1978) ed il Regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986);

d) alcune leggi speciali, come quella che prevede uno specifico reato militare quale la « collusione con estranei per frodare la finanza » (legge n. 1383 del 1941), che può essere integrato con il semplice accordo con un soggetto estraneo all'Amministrazione e può rilevare anche ai fini del diritto penale comune;

e) il Codice deontologico interno (circolare n. 400.000 in data 21 novembre 1995), il quale, tra l'altro, reca misure relative al comportamento che devono tenere i militari della Guardia di finanza fuori dal servizio e nei rapporti con soggetti privati/economici con cui vengano in contatto nel corso dell'attività svolta.

Nell'ambito di tale codice è stato previsto, peraltro, che « Sino alla definitiva approvazione delle norme concernenti l'anagrafe patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria e delle re-

lative disposizioni di attuazione, l'appartenente alla Guardia di Finanza comunica volontariamente all'Amministrazione, in un'ottica di trasparenza, le proprie disponibilità patrimoniali nonché le successive variazioni di rilievo. Con il consenso degli aventi diritto, segnala altresì quelle riferibili al proprio nucleo familiare o ad altri conviventi »;

f) numerose circolari diramate in materia dal Comando Generale.

A questo quadro di obblighi e precetti fa espresso richiamo, fra l'altro, l'Istruzione sull'attività di verifica della Guardia di Finanza – la circolare n. 1/2008 – diramata lo scorso anno a tutti i Reparti del Corpo, con cui sono state razionalizzate ed aggiornate le direttive operative in materia di controlli per finalità di contrasto all'evasione fiscale e che comprende specifiche indicazioni riguardanti le regole di condotta dei militari.

In tale contesto, è stata richiamata l'attualità del citato Codice deontologico per i militari della Guardia di Finanza, il cui rispetto assume una importanza particolare per il personale addetto alle verifiche in quanto quest'ultimo:

svolge un servizio connotato da frequenti e duraturi contatti con i privati cittadini;

esercita mansioni di estrema delicatezza, che incidono in maniera significativa sugli interessi economici dei cittadini.

La circolare n. 1/2008, pertanto, rimarca la necessità che il predetto personale assicuri sempre il rispetto di tutti i precetti contenuti nel menzionato Codice deontologico, ivi compresi quelli in tema di tutela dell'immagine e del prestigio dell'Istituzione e di trasparenza.

Nell'istruzione sull'attività di verifica, il richiamo a questo insieme di regole comportamentali e deontologiche, è accompagnato:

da una puntuale illustrazione dei diritti dei contribuenti che i militari del Corpo devono garantire nel corso delle verifiche fiscali;

da un nuovo sistema di controllo interno sulla regolarità delle verifiche, da esercitare a campione sia durante l'esecuzione dell'attività ispettiva, ponendo attenzione anche ai rapporti fra verificatori e contribuenti, sia al termine di questa, mediante analisi Critica degli atti compilati.

Il personale del Corpo, in particolare quello appartenente alla categoria ufficiali, è inoltre soggetto ad una frequente mobilità, mediamente ogni quattro anni. In tale contesto ai fini dell'avvicendamento e/o dell'assegnazione ad una nuova sede si tiene anche conto delle eventuali situazioni di incompatibilità (per la presenza di parenti e/o affini che esercitano attività industriali, commerciali o professionali ovvero che prestano servizio nel Corpo).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di disciplina militare, sono obbligatori costanti flussi informativi tra il personale e l'Amministrazione, onde consentire di prevenire efficacemente ogni possibile alterazione del regolare svolgimento del servizio.

Da quanto innanzi sinteticamente esposto, si rileva come il sistema di disposizioni concernente il personale della Guardia di finanza, che per molteplici aspetti non trova riscontro in altre Amministrazioni pubbliche, risulti organico e puntuale, dando già piena garanzia della relativa adeguatezza.

Il Comando Generale evidenzia, inoltre, su un piano più generale, che è attualmente in fase di esame in Senato il disegno di legge recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione » (AS n. 2156), che, in sintesi:

a) all'articolo 1 prevede l'istituzione di un Piano Nazionale anticorruzione in ossequio a quanto stabilito dalla Convenzione ONU contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 e da una delle 22 raccomandazioni formulate all'Italia dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa, a seguito della valutazione della situazione esistente nel nostro Paese che il

predetto organismo ha sviluppato tra l'ottobre 2008 ed il giugno 2009;

b) negli articoli 3 e 5 regola l'introduzione di misure per favorire la trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici attraverso la previsione della banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e dell'elenco, istituito presso le Prefetture, dei fornitori e dei prestatori di servizi non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa;

c) nel Capo III (articoli 9-12) contiene disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, tra cui cause di ineleggibilità all'ufficio di deputato (articolo 10) e modifiche al codice penale che aggravano le pene per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (articolo 12).

Va infine osservato che al Capo II « Misure preventive » della Convenzione ONU, è previsto in sintesi che:

a) ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, al fine di adottare, mantenere e rafforzare dei sistemi di reclutamento, assunzione, fidelizzazione, promozione e pensionamento dei funzionari e, se del caso, degli altri pubblici ufficiali non eletti » (articolo 7);

b) ai fini della lotta alla corruzione, ciascuno Stato incoraggia in particolare l'integrità, l'onestà e la responsabilità dei propri pubblici ufficiali, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico » e, soprattutto al comma 5, che « ciascuno Stato si adopera, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di attuare misure e sistemi che obblighino i pubblici ufficiali a dichiarare alle autorità competenti, in particolare, ogni loro attività esterna, impiego, investimento, bene ed ogni dono o vantaggio sostanziale dal quale potrebbe risultare un conflitto di interessi con le loro funzioni di pubblico ufficiale » (articolo 8, comma 1).

Le citate previsioni sono state altresì ribadite dalla raccomandazione n. 14 del

Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), che evidenzia l'opportunità di:

fissare *standard* etici coerenti da parte delle singole Autorità statali, che devono essere fatti rispettare per tutti coloro che operano nella Pubblica Ammi-

nistrazione, compresi *manager* e consulenti, a tutti i livelli;

intraprendere azioni per garantire un sistema disciplinare celere in caso di violazione degli *standard*, anche senza una condanna penale.

## ALLEGATO 4

**5-02908 Bernardo: Regime tributario delle donazioni in denaro effettuate per il tramite dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame si chiede di conoscere quale sia il regime fiscale applicabile alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche per il tramite dell'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (*United Nations High Commissioner for Refugees*).

In particolare, l'onorevole interrogante domanda se tali erogazioni, effettuate da persone fisiche titolari di reddito d'impresa o da società, siano integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 133 del 1999.

A tal proposito, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000 – tra i quali sono ricomprese le « organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro » – sono detraibili nella misura del 19 per cento del loro ammontare e nel limite di importo di euro 2.065,83 ai sensi del combinato disposto degli articoli 15, comma 1, lettera *i-bis*) del T.U.I.R. (Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In alternativa, le persone fisiche titolari di reddito di impresa possono avvalersi,

per le predette erogazioni, della integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000 sono detraibili nella misura del 19 per cento del loro ammontare e nel limite di importo di euro 2.065,83 ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 15, comma 1, lettera *i-bis*) del T.U.I.R. e dell'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In alternativa, gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa possono avvalersi, per le predette erogazioni, della integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 133 del 1999.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate dai titolari di reddito di impresa in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000 sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa.

## ALLEGATO 5

**5-02910 Fluvi e Rubinato: Corresponsione ai comuni del versamento a saldo relativo all'addizionale IRPEF comunale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione a risposta immediata in esame, per quanto di competenza dell'amministrazione finanziaria, il Dipartimento delle Finanze ha rappresentato quanto segue.

Si deve premettere che, in virtù dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo criterio di versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF).

Fino al 31 dicembre 2007, pertanto, l'ADDIRPEF veniva versata da contribuenti e sostituti d'imposta che utilizzavano il modello di versamento F24, senza indicare il comune beneficiario del versamento e le somme riscosse tramite F24 venivano riversate dall'Ufficio Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate sull'apposita contabilità speciale n. 1903 gestita dal Ministero dell'interno, ovvero sulle contabilità speciali delle Regioni, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano, cui è riconosciuta competenza primaria in materia di finanza locale.

Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato che non utilizzavano il modello F24, invece, effettuavano il versamento delle ritenute per l'ADDIRPEF direttamente sulle predette contabilità speciali, sempre senza l'indicazione del comune beneficiario.

Le somme complessivamente affluite sulla citata contabilità speciale n. 1903 venivano, infine, ripartite tra i comuni

beneficiari a cura del Ministero dell'interno, entro l'anno successivo a quello in cui era stato effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, secondo quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Va precisato, quindi, che nell'anno solare 2007 i versamenti dell'ADDIRPEF erano riferiti alle somme dovute per l'anno d'imposta 2006, nonché all'acconto del 30 per cento per l'anno d'imposta 2007.

A partire dal 1° gennaio 2008, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 ha disciplinato le nuove modalità di versamento diretto a i comuni competenti dell'ADDIRPEF, prevedendo quanto segue:

i contribuenti ed i sostituti d'imposta che utilizzano i modelli F24 e F24 «enti pubblici» (F24-EP) devono indicare nel modello il comune beneficiario del versamento;

l'Agenzia delle Entrate, tramite l'Ufficio Struttura di Gestione, ripartisce tali somme direttamente in favore dei comuni, mediante accredito su appositi conti correnti postali intestati ai comuni medesimi, il cui elenco è gestito dal Ministero dell'interno. La ripartizione avviene in base al codice catastale del comune indicato nel modello di versamento;

i sostituti d'imposta che non utilizzano i modelli F24/F24-EP eseguono il versamento direttamente sui conti correnti postali dei comuni (ad esempio, il *Service*

*Personale Tesoro* che elabora gli stipendi dei dipendenti pubblici).

È di tutta evidenza, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 2008, i comuni devono tenere conto solamente dei dati risultanti dai propri conti correnti postali, per verificare l'intero gettito relativo all'ADDIRPEF ad essi spettante. Conseguentemente, i dati concernenti gli imponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche nel 2007 per l'anno di imposta 2006, non possono essere considerati come un valido parametro di riferimento per stimare, seppure presuntivamente, gli introiti dell'addizionale per l'anno d'imposta 2007.

I minori incassi per l'anno 2007 relativi all'addizionale in discorso rispetto a quelli teorici previsti dai comuni, non possono essere attribuiti a somme ancora da riversare agli enti locali da parte dell'Agenzia delle entrate ovvero del Ministero dell'interno. Va rilevato, infatti, che entrambi gli enti appena citati hanno completato le operazioni di versamento sulla citata contabilità speciale n. 1903 – contabilità chiusa definitivamente, a decorrere dal 1° aprile 2010, ad opera del comma 4-ter, dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Ai fini della quadratura tra importo previsto e gettito incassato va rilevato che in alcuni casi i comuni, come risulta dal decreto del 5 ottobre 2007, introitano direttamente alcuni versamenti sui propri conti correnti postali – ad esempio, nel caso del *Service Personale Tesoro* che elabora gli stipendi dei dipendenti pubblici – che vanno aggiunti a quelli ricevuti tramite F24 e F24-EP.

È necessario tenere conto, inoltre, che il nuovo sistema di versamento dell'addizionale è fortemente influenzato da altri fattori, quali, ad esempio, gli errori commessi dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli F24 e F24-EP, l'evasione, il pagamento differito dell'imposta ed i tempi per i controlli che devono essere effettuati dall'Agenzia delle Entrate, fattori che possono incidere sulla

reale entità del gettito introitato e comportare anche anomalie negli accreditamenti.

È da rilevare che circa le nuove modalità di versamento di cui si è accennato innanzi, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in sede di riunione tecnica della Conferenza Stato-città ed autonomie locali – nel dicembre 2009 – ha rilevato che gli enti locali non hanno compreso appieno la sostanziale differenza fra il precedente ed il nuovo Sistema di versamento. L'ANCI ha, inoltre, rappresentato l'esigenza di costituire un tavolo tecnico per l'esame delle citate problematiche, ma ad oggi tale richiesta non è stata formalizzata.

Il Ministero dell'interno ha inoltre rappresentato che l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dispone che gli acconti dell'addizionale comunale IRPEF, anno 2007, sono erogati dal Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, entro il limite del 30 per cento e sono calcolati con l'aliquota deliberata dal comune entro il 15 febbraio 2007, altrimenti con l'aliquota vigente nell'anno 2006. In relazione alle somme affluite alla contabilità speciale statale, la prima assegnazione a titolo di acconto sul 30 per cento dell'addizionale 2007 è stata pagata il 12 novembre 2007, per complessivi euro 249.616.701,20.

La seconda assegnazione a titolo di acconto sul 30 per cento dell'addizionale 2007 è stata pagata il 30 ottobre 2008, per complessivi euro 99.997.064,35.

In data 28 gennaio 2010 è stato disposto il pagamento conclusivo sul 30 per cento di competenza del Ministero dell'interno, per un ammontare di euro 169.031.806,01.

Il 25 marzo 2010, a seguito di un ulteriore accredito di fondi di addizionale comunale IRPEF, anno 2007, è stata effettuata un'erogazione sul 30 per cento, nella misura di euro 8.789.266,83. Dopo quest'ultimo pagamento si è dato inizio alle formalità per la chiusura del capitolo di contabilità speciale n. 1903, sul quale affluivano i predetti fondi.



Il totale dei quattro pagamenti effettuati, come 30 per cento, di acconto addizionale comunale all'IRPEF anno 2007, ammonta ad euro 527.434.838,39 e pertanto, da parte del Ministero dell'interno, null'altro è dovuto ai comuni.

Infatti, il restante 70 per cento dell'addizionale comunale 2007 è erogato dall'Agenzia delle Entrate e tiene conto delle variazioni di aliquota deliberate o pubblicate successivamente al 15 febbraio 2007.

ALLEGATO 6

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario (Nuovo testo C. 2128 Meta).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2128 Meta, recante « Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato come il comma 2 dell'articolo 1, il quale reca la copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1 del medesimo articolo, preveda l'aumento di 10 euro ogni mille litri, ovvero ogni mille chili, delle aliquote di accisa applicabili

sulla benzina, sull'olio da gas o da gasolio usato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a individuare una diversa forma di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, in quanto l'aumento dell'aliquota di accisa sui carburanti, oltre a determinare un incremento della pressione fiscale sui contribuenti che risulterebbe particolarmente nocivo nell'attuale fase di crisi economica, rischierebbe di comportare una lievitazione del livello dei prezzi al consumo che peserebbe soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	198
Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	199
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao e abbinate (Parere alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	202
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	205
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	206

##### SEDE LEGISLATIVA:

Abrogazione dell'articolo 1- <i>septies</i> del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	202
ALLEGATO 3 ( <i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i> ) .....	207

##### AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Cruì) e docenti universitari, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205) .....	204
AVVERTENZA .....	204
ERRATA CORRIGE .....	204

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

**La seduta comincia alle 14.**

##### Sull'ordine dei lavori

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare all'esame in sede consultiva del testo unificato C. 3261 sulla ripartizione della quota dell'otto per mille.

La Commissione concorda.

**Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.**

**Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimo PARISI (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame contiene disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Più in particolare, ricorda che l'articolo 1, contiene disposizioni relative ai criteri per la ripartizione della quota delle risorse di cui all'articolo 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, devoluta alla diretta gestione statale. Il comma 1 prevede infatti che alla ripartizione della quota delle risorse di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, devoluta alla diretta gestione statale e all'individuazione degli enti beneficiari si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. A tal fine, entro il 15 luglio di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere le domande valutate favorevolmente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria svolta necessaria per la valutazione delle stesse. Aggiunge che il comma 2 dell'articolo 1, che riguarda anche aspetti di competenza della VII Commissione, dispone che nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è comunque assicurato il rispetto dei seguenti criteri: a) equilibrata distribu-

zione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale; b) finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie di intervento di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; c) destinazione delle risorse finalizzate ad interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali prioritariamente alle richieste presentate da enti territoriali. Il comma 3 prevede infine che le risorse di cui al comma 1 non possono essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle di cui all'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, salvo che un provvedimento legislativo lo preveda per far fronte ad esigenze imprevedute assolutamente straordinarie.

Ricorda che a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante « Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi », all'articolo 47, comma 2, ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata, in quota-parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in quota-parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, comma 3). Sottolinea altresì che relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222 prevede che tali quote vengano utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali; dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del

clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo. Con diversi interventi normativi, successivamente, l'opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose (l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e, infine, all'Unione delle Comunità ebraiche italiane). Rileva che i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota di diretta gestione statale conformemente ai quattro settori previsti dal predetto articolo 48 della legge n. 222. Gli interventi devono presentare il carattere di straordinarietà (effettiva estraneità rispetto all'attività di ordinaria e corrente). Gli interventi ammissibili devono inoltre essere tali da consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario. I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati (articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998). Precisa che sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro. Peraltro, la concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio (articolo 4). La procedura per l'utilizzo della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse, predisposto sulla base delle richieste per-

venute alla stessa entro il 15 marzo antecedente (articolo 5, comma 1), avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla relazione tecnica che deve essere presentata sulle singole iniziative (articolo 5, comma 2).

Sottolinea inoltre che sono escluse, anche se pervenute entro i termini, le richieste sprovviste della relazione tecnica e della relativa documentazione. La Presidenza del Consiglio esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno (articolo 5, comma 3). Esaurita la fase istruttoria, entro il 30 settembre, lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere (articolo 7, comma 1). Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno (articolo 7, comma 2) e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (articolo 7, comma 3). I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia (articolo 8, comma 1), i quali verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi (articolo 8, comma 2). A tal fine, è previsto l'obbligo, per i soggetti destinatari dei contributi, di presentare, a consuntivo, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa. Nel caso di interventi per calamità naturali o conservazione di beni culturali immobili, la relazione deve essere corredata anche di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e da una relazione sul conto finale (articolo 8, comma 2-bis). È altresì prevista una specifica procedura di revoca dei finanziamenti nelle ipotesi in cui l'intervento non sia stato avviato entro il termine di 18 mesi dal mandato di

pagamento (articolo 8-bis). In tali casi, l'amministrazione competente ad ordinare il pagamento assegna al soggetto beneficiario un ulteriore termine della durata massima di 90 giorni; alla scadenza di quest'ultimo, se la realizzazione dell'intervento non è stata avviata, si procede alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'importo del contributo così recuperato viene versato interamente all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnato nell'ambito della pertinente unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da poter essere utilizzato nella successiva ripartizione dei finanziamenti. È infine prevista una procedura semplificata per l'approvazione di variazioni di interventi già finanziati (articolo 8-ter). Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 3).

Evidenzia quindi che l'articolo 2 del provvedimento prevede invece al comma 1 che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono introdotte le modifiche necessarie ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. Ai sensi del comma 2, lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può essere comunque adottato. L'articolo 3 prevede infine che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera c) del testo in esame, segnala che tale disposizione, nell'ambito delle quattro tipologie di inter-

venti già individuate dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 – e confermate dalla proposta di legge in questione –, stabilisce, a differenza di quanto previsto dal precedente regolamento, che la quota di risorse da destinare agli interventi di conservazione dei beni culturali sia prioritariamente destinata alle richieste presentate da enti territoriali. Ritiene che tale modifica sia particolarmente significativa, in quanto elimina la possibilità di presentazione di progetti nel settore della conservazione dei beni culturali alle amministrazioni pubbliche, ivi incluso il Ministero per i beni e le attività culturali, agli enti pubblici e privati ed alle persone giuridiche, che invece sono contemplati nel regolamento vigente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto della Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Si tratta di una novità di grande impatto sull'amministrazione dei beni culturali, poiché può provocare, in sostanza, a causa della normale incapienza dei fondi disponibili rispetto al numero delle richieste presentate, l'indisponibilità di risorse derivanti dall'8 per mille per i progetti di restauro e consolidamento di beni culturali presentati dalle Soprintendenze, con il conseguente venir meno di una fonte di finanziamento attualmente esistente e di notevole importanza per il Ministero per i beni e le attività culturali. I progetti direttamente provenienti dall'amministrazione centrale e periferica del Ministero di solito rivestono carattere di urgenza e presentano una significativa importanza nell'ambito della programmazione delle azioni di tutela del patrimonio culturale. Tali progetti risulterebbero, in base alla riforma proposta, posposti rispetto a quelli dei Comuni, venendo con ciò a mancare la possibilità per il Ministero di presentare progetti finalizzati al consolidamento, recupero e manutenzione di beni di propria competenza non altrimenti finanziabili, attesa la scarsissima disponibilità di fonti di finanziamento alternative.

Alla luce delle considerazioni espresse, ritiene che vada modificata la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 nel senso di riconoscere la valutazione prioritaria ivi



prevista anche per le richieste presentate da questo Ministero. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Propone quindi di sospendere brevemente la seduta, per procedere alla discussione delle proposte di legge in sede legislativa.

**La seduta, sospesa alle 14.20, riprende alle 14.40.**

**Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.**

**Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao e abbinato.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Paolo GRIMOLDI (LNP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD) riterrebbe opportuno eliminare la prima condizione della proposta di parere, coordinando conseguentemente la condizione n. 2.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con la proposta della collega Ghizzoni che consente di chiarire meglio le competenze dei dicasteri interessati all'applicazione del provvedimento.

Paolo GRIMOLDI (LNP), *relatore*, accogliendo la richiesta della collega Ghizzoni, riformula conseguentemente la proposta di parere nel senso da lei indicato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.**

**C. 2131, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.**

*(Discussione e approvazione).*

La Commissione inizia la discussione delle proposte di legge in titolo.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo, pervenendo alla definizione di un nuovo testo del progetto di legge n. 2131 approvato dal Senato, giungendo al trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 12 maggio 2010.

In considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, propone quindi che la Commis-

sione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara aperta la discussione generale sui provvedimenti in titolo.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), *relatore*, illustra le proposte di legge in titolo, ricordando il proficuo lavoro svolto dalla Commissione. Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge n. 1192 e n. 2317.

Il sottosegretario Guido VICECONTE concorda con il provvedimento in esame che condivide.

Valentina APREA, *presidente*, sulla base di quanto richiesto dal relatore, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente al quale sono abbinate le proposte di legge n. 1192 e n. 2317.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, adottato nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14.30 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

**La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.35.**

Valentina APREA, *presidente* avverte che non sono stati presentati emendamenti e ordini al giorno al testo base in esame.

Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni.

Fabio EVANGELISTI (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, rilevando che con esso si prevede un percorso formativo anche per i laureati in scienze motorie.

Sabina ROSSA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, ricordando peraltro che con tale provvedimento non si risolvono tutti i problemi, dato che è necessario definire in modo più puntuale il profilo professionale dei laureati in scienze motorie, anche tenendo conto delle sperimentazioni effettuate.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione, che ha anche svolto un'apposita missione di approfondimento all'estero sui temi oggetto del provvedimento.

Antonio PALMIERI (Pdl), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Giovanni LOLLI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, è favorevole al provvedimento, pur sottolineando che non tutti i problemi sono stati risolti. È necessario definire infatti un provvedimento che definisca in modo puntuale la figura

professionale dei laureati in scienze motorie.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Ricorda che, trattandosi di un progetto di legge consistente in un solo articolo, a norma dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso.

Indice quindi la votazione finale per appello nominale.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge n. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base, risultando quindi assorbite le proposte di legge n. 1192 e n. 2317 (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 19 maggio 2010.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Cruì) e docenti universitari, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 325 del 18 maggio 2010, a pagina 203, prima colonna, trentunesima riga, sopprimere le parole: « del presidente ».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abbinata)****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di competenze il nuovo testo della proposta di legge C. 2596 e abbinata;

rilevato che la legge n. 162 del 2009, già prevede, con formulazioni dal contenuto ampio ed analitico (e quindi potenzialmente comprensivo delle iniziative previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame), iniziative delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2) e premi ai lavori degli studenti (articolo 1 comma 3);

sottolineato altresì con riferimento all'articolo 2 che occorre prevedere un espresso collegamento con i compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, che si occupa della tutela e della valorizzazione anche dei molti monumenti, diffusi sul territorio nazionale, aventi un significato identitario e simbolico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;

segnalato che con riferimento al premio nazionale di cui all'articolo 3, occorre prevedere che la sua istituzione (una volta che sia stata messa a punto la proposta da parte dell'apposito comitato di esperti) venga demandata al Ministro della difesa (anziché, genericamente, al Ministero), e

che il decreto istitutivo individui anche il contenuto del premio e le modalità di conferimento;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. Occorre sopprimere l'articolo 2 e riacordare le finalità indicate all'articolo 1 del provvedimento con le iniziative già disciplinate dalla legge n. 162 del 2009;

2. Nel caso in cui non venisse accolta la condizione *sub 1*, all'articolo 2, comma 2, occorre aggiungere, infine, il seguente periodo « Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e favorisce a tal fine le opportune iniziative »

3. All'articolo 2, dopo il comma 2, è necessario aggiungere un comma 3, del seguente tenore: « Il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove e favorisce, in collegamento con le iniziative di cui ai commi precedenti, azioni di valorizzazione dei beni culturali aventi un interesse storico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà »;

4. All'articolo 3, al comma 1, occorre sostituire le parole « il Ministero della difesa istituisce » con le seguenti « Con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato ».

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abbinata)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2596 Di Stanislao e abbinata, concernente « Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà »;

rilevato che la legge n. 162 del 2009, già prevede, con formulazioni dal contenuto ampio ed analitico (e quindi potenzialmente comprensivo delle iniziative previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame), iniziative delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2) e premi ai lavori degli studenti (articolo 1, comma 3);

sottolineato altresì, con riferimento all'articolo 2, che occorre prevedere un espresso collegamento con i compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, che si occupa della tutela e della valorizzazione anche dei molti monumenti, diffusi sul territorio nazionale, aventi un significato identitario e simbolico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;

segnalato che, con riferimento al premio nazionale di cui all'articolo 3, occorre prevedere che la sua istituzione (una volta che sia stata messa a punto la proposta da

parte dell'apposito comitato di esperti) venga demandata al Ministro della difesa (anziché, genericamente, al Ministero), e che il decreto istitutivo individui anche il contenuto del premio e le modalità di conferimento;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. All'articolo 2, comma 2, occorre aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e favorisce a tal fine le opportune iniziative »;

2. All'articolo 2, dopo il comma 2, è necessario aggiungere il seguente comma: « 3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove e favorisce, in collegamento con le iniziative di cui ai commi precedenti, azioni di valorizzazione dei beni culturali aventi un interesse storico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà »;

3. All'articolo 3, al comma 1, occorre sostituire le parole « il Ministero della difesa istituisce » con le seguenti: « Con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato ».

## ALLEGATO 3

**Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie C. 2131 (approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato) e abbinata C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.**

**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:

a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;

b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;

c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-02666 Bratti: Misure urgenti per la tutela ambientale e la valorizzazione del bacino del Po ..	209
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	217
5-02760 Gibiino: Gestione integrata delle risorse idriche nei comuni e territori costieri dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi .....	209
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	220

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	210

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	210
Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	211
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	224
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	212

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	215
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	216
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	216
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	225

##### INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'am-

biente e per la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**5-02666 Bratti: Misure urgenti per la tutela ambientale e la valorizzazione del bacino del Po.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro BRATTI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario Menia per la consueta disponibilità, si dichiara, tuttavia, insoddisfatto della risposta fornita che elude tutte le più importanti questioni sollevate dall'atto di sindacato ispettivo in titolo. In particolare, giudica negativamente le affermazioni del rappresentante del Governo nella parte in cui confermano, purtroppo, che sono state sottratte alla realizzazione del progetto « Valle del fiume PO » le risorse stanziata nella passata legislatura. Ritiene, inoltre, gravissimo che i provvedimenti fin qui adottati dal Governo, a fronte di precisi impegni assunti pubblicamente dal sottosegretario Bertolaso durante l'emergenza Lambro/Po, non siano sufficienti, non tanto a realizzare gli interventi di risanamento ambientale delle aree colpite dallo sversamento di petrolio nel fiume Lambro, poi riversatosi nel Po, ma neppure a restituire alle regioni le somme anticipate nei giorni di più acuta emergenza. Su tale punto chiede, anzi, formalmente, che il Governo chiarisca fino in fondo alla Commissione quali sono i termini esatti della questione relativa al reperimento delle risorse necessarie per tenere indenni le regioni dalle spese sostenute e per realizzare gli indispensabili interventi di risanamento ambientale, mantenendo fede, comunque, agli impegni pubblicamente assunti da suoi autorevoli rappresentanti. Quanto alla questione relativa all'autorevolezza e all'adeguatezza degli strumenti di *governance* dell'Autorità di bacino del Po, denuncia come inaccettabile l'inerzia del Governo, che, a distanza di diverse settimane dall'approvazione unanime della risoluzione 7-00288-, non ha adottato alcuna seria iniziativa, come dimostra clamorosamente il fatto che ad oggi non si è neanche provveduto alla nomina del segretario dell'Autorità di

bacino del Po. Infine, per quanto riguarda le politiche di controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, giudica del tutto insufficiente il riferimento contenuto nella risposta del Governo all'avvio di una collaborazione con la regione Lombardia per lo svolgimento di attività sperimentali di monitoraggio del rischio, richiamando il Governo alla necessità di intervenire con urgenza sul versante della piena applicazione della « legge Seveso », a partire dalla emanazione dei provvedimenti tariffari – a carico delle aziende – indispensabili per consentire agli organi preposti di effettuare con continuità e efficacia i controlli prescritti dalla legge.

**5-02760 Gibiino: Gestione integrata delle risorse idriche nei comuni e territori costieri dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenzo GIBIINO (PdL) prende atto dell'atteggiamento collaborativo degli organi ministeriali conseguente al deposito dell'interrogazione, che ha portato ad un mutamento di atteggiamento da parte della struttura commissariale. Precisa però che ad oggi non si registra alcun cambiamento in ordine all'attuazione dell'opera in questione. Ritiene quindi che, oltre all'organismo commissariale, occorrerebbe una maggiore solerzia dei sindaci interessati posto che la flora e la fauna presenti nella costa ionica, in assenza di un collettore fognario, subirebbero danni rilevanti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in esame.

**La seduta termina alle 14.30.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.**

**Audizione di rappresentanti di Confindustria.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Aldo FUMAGALLI MACARIO, *presidente della Commissione Sviluppo sostenibile di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Ermete REALACCI (PD) e il presidente Angelo ALESSANDRI (LNP).

Aldo FUMAGALLI MACARIO, *presidente della Commissione Sviluppo sostenibile di Confindustria*, Franco DEL MANSO, *responsabile area tecnica e sicurezza dell'Unione petrolifera*, e Rosaria DI SOMMA, *direttore generale di Assocostieri*, forniscono ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Sui lavori della Commissione.**

Raffaella MARIANI (PD) fa presente la necessità di una attenta riflessione sui tempi di esercizio della delega per la revisione del codice ambientale, di cui all'articolo 12 della legge n. 69 del 2009. Nel ricordare in particolare che il termine per tale revisione è fissato al 30 giugno 2010 e che, a norma del citato articolo 12, le Commissioni competenti per materia dovranno esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo entro trenta giorni dall'assegnazione dello stesso, invita il Governo a tenere nella dovuta considerazione il ruolo del Parlamento trasmettendo il testo dello schema di decreto legislativo in tempo utile per consentire alle Camere di usufruire effettivamente dei trenta giorni indicati dalla legge.

Nel dichiarare di essere a conoscenza che lo schema di decreto legislativo in questione risulta trasmesso alla Conferenza Unificata ai fini del prescritto parere, fa notare come tale organismo non si sia ancora costituito dopo le elezioni regionali e che un indugio per tale motivo nella trasmissione alle Camere rischierebbe di rendere difficile un approfondito lavoro istruttorio sulla modifica al codice ambientale nel rispetto delle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli enti locali. Ribadisce quindi la richiesta al Governo di un rigoroso rispetto della normativa che assegna alle Commissioni parlamentari trenta giorni per il parere sullo schema di decreto legislativo di modifica del codice ambientale.

Nel sottolineare che le considerazioni di cui sopra devono estendersi anche allo schema di decreto legislativo in attuazione

della delega per il recepimento della nuova direttiva sui rifiuti, precisa che non si tratta di richieste strumentali, ma di richieste di attenta osservanza delle norme di legge, anche al fine di scongiurare rischi ed errori come quelli relativi alla proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, che dovrebbe essere contenuta in un decreto legge deliberato dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

**Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, nel richiamare il contenuto della relazione illustrativa svolta nella seduta di ieri, ribadisce il suo giudizio positivo su un provvedimento che, a suo avviso, rende, da un lato, più trasparenti e più rigorosi i criteri di ripartizione dei fondi in questione, dall'altro, rafforza il ruolo del Parlamento nel procedimento per la loro destinazione finale. Conclude, quindi, proponendo che la Commissione esprima un parere favorevole sulla proposta di legge in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, chiede tuttavia al relatore di inserire nel parere favorevole una condizione che dia modo anche alle Commissioni competenti in materia di ambiente di partecipare all'*iter* finalizzato alla ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla gestione statale, in considerazione del fatto che tale

quota è utilizzata dallo Stato anche per interventi per calamità naturali.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di condividere le osservazioni formulate dall'onorevole Mariani.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, ritiene che il testo garantisca già il pieno coinvolgimento del Parlamento nel procedimento diretto a ripartire la quota dell'otto per mille tra gli interventi indicati dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, palesando, peraltro, il rischio che il coinvolgimento di altre Commissioni finirebbe per appesantire e rendere oltremodo farraginoso l'*iter* parlamentare.

Tino IANNUZZI (PD), nel ritenere che la proposta dell'onorevole Mariani sia senz'altro da accogliere, rassicura il relatore sul fatto che il coinvolgimento delle Commissioni competenti per materia non produrrebbe alcun appesantimento o allungamento dell'*iter* parlamentare di ripartizione della quota dell'otto per mille tra gli interventi finanziabili con tale risorsa.

Agostino GHIGLIA (PdL) dichiara di condividere i rilievi avanzati dagli onorevoli Mariani e Iannuzzi, in ragione del fatto che il decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta allo Stato è destinato ad incidere anche su materie di competenza della Commissione.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, prendendo atto delle considerazioni emerse nel corso della discussione, riformula la proposta di parere inserendovi una condizione in ordine al coinvolgimento della VIII Commissione in sede di esame del decreto del Presidente della Repubblica sulla ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla gestione statale (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

**C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge C. 3290 recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ». Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza per sviluppare con pienezza, su tutto il territorio nazionale, l'azione di contrasto delle mafie che l'attuale Governo sta portando e intende portare avanti con grande determinazione. Esso si inserisce, infatti, nel quadro di una più generale politica antimafia che ha già prodotto alcune modifiche alla legislazione vigente, con l'approvazione della legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, e, più di recente, con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (decreto-legge n. 4 del 2010), che rappresenta uno strumento particolarmente efficace di lotta alle mafie perché consente di aggredire i patrimoni dei clan mafiosi e di metterne in tal modo in crisi la struttura organizzativa.

Ricorda, inoltre, che norme importanti, anche sotto i profili che interessano la VIII Commissione, sono contenute nel progetto di legge n. 2156 (cosiddetto « anticorruzione »), attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che reca almeno due interventi normativi di particolare rilievo: il primo relativo all'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, contenente, fra l'altro, i dati riguardanti i bandi di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi; il

secondo, al fine di estendere alle imprese subappaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell'impresa aggiudicataria, riconosce agli esecutori dei lavori la facoltà di attingere da un elenco istituito presso le prefetture (cosiddetta « *white list* di imprese pulite »), i fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Per completezza, aggiunge che il Governo (nella seduta del Consiglio dei ministri tenuta a Reggio Calabria il 28 gennaio 2010) ha varato un Piano straordinario di vigilanza nei territori del Meridione più sensibili ai problemi del lavoro irregolare in agricoltura e in edilizia, che prevede l'esecuzione di controlli in 20 mila aziende – 10 mila agricole e 10 mila edili –, con l'impiego di una *task force* di 550 ispettori, 500 presso le regioni interessate dal Piano e 50 provenienti da altre regioni.

Prima di soffermarsi analiticamente sulle norme di interesse della VIII Commissione, osserva, in termini generali, che il disegno di legge in esame contiene due deleghe legislative importanti. La prima delega legislativa, contenuta nell'articolo 1, affida al Governo il compito di emanare, entro un anno, un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione. Il codice è diretto a realizzare un'esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. La seconda delega legislativa, anch'essa da esercitare da parte del Governo nel termine di un anno, ma più strettamente incidente nelle materie di competenza della Commissione, è invece contenuta nell'articolo 2 ed ha lo scopo di rendere più stringenti le regole in materia di documentazione antimafia.

Con particolare riferimento a questa seconda delega legislativa per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, sottolinea che essa è volta a conseguire i seguenti obiettivi: 1) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documenta-



zione antimafia, anche mediante la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore degli appalti oltre i quali le pubbliche amministrazioni non sono autorizzate alla stipula di contratti, subcontratti, né al rilascio di concessioni ed erogazioni senza avere acquisito informazioni dal prefetto che certifichi l'inesistenza di cause ostative (ovvero l'insussistenza di cause di decadenza o divieto ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 490 del 1994); 2) aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento delle cause di decadenza o del tentativo d'infiltrazione mafiosa dopo la stipula del contratto o l'adozione dei provvedimenti autorizzatori, ai fini di una possibile, ulteriore estensione degli effetti interdittivi derivanti dalle cause di decadenza e di una loro applicazione anche al caso dell'accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa; 3) istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia, ai fini dell'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e del potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa; 4) individuazione delle diverse tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligatoria la certificazione antimafia, indipendentemente dal valore-soglia dell'atto concessorio o del contratto (attualmente tale valore-soglia è fissato, salvo casi specifici, in circa 155 mila euro); 5) obbligo per i comuni, nei 5 anni successivi allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, di acquisire l'informazione antimafia dal prefetto prima di stipulare contratti o rilasciare concessioni, erogazioni, indipendentemente dal valore degli stessi; 6) innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia quando non vi siano mutamenti nell'assetto societario-gestionale dell'impresa (attualmente, la documentazione antimafia conserva validità per sei mesi); 7) obbligo per i legali dell'impresa di comunicare alla prefettura i citati mutamenti e la previsione di san-

zioni per la violazione di tali obblighi informativi. Fa quindi presente che la norma di delega in discorso prevede, infine, la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo per l'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti.

Il successivo articolo 3 che interviene anch'esso sulla materia relativa ai contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, introduce novità rilevanti sul versante delle procedure di esecuzione di tali contratti. In particolare, le norme contenute in tale articolo sono volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, attraverso molteplici strumenti, il primo dei quali impone ai contraenti di utilizzare – salvo eccezioni specificamente indicate – conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale. La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l'obbligo di indicare, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi, il Codice unico di progetto (CUP), assegnato, ai sensi della legge n. 3 del 2003, a ogni nuovo investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche.

Rileva, inoltre, che ogni stazione appaltante è tenuta a richiedere il CUP all'apposita Struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per parte loro, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle opere devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione; nel medesimo termine sono inviate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti.

Osserva che si tratta, con tutta evidenza, di una normativa importante che, come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge in esame, estende « le previsioni già introdotte per la ricostruzione in Abruzzo e per



l'Expo 2015 di Milano», che hanno dato nuova forza ai controlli antimafia negli appalti pubblici, disciplinando a regime il sistema dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Quanto al profilo sanzionatorio, osserva altresì che è previsto, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'obbligo per la stazione appaltante di inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria prevista dalle disposizioni in commento. Inoltre, la stazione appaltante è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate a lavori, servizi e forniture pubbliche sia inserita – ancora una volta, a pena di nullità assoluta del contratto – un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dalle norme in esame.

A completamento della nuova disciplina sanzionatoria, l'articolo 4 del disegno di legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei citati obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, che, nei casi più gravi (effettuazione di transazioni con modalità diverse dal bonifico bancario o postale, ovvero senza avvalersi degli intermediari abilitati – banche e Poste italiane SPA –), possono arrivare fino al 10 o anche al 20 per cento del valore della transazione effettuata.

Rileva inoltre, con riferimento all'articolo 7 del provvedimento in esame, che, attraverso una novella all'articolo 353, primo comma, del codice penale, viene inasprita la pena per il reato di turbativa d'asta, con l'introduzione del minimo editale di sei mesi di reclusione e con l'innalzamento della pena massima da due a quattro anni.

Ritiene, invece, opportuno soffermarsi sul successivo articolo 10 del provvedimento, che prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante

(SUA), al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e di prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa. In particolare, si prevede che le modalità per l'istituzione dell'autorità regionale dovranno essere stabilite con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, su proposta dei ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche sociali, dei rapporti con le regioni e della pubblica amministrazione e l'innovazione, e previa intesa con la Conferenza unificata. Tale DPCM dovrà indicare, fra l'altro: gli enti che possono aderire alla SUA; le attività e i servizi svolti dalla SUA; gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA; le modalità di monitoraggio e di controllo degli appalti.

In tema di stazione unica appaltante, ricorda, peraltro, che la SUA è stata già istituita nella regione Calabria (a Caserta, invece, è stata istituita una Stazione unica appaltante provinciale) e che la disciplina in esame richiama, nella parte in cui concentra in un'unica autorità la gestione degli appalti, quella relativa alle centrali di committenza già previste dall'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici.

Concludendo, nel ribadire il suo pieno e convinto apprezzamento per un provvedimento importante come quello in esame, che contribuisce in modo determinante a rafforzare l'azione fin qui condotta con determinazione dal Governo contro tutte le mafie, preannuncia fin d'ora la predisposizione di una proposta di parere favorevole sul testo del disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — In-*

terviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

### La seduta comincia alle 15.25.

**Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.**

**Atto n. 206.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010.

Il viceministro Roberto CASTELLI, preliminarmente, esprime apprezzamento per la relazione illustrativa svolta nella seduta del 4 maggio 2010. Sottolinea, quindi, l'importanza fondamentale dell'opera oggetto dello schema di convenzione in esame sotto il profilo tecnico e, ancor più, sotto il profilo della sua strettissima connessione funzionale con la BRE-BE-MI. Rimarca, altresì, come dato molto positivo, il fatto che l'opera è totalmente finanziata con la finanza di progetto, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, ribadendo la assoluta necessità che la stessa sia completata prima della BRE-BE-MI per evitare conseguenze disastrose per il traffico di tutta l'area milanese. Conclude, facendo presente che l'opera in questione è l'ultima da realizzare fra le infrastrutture connesse all'Expo 2015 e rivolgendo un forte appello alla Commissione affinché esprima il prescritto parere nel più breve tempo possibile, onde consentire il proseguimento dell'*iter* necessario al concreto avvio dei lavori per la realizzazione di questa importante infrastruttura.

Daniele MARANTELLI (PD) dà atto della completezza della relazione illustrativa svolta nella precedente seduta in ordine ad un'opera pubblica per la quale è stato profuso un significativo impegno da parte del precedente Governo mediante l'attuazione del cosiddetto « *federalismo*

*infrastrutturale* ». Esprime condivisione sull'esigenza richiamata dal viceministro Castelli di dare rapidamente avvio ai lavori per la realizzazione della tangenziale esterna di Milano (TEM), ritenendo al tempo stesso opportuno – in ragione dei comportamenti fin qui avuti da soggetti concessionari che hanno ampiamente dimostrato di non tenere nella dovuta considerazione gli interessi delle collettività, a partire da quelli dei cittadini pendolari – esercitare in modo appropriato la funzione di controllo e di approfondimento delle questioni connesse alla realizzazione dell'opera in questione. In particolare, ricorda che tutte le comunità coinvolte nella realizzazione di un'opera, certo necessaria, ma anche di grande impatto sul territorio, come quella in questione, hanno da lungo tempo chiesto, a compensazione, la realizzazione del prolungamento della linea 3 della metropolitana milanese. Sotto questo profilo, tuttavia, le recenti voci sui tagli dei fondi per le infrastrutture destano legittime e profonde preoccupazioni alle quali il Governo è tenuto a dare risposte chiare. Nel precisare, quindi, che il gruppo del partito democratico è favorevole alla realizzazione della TEM, chiede al viceministro Castelli di voler fornire alla Commissione i necessari chiarimenti su questa questione e sulle altre connesse ai tempi di realizzazione dell'opera in questione e di quelle ad essa connesse.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara che l'opera in questione è un'opera certamente attesa da lungo tempo, ma che ha anche un forte impatto su un territorio già ampiamente antropizzato e urbanizzato. Concorda sull'esigenza di non frapporre ostacoli strumentali alla sua realizzazione, considerando, tuttavia, necessario il massimo di garanzie sulla volontà del Governo di risolvere le problematiche ad essa collegate e di dare risposta alle esigenze delle collettività che vivono sul territorio interessato dalla realizzazione dell'opera. Sotto questo profilo, rivolge al viceministro Castelli la richiesta di impegnarsi formalmente a mantenere in vita il cosiddetto « Tavolo per Milano », a suo tempo

istituito per dare conto – con trasparenza e completezza – dello stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali nell'area milanese e per risolvere per tempo le eventuali problematiche e questioni connesse alla realizzazione di tali opere.

Il viceministro Roberto CASTELLI assicura che il Governo agirà con il massimo di trasparenza e di disponibilità per fornire tutti i chiarimenti e le informazioni ritenute necessarie. Nel fare presente che la prossima settimana sarà all'estero per impegni istituzionali, manifesta la volontà di rispondere, eventualmente per iscritto, a tutte le richieste di chiarimenti formulate dai deputati intervenuti. Quanto alle specifiche questioni sollevate dal deputato Marantelli in ordine alla realizzazione del prolungamento della linea 3 della metropolitana milanese, dà conto di tutti gli adempimenti fin qui compiuti dal Governo al fine di consentire al CIPE, nel più breve tempo possibile, di stanziare i fondi necessari per la sua realizzazione. Al tempo stesso, riconosce che, alla luce della delicata congiuntura economica in atto a livello internazionale e della necessità che il Governo vari nei prossimi giorni una manovra economico-finanziaria adeguata alla serietà della situazione, non sarebbe corretto dare garanzie sul reperimento di tutte le risorse occorrenti o, conseguentemente, sui tempi di completamento dell'opera.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**C. 3209-bis-A Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione si era pronunciata sul nuovo testo del disegno di legge C. 3209-bis nella seduta del 12 maggio scorso, fa notare come il testo in esame, su cui la I Commissione ha riferito in Assemblea, e in ordine al quale è stato successivamente convenuto il rinvio in Commissione, non recepisce le osservazioni recate dal parere reso nella citata seduta del 12 maggio scorso. Propone quindi di tornare ad evidenziare le questioni che sono alla base delle osservazioni contenute in quel parere, dando a queste ultime maggiore incisività con la trasformazione delle stesse in condizioni (*vedi allegato 4*).

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di condividere l'orientamento espresso dal relatore. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02666 Bratti: Misure urgenti per la tutela ambientale e la valorizzazione del bacino del Po.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-02666, presentata dall'onorevole Bratti ed altri, dove si chiede la costituzione di un governo autorevole del Bacino del Po e si sottolinea la cancellazione da parte del Governo del progetto «Valle del Fiume Po», si rappresenta quanto segue.

Riguardo al progetto «Valle del Fiume Po», come già indicato in precedente risposta all'interrogazione n. 5-01954 dell'onorevole Motta ed altri, occorre rammentare che benché nella delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 fosse previsto uno stanziamento di 180 milioni a valere sulle risorse FAS al Progetto Strategico Speciale (PSS) denominato «Valle del Fiume Po», e con la successiva delibera CIPE n. 62 del 2008 fosse stato approvato con prescrizioni il predetto Progetto, a seguito della intervenuta gravissima crisi economico finanziario a livello mondiale, è stato necessario ridefinire le priorità e le modalità di intervento del Fondo per le aree sottoutilizzate.

In particolare, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 (conv. con legge n. 2 del 2009) è stata effettuata la riprogrammazione delle risorse nazionali disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate, ivi comprese quelle del Progetto Strategico Speciale «Valle del Fiume Po», in coerenza con gli indirizzi assunti dall'Unione europea ed in attuazione dell'accordo stipulato da Stato e Regioni il 12 febbraio 2009, come di seguito si riporta:

a favore del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, 4 miliardi di euro (cfr. delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2);

a favore del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* decreto-legge n. 112 del 2008, 12,356 miliardi di euro (cfr. delibere CIPE 18 dicembre 2008, n. 112, e 6 marzo 2009, n. 3);

a favore del Fondo strategico per il Paese, a sostegno dell'economia reale, 9,053 miliardi di euro (cosiddetto «Fondo strategico»), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. delibera CIPE 6 marzo 2009).

Il Ministero dell'ambiente, pertanto, conferma tuttora l'impegno per la realizzazione del progetto in questione, in quanto considera la tutela e la valorizzazione del territorio e la sicurezza delle popolazioni della Valle del Po, un obiettivo di rilevanza strategica, riconoscendone la forte valenza sociale ed economica, oltre che ambientale.

Si sta lavorando pertanto al fine di reperire tutte le risorse finanziarie necessarie: infatti, il Progetto Strategico Speciale Valle del fiume Po, in data 13 aprile 2010, è stato portato all'attenzione del tavolo tecnico per le integrazioni richieste dal decreto DSA-DEC-2009-000939.

Per quanto riguarda invece l'emergenza Lambro, l'Autorità di bacino del Po continua ad operare in stretto contatto con il Dipartimento della protezione civile. In materia di rischio idraulico e idrogeologico il sistema normativo prevede che attività ordinarie siano poste in essere dall'Autorità di Distretto, poiché ad oggi non risultano ancora operanti, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni interessate, sta lavorando per definire le modalità di gestione unitaria degli eventi di piena, attuando così le previsioni

contenute nel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, attuativo della direttiva Comunitaria 60 del 2007 sui rischi di alluvione.

Tutte le Regioni hanno attivato il proprio Centro funzionale decentrato, e attualmente è in corso di definizione la cosiddetta *unità di comando e controllo*, ovvero un tavolo politico istituzionale costituito dai Presidenti delle Regioni, o loro delegati, e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile. Sulla base delle informazioni fornite dai centri funzionali decentrati l'unità di comando assume le necessarie decisioni sugli scenari in atto.

Va riconosciuto che le attività di coordinamento riguardo alle unità di presidio territoriale e agli interventi tecnici urgenti è svolta dall'Agenzia Interregionale per il Po.

Si segnala che il Dipartimento della Protezione Civile, con nota del 3 maggio scorso, ha nuovamente chiesto l'assegnazione straordinaria di 12 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza ambientale e, nel contempo, l'Autorità di bacino del fiume Po sta partecipando alle attività che le Agenzie regionali per l'ambiente (Arpa) della Lombardia, Emilia Romagna e Veneto stanno conducendo per la verifica degli effetti ambientali dello sversamento.

Inoltre, la stessa Autorità di Bacino ha predisposto un Progetto per il Monitoraggio di indagine, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che contempla un insieme di attività relative all'intera asta del Po, dalla confluenza con il Lambro fino al Delta. Tali attività sono utili per la caratterizzazione dei siti inquinati dallo sversamento e per la predisposizione dei necessari interventi di bonifica. Un primo stralcio delle indagini sarà finanziato con le risorse che il Ministero ha già messo a disposizione dell'Autorità di Bacino.

La situazione del Po si inserisce nel quadro degli interventi in materia di rischio idrogeologico, per i quali il Governo con l'ultima legge finanziaria (articolo 2, comma 240 legge finanziaria 2010) ha stanziato risorse pari a un miliardo di euro per la realizzazione di piani straor-

dinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale.

E proprio per la consapevolezza dell'importanza del problema e dell'urgenza di affrontarlo, va anche puntualizzato che tale cifra costituisce l'intera dotazione di risorse assegnate per il risanamento ambientale dalla Delibera CIPE del 6 novembre 2009 che nell'identica misura il Governo ha deciso di destinare completamente alla realizzazione degli interventi finalizzati a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Tali interventi sono individuati dalla Direzione generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti l'Autorità di bacino e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La stessa norma stabilisce che le risorse disponibili possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e nell'ambito del quale viene definita la quota di cofinanziamento regionale.

Lo sforzo messo in campo dal Ministero dell'Ambiente di programmare congiuntamente e in maniera unitaria le risorse disponibili in tema di mitigazione delle situazioni a più alto rischio idrogeologico è ulteriormente manifestato dalla ferma volontà di incrementare la dotazione economica a disposizione del menzionato Piano Straordinario anche con le risorse a disposizione del medesimo Dicastero per l'anno 2009.

Il Ministero dell'Ambiente ha già avviato apposite consultazioni con tutte le Regioni, le Autorità di bacino ed il Dipartimento della Protezione Civile al fine di arrivare alla individuazione per ogni regione e per ogni bacino idrografico delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico che richiedano un intervento prioritario di prevenzione e mitigazione, nonché in rapida successione, alla definizione e sottoscrizione, su base regionale, degli accordi di programma finalizzati al finanziamento degli interventi.



Lo strumento dell'Accordo di programma consentirà di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato, sia le risorse statali sia quelle di pertinenza regionale, evitando così duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa, e coprendo nello stesso tempo tendenzialmente l'intero territorio nazionale.

Questa fitta attività di concertazione tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione, le Autorità di bacino e la Protezione Civile eviterà la frammentazione decisionale, assicurando efficienza operativa e mettendo a disposizione in tempi rapidi ai soggetti attuatori le risorse finanziarie necessarie a far fronte al dissesto idrogeologico del Paese.

I Piani Straordinari dovranno, pertanto, razionalizzare e rendere omogenee e sinergiche, su una scala temporale pluriennale, le diverse misure e linee di intervento esistenti sul territorio in tema di mitigazione del rischio idrogeologico anche attraverso l'individuazione nei diversi Accordi di Programma di eventuali cofinanziamenti regionali.

A proposito del monitoraggio degli interventi finanziati, per garantire la rapida realizzazione degli interventi stessi, si segnala che ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, è prevista la possibilità di nominare appositi Commissari Straordinari delegati. È previsto, inoltre, il rafforzamento delle attività di vigilanza sulla realizzazione degli interventi finanziati a cui provvederà il Ministero dell'Ambiente attraverso le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un Ispettorato Generale di nuova istituzione.

Con riferimento, infine, al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fin dal 2005, ha avviato una collaborazione con la Regione Lombardia per una sperimentazione volta all'acquisizione di metodologie e conoscenze di analisi e gestione del rischio da proporre in ambito nazionale, nonché per garantire una effettiva condivisione dei dati ambientali in materia di prevenzione

dei rischi di incidenti rilevanti. Il tutto al fine di assicurare il corretto esercizio delle pubbliche funzioni in materia di controllo. A tale scopo è stato stipulato, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia l'« Accordo per la condivisione delle conoscenze e la sperimentazione di metodologie nel settore della prevenzione e del controllo dei rischi di incidenti rilevanti ».

L'Accordo il cui svolgimento è tuttora in corso prevede l'esecuzione da parte della Regione Lombardia di alcune attività sperimentali per il controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR), e disciplina le modalità di collaborazione tra le parti. L'obiettivo è poter sperimentare nuove metodologie e conoscenze riguardanti la prevenzione dei pericoli per l'uomo e per l'ambiente, con un approccio integrato alle diverse matrici di rischio, con particolare attenzione alle aree a maggiore criticità per la presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.

Gli obiettivi specifici dell'accordo possono quindi essere sintetizzati nelle seguenti azioni:

- 1) Analisi dello stato del rischio in Lombardia (naturale e antropico);
- 2) Pianificazione per il Rischio Integrato d'Area su aree prioritarie;
- 3) Piano Logistica Trasporti Pericolosi a livello regionale;
- 4) Sistema informativo per la gestione delle autorizzazioni degli stabilimenti RIR;
- 5) Allestimento di materiale formativo e conseguente percorso formativo nazionale.

Tali macro-attività comprendono anche progetti di ricerca o sperimentazioni integrate con sviluppo pluriennale o su più tematismi specifici e *sottofasi* operative.

Lo sviluppo di tali attività conoscitive potrà quindi fornire un'utile base informativa per eventuali ulteriori iniziative che si intenda avviare in linea con le richieste degli interroganti.



## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-02760 Gibiino: Gestione integrata delle risorse idriche nei comuni e territori costieri dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-02760 presentata dall'onorevole Gibiino, riguardante la gestione integrata delle risorse idriche nei comuni e territori costieri dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi, si riferisce quanto segue.

Al fine di inquadrare correttamente la vicenda oggetto dell'interrogazione in oggetto è necessario premettere che il territorio che interagisce con l'Area marina protetta « Isole dei Ciclopi » è stato oggetto di una procedura d'infrazione comunitaria per violazione degli articoli 3, 4, e 10 della direttiva 91/271/CE (procedura n. 2004/2034) e che nello stesso territorio ricadono due siti di interesse comunitario quali SIC ITA 07-006 « Isole dei Ciclopi » e SIC ITA 07-008 « Fondali di Acicastello ».

In data 30 luglio 2008, in considerazione della necessità di salvaguardare l'ambiente e la salubrità degli ecosistemi, nonché per superare la suddetta procedura d'infrazione, è stato sottoscritto l'Accordo di programma per la tutela dell'Area Marina protetta « Isole dei Ciclopi », che prevede la realizzazione dell'intervento « Opere fognarie per la salvaguardia dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi – Collettore di convogliamento dei reflui da Capo Mulini al vecchio allacciante del comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Archi ». Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha contribuito a finanziare l'opera, il cui costo totale è di 21 milioni di euro, per un importo di 5,9 milioni di euro.

L'accordo prevede che i comuni interessati alla realizzazione dell'intervento

predispongano le eventuali varianti ai PARF (Programma di Attuazione della Rete Fognaria) da sottoporre, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque (ARRA) per l'approvazione.

L'ATO 2 Catania si è impegnato a redigere il progetto esecutivo e a provvedere all'attuazione delle successive fasi di realizzazione dell'intervento secondo il crono-programma allegato all'accordo di programma (approvazione del progetto esecutivo entro il 15 febbraio 2009; inizio lavori 15 luglio 2009; fine lavori 15 maggio 2011).

In data 23 gennaio 2009, visto che i tempi previsti per l'approvazione delle varianti ai PARF risultavano largamente disattesi, l'ARRA ha convocato una riunione per conoscere lo stato di avanzamento delle procedure tecnico amministrative messe in atto per la realizzazione dell'intervento.

Successivamente, i comuni interessati hanno proceduto all'approvazione delle varianti in argomento. Il comune di Catania, che deve dare assenso al conferimento dei reflui nella condotta comunale (cosiddetto « Vecchio allacciante »), lamentandosi di aver avuto conoscenza del progetto solo l'11 marzo 2009, in data 30 aprile 2009 ha ritenuto, a seguito dell'esame del progetto, le portate non compatibili con i massimi consentiti dal collettore.

Venuto a conoscenza di quanto sopra, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare misure ed iniziative atte ad accelerare la

realizzazione dell'intervento, ha convocato il 19 maggio 2009 i soggetti sottoscrittori.

Durante la riunione, il Ministero ha chiesto conto del mancato rispetto della tempistica per la realizzazione del progetto ed ha invitato a chiudere in tempi strettissimi la rielaborazione del progetto e l'affidamento delle opere, pena la revoca del contributo del Ministero. Nella stessa riunione è stata ipotizzata una soluzione progettuale consistente nello stralcio dal progetto generale delle due frazioni di Ficarazzi e Cannizzaro.

In data 7 settembre 2009, su richiesta del Sindaco di Aci Castello, è stata indetta una Conferenza di Servizi durante la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ribadito la preoccupazione per il mancato rispetto dei tempi previsti, in ragione delle sempre più pesanti condizioni di inquinamento ambientale, e ha paventato la possibilità di richiedere un intervento sostitutivo per la realizzazione dell'opera, nel contempo assicurando la massima disponibilità e supporto tecnico del Ministero. Nell'ambito della stessa conferenza si è stabilito il termine di 15 giorni per l'ultimazione del progetto definitivo da parte dell'ATO.

Il progetto redatto è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 29 settembre 2009 ed esaminato tempestivamente dalla Segreteria Tecnica del Ministero in data 1° ottobre 2009, ottenendo parere positivo con alcune prescrizioni.

A questo punto, l'ATO avrebbe dovuto rielaborare il progetto e trasmetterlo agli organi competenti per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

Con nota del 5 gennaio 2010 il Ministero ha chiesto conto dello stato di attuazione delle procedure poste in essere per la realizzazione dell'intervento. L'ATO ha comunicato che il progetto definitivo era stato trasmesso al Comitato Regionale dei lavori pubblici in data 22 dicembre 2009 e agli altri Enti competenti il 23 dicembre 2009.

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore notizia circa la dovuta approvazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare ha convocato nuovamente per il 17 marzo 2010 tutti i soggetti sottoscrittori dell'accordo.

Durante la riunione il Ministero è stato informato dell'esistenza di una nota del Genio Civile del 16 febbraio 2010 richiedente elaborati e documentazione a completamento del progetto definitivo, per poter procedere all'istruttoria da parte della Commissione Regionale dei lavori pubblici. In tale sede il Ministero ha appreso dell'esistenza dei notevoli elementi di criticità tecnica e dell'impossibilità di pervenire in tempi ragionevolmente brevi ad una risoluzione della vicenda ed ha individuato nella struttura commissariale e nella regione i soggetti preposti a valutare la congruità di un crono-programma definitivo che l'ATO doveva trasmettere entro il 22 marzo 2009.

Alla scadenza del 22 marzo l'ATO, con la nota richiamata dall'interrogante, inviata per conoscenza anche al Ministero, al fine di acquisire tutti i dati necessari agli accertamenti legati alla funzionalità del « Vecchio Allacciante », ha chiesto sia al Gestore del Servizio idrico integrato (SIDRA) che al Comune di Catania collaborazione nelle attività di verifica mettendo a disposizione le informazioni in loro possesso.

Pochi giorni dopo, con nota del successivo 25 marzo, l'ATO ha comunicato al Ministero di non poter procedere alla trasmissione di un cronoprogramma vincolante per il completamento dell'intervento fin tanto che non fosse stata riconfermata la validità del progetto, e cioè solo a seguito dell'attestazione della funzionalità del collettore esistente (« Vecchio allacciante ») i cui lavori di riqualificazione risultavano sospesi da oltre un anno.

Considerate le ulteriori complicanze appena richiamate e l'urgenza di mettere fine alla situazione in cui versa l'area interessata dall'intervento, la Direzione competente del Ministero, con nota 1° aprile 2010, prot. 7763, ha sollecitato il Soggetto Attuatore di cui all'OPCM n. 3852 del 19 febbraio 2010, a subentrare

nella realizzazione dell'opera, in base a quanto previsto dall'articolo 4 della succitata Ordinanza.

Ciò premesso, occorre rilevare che la soluzione dell'intervento in sostituzione anzidetto non doveva costituire una « sorpresa », atteso che essa era stata più volte ipotizzata e comunicata in precedenza a tutti i soggetti interessati, da ultimo nella richiamata riunione dell'11 marzo 2010, durante la quale si era stabilito, senza che alcuno avesse nulla da obiettare al riguardo, di fissare il termine ultimo del 22 marzo per l'acquisizione del suddetto cronoprogramma, al fine di consentire al Ministero di stabilire se i tempi in esso indicati fossero congrui o, al contrario, si dovesse « far ricorso a poteri di intervento sostitutivo ».

La decisione di ricorrere a tale strumento, a fronte dei perduranti ritardi nell'attuazione degli interventi programmati, è stata quindi adottata in maniera trasparente e meditata, all'esito di un percorso compiuto sempre confrontandosi con gli enti interessati, ed all'esito di un'approfondita ponderazione di tutti gli atti intervenuti e, si aggiunga, anche di quelli non intervenuti sino a quel momento, ivi compresi quelli richiamati dall'interrogante e non citati per esigenze di sintesi nella nota del 1° aprile 2010.

Ciò vale anche per gli atti che hanno preceduto l'emissione della valutazione positiva in data 14 ottobre 2009 del nuovo progetto aggiornato da parte della Segreteria Tecnica ministeriale, richiamata dall'onorevole interrogante, in ordine alla quale deve peraltro evidenziarsi che essa ha preso in considerazione un progetto preliminare, al quale non ha poi fatto seguito alcun progetto esecutivo, ed esclusivamente per quanto riguarda i profili di rilevanza ambientale.

In considerazione di ciò si deve ritenere che non sussista alcuna contraddizione o incompatibilità tra la suddetta valutazione e la citata nota del 1° aprile 2010, la quale è stata emanata, è bene ricordarlo, ad oltre venti mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo, durante i quali non solo non è stato possibile predisporre un

progetto esecutivo, ma è risultato impossibile, come comunicato con la nota del 25 marzo 2010 dell'ATO 2, ipotizzare una data di ultimazione.

Tutto ciò, nonostante la presenza dei finanziamenti assentiti dall'Accordo di programma e a fronte del permanere del grave Stato di compromissione ambientale, per il quale la Commissione Europea aveva avviato la Procedura di Infrazione predetta, e del ripetersi delle iniziative degli organi giudiziari inquirenti, i quali continuano a tutt'oggi a richiedere informazioni relativamente allo stato di attuazione delle opere in questione.

In questo contesto, con la nota del 1° aprile 2010 si è pertanto inteso evidenziare che, a parere della Direzione Generale tutela del territorio e delle risorse idriche, la gravità della situazione di compromissione ambientale era tale da richiedere, indipendentemente dalla imputabilità dei ritardi nella realizzazione delle opere, un intervento sostitutivo da parte del soggetto a ciò legittimato dall'ordinanza n. 3852 del 19 febbraio 2010, anche sul presupposto che il ricorso ai poteri straordinari di cui esso è dotato potesse accelerare la realizzazione delle opere urgenti anzidette.

In considerazione di ciò, deve precisarsi che l'atto in questione non persegue e non ha alcuna finalità sanzionatoria, ma di sollecitazione dell'organismo commissariale di cui alla predetta ordinanza all'esercizio dei poteri dalla stessa conferitigli, ivi compresi quelli di intervento sostitutivo, attivabili nel contesto emergenziale della regione siciliana ivi confermata.

Anche in considerazione della ricorrenza di tale contesto emergenziale si è deciso pertanto di attivare le procedure straordinarie previste dall'ordinanza anzidetta, anziché quelle ordinarie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009 richiamato dall'interrogante.

L'attivazione delle predette procedure sta peraltro cominciando a produrre i suoi primi effetti, come risulta dalle risultanze delle recenti riunioni con tutti gli enti interessati indette dalla struttura commissariale, l'ultima delle quali — riportata

anche dagli organi di stampa – convocata per il giorno 10 maggio 2010 per esaminare la proposta del Sindaco di Catania di realizzare uno stralcio di collettore per convogliare i reflui degli abitati di Aci Trezza, Aci Castello e parte della collina Vampolieri e scaricarli, dopo opportuno trattamento, oltre i confini della Area marina protetta isola dei Ciclopi.

Su questa, e su altre consimili situazioni, non è possibile permettersi né passi indietro, né ulteriori ritardi, come è testimoniato del resto dalla recente decisione della Commissione europea che, dopo due avvertimenti già inviati in passato, in data 5 maggio 2010 ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per la «seria e continuata violazione» della Direttiva Ue del 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane.

In un contesto generale come quello descritto, risulta alquanto paradossale che si preferisca muovere critiche all'operato di un'amministrazione che, sollecitando come – *extrema ratio* – l'intervento sostitutivo più volte ricordato, cerca di porre rimedio a ritardi ed inadempienze poste in essere da altri enti e soggetti pubblici, piuttosto che appuntare tali critiche verso chi è stato causa di detti ritardi ed inadempienze; ritardi ed inadempienze che, a ben vedere, hanno determinato l'acuirsi della situazione di degrado ambientale esistente nell'Area marina protetta in questione, l'immobilizzo delle risorse pubbliche destinate a farvi fronte e il pericolo di una nuova sanzione della Commissione europea all'Italia per infrazione alla normativa comunitaria di settore.

ALLEGATO 3

**Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci, recante « Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale »;

considerato che, a norma dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, è utilizzata dallo Stato anche per interventi straordinari per calamità naturali;

ritenuto che, in virtù della finalità sopra citata, andrebbe comunque previsto

un coinvolgimento della VIII Commissione in sede di esame parlamentare del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla gestione statale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

si preveda il coinvolgimento della VIII Commissione in sede di esame del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla gestione statale.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C. 3209-bis-A Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3209-bis-A, recante « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. »;

verificato che non risultano recepite nel suddetto testo le osservazioni recate dal parere reso dalla VIII Commissione nella seduta del 12 maggio 2010;

premessi che:

l'articolo 5-bis concernente disposizioni in materia di conferenza di servizi, che incide sulle competenze della VIII Commissione nelle materie ambiente e lavori pubblici, ha lo scopo di accelerare il procedimento amministrativo di approvazione delle opere e sbloccare quelle situazioni ove, a causa dell'inerzia di alcune amministrazioni, le conferenze di servizi non riescono ad adottare le relative determinazioni di conclusione del procedimento;

la determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata in sede di conferenza di servizi deve in ogni caso garantire la tutela dell'ambiente e la sostenibilità ambientale degli interventi;

i procedimenti di VAS e VIA hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi la VAS, progetti la VIA) e pertanto diversi sono anche i risultati e le prescrizioni cui si perviene con le due procedure. L'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e prescrizioni della VAS, senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per un'amministrazione, specialmente nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della VIA, poiché nel passaggio dall'analisi del piano all'analisi del progetto si possono determinare scostamenti rispetto ai risultati della VAS, in particolare nei casi in cui non vi sia coincidenza tra le amministrazioni competenti dei due procedimenti;

la previsione dell'acquisizione dell'assenso anche delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità i cui rappresentanti non abbiano espresso definitivamente la volontà delle rispettive amministrazioni e la natura perentoria del termine di 90 giorni per la sospensione della conferenza di servizi nei casi in cui sia richiesta la VIA e ai fini della VIA medesima, potrebbero indurre le amministrazioni competenti ad esprimersi comunque con una valutazione di impatto ambientale negativa;



andrebbe quindi valutata – al fine di evitare i rischi di cui sopra – l'opportunità di fare salvi, nel computo dei novanta giorni, i casi di interruzione e sospensioni intervenute nel procedimento di VIA per ottemperare ad obblighi comunitari di pubblicazione degli atti e progetti o a richieste di integrazioni di dati, come peraltro previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che reca la disciplina generale della VIA;

nell'ambito della regolamentazione del dissenso da parte delle amministrazioni, si ritiene opportuno, da una parte esplicitare l'ambito oggettivo della regolamentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che è quello delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, e dall'altra escludere espressamente dall'applicazione della nuova disciplina i casi di localizzazione delle opere di interesse statale, già oggetto di una normativa a carattere speciale recata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 9 della legge n. 537/93;

sarebbe necessario intervenire anche in materia di semplificazione delle procedure riguardanti la gestione e la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi, soprattutto quando si tratti di determinate categorie meno avvantaggiate e da tutelare, come quelle degli artigiani, dei piccoli Comuni e degli agricoltori, che al momento soffrono in maniera eccessiva il peso e gli oneri dei numerosi procedimenti burocratici che l'attuale normativa di settore prevede;

si valuta positivamente la semplificazione che prevede che, in presenza di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi strumenti attuativi non debbano essere nuovamente sottoposti a VAS quando non comportino variante e il piano urbanistico definisca, fra l'altro, l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni

territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti;

si valuta altresì positivamente la modifica all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 5-ter, dispone la non obbligatorietà del parere del soprintendente quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio contenute nel piano paesaggistico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) siano inserite, alla fine del comma 4-bis dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), le parole: « , qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

b) sia modificato anche il comma 4 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo dopo le parole « per un massimo di novanta giorni » le parole: « da computarsi al netto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute »;

c) sia modificato il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 3, lettera b), sostituendo le parole: « e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni » con le seguenti: « e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale;

d) nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa messo in atto in collaborazione con il Governo, si preveda di favorire un dialogo con i Ministeri competenti, affinché siano adottati specifici decreti ministeriali che prevedano una semplificazione delle procedure ed un contenimento dei costi nella gestione dei rifiuti delle aziende agricole, di

quelle artigiane e dei piccoli comuni, nonché l'individuazione di un sistema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani che garantisca una gestione equilibrata di tali rifiuti, ma che non costituisca un aggravio economico per le imprese e per i cittadini e che assicuri la concorrenza tra le aziende di gestione dei rifiuti.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-02788 Bordo: Soppressione dell'Autorità portuale di Manfredonia .....	228
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	234
5-02861 Froner: Necessità di una disciplina rigorosa per l'utilizzo delle motoslitte .....	229
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	236
5-02868 Ginefra: Obbligo di segnalazione, da parte del personale della società Trenitalia, di passeggeri di etnia Rom sulla tratta Roma-Avezzano.	
5-02869 Fiano: Obbligo di segnalazione, da parte del personale della società Trenitalia, di passeggeri di etnia Rom sulla tratta Roma-Avezzano .....	229
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	237

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	230
<i>ALLEGATO 4 (Rilievi approvati dalla Commissione)</i> .....	238

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	233
AVVERTENZA .....	233

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

**La seduta comincia alle 9.50.**

**5-02788 Bordo: Soppressione dell'Autorità portuale di Manfredonia.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele BORDO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, nella quale tuttavia non emerge l'orientamento del Governo sulla vicenda in questione. Rileva che nella risposta è stata ricostruita puntualmente la vicenda dell'Autorità portuale di Manfredonia, che tuttavia era nota, e che non è stata espressa alcuna valutazione sull'opportunità della soppressione di questo organismo. Esprime rammarico per il fatto che

non si pervenga rapidamente alla decisione di sopprimere l'Autorità portuale, che, ricorda, era stata istituita in modo del tutto anomalo, attraverso una previsione recata dalla legge finanziaria per il 2004. Sottolinea che sono attualmente in carica un commissario e un commissario liquidatore che operano da circa cinque anni, percependo un'indennità pari all'80 per cento del compenso di un presidente dell'Autorità portuale. Evidenzia che il porto di Manfredonia, come anche certificato dal commissario straordinario, non ha volumi di traffico che consentano l'istituzione dell'autorità portuale e rileva che gli enti locali sono d'accordo con la soppressione, essendo loro volontà che il porto di Manfredonia rientri nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale del Levante. Sottolinea la gravità della permanenza di un organismo che comporta il dispendio di risorse, anche in vista dei tagli annunciati dal Ministro dell'economia e delle finanze, indicativi della situazione di grave crisi economica in cui versa il Paese. Riterrebbe utile che fosse prevista una norma di soppressione, al pari di quella che fu prevista nel 2004 per l'istituzione dell'Autorità portuale di Manfredonia. Ricorda che il bilancio dell'Autorità portuale richiamata è assorbito per circa il 90 per cento dalle indennità da corrispondere ai commissari. Chiede quindi un forte impegno da parte del Governo per la soppressione di tale Autorità, nel rispetto della volontà degli enti locali di riferimento, e nella tutela degli interessi economici generali.

**5-02861 Froner: Necessità di una disciplina rigorosa per l'utilizzo delle motoslitte.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura FRONER (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta puntuale resa dal rappresentante del Governo. Sottolinea, come anche emerso

dalla risposta, l'assenza di una legislazione specifica per questa tipologia di mezzi, che sarebbe necessaria per motivi connessi sia alla sicurezza sia alla tutela ambientale. Evidenzia che la riconoscibilità di tali mezzi è resa assai complessa dall'assenza di un contrassegno di identificazione del mezzo. Rileva che tali mezzi sono sempre più diffusi e giudica indispensabile un atto di responsabilità del Governo volto a tutelare la sicurezza delle piste e la tutela dell'ambiente, soprattutto in relazione ai sempre più numerosi fenomeni franosi che si stanno verificando negli ultimi anni. Auspica quindi che venga adottata quanto prima una regolamentazione che anche il Governo riconosce necessaria e si impegna, se necessario, a predisporre una proposta di legge in tale direzione.

**5-02868 Ginefra: Obbligo di segnalazione, da parte del personale della società Trenitalia, di passeggeri di etnia Rom sulla tratta Roma-Avezzano.**

**5-02869 Fiano: Obbligo di segnalazione, da parte del personale della società Trenitalia, di passeggeri di etnia Rom sulla tratta Roma-Avezzano.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa. Pur consapevole che la vicenda di cui all'atto di sindacato ispettivo riguarda solo marginalmente le competenze del Governo, configurandosi una responsabilità interna alla società Trenitalia, ritiene che il fatto accaduto sia così grave dal punto di vista etico che il Governo sia chiamato ad esercitare un potere di vigilanza. Dalla risposta resa, dalla quale non si evince chiaramente a chi va attribuita la responsabilità della vicenda, emerge co-

munque la necessità che la dirigenza di Trenitalia eserciti un controllo più puntuale sulle procedure messe in atto dalle strutture della società. Ricorda che non si è trattato di un controllo effettuato dal personale viaggiante di Trenitalia su propria iniziativa, ma che è stata predisposta una modulistica atta a rilevare e segnalare passeggeri di etnia Rom. Condanna quindi vivamente l'accaduto e chiede al rappresentante del Governo e al presidente di farsi parte diligente affinché possa essere noto l'esito dell'inchiesta che la società ha aperto al riguardo.

Dario GINEFRA (PD), replicando, concorda con le considerazioni espresse dal collega Fiano. Ritene estremamente grave che, come emerge dalla risposta, dal 12 al 21 aprile siano stati effettuati dei controlli dei passeggeri sulla base della loro etnia e che sia stata di fatto operata una sospensione di diritti civili universalmente riconosciuti nel nostro Paese. Sottolinea che la tratta in questione serve un'utenza pendolare, alla quale deve essere garantita la circolazione in sicurezza del treno, ma sottolinea la necessità che le operazioni di controllo vengano effettuate dagli organi a questo preposti. Ricorda infine che la decisione di prevedere una modulistica attraverso la quale segnalare i passeggeri di etnia Rom con il conseguente obbligo per il personale viaggiante di effettuare mansioni non contemplate nel contratto non è stata concordata in sede sindacale, costringendo il personale viaggiante ad effettuare valutazioni discrezionali sui viaggiatori, in base al solo aspetto fisico. Ricorda che la società Trenitalia esplica il servizio di trasporto in situazione di monopolio e che, proprio per questo motivo, la vigilanza del Governo deve essere assai stringente. Esprime apprezzamento per il coinvolgimento del Ministro delle pari opportunità, cui è stata indirizzata una lettera da parte del personale viaggiante, che si è fatta parte attiva per pervenire ad una rapida soluzione della questione. Ritene che debba essere mandato un forte segnale al Paese in ordine ai diritti che vengono garantiti ai cittadini, e che questioni di grande delicatezza, come

quelle della sicurezza dei treni, non possano essere affrontate con superficialità e in modo sbrigativo. Rileva che il problema della sicurezza della circolazione ferroviaria investe larga parte delle tratte del Paese, e sottolinea con forza che non è riconducibile ad un'etnia. Rileva inoltre che nel tempo si è andato modificando il ruolo della Polizia ferroviaria. In ogni caso evidenzia l'opportunità che la Commissione proceda a svolgere un'audizione dei vertici della società Trenitalia, in ordine sia alla questione specifica oggetto dell'interrogazione sia anche alle modalità di effettuazione dei controlli da parte della polizia ferroviaria e delle società di vigilanza private cui sempre più spesso sono stati affidati servizi di controllo della sicurezza.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.20.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 10.20.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

**Atto n. 203.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione — Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime il proprio assenso sulla proposta di rilievi formulata nella seduta di ieri dal relatore.

Mario LOVELLI (PD), rileva che il rappresentante del Governo nella seduta di ieri aveva richiesto il rinvio della votazione sulla proposta di rilievi al fine di effettuare un approfondimento. Osserva che evidentemente tale approfondimento non ha avuto luogo. Dichiara pertanto che il proprio gruppo non può che assumere una posizione critica rispetto alla proposta del relatore. In particolare ribadisce il giudizio negativo sulla previsione contenuta nello schema di regolamento in esame sulla possibilità di rinnovare senza limite l'incarico di presidente e di direttore generale dell'ENAC. Più in generale rileva che lo schema di regolamento in esame avrebbe potuto rappresentare la sede opportuna per una riflessione complessiva sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente, mentre è stato utilizzato per introdurre misure difficilmente giustificabili in rapporto a principi generali, come quello di trasparenza, che dovrebbero presiedere la disciplina delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Daniele TOTO (Pdl), *relatore*, richiamando la proposta di rilievi formulata nella seduta di ieri, rileva che in essa si prospetta la possibilità, diversamente da quanto previsto nello schema di regolamento in esame, di prevedere un limite per il rinnovo del mandato del presidente dell'ENAC, sia pure ampliando tale limite rispetto alla legislazione vigente, che dispone la rinnovabilità del mandato per una sola volta.

Antonio MEREU (UdC), preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo, che si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento sullo schema di regolamento in esame in sede di espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione.

La Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 10.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 10.25.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Silvia VELO (PD) rileva che all'articolo 31 del provvedimento è stata apportata una modifica dal Senato, relativamente alla disciplina dei tempi di riposo da parte degli autotrasportatori. Osserva che spesso l'osservanza dei tempi di riposo prescritti dalla normativa non è permessa dalle condizioni di traffico o dall'assenza di spazi adeguati lungo le infrastrutture stradali. Ritene che la disposizione, così formulata, sia di difficile applicabilità perché è stata prevista una sanzione, peraltro assai bassa, pari a soli 38 euro, proporzionale all'entità della violazione commessa. Ricorda che negli altri Paesi la sanzione risulta essere molto più alta, e fa a tale proposito l'esempio della Romania, che impone una sanzione pari a circa 100 euro per il mancato rispetto dei tempi di riposo per un'ora. Sottolinea quindi che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, per il mancato rispetto di un'ora di riposo si prevede una sanzione del tutto inadeguata. Rileva che questa impostazione viene incontro alle richieste dei piccoli trasportatori, che vanno certamente ascoltate, ma lo fa a rischio della loro sicurezza e senza responsabilizzare la committenza. Osserva infatti che spesso è la committenza ad



imporre i tempi di guida ai conducenti. Ribadisce quindi che questa disposizione danneggia le imprese con dipendenti, che non possono imporre loro tempi di guida diversi da quelli previsti per contratto, e va incontro in modo non adeguato alle esigenze dei piccoli trasportatori. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento volto non ad aumentare le sanzioni, ma a definire una regolamentazione diversa dei tempi di riposo per l'autotrasporto.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) invita il Governo e la maggioranza a fare una riflessione sul provvedimento in esame, soprattutto in ordine all'entità delle sanzioni che in esso sono previste. Pur ritenendo le modifiche apportate dal Senato per molti aspetti condivisibili, giudica utile un'ulteriore riflessione sulla rimodulazione che è stata apportata in molti casi alle disposizioni sanzionatorie. In particolare, ritiene eccessivo l'obbligo per i bar che somministrano bevande alcoliche, di dotarsi di un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico presso almeno un'uscita dal locale. Giudica inoltre assolutamente sproporzionata la sanzione conseguente, ossia la chiusura del locale da 7 a 30 giorni. Ritiene più corretto introdurre una sanzione amministrativa pecuniaria per la prima violazione e prevedere la chiusura del locale solo nel caso di recidiva. Quanto alla ripartizione dei proventi delle sanzioni derivanti da accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, giudica non equilibrati gli effetti delle modifiche apportate dal Senato, che ha limitato agli accertamenti effettuati dalla polizia municipale l'applicazione della disposizione per cui i relativi proventi sono destinati per il 50 per cento all'ente proprietario della strada e per il 50 per cento al comune. In ultimo, riguardo alla disposizione che prevede l'obbligo di un casco per il conducente di bicicletta di età inferiore a 14 anni, osserva che dalle statistiche emerge un'incidentalità assai più accentuata per gli adulti piuttosto che per i minori. Ritiene quindi questa una dispo-

sizione ad effetto propagandistico, dato che i conducenti di bicicletta di età inferiore a 14 anni vengono coinvolti in incidenti stradali soltanto in un numero di casi assai limitato.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) giudica opportuno fare una riflessione complessiva in ordine all'apparato sanzionatorio previsto dal provvedimento. Ritiene eccessive alcune sanzioni, come ad esempio, quella da euro 250 a euro 1.000, prevista all'articolo 5 per chi viola il divieto di insozzare la strada gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento o quella da 389 a 1559 euro prevista per i soggetti diversi dagli enti proprietari che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale. Concorda con quanto affermato dal collega Zeller in ordine all'obbligo di indossare un casco per i conducenti di bicicletta minori di 14 anni. Preannuncia quindi che il proprio gruppo presenterà degli emendamenti volti alla soppressione di questa disposizione e di quella di cui all'articolo 28, che stabilisce che i conducenti di veicoli a due ruote possano trasportare bambini da 5 a 12 anni soltanto su appositi sedili di sicurezza e impone il limite di velocità di 60 km/h se a bordo del veicolo a due ruote si abbiano bambini di statura inferiore ad 1,5 metri. Ritiene infine che non sia condivisibile la modifica del Senato per effetto della quale gli enti locali possano provvedere all'accertamento delle violazioni al codice della strada mediante strumenti da essi acquisiti con contratto di noleggio a canone fisso.

Settimo NIZZI (PdL) giudica non condivisibile l'articolo 44, con il quale si dà la possibilità al conducente cui sia stata sospesa la patente, di richiedere al prefetto un permesso di guida nel periodo della sospensione, per determinate fasce orarie, per tre ore al giorno. Ritiene infatti che si tratti di una disposizione complessa e di assai difficile applicazione quanto al controllo del rispetto delle fasce orarie. Sottolinea che i controlli da

parte degli organi accertatori sono assai pochi e che l'introduzione di una disposizione di questa natura, che si pone in palese contrasto con la filosofia generale del provvedimento, si potrebbe trasformare in una sorta di condono per i casi di sospensione della patente.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, precisa che il conducente può richiedere al prefetto un permesso di guida, solo per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere una situazione di necessità di assistenza a familiari con *handicap* e che tale possibilità è peraltro limitata al caso in cui non sia stato provocato un incidente. Osserva quindi che ci sono una serie di condizioni molto stringenti da rispettare, che sono rimesse anche alle valutazioni dei prefetti. Concorda con il collega Nizzi sulla complessità della norma, che tuttavia ritiene possa essere applicata. Evidenzia però che nel provvedimento non è stata introdotta un'esplícita sanzione per la violazione di tale disposizione.

Settimo NIZZI (PdL) ritiene opportuno introdurre una sanzione assai grave per tale disposizione. Ritiene che debba inoltre essere resa più stringente la disposizione rispetto ai casi di handicap che consen-

tano il permesso, limitandola ai soli casi di inabilità totale o di impossibilità reali di deambulazione da parte del soggetto da assistere.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.*

*C. 2128 Meta.*

## ALLEGATO 1

**5-02788 Bordo: Soppressione dell'Autorità portuale di Manfredonia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La legge n. 84 del 1994 istituì le prime Autorità portuali ed indicò le procedure da adottare per l'istituzione di altre Autorità.

Tuttavia, con modalità del tutto diversa, la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) all'articolo 4, comma 65, ha istituito l'Autorità portuale di Manfredonia aggiungendo detto scalo all'elenco contenuto nella legge 84 del 1994.

Con decreto ministeriale 5 agosto 2005 venne nominato un commissario per un periodo di tre mesi con il compito di verificare l'assetto infrastrutturale del porto nonché le sue potenzialità economiche e le prospettive di sviluppo. Con successivo decreto ministeriale del 6 settembre 2005, al commissario fu affiancato un commissario aggiunto.

Alla scadenza del trimestre, i due commissari vennero confermati per portare a termine l'incarico ad essi assegnato ed avviare l'attività istituzionale dell'ente.

Nel 2005, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 10 della citata legge 84 del 1994, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per i porti avviò una indagine complessiva sull'andamento dei traffici presso tutte le Autorità portuali finalizzata a verificare la presenza dei volumi minimi di traffico stabiliti dalla legge.

Dall'esito di tale monitoraggio risultò che le Autorità portuali di Trapani e di Manfredonia, su 25 Autorità esistenti, non rispondevano ai requisiti previsti e, pertanto, si dovette procedere, senza margini di discrezionalità, all'adozione delle misure indicate dalla legge 84 del 1994.

Sulla base di tali elementi furono predisposti per la firma del Capo dello Stato due decreti di messa in liquidazione e

successiva soppressione delle Autorità portuali di Trapani e di Manfredonia nonché due decreti ministeriali con i quali vennero nominati i commissari liquidatori.

Avverso tale decreto del Presidente della Repubblica di soppressione dell'Autorità portuale di Trapani, sono stati presentati numerosi ricorsi presso il TAR Sicilia il quale, nel mese di gennaio 2010, li ha respinti ritenendoli infondati.

Nella sentenza si conferma, tra l'altro, il carattere vincolante delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 84 del 1994 e la necessità che la media dei traffici del triennio non sia inferiore al limite ivi indicato al fine della permanenza dell'Autorità portuale.

Per quanto riguarda, invece, Manfredonia, i due commissari dell'ente hanno impugnato presso il TAR Lazio il decreto del Presidente della Repubblica di soppressione, con istanza cautelare, che il giudice adito ha respinto.

L'Ordinanza del Tribunale amministrativo è stata quindi impugnata dai due ricorrenti presso il Consiglio di Stato che, nella seduta dell'11 gennaio 2008, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione riformando l'Ordinanza del TAR.

Di conseguenza, il decreto del Presidente della Repubblica di sospensione dell'Autorità portuale di Manfredonia è rimasto sospeso nella sua efficacia in attesa dell'esame di merito da parte del TAR Lazio che, a tutt'oggi, a distanza di oltre due anni, non si è ancora pronunciato.

Per quanto riguarda l'ampliamento dell'Autorità portuale di Bari al porto di Manfredonia, si rappresenta che, con decreto ministeriale del 19 novembre 2007, fu disposta l'estensione della circoscrizione

territoriale di detta Autorità anche ai porti di Monopoli, Barletta e Manfredonia con la precisazione, per quest'ultimo scalo, che il provvedimento avrebbe acquistato efficacia al perfezionarsi della soppressione avviata.

In conclusione, nelle more del giudizio di merito sulla legittimità del decreto del

Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 di soppressione, l'Autorità portuale di Manfredonia è da considerarsi a tutti gli effetti un ente esistente ed operante, fatte salve le volontà politiche in merito alla riforma della Legislazione in materia portuale già da tempo, all'esame del Parlamento.

## ALLEGATO 2

**5-02861 Froner: Necessità di una disciplina rigorosa per l'utilizzo delle motoslitte.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'utilizzo di ausili motorizzati in ambienti montani, le cosiddette motoslitte, è innegabilmente sempre più diffuso con il conseguente aumento dei rischi per l'incolumità fisica delle persone e dell'ambiente.

L'utilizzo di tali mezzi è variamente normato a livello locale ma, va evidenziato, non in ambito nazionale mancando difatti una legge dello Stato che tratti l'uso di questi mezzi in maniera uniforme.

L'interrogante fa correttamente riferimento alla legge 22 marzo 2001, n. 85 «Delega al Governo per la revisione del Nuovo codice della Strada» e segnala come in essa – precisamente nell'articolo 2/c-c) fosse prevista la formulazione di una normativa diretta a regolamentare l'uso delle motoslitte con l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso per il guidatore del certificato di idoneità alla conduzione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza al disposto di legge, aveva predisposto un corposo articolato di modifica del Codice; tuttavia, il decreto legislativo 15 gennaio 2009, n. 19

« Disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada » è stato licenziato dal Parlamento privo delle modifiche in materia poiché la circolazione su strada di tali mezzi – le motoslitte – è da considerarsi inammissibile.

Tale regolamentazione, difatti, non si può ricomprendere nelle tematiche trattate dal Codice della strada e, perciò, esulano dal proprio ambito regolatorio.

Da tale assunto discende, si vuole qui ricordare, la incompetenza istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla materia.

Si vuole tuttavia assicurare che la tematica posta dall'interrogante è considerata dal Ministero di considerevole rilevanza per l'incolumità e la sicurezza delle persone in ambienti montani; in tal senso si vuole garantire la piena collaborazione ad individuare, anche in ambito legislativo, gli strumenti idonei a regolare la materia evidenziandosi, tuttavia, che questa dovrebbe, nelle more di una auspicata normativa a livello nazionale, essere oggetto degli interventi regolatori delle amministrazioni locali.

## ALLEGATO 3

**5-02868 Ginefra: Obbligo di segnalazione, da parte del personale della società Trenitalia, di passeggeri di etnia Rom sulla tratta Roma-Avezzano**

**5-02869 Fiano: Obbligo di segnalazione, da parte del personale della società Trenitalia, di passeggeri di etnia Rom sulla tratta Roma-Avezzano**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione sollevata dalle due interrogazioni, cui si risponde congiuntamente, Ferrovie dello Stato ha emesso, in data 12 maggio, un comunicato stampa con il quale ha voluto chiarire immediatamente il grave fatto accaduto.

Quanto espresso nel comunicato, che qui riporto integralmente, appare chiarificatore della posizione ufficiale assunta da Ferrovie dello Stato e con la quale il Ministero concorda pienamente.

Ferrovie dello Stato rende noto che si sono conclusi i lavori della Commissione interna d'inchiesta, riunitasi il 7 e 8 maggio scorsi, in relazione all'indebita produzione e distribuzione di un modulo per la segnalazione di passeggeri di etnia Rom sui treni della linea FR2.

L'inchiesta ha rilevato che tale modulo è stato effettivamente utilizzato dal 12 al 21 aprile. La predisposizione del modulo e l'azione di monitoraggio sono state intraprese in assenza di disposizioni da parte della dirigenza e all'insaputa di questa. L'iniziativa, che Ferrovie dello Stato condanna e stigmatizza, è stata assunta, senza alcuna specifica indicazione da parte della dirigenza, in seguito alla pubblicazione sulla stampa locale di alcuni articoli sul tema della sicurezza nella stazione di Salone.

In merito a tali fatti sono stati individuati i responsabili nei cui confronti sono stati avviati i procedimenti disciplinari del caso, anche alla luce di quanto prescritto dal Codice Etico del Gruppo FS.



## ALLEGATO 4

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 203).****RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 203);

premessi che:

come indicato nel parere reso dal Consiglio di Stato in data 8 marzo 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è impegnato, in sede di approvazione definitiva del testo da parte del Consiglio dei ministri, a eliminare dallo schema di regolamento in esame le disposizioni concernenti l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), di cui all'articolo 2, e le Autorità portuali, di cui all'articolo 3, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che con norma di interpretazione autentica ha escluso espressamente dalla soppressione, anche in assenza di riordino, le Autorità portuali e gli enti di ricerca, tra cui è compreso l'INSEAN;

come indicato nel citato parere del Consiglio di Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è altresì impegnato, in sede di approvazione definitiva del testo da parte del Consiglio dei ministri, a far propria l'esigenza rappresentata dall'Aero Club d'Italia di un'ulteriore riduzione di 4 membri del Consiglio federale dell'ente;

sempre con riferimento alle disposizioni relative all'Aero Club d'Italia, si segnala l'opportunità di estendere la possibilità di rinnovo dell'incarico di presidente, attualmente limitata ad un solo mandato consecutivo al primo;

nell'ambito di una revisione della disciplina degli organi dell'ENAC, emerge altresì l'esigenza di ridurre il periodo, successivo alla scadenza del mandato, per il quale i componenti degli organi dell'ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra pubblico e privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile;

al tempo stesso dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice dell'ente tali previsioni;

sempre con riferimento alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ENAC assumono infine particolare rilievo:

a) l'esigenza di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e i gestori aeroportuali;

b) l'esigenza, ai fini di garantire una maggiore efficacia dell'ente nell'espletamento dei propri compiti, di semplificare le procedure di assunzione di personale da parte dell'ENAC, con particolare riferimento alla figura degli ispettori di volo;

DELIBERA DI ESPRIMERE  
I SEGUENTI RILIEVI:

a) con riferimento all'articolo 1, si preveda la riduzione di 4 unità del numero dei membri del Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia, di cui all'articolo 31 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004, in modo che il Consiglio federale risulti composto dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, che lo presiede, da cinque membri eletti dall'Assemblea e dal Presidente della Commissione centrale sportiva aeronautica;

b) con riferimento all'articolo 1, valuti altresì la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di prevedere, per quanto concerne la possibilità di rinnovo dell'incarico di Presidente dell'Aero Club d'Italia, di sostituire, all'articolo 29 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004, le parole « una sola volta » con le seguenti: « fino ad un massimo di due volte »;

c) si sopprima l'articolo 2;

d) si sopprima l'articolo 3;

e) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di prevedere comunque un limite, anche più ampio di quanto stabilito dalla legislazione vigente, alla rinnovabilità del mandato del presidente dell'ENAC;

f) dopo il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in oggetto sia inserito il seguente: « 2-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le parole: « fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato » sono sostituite dalle seguenti: « fino a due anni successivi alla scadenza del mandato »;

g) sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice dell'ente le suddette previsioni;

h) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di segnalare l'esigenza:

1) di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e i gestori aeroportuali;

2) di semplificare, nell'ambito delle risorse disponibili, le procedure di assunzione del personale da parte dell'ENAC, con particolare riferimento alla figura degli ispettori di volo;

nonché, a fini di coordinamento formale:

a) al comma 1 dell'articolo 1, alinea, si sostituiscano le parole: « del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2004 » con le seguenti: « dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004 »;

b) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, si sostituiscano le parole: « del Ministro dei trasporti e della navigazione » con le seguenti: « del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

c) al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, si sostituiscano le parole: « del Ministro dei trasporti e della navigazione » con le seguenti: « del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 211 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole con osservazione*) ..... 240

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 246

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 214 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 241

##### SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta. (*Parere alla VI Commissione*) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 242

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 245

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 maggio 2010. – Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Adolfo URSO.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.**

**Atto n. 211.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta erano stati espressi dubbi e formulati dei quesiti cui il Governo avrebbe dovuto dare una risposta; dà quindi la parola al rappresentante del Governo per esporre gli elementi di cui dispone.

Il viceministro Adolfo URSO, in relazione alla problematica della congruità dello stanziamento disposto dall'articolo 7 del provvedimento in esame per la restituzione delle somme delle cosiddette polizze dormienti, chiarisce che una quantificazione precisa delle risorse necessarie non è stata effettuata fino a questo momento; la disposizione di cui al provvedimento in

esame, quindi, pur in assenza di questo dato, provvede comunque ad intervenire al fine di favorire una, sia pur provvisoria e magari non integrale, restituzione delle somme erroneamente versate. In tal senso non ritiene necessario integrare lo stanziamento disposto, pari a 7.600.000 euro, anche perché tale integrazione non potrebbe avvenire che a scapito delle altre voci previste nello schema di ripartizione; se la somma indicata, infatti, non fosse sufficiente a reintegrare tutti gli aventi diritto si dovrà provvedere con risorse di diversa provenienza. In relazione alle perplessità espresse dai deputati Pezzotta e Lulli, relative alla copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che il decreto non ha le caratteristiche dell'autorizzazione di spesa, ma ha esclusivamente carattere programmatico, prevedendo che l'effettivo impegno delle somme sia effettuato con specifici decreti attuativi man mano che le somme divengono effettivamente disponibili. Quanto infine alla richiesta del deputato Cimadoro relativa all'utilizzo delle somme destinate alle regioni e l'elenco delle associazioni dei consumatori coinvolte nei progetti, chiarisce, da un lato, che le iniziative delle regioni sono individuate sulla base di specifici progetti dalle stesse presentati a seguito di apposito bando e, dall'altro, che le associazioni titolate a proporre progetti finanziabili sono tutte e 17 le associazioni nazionali iscritte all'elenco ministeriale ai sensi del codice del consumo e facenti parte del CNCU.

Gabriele CIMADORO (IdV) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, per quanto, in relazione all'utilizzazione dei fondi da parte delle regioni, avrebbe volentieri gradito maggiori informazioni; sulle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco citato dal Viceministro, si domanda se sui loro requisiti siano effettuati specifici accertamenti e controlli, anche periodici. Inoltre, il suo rilievo era sulla eccessiva consistenza delle somme a loro corrisposte, che dovrebbero invece di preferenza essere destinate ad iniziative in favore dei consumatori e non delle loro associazioni.

Laura FRONER (PD) desidera intervenire ancora sulla problematica relativa alle polizze dormienti, sottolineando che ritiene necessaria una esatta quantificazione da parte del Governo delle somme necessarie all'indennizzo integrale dei soggetti danneggiati; l'impegno assunto dal Governo con il provvedimento in esame va certamente nella direzione giusta, e lo ritiene pertanto meritorio, ma auspica che la scarsità delle risorse non vada di nuovo a creare ulteriori discriminazioni fra chi riesce e non ad ottenere il reintegro.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione che recepisce i rilievi della collega Froner a proposito dell'indennizzo dovuto in relazione alle cosiddette polizze dormienti (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD) dichiara l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere in esame.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) dichiara l'astensione del gruppo dell'UDC sulla proposta di parere in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara l'astensione del gruppo dell'IdV sulla proposta di parere in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.**

**Atto n. 214.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che erano state richieste integrazioni relativamente alla rendicontazione del 2009 dell'atto in esame.

Il viceministro Adolfo URSO consegna alla Commissione le integrazioni richieste.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Governo e assicura i Commissari che la documentazione consegnata verrà tempestivamente messa a loro disposizione; rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella seduta di ieri, dà conto delle più significative modifiche apportate al testo del provvedimento dalla VI Commissione, in sede referente, che ne ha concluso l'esame nell'odierna seduta antimeridiana.

All'articolo 1 le parole «credito d'imposta» sono state sostituite dalle parole «minore imponibilità del reddito».

L'articolo 2 che disciplinava le modalità di fruizione del beneficio fiscale è stato soppresso.

All'articolo 3 le parole «credito d'imposta» sono state sostituite dalle parole

«benefici fiscali»; la lettera *a)* è stata soppressa, mentre alle lettere *b)* e *c)* si è inserita rispettivamente la previsione che i cittadini comunitari dalla nascita, nati dopo il 1° gennaio 1969, devono essere in possesso del titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

L'articolo 4, in materia di caratteristiche dei benefici a favore dei lavoratori, è stato integralmente sostituito. Nel testo approvato dalla Commissione, si prevede che i redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti delle persone fisiche di cui all'articolo 3, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione dell'imponibile in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: il 20 per cento, per le lavoratrici dipendenti impiegate nell'intero territorio nazionale e per i lavoratori dipendenti destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise; il 30 per cento, per i soggetti diversi da quelli della categoria precedente. I benefici sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*). La fruizione dei benefici è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 (Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero) del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006. Sono altresì esclusi dai benefici i soggetti che, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni e imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale di 24 mesi individuato dall'articolo. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali.



L'articolo 5, recante disposizioni sulle caratteristiche dei benefici in favore dei datori di lavoro, è stato modificato prevedendo che essi abbiano diritto a fruire per ogni nuovo assunto dei benefici fiscali e/o previdenziali previsti da leggi nazionali o regionali in vigore per incentivare l'incremento dei lavoratori dipendenti. Al comma 2, diversamente dal testo originale, si prevede che i benefici sono cumulabili con ogni forma di sgravio contributivo per i nuovi assunti, salvo che non sia diversamente previsto dalla norma che prevede lo sgravio stesso.

All'articolo 6, in materia di caratteristiche soggettive dei beneficiari, la lettera *a)* è stata soppressa, mentre alle lettere *b)* e *c)* è stata inserita rispettivamente la previsione che i cittadini comunitari dalla nascita, nati dopo il 1° gennaio 1969, devono essere in possesso del titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

L'articolo 7, recante disposizioni sulle caratteristiche del credito di imposta, è stato soppresso.

L'articolo 8, recante disposizioni sulle condizioni per la concessione del credito d'imposta, è stato soppresso.

L'articolo 10, su corsi gratuiti di lingua italiana, è stato soppresso.

È stato aggiunto l'articolo 10-*bis*, recante disposizioni sulla riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione destinati ai cittadini comunitari di cui all'articolo 3.

L'articolo 11, in materia di tutela dei diritti acquisiti, è stato integralmente modificato con la previsione che il Governo italiano promuove la stipula, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori comunitari in possesso di un titolo di laurea che abbiano avuto continuativamente un contratto di lavoro (articolo 3, lettera *b)*), di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.

L'articolo 12 sulle modalità di richiesta e di attribuzione dei crediti d'imposta è stato soppresso.

L'articolo 13, sulle cause di decadenza dai benefici, è stato integralmente sostituito con la previsione che il lavoratore beneficiario degli incentivi fiscali, decade dal diritto agli stessi, se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

L'articolo 14 è stato integralmente sostituito. Esso reca disposizioni finanziarie in base alle quali la concessione dei benefici di cui ai Capi II (Incentivi fiscali per i lavoratori) e III (Incentivi per i datori di lavoro) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede inoltre che, a decorrere dall'anno 2010, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del Capo IV (Agevolazioni e tutela dei diritti acquisiti per i lavoratori che rientrano in Italia), alimentato dal gettito reale delle imposte dirette dei soggetti destinatari delle agevolazioni.

L'articolo 15, relativo al fondo di rotazione e al finanziamento statale, è stato soppresso.

L'articolo 16, relativo al cofinanziamento regionale, è stato soppresso.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) osserva che per le regioni più svantaggiate sono previsti particolari benefici a favore di datori di lavoro italiani che intendono assumere lavoratori comunitari che, oltre a possedere un titolo di laurea o di specializzazione *post lauream*, abbiano risieduto stabilmente in Italia per almeno 24 mesi. Ritiene che questi benefici dovrebbero essere estesi anche alla regione Lazio che, esclusa la città di Roma, per le altre province presenta parametri analoghi a quelli delle regioni svantaggiate individuate nel provvedimento in esame. Sottolinea altresì che il territorio laziale è reso meno attrattivo per gli investimenti proprio per il fatto che confina con regioni rientranti nell'obiettivo 1 che prevedono



maggiori agevolazioni a favore degli imprenditori.

Gabriele CIMADORO (IdV), pur ritenendo che il testo modificato dalla Commissione sia migliorato per alcuni aspetti, ribadisce quanto sostenuto nel suo intervento di ieri a proposito della inopportunità di un criterio territoriale per l'assegnazione dei benefici volti ad incentivare il rientro di lavoratori in Italia.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che la *ratio* del provvedimento è di migliorare la competitività del sistema Paese e non quella di favorire il rientro di laureati sul territorio nazionale. Riterrebbe opportuno prevedere nella proposta di parere un'osservazione volta a stabilire il requisito del conseguimento di un dottorato di ricerca per i soggetti beneficiari delle misure stabilite dal provvedimento in esame. Osservato che il titolo di laurea è ormai estremamente diffuso soprattutto tra i cittadini dei Paesi di più recente ingresso nell'Unione europea, ritiene che la richiesta di questo unico requisito possa addirittura penalizzare il rientro di cittadini italiani. Al riguardo, ricorda che negli anni passati la Germania ha assunto circa 100 mila ingegneri elettrotecnici indiani per migliorare la competitività della propria industria nazionale.

Paolo FADDA (PD) sottolinea che la previsione del titolo del dottorato di ricerca renderebbe estremamente esiguo il numero dei soggetti beneficiari delle misure agevolative in esame.

Fabio GAVA (Pdl), *relatore*, osserva che se un imprenditore è incentivato ad assumere laureati comunitari, la misura potrebbe rivelarsi poco vantaggiosa per i laureati italiani.

Paolo FADDA (PD) obietta che la medesima osservazione testé effettuata dal relatore può essere svolta anche a proposito di provvedimenti a favore dell'occupazione femminile o giovanile. Ritiene che il provvedimento in esame debba dare un

segnale di fiducia a regioni svantaggiate come la Sardegna che conta 500 mila emigrati su una popolazione di un milione e mezzo di abitanti.

Alberto TORAZZI (LNP) ribadisce che il provvedimento in esame non ha la finalità sociale di favorire una categoria di cittadini italiani non residenti in Italia, ma quella di aumentare la competitività del Paese.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che obiettivo del provvedimento è attrarre Italia cittadini comunitari qualificati che le imprese hanno interesse ad assumere indipendentemente dall'entità di un incentivo fiscale decisamente limitato.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene che il valore aggiunto di un lavoratore non possa essere determinato da un semplice titolo di laurea.

Andrea LULLI (PD) invita i colleghi ad evitare sterili polemiche, ricordando che il Governo attuale è responsabile di misure assai pesanti nei confronti dei lavoratori italiani quali l'eliminazione del credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva che il provvedimento appare intempestivo e inadeguato al raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la competitività del Paese.

Enzo RAISI (Pdl) osserva che la questione da discutere, a suo parere, riguarda più la portata limitata dei benefici previsti che i requisiti richiesti ai soggetti beneficiari delle misure in esame.

Paolo FADDA (PD) sottolinea che nelle regioni svantaggiate il maggiore tasso di emigrazione si registra tra i laureati; la proposta di legge in titolo potrebbe rappresentare un piccolo segnale di attenzione nei loro confronti.

Laura FRONER (PD) osserva che, come evidenziato anche nella relazione svolta

dall'onorevole Gava, la proposta di legge intende contribuire al rientro di lavoratori qualificati nel nostro Paese, pur non potendo dare una risposta all'emergenza occupazionale.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, nel prendere atto delle questioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole.

Alberto TORAZZI (LNP), a titolo personale, dichiara voto di astensione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. (Atto n. 211).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 211);

valutato favorevolmente il complesso del provvedimento, che cerca di contemperare la scarsità delle risorse economiche disponibili in un momento di crisi globale che colpisce anche l'economia italiana con l'opportunità di assicurare ai consumatori la massima tutela possibile,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

in relazione all'articolo 7, al fine di favorire la completa restituzione delle somme erroneamente introitate al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di « polizze dormienti », valuti il Governo la possibilità di incrementare lo stanziamento attualmente previsto in 7 milioni 600 mila euro previa congrua valutazione dell'entità delle somme all'uopo necessarie.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti e abbinata C. 3311 Schirru ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	247
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	248
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	249

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): esame del documento conclusivo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	252
---	-----

<i>ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo)</i> .....	253
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	252
---	-----

##### COMITATO DEI NOVE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82-322-331-380-527-691-870-916-1279-1377-1448-1504-1995-2273-A .....	252
--	-----

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.**

**C. 3333 Lo Presti e abbinata C. 3311 Schirru.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la proposta di legge n. 3333 Lo Presti, alla quale è abbinata la proposta di legge n. 3311 Schirru, è stata adottata come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Preso atto che, alla scadenza del termine fissato per la giornata di ieri, non sono stati presentati emendamenti, avverte che la predetta proposta di legge sarà conseguentemente inviata alle competenti

Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge dal contenuto analogo a quelle in esame, di cui auspica, quindi, l'abbinamento.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sarà cura della presidenza disporre l'abbinamento della citata proposta di legge, non appena essa sarà assegnata alla XI Commissione: ciò potrà ovviamente avvenire nella fase successiva all'acquisizione dei prescritti pareri sul testo base.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione sulla proposta di legge n. 2079, a prima firma del deputato Letta, che reca incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia: si tratta di una importante proposta normativa di iniziativa parlamentare, sottoscritta sostanzialmente da deputati di tutti i gruppi, sulla quale è stato svolto presso la Commissione di merito un ampio e interessante ciclo di audizioni, al

termine del quale la Commissione stessa ha anche esaminato gli emendamenti presentati, che consentono pertanto di valutare oggi un testo risultante dalle proposte emendative approvate.

Rileva che il provvedimento in esame, sinteticamente definito dagli organi di stampa come «legge per il rientro dei cervelli», mira a fronteggiare il fenomeno – che ha ormai raggiunto dimensioni patologiche – dell'emigrazione verso l'estero dei laureati italiani, soprattutto più giovani e più competenti, che lasciano il Paese per andare a lavorare in altri Stati; s'intende così contrastare una tendenza in atto, a causa della quale il totale dei laureati italiani che lavorano all'estero risulta di gran lunga maggiore del totale dei laureati stranieri che lavorano in Italia.

Peraltro, osserva che la necessità di utilizzare al meglio tutti i «talenti» italiani e di potenziare il capitale umano del Paese è particolarmente avvertita nell'attuale contesto di crisi economica e risulta condivisa – come sottolineato in precedenza – da tutti gli schieramenti politici.

In tale contesto, fa presente che l'intervento legislativo intende introdurre nell'ordinamento nazionale strumenti, segnatamente attraverso il meccanismo tributario del credito d'imposta, volti a sostenere ed incentivare i cittadini italiani e comunitari, nati a partire dal 1969, a rientrare ovvero a trasferirsi in Italia per ragioni lavorative ed imprenditoriali, prevedendo un livello particolarmente significativo di agevolazioni per coloro che intendano trasferirsi nelle regioni meridionali, nonché in favore delle donne.

Ritiene, dunque, che si tratti di un intervento di grande impatto simbolico, che tuttavia presenta anche un notevole grado di concretezza, se è vero che gli incentivi potranno contribuire in modo importante a ridurre gli oneri fiscali a carico di tali soggetti.

Per quanto riguarda le norme di più diretta competenza della Commissione, segnala in particolare l'articolo 4, che, disciplinando le caratteristiche dei benefici

riconosciuti, distingue tra redditi da lavoro dipendente, redditi d'impresa e redditi di lavoro autonomo assoggettati a tassazione in misura ridotta, e l'articolo 11, che interviene in ordine alla tutela dei diritti acquisiti, mediante appositi accordi bilaterali con gli Stati esteri, finalizzati a riconoscere la totalizzazione dei contributi versati.

In conclusione, preso atto del contenuto di tali disposizioni e valutato il carattere estremamente positivo dell'intervento normativo, che appare strategico in vista di una piena valorizzazione del capitale umano del Paese, anche nella prospettiva di una ripresa del sistema economico nel suo complesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel richiamare l'importanza complessiva del provvedimento in esame, intende sottolineare in particolare quelle parti riguardanti la valorizzazione del ruolo delle donne lavoratrici nonché la promozione delle zone del Mezzogiorno, elementi che giudica di grande rilievo, soprattutto alla luce dell'attuale contesto di crisi economica. In conclusione, auspica una positiva conclusione dell'iter di esame e una sostanziale convergenza dei gruppi sul testo in questione, in prospettiva di un rilancio del sistema economico dell'intero Paese.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dal deputato Mosca, fa notare che il provvedimento in esame testimonia come il Parlamento, quando il confronto tra i gruppi si svolge in termini leali e costruttivi, possa operare con efficacia e diligenza (a dispetto di quanto riportato dagli organi di informazione, anche recentemente), soprattutto quando in gioco vi sono tematiche fondamentali, come il sostegno alle pari opportunità e il rilancio del Mezzogiorno. Auspica, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento in questione.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, si augura che il clima di collaborazione re-

gistrato sul provvedimento in tale sede possa proseguire lungo l'intero iter di esame del provvedimento, affinché si possa giungere al più presto ad una risposta sollecita dello Stato, che promuova una piena valorizzazione del capitale umano del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.**

**C. 2128 Meta.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione (Trasporti) sul testo della proposta di legge n. 2128 – come risultante dall'esame degli emendamenti, conclusosi nella seduta del 12 maggio scorso – che prevede l'attribuzione di un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari, individuando la copertura dei relativi oneri finanziari nelle maggiori risorse conseguenti ad un aumento delle aliquote dell'accisa sui carburanti (benzina, olio da gas o gasolio, gas di petrolio o liquefatti).

Rileva che la concessione del contributo ha, in particolare, lo scopo di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e di promuovere il riequilibrio modale in favore del trasporto ferroviario: fa presente che la relazione illustrativa si sofferma in particolare sulle inefficienze del sistema di trasporto ferroviario locale e pendolare e sull'inadeguatezza del materiale rotabile a ciò destinato, evidenziando come un miglioramento di tale sistema potrebbe ri-



durre l'inquinamento ambientale ed avere effetti positivi sulla crescita economica e il progresso sociale.

Visto il contenuto di base del provvedimento, che non investe competenze della XI Commissione, fa notare che tale progetto di legge è stato trasmesso per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del Regolamento, a seguito dell'approvazione in sede referente di una specifica proposta emendativa – l'articolo aggiuntivo Garofalo 1.01 – che ha introdotto nel testo un articolo recante misure per garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Si tratta di una proposta di modifica al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, con la quale si dà concreta attuazione ad una risoluzione già approvata, all'unanimità, dalla XI Commissione nella seduta del 12 gennaio 2010. Tale atto di indirizzo (risoluzione n. 7-00241 Antonino Foti e altri) ha, infatti, segnalato al Governo la necessità di favorire il transito nel ruolo dell'Agenzia nazionale di personale altamente qualificato, già individuato dalla stessa Agenzia mediante adeguate procedure di selezione, evitando che lo stesso si sottoponga nuovamente a un concorso pubblico e scongiurando, dunque, il pericolo di una perdita netta del know-how di settore.

Fa presente che, con l'intervento proposto dalla Commissione Trasporti, si modifica ora la lettera *b*) del richiamato comma 6, riconoscendo a quel personale tecnico – avente riconosciute capacità e competenza, anche proveniente da Ferrovie dello Stato S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e da società controllate da Ferrovie dello Stato S.p.A. – la possibilità di inquadramento nell'organico dell'Agenzia, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili nell'organico stesso.

Mette in evidenza che la stessa proposta emendativa, inoltre, modificando la lettera *c*) del medesimo comma 6, sopprime il riferimento alla riserva di posti non superiore al cinquanta per cento per il richiamato personale, prevista origina-

riamente nell'ambito della disciplina normativa di reclutamento (mediante procedure selettive pubbliche).

Infatti, di tale personale, già scelto mediante apposite procedure di selezione e addetto da tempo allo svolgimento di compiti fondamentali ai fini della sicurezza della circolazione dei treni, si intende prevedere ora l'inquadramento diretto nell'organico dell'Agenzia stessa.

Preso atto, quindi, del contenuto di tali disposizioni e considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della XI Commissione, si tratta di assicurare la funzionalità di un importante organismo preposto alla sicurezza nelle ferrovie, conformemente agli indirizzi assunti in sede parlamentare sull'argomento, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Ivano MIGLIOLI (PD) si interroga sull'effettiva possibilità che il provvedimento in questione giunga al termine del suo iter di esame, atteso che su di esso sembrano esserci forti perplessità in ordine ai profili di copertura, osservando, peraltro, che il recente svolgersi dell'attività legislativa dimostra come le questioni attinenti alla sostenibilità finanziaria dei provvedimenti – soprattutto quelli di iniziativa parlamentare – condizionino in maniera stringente l'attività del Parlamento, quasi paralizzandola, così come è avvenuto per il provvedimento in materia di sostegno ai lavoratori che assistono familiari disabili e per altri recenti provvedimenti, anche di iniziativa governativa (come quello in materia di semplificazione dell'ordinamento statale proposto dal Ministro Brunetta). Entrando poi nel merito del provvedimento, pur manifestando apprezzamento per la sua finalità di migliorare il sistema del trasporto ferroviario locale e pendolare, garantendo la libertà di circolazione dei cittadini, invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di prevedere nel testo una norma che stabilisca un'attribuzione diretta agli enti locali delle risorse necessarie al potenziamento del sistema ferroviario, secondo quella logica federa-

lista che tanto sta a cuore a taluni esponenti della maggioranza.

Elisabetta RAMPI (PD), associandosi alle considerazioni espresse dal deputato Miglioli, ritiene che il provvedimento in esame vada incontro all'esigenza di migliorare la mobilità dei cittadini e di rendere più vivibili le realtà urbane, anche dal punto di vista della congestione del traffico e dell'inquinamento atmosferico, favorendo al contempo la crescita economica e il progresso sociale. Dopo aver espresso condivisione anche sulla parte del provvedimento di competenza della Commissione, riguardante l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, auspica che i positivi principi contenuti nella presente proposta possano trovare a breve una concreta applicazione.

Silvano MOFFA, *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere oggi un parere alla IX Commissione a seguito dell'introduzione nel testo di una norma specifica, sulla quale invita i parlamentari a concentrare l'attenzione, essendo l'unica a rivestire un diretto interesse per la Commissione stessa: per tale ragione, ritiene non opportuno l'inserimento di rilievi specifici nella proposta di parere.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), con riferimento a considerazioni espresse da taluni esponenti dell'opposizione, fa presente, in premessa, che appare scorretto parlare di deficit di democrazia parlamentare, prendendo a riferimento, a giustificazione di tale ipotesi, lo scarso successo delle proposte di legge (soprattutto quelle di iniziativa parlamentare), atteso che la forza di un Parlamento, a suo avviso, si misura anche sulla base della sua capacità di svolgere un'attenta attività di controllo e di indirizzo, compiti che ritiene siano stati svolti in pieno anche in questa legislatura. Pur essendo consapevole di dover limitare la propria analisi ai profili di diretto interesse della Commissione, ritiene comunque necessario che rimanga agli atti della seduta odierna l'espressione delle sue perplessità su taluni aspetti del

provvedimento: si riferisce, in particolare, alle modalità di copertura finanziaria, nonché alla necessità di introdurre criteri di assegnazione delle risorse che tengano conto delle diverse esigenze dei territori locali, affinché si scongiuri un riconoscimento di incentivi « a pioggia ». Riservandosi di esprimere una posizione più approfondita su tali aspetti di merito non rientranti nella competenza della Commissione nel corso dell'esame in Assemblea, preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che le legittime considerazioni formulate dai deputati intervenuti, che rimarranno agli atti della seduta odierna, pur potendo essere riprese nel prosieguo dell'iter, non dovrebbero essere prese in considerazione dal relatore nell'ambito della sua proposta di parere, considerata la necessità di attenersi ai precisi confini segnati dalle circoscritte parti del provvedimento che hanno giustificato, peraltro, la richiesta di un parere alla XI Commissione.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, considerata l'urgenza di dare seguito all'iter di esame del provvedimento, giudica necessario rimandare ad altra sede l'articolazione delle interessanti tematiche poste dai deputati intervenuti nell'odierno dibattito, raccomandando nel frattempo l'approvazione della sua proposta di parere, che fa riferimento alle parti di interesse della XI Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): esame del documento conclusivo.**

*(Esame e rinvio).*

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Comunica, quindi, di aver predisposto, a conclusione del ciclo di audizioni previsto nel programma dell'indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*) che rimette alle valutazioni dei componenti della Commissione, con l'auspicio di poterne concludere l'esame entro la prossima settimana, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 19 maggio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 19 maggio 2010.*

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

**C. 82-322-331-380-527-691-870-916-1279-1377-1448-1504-1995-2273-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

## ALLEGATO

**Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro  
(lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).****PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

1. Premessa: il programma e gli obiettivi dell'indagine.
2. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.
3. Conclusioni e proposte.

**1. Premessa: il programma e gli obiettivi dell'indagine.**

La XI Commissione, nell'ambito della propria attività conoscitiva, ha ritenuto opportuno svolgere una approfondita indagine conoscitiva su taluni aspetti rilevanti del mercato del lavoro italiano, analizzando, in particolare, lo specifico rischio che si acquiscano, al suo interno, taluni elementi distorsivi. La Commissione ha, quindi, deliberato il programma dell'indagine, nella consapevolezza che la liberalizzazione dei servizi, la circolazione delle merci e delle persone, insieme ai processi di globalizzazione e alla profonda interconnessione tra le economie nazionali – oltre ad aver amplificato le opportunità di lavoro e di scambio commerciale, recando indiscussi benefici in termini di competizione, sviluppo economico e occupazionale – hanno anche favorito la produzione di alcuni effetti collaterali, legati spesso alla necessità di ridurre i costi del lavoro, in vista di una « tenuta sul mercato » delle aziende meno competitive. Tra questi effetti, il programma dell'indagine ha incluso anche – nell'ambito del mondo del lavoro – quelli connessi al lavoro nero e sommerso, nonché al cosiddetto « caporalato » e allo sfruttamento della manodopera immigrata, ossia a fenomeni che rischiano di sottoporre taluni settori produttivi ad un regime di concorrenza sleale, con aggressive forme di dumping sociale.

In particolare, la Commissione si è proposta di comprendere la dimensione di questi fenomeni distorsivi, che presentano rilevanti punti di contatto – prima che con aspetti di ordine pubblico e di diritto penale, legati anche alle procedure di ingresso degli immigrati nel nostro territorio – con profili economici, sociali, professionali, assicurativi e fiscali, richiedendo un'azione politica integrata da parte di tutte le istituzioni chiamate ad individuare una soluzione adeguata. Prima ancora di adottare qualsiasi tipo di misura, quindi, la XI Commissione ha giudicato importante poter avviare una riflessione circa la possibilità di misurare l'entità del problema e definire un quadro comune di norme e politiche che disciplinino l'accesso

regolare al mercato del lavoro, favorendo anche l'indicazione di interventi in grado di rilanciare il capitale umano in vista di un sviluppo degli investimenti produttivi.

L'indagine, originariamente deliberata il 30 luglio 2009, è stata successivamente prorogata sino al 15 giugno 2010, in modo da consentire la conclusione delle principali audizioni incluse nel programma e favorire un approfondito esame del documento conclusivo.

Nell'ambito dell'indagine, la XI Commissione ha svolto un articolato e interessante ciclo di audizioni, che hanno avuto inizio nel settembre del 2009 e si sono concluse alla fine del mese di aprile 2010. In particolare, sono intervenuti rappresentanti delle parti sociali (Confindustria e organizzazioni sindacali, quali CGIL, CISL, UIL e UGL), delle associazioni di categoria dei settori maggiormente coinvolti (ANCE, Coldiretti, Confagricoltura e CIA), di operatori del mercato del lavoro (Consiglio nazionale consulenti del lavoro), di enti previdenziali e assistenziali (INAIL e IPSEMA), di istituzioni, anche pubbliche, e centri di studio, ricerca e statistica (ISTAT, Censis ed Eurispes), di associazioni che agiscono nel settore del volontariato (CARITAS e Medici senza frontiere), nonché del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il ciclo di audizioni si è, quindi, esaurito con lo svolgimento, nella seduta del 29 aprile 2010, dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

Nel loro complesso, le audizioni hanno visto tutte un confronto costruttivo e collaborativo con i soggetti coinvolti, che ha permesso di delineare un quadro completo delle problematiche esistenti e dei principali dati in materia, ponendo in luce anche il positivo contributo che le istituzioni rappresentative, in primo luogo il Parlamento, possono fornire, in particolare attraverso forme di legislazione di integrazione e sostegno.

Per tali ragioni, il presente documento è stato elaborato in termini estremamente semplici ed è strutturato in due sole parti: con la prima, vengono illustrati i principali elementi di valutazione e di conoscenza forniti nel corso delle audizioni; con la seconda, invece, si punta ad evidenziare talune proposte conclusive, anche in vista della possibile adozione di specifiche iniziative in materia.

## **2. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.**

Il presente paragrafo intende realizzare una sintesi dei numerosi contributi forniti alla Commissione sul tema oggetto dell'indagine, fermo restando che – per quanto concerne l'enorme mole di dati ed elementi conoscitivi emersi nei quasi otto mesi di suo svolgimento – non può che farsi rinvio alla documentazione depositata dai soggetti intervenuti.

La ricostruzione dei principali elementi emersi, peraltro, è esposta – per ragioni sistematiche – nell'ordine cronologico di svolgimento delle rispettive audizioni, anche in modo da rispecchiare il contesto di riferimento nelle diverse fasi in cui le audizioni stesse hanno avuto luogo (si pensi, in particolare, all'audizione di rappresentanti delle associazioni agricole, svolta immediatamente dopo i « fatti di Rosarno »).

Sotto questo profilo, si ricorda che le prime audizioni effettuate hanno visto la partecipazione di rappresentanti di Eurispes e Censis.

I rappresentanti di Eurispes, nel porre in evidenza la dimensione enorme raggiunta negli ultimi anni dal sommerso (più di un terzo del PIL), si sono soffermati ad analizzare le forme di impiego della manodopera immigrata, sottolineando come il lavoro nero — equamente distribuito sul territorio nazionale — coinvolge non solo gli immigrati clandestini (un quarto dell'immigrazione complessiva, pari a una quota di 800 mila persone), ma gli stessi extracomunitari legalmente presenti nel territorio. In quest'ultimo caso, peraltro, non di rado i datori di lavoro tendono a mantenere in nero anche forme di occupazione stabili e, addirittura, regolari, non dichiarando per intero le caratteristiche del lavoro. Emblematico, in tal senso, è il caso del rapporto di lavoro domestico che appare quello in cui si combina meglio l'interesse del datore di lavoro a pagare meno contributi.

È stato evidenziato, inoltre, come al fine di avere un quadro più chiaro dei fenomeni oggetto dell'indagine ed una stima più attendibile dei dati ad essi riferiti, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di accertamento più penetranti attraverso un monitoraggio delle rimesse degli immigrati verso i Paesi di origine. Si è altresì fatto notare che interi settori e comparti dell'economia nel nostro Paese — agricoltura, edilizia, servizi, ristorazione e turismo — sono stati ormai completamente abbandonati dalla manodopera italiana, evidenziandosi, inoltre, come un peso sempre più rilevante in tale contesto sembra assumere il cosiddetto sommerso criminale — ovvero il « fatturato » prodotto da mafia, 'ndrangheta, camorra e sacra corona unita (circa 175 miliardi di euro annui) — che sembrerebbe coinvolgere non solo le regioni meridionali, ma anche quelle settentrionali, dal punto di vista della distribuzione o del reimpiego dei ricavi prodotti (se si somma il dato del sommerso a quello della criminalità si arriva a una dimensione del 50 per cento del PIL). Nella disamina dei dati della immigrazione del Paese, si è inoltre rilevato che essa non è più prevalentemente extracomunitaria, ma è, almeno per il 50 per cento, di origine europea, relativa a Paesi appena entrati o in procinto di entrare nell'Unione europea (evidente è il caso della Romania).

Passando ad analizzare la cause del sommerso, i rappresentanti di Eurispes hanno manifestato l'impressione che il sommerso venga utilizzato nel nostro Paese come ultima arma di difesa rispetto a un sistema spesso oppressivo e limitativo della libertà di impresa, indicando tra i motivi alla base del fenomeno l'eccessiva pressione fiscale e un apparato burocratico invadente che tende ad ingabbiare il sistema imprenditoriale. Il nostro mercato del lavoro, a loro avviso, essendo farraginoso ed eccessivamente regolato, produrrebbe, come conseguenza, forme alternative di prestazione d'opera nonché fenomeni dilaganti di dumping sociale, che potrebbero essere contrastate proprio avviando politiche di riduzione fiscale, in grado di interrompere quel sistema di convenienze tra datore di lavoro e lavoratore che li spinge a tenere nascosto il loro rapporto di lavoro. Si è comunque sottolineato che il sommerso è il prodotto di una situazione complessa, di un insieme di concause, non riconducibili



direttamente all'immigrazione e alla criminalità, che fanno riferimento anche a fattori culturali nonché a mal costumi delle imprese e dei cittadini.

I rappresentanti del Censis hanno evidenziato i dati relativi alla presenza del lavoro sommerso nei diversi settori produttivi, individuando nel lavoro domestico il settore a più alta incidenza (37 per cento), seguito dall'agricoltura (26 per cento), dall'edilizia (circa il 24 per cento), dal tessile (13 per cento) e dalla meccanica (circa l'8 per cento). Si è altresì sottolineato che le categorie più coinvolte nel sommerso sono gli immigrati (pari al 27 per cento) e i giovani in cerca di prima occupazione.

Si è inoltre rilevato che il lavoro nero ha assunto una dimensione strutturale nelle regioni del Meridione, per fattori socio istituzionali – dal momento che nel Mezzogiorno esiste un problema di competitività di sistema – mentre nel Nord il lavoro sommerso sembra essere più collegato a forme di elusione ed evasione fiscale.

I rappresentanti del Censis hanno poi sottolineato la necessità di avvicinarsi allo studio del fenomeno del lavoro sommerso con un approccio integrato, che sia in grado di individuare soluzioni diverse in base alla tipologia di comparto produttivo coinvolto, alla categorie di lavoratore interessato, alla specifica dimensione territoriale individuata, mettendo in campo una forza anche comunicativa rispetto al valore del lavoro e coinvolgendo le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, gli enti locali, in modo da stimolare la crescita di una cultura collettiva che sanzioni quasi in modo spontaneo tali comportamenti irregolari.

Si è poi evidenziato che il problema dell'irregolarità – soprattutto in taluni settori, come quello del lavoro domestico – è fortemente legato a talune complicazioni procedurali e burocratiche (ad esempio in relazione al rilascio del permesso di soggiorno), nonché al livello basso di redditi e trattamenti pensionistici, che inducono sia il datore di lavoro sia il lavoratore a stipulare un tacito accordo di convenienza in ordine al carattere occulto del loro rapporto.

Il CNEL stima che l'incidenza del lavoro irregolare sul PIL si attesti intorno al 18 per cento, percentuale molto superiore a quella registrata negli altri Paesi europei, ed evidenzia che in Italia si riscontrano nuove tipologie di sfruttamento, dissimulate da forme contrattuali flessibili, come il prolungamento dell'orario di contratti part time o l'impropria definizione di lavoro autonomo per rapporti, a tutti gli effetti, subordinati.

Si evidenzia, inoltre, che la composizione del sommerso varia a seconda del livello di sviluppo delle strutture economiche di riferimento, per cui si può configurare una tipologia di sommerso nelle aree del Nord, prevalentemente legato a forme di evasione fiscale e contributiva – connesse soprattutto al secondo lavoro e al «fuori busta» – e forme di lavoro irregolare diffuso nel Mezzogiorno, che assumono quasi un carattere endemico, a causa dei molteplici fattori di disagio che amplificano il sommerso in quelle zone.

Si evidenzia, tuttavia, che il fenomeno ha subito tra il 2001 e il 2006 una contrazione che, in presenza di una moderata espansione della occupazione totale, ha fatto scendere il tasso di irregolarità dal 13,8 al 12 per cento, grazie alle politiche poste in atto per favorire

l'emersione, alla semplificazione degli adempimenti contributivi, alla flessibilizzazione dei rapporti di lavoro dipendenti regolari e alle sanatorie di legge a favore dei lavoratori extracomunitari.

Nel corso dell'audizione di rappresentanti del CNEL, è stata fornita una stima molto alta dell'irregolarità nell'agricoltura (nel 2006 si attestava al 22,7 per cento) e nel campo dei servizi – in particolare commercio e pubblici esercizi – dove il tasso di irregolarità sfiora il 20 per cento e si mantiene costante negli anni. In questo ambito, le attività in cui più si raccoglie il lavoro irregolare sono i servizi alle persone (collaboratori domestici, badanti e colf), la ristorazione, le attività di loisir, i servizi di pulizia e quelli di trasporto. Nel settore delle costruzioni, i dati dell'ISTAT mostrano un andamento decrescente negli ultimi anni da ricondurre principalmente alle politiche per la sicurezza del lavoro e al controllo della regolarità del lavoro nelle imprese.

Dopo aver osservato che la crisi in atto potrebbe aumentare la propensione verso il lavoro irregolare per coloro che perdono un lavoro regolare, il CNEL rileva che il fenomeno in oggetto coinvolge in modo particolare gli immigrati, dal momento che essi risultano disponibili ad accettare un'occupazione anche più dequalificata rispetto alla propria formazione, anche per questioni legate ad aspetti normativi, dal momento che lavorare è un requisito fondamentale per risiedere anche legalmente.

Quanto alle possibili soluzioni da individuare, il CNEL ritiene che il problema vada affrontato predisponendo in primo luogo una strategia complessiva, che faccia leva sulla vigilanza, su interventi di semplificazione della normativa, di incentivazione e, soprattutto, su politiche di sviluppo locale, attraverso l'azione congiunta di tutti gli attori impegnati su questo fronte, siano essi soggetti istituzionali, forze sociali, scuola, università, enti di formazione e di ricerca. In secondo luogo, il CNEL ritiene necessario agire per la semplificazione delle normative e l'efficienza della pubblica amministrazione, nonché per potenziare e rendere più efficaci i servizi ispettivi, non soltanto nel loro aspetto repressivo, ma anche in quello informativo e preventivo.

Il CNEL ritiene pertanto essenziale favorire il passaggio da una normativa emergenziale, nata da circostanze e necessità eccezionali, ad una strategia complessiva in cui i provvedimenti a favore delle emersioni siano inseriti in un più ampio contesto di riforma del mercato del lavoro e di sviluppo dell'economia, precondizioni essenziali in vista del successo della lotta all'economia sommersa.

Infine, quanto al caporalato, il CNEL sostiene che esso si è andato diffondendo, anche sotto forme più raffinate, magari meno evidenti, che mettono in evidenza collegamenti fra « caporali » di carattere evoluto.

I rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, soffermandosi sulla questione del lavoro irregolare nel suo complesso, individuano l'esigenza di intraprendere una riduzione generalizzata della pressione contributiva, nella prospettiva di contrastare un fenomeno che ha assunto nel Paese dimensioni preoccupanti (particolarmente nel settore dell'agricoltura e dell'edilizia). Si sostiene altresì l'introduzione di agevolazioni legate a ciascuna assunzione a tempo indeterminato, nonché la previsione di un sistema sanziona-

torio più proporzionato ed equo, soprattutto nel rapporto tra lavoro completamente in nero e lavoro « grigio », ovvero laddove il lavoratore sia irregolare solo parzialmente. Si propone, inoltre, la detassazione e la defiscalizzazione contributiva nell'ambito delle ore di straordinario effettuate nel 50 per cento dei limiti legali, dal momento che, allo stato attuale, è interesse reciproco, sia del datore di lavoro sia del lavoratore, non far figurare la retribuzione al di sopra delle quaranta ore settimanali. Si suggerisce, inoltre, la defiscalizzazione di una quota dei contributi inversamente variabile all'aumentare della retribuzione annua corrisposta.

I consulenti del lavoro ritengono poi opportuno agevolare dal punto di vista procedurale il lavoro a chiamata e, soffermandosi, in particolare, sul lavoro irregolare della manodopera immigrata, ritengono necessario snellire le pratiche burocratiche relative al rilascio dei permessi di soggiorno.

In relazione al tema più specifico del caporalato e dello sfruttamento della manodopera immigrata – fenomeno diffuso, a loro avviso, nel Nord-Est del Paese e nelle zone del Mezzogiorno – nel rilevare che sovente, nel settore dei servizi, si registra lo svolgimento di attività in regime di « pseudo-appalto », ovvero di mera fornitura di manodopera, i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, dopo aver preso atto positivamente dei positivi effetti prodotti dalle recenti innovazioni legislative in materia di solidarietà fra committente e appaltatore e di documento unico sulla regolarità contributiva (DURC), ravvisano l'esigenza di alleggerire il carico burocratico e formale in capo alle agenzie di somministrazione, rendendo altresì meno stringenti i requisiti richiesti a tali soggetti per operare, aumentando in tal modo la concorrenza tra coloro che offrono il lavoro somministrato, che favorirà un abbassamento dei prezzi.

Si ritiene altresì auspicabile una riforma del codice civile che introduca – in caso di accertata somministrazione irregolare – la responsabilità civile, con tutto il patrimonio, del soggetto che ha esercitato di fatto l'amministrazione della società coinvolta, atteso che, sfruttando i margini di manovra concessi dall'attuale ordinamento, spesso i caporali tendono a celarsi dietro lo schermo di rappresentanti legali inesistenti e di persone giuridiche costituite ad arte ed estinte ciclicamente, al fine di evitare il fallimento e la conseguente individuazione delle relative responsabilità.

Si propone altresì una modifica all'attuale disciplina dei contratti a tempo determinato, eventualmente escludendo la stabilizzazione del rapporto di lavoro – prevista in caso di reiterati contratti a tempo determinato nell'arco dei trentasei mesi – per le imprese al di sotto di un certo limite dimensionale nonché in quei casi in cui si ricorra al contratto a tempo per sostituire lavoratori (in maternità o malattia) aventi diritto alla conservazione del posto. I consulenti del lavoro ritengono, inoltre, essenziale rafforzare il ruolo di garanzia da loro svolto nell'ambito della gestione della somministrazione di manodopera, al fine di verificare l'assenza di situazioni di caporalato o di forme di elusione o evasione contributiva e fiscale.

L'IPSEMA, soffermandosi su questioni specifiche relative al personale a bordo delle navi (il 30 per cento del quale è straniero), ritiene

innanzitutto necessaria una modifica alla disciplina vigente, in base alla quale l'equipaggio extracomunitario, senza permesso di soggiorno e con divieto di sbarcare a terra, si vede riconosciuto un trattamento diverso rispetto agli altri lavoratori italiani per quanto concerne gli aspetti connessi alla sicurezza del lavoro e della salute. L'Istituto giudica pertanto opportuno che per tale personale marittimo si prevedano forme obbligatorie di copertura assicurativa, con il passaggio da un sistema privato ad uno a gestione pubblica, secondo quanto previsto dal comma 38 della Costituzione, in grado di garantire, inoltre, adeguate misure di prevenzione in ordine alla sicurezza sul lavoro, al momento non adeguatamente assicurate dalle compagnie private. L'IPSEMA indica anche la necessità di prevedere adeguate forme di comunicazione dei dati sugli infortuni sul lavoro relativi a tale tipo di personale presso il competente Casellario centrale dell'INAIL.

Quanto alla diffusione del lavoro nero tra il personale marittimo, si evidenzia una forte diffusione del fenomeno nel settore della pesca e del diporto, sulla base di rilevazioni compiute dalle Capitanerie di porto, dallo stesso IPSEMA e dalla Guardia di finanza. Si segnala, inoltre, l'esigenza di porre rimedio ad una carenza normativa che pone l'Istituto stesso in una situazione di difficoltà nel recupero dei crediti contributivi a seguito della cosiddetta dismissione di bandiera, realizzata proprio a fini di elusione ed evasione contributiva. In tal caso, infatti, la legislazione vigente prevede l'obbligo di comunicazione soltanto all'INPS e non anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

Un contributo importante è stato quello dei rappresentanti di Confindustria, che – nel far notare che il fenomeno del lavoro irregolare sembra interessare marginalmente l'industria e maggiormente le imprese di dimensioni più piccole – hanno posto in evidenza una diversa configurazione del fenomeno nell'ambito del territorio nazionale (nel Mezzogiorno si registra un tasso di irregolarità pari al 19,6 per cento, nel Nord-Ovest all'8,8 per cento, nel Nord-Est all'8,6 per cento, in Lombardia al 7,8 per cento). Dopo aver sottolineato il fortissimo aumento della popolazione immigrata degli ultimi anni (circa 650 mila unità irregolari) e la conseguente crescita della richiesta di personale straniero, anche qualificato, da parte dei rappresentanti industriali, si è evidenziato come i due fenomeni del sommerso e dell'immigrazione tendano a sovrapporsi.

Confindustria ritiene pertanto centrale il tema dell'incontro tra domanda e offerta di manodopera straniera, da favorire attraverso una semplificazione delle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno e di reclutamento della manodopera, un potenziamento dei centri per l'impiego e il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali. A tale proposito, Confindustria giudica opportuno sostenere la presenza dell'immigrato nel nostro territorio attraverso l'avvio di adeguate politiche abitative e di formazione linguistica e scolastica.

Risulta poi importante, ad avviso della confederazione, agire sul versante imprenditoriale, prevedendo misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo e alleggerendo la pressione fiscale sulle imprese, portando a compimento il processo di semplificazione amministrativa

e intervenendo sul piano delle sanzioni, attraverso l'assunzione di un approccio meno formalistico e più sostanziale sul terreno dei controlli, che si ritiene comunque necessario intensificare.

Confindustria prende atto con soddisfazione dei benefici effetti prodotti dalle ultime riforma del mercato del lavoro (cosiddetti « pacchetto Treu » e « legge Biagi »), che hanno contribuito negli ultimi anni alla diminuzione dei tassi di irregolarità, grazie alla diffusione crescente di rapporti di lavoro flessibili in termini di orario, durata e attivazione di nuovi contratti.

L'associazione delle imprese ritiene che serva comunque un coinvolgimento dei vari attori politici, sociali, istituzionali ed economici, che non deve essere limitato alla lotta all'illegalità intesa nel senso stretto del sommerso, ma deve estendersi ovviamente a tutte quelle forme di criminalità che ne agevolano la diffusione.

Si ritiene, infine, essenziale, favorire un coordinamento europeo nel campo delle politiche per l'immigrazione, affinché le problematiche che derivano da tale fenomeno siano affrontate con spirito unitario e non lasciate alle responsabilità dei singoli Paesi coinvolti.

Articolato e ricco di spunti è stato anche il contributo delle organizzazioni sindacali.

In questo contesto, la CGIL considera il lavoro sommerso – diffuso tra le mura domestiche, l'edilizia, l'agricoltura, il turismo – come fenomeno strutturale dell'economia italiana, che presenta una differenziazione territoriale molto rilevante (si parla di una incidenza del 30 per cento in Calabria). Il fenomeno, ad avviso della CGIL, non riguarda soltanto l'utilizzo di lavoratori immigrati – la cui presenza, peraltro, non può essere valutata in concorrenza rispetto ai lavoratori italiani – ma è riconducibile ad una tendenza generalizzata del nostro sistema ad una precarizzazione dei rapporti di lavoro (acuita con la crisi in atto), rispetto alla quale servirebbe un'azione complessiva delle autorità pubbliche e delle parti sociali.

La CGIL ritiene opportuno avviare – in luogo di un'azione di mera semplificazione amministrativa e burocratica a favore delle imprese e di affievolimento del controllo ispettivo, che sembrerebbe essere stata intrapresa dall'attuale Esecutivo – un mix di repressione mirata e di politiche di sostegno all'emersione, da ricomprendere in un'azione a tutto campo fondata sul rafforzamento dell'attività ispettiva, sulla previsione di ipotesi di reato per i casi di sfruttamento della manodopera, sull'aiuto alle imprese regolari nei rapporti con il credito, con le pubbliche amministrazioni, con le attività formative.

Quanto alla CISL, che si è soffermata anzitutto ad analizzare taluni fenomeni di lavoro « grigio » e nero connessi a pratiche di dumping sociale che rientrano nel tema più generale della somministrazione e intermediazione fraudolenta di manodopera (riguardante soprattutto i lavoratori transfrontalieri), essa ritiene necessario prestare attenzione ai casi dei lavoratori distaccati da imprese di somministrazione di manodopera insediati in altri Paesi dell'Unione europea, le cui condizioni di lavoro contrattuali non corrispondono in tutto o in parte alle condizioni contrattuali vigenti in Italia. La CISL inoltre ritiene inopportuno il ricorso al lavoro accessorio – come il voucher – che sovente nasconde solo l'intento di eludere la legislazione vigente e di ridurre il costo del lavoro.

Tale confederazione, inoltre, sottolinea la particolare delicatezza del tema del caporalato, che riguarda in particolare il lavoro agricolo di migliaia di lavoratori stagionali impiegati in alcune zone del Mezzogiorno (in particolare in Puglia e in Campania), questione che si ricollega ad un processo competitivo di dumping scorretto, fondato su basso livello dei salari e scarse condizioni di sicurezza. Rispetto a tali problematiche, la CISL ritiene opportuno rafforzare l'attività ispettiva e prevedere misure specifiche, tra cui un'estensione dell'applicazione dell'articolo 18 del Testo unico in materia di immigrazione (permesso di soggiorno per la protezione sociale) anche ai casi di grave sfruttamento della manodopera. La CISL, inoltre, avverte l'esigenza di introdurre norme a tutela del lavoro stagionale e di prolungare la permanenza nel territorio dei lavoratori immigrati che hanno perso il lavoro, prevedendo il loro coinvolgimento in attività di formazione, al fine di evitare un loro progressivo scivolamento in situazioni di irregolarità ed illegalità.

La UIL, al fine di contrastare il lavoro nero (che riguarda sia lavoratori stranieri che italiani ed è diffuso soprattutto in agricoltura, edilizia e lavoro domestico), ritiene indispensabile una forte azione politica e amministrativa, attraverso un'efficace controllo e una semplificazione delle norme, che conduca altresì alla messa a sistema delle diverse banche dati esistenti (Ministero del lavoro, centri per l'impiego, INPS, INAIL, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate).

La UIL ritiene indispensabile, oltre che il rafforzamento dell'attività ispettiva e l'adozione di misure repressive (soprattutto prestando attenzione agli effetti prodotti dalla criminalità organizzata sull'economia del Paese), anche lo svolgimento di un'azione di prevenzione, attraverso la diffusione di una cultura della legalità e la messa in atto di campagne informative, che evidenzino la convenienza di lavorare regolarmente soprattutto in vista di un futuro pensionistico adeguato.

Tra i rimedi proposti, la UIL ritiene importante premiare le imprese virtuose che rispettano le regole e tutelare i lavoratori immigrati, prolungando il permesso di soggiorno fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, facendo decorrere il termine della proroga, ai fini della ricerca di una nuova occupazione, dalla scadenza naturale del permesso di lavoro e non dalla data di licenziamento.

La stessa UIL giudica importante, poi, favorire accordi bilaterali con gli Stati di provenienza dei lavoratori immigrati, affinché i contributi versati in uno Stato possano essere fatti valere ai fini pensionistici nel loro Paese di provenienza.

La UGL ritiene che il fenomeno del lavoro sommerso sia stato aggravato dall'immigrazione non selezionata, che ha prodotto una forza di lavoro occulta, stimabile in circa 3 milioni di lavoratori irregolari, dei quali ben due terzi sono costituiti da donne. A fronte di tale problematica, si pone una questione connessa alla riduzione di risorse finanziarie per gli enti previdenziali, oltre che al danno per il lavoratore in termini di adeguate prestazioni pensionistiche.

La UGL rileva inoltre che il caporalato si esercita prevalentemente in agricoltura e nell'edilizia e richiede la messa in campo di efficaci forme di coordinamento sul territorio. È altresì opportuno distinguere tra imprese che nascono clandestine in vista della messa in atto di comportamenti illegali e imprese per le quali il sommerso può essere



considerato quasi una necessità imposta, in vista della sopravvivenza delle attività: in questo caso sarebbero opportuni interventi per garantire la sopravvivenza dell'impresa e per il mantenimento dei livelli occupazionali, con adeguate misure di tipo fiscale, quali sgravi contributivi e incentivi.

Utili elementi conoscitivi sono stati forniti anche dall'ANCE, che ritiene essenziale promuovere le attività di formazione, di prevenzione e di controllo della regolarità attraverso lo strumento della bilateralità (rispetto al quale si pone la questione di certificare la regolarità dei requisiti delle casse), particolarmente sviluppato nel settore edile, dal momento che ha promosso l'adozione di efficaci misure di intervento, riguardanti, ad esempio, il DURC.

In un momento di crisi come quello attuale, l'Associazione considera auspicabile un sistema premiale, che aiuti le imprese a essere virtuose nella sicurezza e nella regolarità contributiva, nonché un intervento di riduzione del cuneo fiscale contributivo, atteso l'elevato costo del lavoro del settore edile, che tende a ricevere di meno – ad esempio in termini di trattamenti di integrazione salariale – in proporzione a quanto versa.

Al fine di contrastare la continua migrazione verso il falso lavoro autonomo, l'ANCE ritiene opportuno introdurre requisiti di accesso al settore edile e di qualificazione delle imprese, per impedire l'instaurarsi di un regime di concorrenza sleale, il proliferare delle partite IVA e la messa in atto di comportamenti che perseguono finalità elusive.

Si ritiene importante, altresì, affrontare la problematica del distacco delle imprese, soprattutto con riferimento alle imprese straniere che si muovono sul nostro territorio con la possibilità di versare le competenze contributive nei Paesi d'origine.

L'ANCE rileva inoltre che nel settore edile sono diffusi fenomeni di caporalato e di sfruttamento, osservando come le imprese ricevano offerte di manodopera a prezzi assolutamente irrisori, che hanno fatto scattare numerose denunce alla direzione generale dei servizi ispettivi.

L'INAIL, nella sua audizione, ha fornito un significativo novero di dati ed elementi di conoscenza sul profilo specifico degli infortuni sul lavoro. In particolare, l'Istituto evidenzia dal 2007 al 2008 un aumento del numero di lavoratori irregolari verificati, quantificando in circa 175.000 nel 2006 il numero degli infortuni non denunciati.

L'INAIL fa poi presente che i settori tradizionalmente delicati come le costruzioni continuano a essere i più a rischio e, per converso, i più seguiti dall'Istituto nella delicata verifica della regolarità dei lavoratori presenti non solo nei cantieri. A tale riguardo, si osserva che l'attività di prevenzione si sta concentrando in particolare nei settori in cui sono presenti maggiormente i lavoratori in nero, che risultano sottopagati o con contratti fortemente irregolari e spesso preda di organizzazioni malavitose, che ne gestiscono in maniera illecita le prestazioni d'opera.

L'INAIL sottolinea inoltre l'efficacia di un'attività di prevenzione svolta in collaborazione con il sindacato, gli enti locali, le forze dell'ordine e tutti i soggetti che devono intervenire nella prevenzione del fenomeno, al fine di evitare gli incidenti sul lavoro e di spingere gli stessi soggetti a richiedere una regolarizzazione efficace.

Si ritiene comunque essenziale promuovere un'attività ispettiva gestita in modo univoco a livello nazionale, garantendo un efficace coordinamento dei servizi ispettivi. In proposito, l'Istituto ha approntato un piano industriale in vista di un'attività di prevenzione più efficace e della creazione di un polo della salute e della sicurezza sul lavoro.

Coldiretti, nell'ambito dell'audizione delle associazioni rappresentative delle imprese agricole, evidenzia come un corretto sviluppo delle relazioni sindacali, supportato da una confacente legislazione in materia del lavoro, dall'introduzione di innovazioni normative contrattuali – ad esempio, i voucher o il riconoscimento dell'utilizzo di parenti e affini – e dalla disponibilità di quote di manodopera per il lavoro stagionale, abbia favorito un incremento nell'utilizzo legale della manodopera nel settore dell'agricoltura nell'arco di tempo 2006-2008. Coldiretti pone altresì in evidenza che il fenomeno del lavoro nero presenta caratteristiche complesse tali da richiedere soluzioni adeguate al diverso contesto di riferimento. Si evince la necessità di introdurre una legislazione del lavoro di semplice applicazione, tale da sottrarre ogni possibile alibi e interesse a perseguire condotte illecite a entrambe le parti del rapporto, quindi sia al datore di lavoro che all'eventuale lavoratore.

Coldiretti ritiene che in un territorio che offre produzioni da primato per il made in Italy, più che altrove debba essere garantita la legalità, certificata la qualità e promossa la vendita diretta; deve essere, inoltre, assicurato un controllo efficace del territorio per combattere gli inquietanti fenomeni malavitosi di sfruttamento della manodopera – soprattutto immigrata – ed assicurare corrette condizioni di concorrenza tra le imprese che, al contrario, hanno intrapreso con decisione la strada dell'attenzione alla sicurezza alimentare e ambientale, a servizio del bene comune. Coldiretti osserva che tali forme di schiavizzazione poste in essere dalla criminalità organizzata sembrano trarre origine, più che da carenze normative, da un'assenza dello Stato in taluni contesti geografici.

In proposito, Coldiretti ritiene necessario prestare attenzione sia all'appalto di servizi che alla somministrazione di manodopera, strumenti pienamente legittimi nella gestione di un'impresa, ma che nel campo dell'agricoltura si prestano ad un utilizzo distorto ed illegale: occorre, in tali casi, tenere sotto stretta osservazione la presenza di taluni indicatori che rivelano la natura criminale dei soggetti, quali l'entità e la forma del corrispettivo dell'appalto (frequentemente si tratta di tariffa ad ora di prestazione), nonché la data di costituzione della società.

Coldiretti sottolinea poi che razionalizzare e semplificare gli adempimenti burocratici posti a carico dei datori di lavoro resta forse il più diretto ed efficace strumento per favorire le aziende maggiormente interessate ad operare all'interno dell'economia legale, in un contesto di occupazione regolare e per un prodotto di qualità che ne sia l'espressione finale.

Confagricoltura, dopo aver posto in evidenza che nel settore agricolo esiste tanto lavoro vero, sottolinea il forte impegno di tutte le organizzazioni agricole, insieme ai sindacati, in chiave di contrasto

al lavoro nero, esprimendo condanna per qualunque forma di sfruttamento della manodopera, non giustificabile da alcuna particolare condizione economica.

La Confederazione osserva che in alcune parti del territorio il mercato del lavoro non è nelle mani delle istituzioni, degli organi preposti a svolgere queste funzioni, come i centri per l'impiego o le agenzie di intermediazione, ma di altri soggetti collegati con la criminalità organizzata, che svolgono una funzione illecita e illegittima di intermediazione. Occorre, pertanto, garantire un efficace monitoraggio del territorio, garantendo la concreta applicazione del quadro sanzionatorio già esistente, anche attraverso l'ausilio degli enti bilaterali. In relazione al sistema dei controlli, Confagricoltura evidenzia la necessità di abbandonare un approccio formalistico dei monitoraggi e di concentrare l'attenzione su violazioni sostanziali delle normative, garantendo la mobilità degli ispettori al fine di verificare in tutte le zone del territorio il rispetto delle leggi.

Confagricoltura ritiene poi necessaria una diminuzione della pressione fiscale e contributiva, nonché uno snellimento delle procedure e un'accelerazione dei tempi di smaltimento nelle richieste di autorizzazione all'assunzione di manodopera straniera, magari prevedendo agevolazioni o corsie preferenziali in favore di quelle aziende che abbiano già posto in essere in passato comportamenti virtuosi con riferimento all'assunzione di manodopera. Si tratta di agevolare comparti che hanno necessità in modo strutturale dell'apporto dei lavoratori extracomunitari

Si mette in evidenza, poi, il fenomeno del lavoro fittizio, che si traduce nell'esistenza di rapporti di lavoro mai svolti, ma denunciati all'INPS, al solo fine di far percepire indebitamente delle prestazioni a soggetti che non hanno mai lavorato.

La CIA ritiene essenziale intervenire per rimuovere tutti i vincoli e le difficoltà di natura legislativa e normativa, ma anche amministrativa, che rendono particolarmente complicato e difficile alle aziende operare nel rispetto delle regole, intervenendo sui costi di produzione, sugli oneri non salariali, sui costi del lavoro e abbassando la pressione fiscale e contributiva (il settore paga, ad esempio, un'aliquota contro gli infortuni sul lavoro molto elevata, pari al 13,24 per cento). La Confederazione ritiene inoltre importante effettuare un monitoraggio in ordine all'applicazione della legge sull'immigrazione (ad esempio, in ordine alla durata dei permessi di soggiorno), al fine di valutare l'opportunità di apportare delle correzioni che sappiano garantire una maggiore speditezza delle pratiche e snellezza delle procedure. A tale riguardo, giudica opportuno un maggiore coinvolgimento degli enti locali, in concertazione con le parti sociali, affinché il carico di lavoro per il disbrigo delle pratiche sia equamente distribuito tra i vari organi competenti, anche in vista di un più efficace svolgimento delle politiche di integrazione – alloggi, servizi, scuole, sanità – da mettere in campo con il necessario contributo dei soggetti istituzionali.

La CIA paventa il rischio che, a seguito di taluni episodi recenti (in particolare, il caso di Rosarno), vista l'emotività collegata ad essi, si decida una restrizione drastica sull'ingresso e sulle quote dei

lavoratori extracomunitari, che, a suo avviso, penalizzerebbe esclusivamente quelle aziende che presentano la domanda tramite il decreto flussi e che operano nel rispetto della legalità.

L'associazione « Medici senza frontiere », impegnata in Italia in attività di assistenza sanitaria agli immigrati (si tratta soprattutto di immigrati senza permesso di soggiorno richiedenti asilo), ha fatto presente che per tali soggetti si pongono seri problemi di accesso alle strutture sanitarie. L'intervento di MSF, in questi anni, si è focalizzato prevalentemente nel prestare assistenza sanitaria diretta a queste persone con una clinica mobile (di norma l'immigrato arriva in Italia sano e si ammala per le condizioni di vita e di lavoro che sperimenta nel nostro territorio), attraverso un team di medici, infermieri, mediatori culturali e logistici di supporto alle operazioni.

MSF riferisce di una « fetta » consistente di popolazione che si muove lungo il territorio dell'Italia meridionale, inseguendo le stagioni delle raccolte (a cominciare dall'estate nel foggiano, nel sud della Puglia e in Basilicata, fino a concludersi in inverno in Calabria, nell'area di Rosarno e in Sicilia, nell'area del siracusano): si tratta di lavoratori sottopagati, costretti a vivere in condizioni disagiate e privati dei più elementari diritti.

Al lavoro di supporto medico di MSF è stato affiancato anche un lavoro di relazione con le autorità regionali e locali per stimolarle a garantire almeno gli standard minimi di accoglienza a questa popolazione, nonché con le autorità sanitarie locali per cercare di attivare, durante la stagione delle raccolte, alcuni presidi sanitari, gestiti direttamente dalle AASSLL, con caratteristiche fondamentali di accessibilità. MSF ritiene che si è ancora lontani, tuttavia, da standard di accoglienza accettabili.

MSF sostiene di aver ripetutamente denunciato in questi anni le condizioni estreme di degrado in cui vive questa popolazione, testimoniando l'assenza delle istituzioni nonché delle associazioni di categoria, come sindacati e associazioni datoriali.

La Caritas ritiene che la crisi economica in atto abbia favorito la crescita del numero di lavoratori immigrati divenuti irregolari a causa della perdita del lavoro e del venir meno dei requisiti di residenza regolare (con conseguente loro spostamento nel Sud del Paese dove sembra esser più facile mantenere lo status di lavoratore irregolare), pur riconoscendo che il lavoro in nero è un fenomeno difficilmente quantificabile, coinvolgendo soggetti che sfuggono a qualsiasi rilevazione. Tra le aree del meridione maggiormente colpite dal fenomeno di sfruttamento della manodopera immigrata, Caritas cita il territorio campano (San Nicola Varco, il Casertano), la Basilicata (Palazzo San Gervasio), la Puglia (area del Foggiano e Gallipoli) e la Calabria (Rosarno).

A fronte di un processo migratorio che non accenna a diminuire, la Caritas mette in rilievo la necessità di prendere provvedimenti elaborati a livello territoriale, affinché qualsiasi provvedimento di sgombero sia preceduto da un piano di concertazione locale o regionale – come avvenuto di recente in Sardegna – garantendo alloggi e assistenza materiale a tali persone.

Si ritiene che gli Stati membri dell'Unione europea – sulla base di una direttiva comunitaria che dispone di fondi europei – abbiano a disposizione un interessante strumento – il rimpatrio volontario

assistito – che permetterebbe loro di alleggerire la tensione determinata dall'immigrazione irregolare; esso, tuttavia, risulta di fatto inapplicabile in Italia, a seguito della recente introduzione del reato di immigrazione clandestina, per il quale l'immigrato, chiedendo di essere rimpatriato, correrebbe il rischio di essere denunciato. La Caritas ritiene opportuno intervenire sulla materia al fine di consentire la corretta applicazione di tale importante istituto e l'attuazione della direttiva europea 2008/115/CE, recante « Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ».

Si ritiene che il fenomeno del caporalato sia un fenomeno a tutt'oggi diffusamente esistente. I caporali gestiscono la manodopera irregolare impiegando persone a 25 euro al giorno, di cui mediamente 5 euro vanno in mano al caporale (2-3 euro sono necessari per il trasbordo tra il luogo dove si sopravvive e il luogo di lavoro). Si fa notare, inoltre, che gli sgomberi provocano un ulteriore danno ai lavoratori immigrati, che non solo si trovano nelle condizioni di dover lasciare di corsa questi luoghi, ma non ricevono neanche il salario, atteso che il datore di lavoro, in questo modo, si libera del debito nei confronti del proprio lavoratore, risultando, successivamente, irrintracciabile.

La Caritas giudica opportuno cominciare ad ipotizzare decreti flussi più rispondenti alle reali esigenze delle imprese, elaborando a monte più adeguati progetti di regolazione dei flussi regolari. Viene altresì sottolineata la necessità di riflettere in che misura sia possibile estendere l'applicazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione anche allo sfruttamento sui luoghi di lavoro, prospettando anche l'opportunità di affrontare il tema dei minori stranieri non accompagnati (eventualmente attraverso la costruzione di una rete diffusa su tutto il territorio nazionale), che pongono anche un problema di sostenibilità per gli enti locali.

In un momento di crisi come quello attuale, la Caritas auspica un prolungamento del periodo di permanenza per la ricerca del lavoro, soprattutto con riferimento a contesti particolari, come ad esempio L'Aquila, dove molti immigrati, oltre a dover scontare le gravi conseguenze dell'evento sismico, hanno di fatto perduto il lavoro, la casa e, pertanto, anche la possibilità di rimanere nel territorio regolarmente. Si riconosce, infine, che il problema del disagio sociale e del lavoro nero coinvolge al sud in modo drammatico non soltanto gli immigrati, ma gli stessi lavoratori italiani.

L'ISTAT ha fornito numerosi dati di interesse, in particolare mettendo in evidenza come la rilevanza che assumono le piccole imprese nel tessuto produttivo, il persistere di forti divari territoriali di sviluppo, il peso economico dei settori produttivi labour-intensive rappresentino aspetti che rendono il nostro Paese permeabile alla presenza di lavoro non regolare.

Inoltre, si sottolinea il benefico effetto prodotto dalle innovazioni normative introdotte in materia di mercato del lavoro, che hanno condotto ad un aumento dell'occupazione e ad una diminuzione del tasso di irregolarità nel periodo 2001-2009 nonché del tasso d'incidenza del lavoro irregolare sul PIL. Si è altresì fatto notare come

anche gli interventi legislativi volti a sanare l'irregolarità lavorativa degli stranieri extracomunitari abbiano agito positivamente sulla diminuzione del lavoro non regolare dei dipendenti.

Si fa presente, inoltre, che gran parte dei lavoratori irregolari è composta da lavoratori residenti, mentre gli stranieri clandestini rappresentano, invece, la componente più ridotta del lavoro non regolare (valutati in circa 377.000 unità di lavoro nel 2009). Nonostante gli interventi di sanatoria, tuttavia, è da rilevare che nel periodo 2001-2008 il numero di lavoratori stranieri irregolari è cresciuto subendo un'inversione di tendenza solo nel 2009.

L'ISTAT, dunque, mette in evidenza come la recente crisi economica abbia provocato una riduzione complessiva dell'occupazione (riguardante sia gli italiani sia gli stranieri), nonché una forte contrazione del lavoro regolare (il tasso di irregolarità è passato dall'11,9 per cento del 2008 al 12,2 per cento del 2009).

Con riferimento sempre al 2009, l'ISTAT evidenzia il minor tasso di irregolarità nell'industria in senso stretto, che assume invece una forte connotazione nelle costruzioni e ancor più nel settore del commercio, delle riparazioni, degli alberghi e ristoranti, dei trasporti e delle comunicazioni. Vengono poi sottolineate le pesanti differenziazioni territoriali che caratterizzano il fenomeno, dal momento che la quota di lavoro irregolare del Mezzogiorno è più che doppia rispetto a quella delle due ripartizioni settentrionali.

Viene poi rilevato che la contrazione della base occupazionale, per quanto riguarda i lavoratori stranieri, è stata finora contrastata dal sostegno fornito dal lavoro non qualificato che coinvolge larga parte degli stranieri; in questo senso si ritiene che l'immigrazione continui a rispondere, anche nella crisi, ai fabbisogni della domanda di lavoro non soddisfatti dalla manodopera locale.

Peraltro, l'audizione di rappresentanti dell'ISTAT ha fornito un quadro molto interessante e, al tempo stesso, preoccupante sull'aumento dell'irregolarità del lavoro in agricoltura, con punte impensabili in alcune regioni del Centro-Italia, tra le quali il Lazio; al tempo stesso, l'Istituto ha dimostrato come si registri anche una progressiva crescita della regolarizzazione di ampie fasce di popolazione straniera, la cui qualificazione professionale va tendenzialmente aumentando in tutte le zone del Paese.

Come detto in premessa, l'intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha concluso il ciclo di audizioni.

Il Ministro Sacconi ha evidenziato innanzitutto l'esigenza di concentrarsi sulle forme più odiose del lavoro nero, soffermandosi soprattutto sull'estrema pericolosità (legata all'assenza di tutele) del lavoro totalmente non dichiarato – particolarmente diffuso nel Meridione nell'ambito dell'agricoltura e dell'edilizia – che appare coniugarsi con i fenomeni del caporalato e dell'intermediazione abusiva, entrambi collegati peraltro alla criminalità organizzata.

Nell'ambito dell'agricoltura, il Ministro ha poi segnalato che, accanto al lavoro nero, esiste il fenomeno dell'abuso delle tutele – ammortizzatori e anche alcune forme di integrazione del reddito – da parte di falsi lavoratori (magari dipendenti da cooperative senza terra) che usufruiscono, senza averne titolo, delle forme di protezione.



Il lavoro nero affligge il settore dell'edilizia (con situazioni di pericolo per la persona in presenza di contesti di lavoro non dichiarato), ma anche il terziario (soprattutto nella logistica, dove operano molte cooperative spurie), ed i servizi connessi all'economia turistica e alla cura e all'assistenza familiare.

Il Ministro ha posto in evidenza la particolare esposizione al fenomeno del lavoro nero degli immigrati (ancorché in prevalenza regolari e non necessariamente clandestini) e delle donne, particolarmente soggette a modalità di lavoro integralmente non dichiarate, anche a causa dell'assenza di servizi di conciliazione.

Si prospetta, quindi, l'esigenza di rafforzare l'attività di vigilanza, da combinare con forme di controllo sociale che il Governo vuole promuovere e sollecitare; a tale riguardo, evidenzia che lo sforzo del Governo in tale ambito è stato teso a individuare quali elementi di priorità – attraverso un'attività di selezione degli obiettivi (in collaborazione con le polizie statuali) – il lavoro totalmente non dichiarato e le violazioni sostanziali di leggi: ciò ha condotto ad un aumento della qualità dei controlli e ha consentito di concentrare l'azione ispettiva e l'intervento sanzionatorio verso quei fenomeni di maggiore gravità sul piano economico-sociale (come, appunto, il caporalato e lo sfruttamento di manodopera straniera).

È stato poi illustrato il programma straordinario di vigilanza in agricoltura e in edilizia che, a seguito dei « fatti di Rosarno », il Ministero ha promosso in talune regioni del Mezzogiorno, nell'ambito del quale è stata attivata forma di collaborazione con la Guardia di finanza per incrociare i dati relativi alle attività economiche con i possibili fenomeni distorsivi.

Il Ministro ha, dunque, rilevato l'importanza dell'elemento della bilateralità in chiave di collaborazione con i servizi ispettivi e di prevenzione dei fenomeni di lavoro nero, al fine di mettere sotto controllo sistemi produttivi fortemente frammentati, attraverso un controllo del territorio che tali organismi, soprattutto nel campo dell'edilizia, hanno dato dimostrazione di poter assicurare. Egli ha così auspicato, anche per altri settori, la costruzione di una rete territoriale bilaterale – in sussidiarietà rispetto alle funzioni pubbliche – che possa svolgere una serie di funzioni, tra cui quella di intermediazione nella fornitura di manodopera, di collocamento, di formazione, di promozione delle forme di prevenzione per la salute dei lavoratori

È stata, poi, richiamata la rilevanza dello strumento del voucher nei settori e per le attività per cui la legge ne ha previsto l'utilizzo – ovvero prestazioni occasionali, accessorie, di breve periodo, nell'ambito soprattutto dell'agricoltura e dei servizi di cura – che ha sicuramente contribuito alla tracciabilità dei rapporti di lavoro, soprattutto nel territorio settentrionale. Viene comunque evidenziata l'esigenza di promuovere forme di controllo con le parti sociali al fine di scongiurare ogni possibile distorsione nell'utilizzo di tale strumento, che si concretizzi in una destrutturazione del rapporto di lavoro preesistente.

Il Ministro non ritiene, infine, agevolmente applicabile – se non per casi eccezionali – una riduzione generalizzata degli oneri indiretti gravanti sul lavoro, considerati i vincoli di finanza pubblica e le

esigenze di rapporto fra contribuzione e prestazione, che caratterizzano l'attuale modello previdenziale, valutando più opportuno rimettere alle parti, attraverso la stipula di intese decentrate, il compito di regolamentare le dinamiche salariali.

### **3. Conclusioni e proposte.**

Dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva emerge, in primo luogo, un dato di natura metodologica, ossia la necessità di inquadrare il fenomeno del lavoro nero e degli effetti distorsivi del mercato del lavoro (i quali, pur coinvolgendo in modo più significativo la manodopera straniera, riguardano direttamente anche i lavoratori italiani) nell'ambito di una più complessiva analisi, che abbia ad oggetto le dinamiche in atto nel mercato del lavoro, nell'economia e nei processi migratori. Si evidenzia, pertanto, l'esigenza di rifuggire dalla tentazione di fornire ricostruzioni astratte, avulse dai contesti sociali ed economici del Paese, peraltro fortemente differenziati a seconda della zona geografica presa a riferimento (il lavoro nero sembra, infatti, presentare caratteristiche più strutturali nel Mezzogiorno, mentre appare più legato a forme di evasione ed elusione fiscale nel Nord d'Italia); piuttosto, occorre concentrare l'attenzione sul concreto svilupparsi dei fenomeni in questione, diversificando gli approfondimenti di contenuto, in base alla tipologia dei settori produttivi esaminati, alla fattispecie contrattuali utilizzate, alle zone del Paese interessate, al tipo di azione politica da intraprendere.

L'indagine, inoltre, ha chiarito quanto sia indispensabile ricondurre i singoli aspetti dei fenomeni esaminati su un piano generale, cogliendo i nessi esistenti tra i vari contesti presi a riferimento e « spianando » la strada a quel tipo di approccio integrato, che prevede la proficua azione di collaborazione e concertazione di diversi soggetti istituzionali e non (tra cui, ad esempio, gli enti bilaterali, come suggerito dall'ANCE, da Confagricoltura e dallo stesso Ministro Sacconi), nonché la messa in campo di vari interventi di natura economica, culturale, politica, repressiva, preventiva, fiscale e di regolazione dei flussi migratori, che sappiano coesistere nell'ambito di un progetto di azioni coerenti e coordinate tra di loro, capaci di orientare le azioni pubbliche in un nuovo contesto internazionale, caratterizzato dalla liberalizzazione dei servizi e dalla libera circolazione delle persone. Bisogna, pertanto, sforzarsi di concentrare l'attenzione sui nessi causali dei fatti accertati, proprio per fornire chiavi interpretative quanto più oggettive possibile, al fine di sopperire a quella insufficienza di elementi diretti di conoscenza che da sempre caratterizza le metodologie di censimento di un fenomeno che, di per sé, presenta un'elevata capacità di sfuggire ai rilevamenti ufficiali.

Va rilevato, quindi, che l'attuazione di adeguate riforme di più ampio respiro di natura economica, fiscale e del mercato del lavoro sembra rappresentare una condizione necessaria in vista di una efficace attività di contrasto al lavoro nero. In tal senso, a conferma di quanto le riforme possano incidere sul fenomeno, appare opportuno ricordare — come è stato ampiamente fatto nel corso della audizioni — come le più recenti innovazioni in materia di fattispecie

contrattuali flessibili (cosiddetta « legge Biagi ») abbiano favorito l'emersione dei rapporti di lavoro, nonostante in talune situazioni, soprattutto in contesti fortemente precarizzati, si sia talora assistito ad un uso distorto di tali fattispecie, teso a celare rapporti sostanzialmente subordinati, in vista di un ridimensionamento dei costi del lavoro.

Gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell'indagine, inoltre, hanno consentito alla Commissione di verificare la rilevanza strategica assunta dalla manodopera straniera nel nostro attuale sistema economico e produttivo, a causa di evidenti ragioni demografiche e culturali che hanno condotto i giovani italiani a rinnegare e ad abbandonare talune forme di impiego, ritenute non più qualificate e remunerative. I lavoratori immigrati, pertanto, per oggettivi motivi di necessità, riconducibili anche al fatto che il lavoro costituisce un requisito indispensabile ai fini di un loro regolare soggiorno nel Paese, risultano maggiormente disposti ad accettare lavori non rispondenti alla loro qualifica e al loro grado di preparazione culturale, con la conseguenza di essere più ricattabili e più esposti al rischio di un utilizzo distorto delle loro prestazioni professionali.

Appare opportuno, quindi, investire particolarmente sulla regolamentazione delle forme di impiego della manodopera straniera, atteso che la presenza di lavoratori extracomunitari risulta significativa proprio in quei settori in cui si registra una percentuale più elevata di lavoro sommerso. Infatti, i dati emersi dall'indagine innescano, su questo punto, una prima riflessione di merito riguardante l'esigenza di favorire un corretto incontro tra domanda ed offerta di lavoro straniero, partendo dal dato inconfutabile che la richiesta attuale di manodopera viene considerata come non adeguatamente soddisfatta. Le stesse modalità di ingresso nel Paese — secondo quanto riferito da molti dei soggetti auditi — risultano spesso di non facile applicazione e favoriscono il ricorso al lavoro sommerso (che riguarda sicuramente gli immigrati irregolari, ma in misura maggiore quelli regolari con lavoro stabile), ponendo con forza la questione relativa alle modalità di reclutamento di tale manodopera e a come regolamentarne la permanenza nel territorio. Nel corso dell'indagine si è così prospettata la necessità di semplificare le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, agevolando la tempistica e le relative procedure e mettendo, altresì, a disposizione delle imprese una quota di ingressi più rispondente ai bisogni delle stesse. È emersa inoltre la preoccupazione di rendere più costante e qualificata la presenza di lavoratori immigrati sul territorio, estendendo il periodo di soggiorno per ricerca di lavoro, in caso di sopravvenuta disoccupazione (oggi limitato a 6 mesi), ricollegando la decorrenza di tale proroga non al giorno del licenziamento bensì a quello della scadenza del permesso di soggiorno e rendendo meno probabile lo scivolamento di tali lavoratori verso condizioni di irregolarità, anche attraverso il loro impiego in attività di formazione. Essenziale a tale riguardo risulta l'avvio di politiche sociali di integrazione adeguate, riguardanti gli alloggi, la formazione linguistica e scolastica, nell'ambito delle quali gli enti locali dovrebbero assurgere al ruolo di effettivi protagonisti. Sempre in tema di semplificazione

della normativa relativa al reclutamento della manodopera straniera, si segnala poi l'esigenza di introdurre modifiche alla normativa dei rinnovi dei permessi di soggiorno stagionali, attesa la particolare delicatezza di tali forme di attività professionale, che, a causa dei periodi ristretti in cui si esercitano, rendono ancor più problematica la tematica del reclutamento e della permanenza dei lavoratori stranieri, spesso costretti a migrare da un territorio all'altro all'inseguimento delle campagne della raccolta. Va comunque precisato che, dai dati statistici su lavoro irregolare riferiti nel corso delle audizioni, l'immigrazione non sembrerebbe essere caratterizzata significativamente da una dimensione di clandestinità, atteso che la maggioranza degli stranieri impiegati «in nero» risultano spesso regolarmente residenti nel territorio: ciò, tuttavia, non può condurre a negare l'esistenza di una problematica relativa alla loro particolare esposizione a forme di sfruttamento, che deriva da una situazione di precarietà connessa ad una mancata integrazione sociale e dalle stesse incertezze legate alla loro permanenza sul territorio.

Come detto anche in precedenza, è evidente, peraltro, che il fenomeno del lavoro nero presenta proporzioni più vaste, che non possono essere circoscritte alla regolamentazione dei flussi migratori: non va infatti dimenticato che risultano coinvolti altri soggetti deboli della società, come i giovani e le donne lavoratrici, cittadini italiani spesso vittime di una crisi economica e di un mercato del lavoro che non sembra sempre in grado di favorire i necessari raccordi con il mondo della scuola, efficaci attività di formazione ed adeguate politiche di conciliazione. In proposito, appare essenziale promuovere anche lo sviluppo di una rete di bilateralità, in sussidiarietà rispetto alle funzioni pubbliche, che sia capace di svolgere attività di collocamento, di formazione, di promozione delle forme di prevenzione per la salute dei lavoratori, sostituendosi in taluni casi allo Stato e garantendo una forma preventiva di controllo sociale sugli stessi fenomeni distorsivi del mercato del lavoro.

Sul versante più specifico delle imprese, in aggiunta rispetto ad una indispensabile operazione di semplificazione amministrativa e burocratica, dovrà anche accompagnarsi una generalizzata politica di omogeneizzazione della pressione fiscale e contributiva (partendo, tuttavia, dagli elementi di criticità che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha esposto alla Commissione, non ritenendo facilmente praticabile un intervento in materia): in particolare, si tratta di rendere sempre meno conveniente per il datore di lavoro e per il lavoratore stesso il ricorso al lavoro sommerso (avendo anche in mente l'idea di agevolare – in specifiche ipotesi da definire mediante accordi bilaterali – la possibilità, per i lavoratori stranieri, di versare i propri contributi agli enti del Paese di origine, al fine di fruire di trattamenti pensionistici di adeguata entità).

Dallo svolgimento delle varie audizioni, infatti, è emerso un quadro di competizione alterata tra le imprese, che costringe spesso le aziende rispettose delle regole a cedere il passo – a causa di un sistema di adempimenti fiscali e amministrativi definito «oppressivo» – rispetto a coloro che, al contrario, decidono di perseguire la strada della illegalità e del sommerso. È proprio in vista di una leale concorrenza tra le imprese che si propone di rivedere l'attuale quadro

normativo, in modo da premiare comportamenti imprenditoriali virtuosi (centrati sulla qualità del prodotto e sulla tutela della manodopera, oltre che orientati agli investimenti) e rispettosi delle leggi, sanzionando invece, senza alcun indugio, i trasgressori delle normative in materia, purché si tratti di violazioni sostanziali e non meramente formali, come evidenziato dallo stesso Ministro Sacconi nel corso della sua audizione.

Proprio sul versante dei controlli, si evidenzia inoltre la necessità di mettere a regime il sistema delle banche dati esistenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, centri per l'impiego, INPS, INAIL, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate), nonché di promuovere un'attività ispettiva gestita in modo univoco a livello nazionale, garantendo un efficace coordinamento dei servizi ispettivi, in vista di un'attività di prevenzione più efficace e della creazione di un polo della salute e della sicurezza sul lavoro. Risulta, infatti, essenziale assicurare un efficace controllo dello Stato su tutto il territorio nazionale, attraverso il rafforzamento delle attività ispettive e la garanzia di un'effettiva mobilità degli stessi ispettori. Sotto questo profilo, appare peraltro doveroso operare una distinzione tra situazioni di illegalità quasi imposte da contingenti ragioni di natura fiscale ed economica (per il cui contrasto, comunque, non si può prescindere da un mantenimento dei livelli di attenzione sul versante dei controlli e delle sanzioni), poste in essere per lo più ai fini della sopravvivenza stessa dell'impresa, ed ipotesi di criminalità diffusa messe in campo da soggetti societari senza scrupoli. Infatti, in relazione alla prima di tali tipologie, è ipotizzabile che – accanto alla pur doverosa attività di controllo e repressione – vi sia anche l'avvio di un processo di riduzione degli adempimenti a carico delle aziende, soprattutto in un contesto di crisi come quello attuale; al contrario, occorre non avere alcuna tolleranza nei confronti della seconda tipologia di illegalità, che è di fatto costituita, sin dall'origine, per perseguire profitti illeciti e per sfruttare la manodopera, non soltanto di provenienza extra-comunitaria.

È su questo, sia pur sottile, margine di distinzione che – ad avviso della Commissione – ben può inserirsi anche l'analisi del fenomeno del caporalato, che, secondo le ricostruzioni fornite dai soggetti auditi, risulta diffuso soprattutto nelle zone del Mezzogiorno (oltre che, in misura certamente meno marcata, nel Nord-Est del Paese). Su tale versante, il tema dei controlli e delle sanzioni appare ancor più centrale, così come l'introduzione di innovazioni legislative nel campo della responsabilità civilistica degli amministratori di fatto e in quello della protezione sociale di coloro che risultano soggetti a sfruttamento da parte dei cosiddetti « caporali », ad esempio attraverso il riconoscimento del permesso di soggiorno in caso di denuncia dei loro persecutori (mediante l'applicazione dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione). È, del pari, evidente la necessità di tenere sotto costante monitoraggio anche il regime di « pseudo » appalti di servizi, che spesso nascondono una fraudolenta fornitura di manodopera, tesa ad alimentare il sistema del caporalato: a tale riguardo, si potrebbe prospettare la possibilità di alleggerire il carico burocratico e formale in capo alle agenzie di somministrazione, rendendo più flessibili i requisiti richiesti a tali soggetti per operare e creando un sistema più

concorrenziale e meno oligopolistico, in modo da emarginare in sé le forme di intermediazione di manodopera fraudolenta (si rende necessario, in proposito, riflettere sull'opportunità di intervenire sul tema dei lavoratori distaccati da imprese di fornitura di manodopera, con sede in Paesi dove vige un regime contrattuale più favorevole).

A fronte dei casi più gravi di sfruttamento della manodopera, sarebbe poi utile ragionare sulla proposta – formulata da taluni soggetti auditi – di intervenire sul piano del diritto penale, introducendo un reato specifico per tali fattispecie, così come previsto peraltro da talune proposte di legge presentate nel corso di questa legislatura (si citano, in particolare, i progetti di legge A.C. 1220 e 1263 e A.S. 753), a conferma dell'idea che il fenomeno del caporalato deve essere affrontato anche mediante adeguate politiche di ordine pubblico, dal momento che esso ha preso piede anche a causa di una scarsa presenza dello Stato e delle istituzioni sul territorio.

Infine, a margine delle numerose proposte sopra illustrate, si segnala anche l'esigenza di studiare con attenzione il fenomeno del « lavoro in bianco », che si sostanzia in un abuso delle tutele da parte di soggetti che usufruiscono di prestazioni previdenziali o di integrazione del reddito pur non avendone alcun titolo: si tratta di una problematica – se vogliamo – di segno opposto a quella oggetto dell'indagine, ma ugualmente odiosa e da contrastare attraverso lo svolgimento di un'attenta attività di vigilanza.

In conclusione, nel rimettere alla riflessione comune dei gruppi presenti in Parlamento le proposte, le idee e i suggerimenti sinora esposti, la Commissione ritiene che i fenomeni del lavoro nero, del caporalato e dello sfruttamento della manodopera non possano che essere giudicati intollerabili, sia dal punto di vista umano – comportando in taluni casi gravi limitazioni alla libertà individuale nonché la negazione di fondamentali diritti sociali – sia da quello economico e produttivo, dal momento che le imprese rispettose delle regole risultano prevaricate da chi aggira le norme e dà luogo a forme « striscianti » di dumping sociale, sottraendo peraltro alle casse dello Stato ingenti risorse fiscali e contributive.

Un impegno nel combattere tali elementi distorsivi del mercato del lavoro richiede, tuttavia, la messa in campo di politiche di riforma di ampia prospettiva e il coinvolgimento nella loro definizione di diversi attori sociali ed istituzionali, che consentano di affrontare il problema da una prospettiva più estesa, che non sia circoscritta ad un solo settore di intervento. Su queste basi, la Commissione ritiene di poter dare il proprio contributo politico e legislativo.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	275
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	275
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	284
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	276
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	285
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	279

##### SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	282
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	282

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02359 Nunzio Francesco Testa: Programmi di <i>screening</i> mammografici .....	282
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	286
5-02903 Livia Turco e Burtone: Rispetto delle procedure sulla importazione ed esportazione dei tessuti muscolo-scheletrici .....	282
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	290

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani .....	283
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	283
---	-----

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.20.****Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.**

**Nuovo testo C. 2079 Letta.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ed esprimere alla VI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 2079 Letta, recante « Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia », come risultante dagli emendamenti approvati. In proposito, pur condividendo le finalità del provvedimento, segnala che non è dato rinvenire nel testo profili di specifica competenza della Commissione. All'articolo 9, comma 2, infatti, si fa riferimento all'adozione di un decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con i ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, ma, a seguito della separazione dei dicasteri del lavoro e delle politiche sociali, da una parte, e della salute, dall'altra, tale riferimento andrà corretto, in sede di coordinamento formale, adeguandolo alla nuova denominazione del solo Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Propone, pertanto, di esprimere il nulla osta da parte della Commissione all'ulteriore esame del provvedimento.

Lucio BARANI (Pdl) ritiene che, alla luce di quanto esposto dal relatore, l'esame del provvedimento in titolo potrebbe concludersi già nella seduta odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, se non vi sono obiezioni, la proposta del relatore può essere messa in votazione nella seduta odierna.

Non essendovi obiezioni, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento.**

**Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Mariella BOCCIARDO (Pdl), *relatore*, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, riformula la propria proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), già presentata nella seduta di ieri, al fine di precisare che il progetto di legge in esame è volto, principalmente, a disciplinare il modo in cui i disturbi specifici di apprendimento sono individuati ed affrontati nella scuola.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore e auspica che l'osservazione aggiunta alla sua proposta di parere aiuti la Commissione di merito a meglio delimitare l'oggetto del provvedimento in esame, come del resto precisato dalla collega Bocciardo. Annuncia, quindi, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Carla CASTELLANI (Pdl) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, di cui apprezza, in particolare, l'osservazione *sub c)*. È, infatti, importante, a suo avviso, evitare che all'in-

terno delle scuole si verifichi un processo di « medicalizzazione » dei disturbi specifici di apprendimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 14 aprile 2010, si compone di quattro articoli recanti, rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), modifiche al codice penale conseguenti alla ratifica della Convenzione (articolo 3) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 4). Analoga struttura – con esclusione della clausola d'invarianza finanziaria – presenta la proposta di legge n. 1917 Maran. Il tema affrontato dalla Convenzione di Varsavia, relativa alla tratta degli esseri umani, ha interessato i Paesi europei a partire dai primi anni novanta, da un lato a causa degli effetti dovuti alla caduta dei regimi comunisti e alle guerre che hanno dilaniato l'area dei Balcani, dall'altro lato a causa della crescita esponenziale dei fenomeni migratori verso l'Europa.

Nel mondo industrializzato, il problema è strettamente correlato all'onda dei flussi migratori clandestini, facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, dalla privazione di alcune libertà fino alla schiavitù e allo sfruttamento del lavoro minorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale, all'utilizzo a fini di microcriminalità.

La tratta degli esseri umani si lega in modo inscindibile ad una vera e propria attività di *racket* esercitata da organizzazioni che favoriscono l'immigrazione clandestina. Si delinea, quindi, uno scenario allarmante, ossia l'organizzazione sistematica da parte della criminalità di una attività finalizzata allo sfruttamento degli esseri umani. Il numero delle vittime ha subito un aumento esponenziale negli ultimi dieci anni e i flussi provenienti dall'Europa centrale ed orientale vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti che provengono dall'Africa, dall'America e dall'Asia. L'Italia si è distinta nella sfera politica internazionale per la lotta a questo tipo aberrante di criminalità. Il legislatore è intervenuto con numerosi provvedimenti, atti proprio a colpire le organizzazioni criminali che traggono profitto da questo commercio vergognoso.

Osserva, poi, che i principi fondamentali su cui si basa la Convenzione di Varsavia sono quelli della prevenzione della tratta, della protezione delle persone oggetto di tratta, della punizione dei trafficanti e della creazione di una cooperazione sopranazionale. In merito alla prevenzione, assume fondamentale importanza la possibilità di identificare con certezza i soggetti interessati, con particolare riferimento ai bambini. A tale proposito, è importante ricordare le iniziative adottate dall'attuale Governo, volte a favorire questo primo aspetto, cioè l'identificazione certa di bambini, in particolare quelli nomadi, che sono spesso oggetto di tratta. È assolutamente fondamentale riuscire a dare un nome e un cognome, quindi a identificare un bambino. Il problema, inoltre, è anche culturale: la prevenzione, quindi, deve essere svolta nei Paesi di origine. Per quanto concerne la protezione, l'Italia, sia con la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, ma, prima ancora, con l'articolo 18 della legge n. 40 del 1998 (la cosiddetta legge Turco-Napolitano), peraltro non modificato dalla cosiddetta legge Bossi-Fini, ha un sistema di protezione

delle donne oggetto di tratta molto valido. Da ultimo, ricopre importanza strategica il programma di collaborazione sovranazionale previsto dalla presente convenzione. La tratta, infatti, non può essere combattuta se non si riesce, tramite strumenti ormai entrati nella legislazione europea (come *Europol* e *Eurojust*), a instaurare un dialogo fra istituzioni.

Rileva, poi, che la Convenzione si compone di quarantasette articoli, suddivisi in dieci capitoli, preceduti da un preambolo in cui sono richiamati i principali strumenti internazionali pertinenti alla lotta alla tratta di esseri umani. Gli articoli da 1 a 4 (capitolo I) delineano gli obiettivi, il campo di applicazione, il principio di non discriminazione e recano definizioni. Gli articoli da 5 a 9 (capitolo II) riguardano misure di cooperazione e prevenzione. Gli articoli da 10 a 17 (capitolo III) recano misure volte a proteggere e promuovere i diritti delle vittime, garantendo la parità tra uomini e donne.

Per quanto di competenza della Commissione, è necessario soffermarsi sul dettato di cui agli articoli 12, 13 e 14.

L'articolo 12 della Convenzione stabilisce che le Parti devono adottare misure legislative o di altra natura necessarie per dare assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale. Tale assistenza comprende, per lo meno: condizioni di vita che possano garantire la sussistenza delle vittime, quali alloggio e assistenza psicologia e materiale; accesso all'assistenza medica d'urgenza; aiuto in materia di traduzione e interpretazione; consigli e informazioni, concernenti in particolare i diritti che la legge riconosce loro e sui servizi messi a loro disposizione, in una lingua che possano comprendere; un'assistenza finalizzata a consentire che i loro diritti e interessi vengano illustrati e presi in considerazione nel corso dei procedimenti penali contro gli autori dei reati; l'accesso all'istruzione dei bambini. Le Parti devono tenere conto delle necessità in materia di sicurezza e protezione delle vittime, fornire assistenza medica o di altro tipo alle vittime che risiedono legalmente sul loro territorio, adottare

norme che autorizzino le vittime legalmente residenti ad accedere al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione e devono eventualmente collaborare — alle condizioni previste dal proprio diritto interno — con le organizzazioni non governative e con altre organizzazioni impegnate nell'assistenza alle vittime. Ciascuna Parte è tenuta ad adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurarsi che l'assistenza a una vittima non sia subordinata alla sua volontà di testimoniare. Le Parti, per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione, si assicurano che i servizi siano forniti su base consensuale e informata, tenendo in considerazione « le necessità specifiche delle persone in condizioni vulnerabili ed i diritti dei bambini in materia di alloggio, istruzione e cure adeguate ».

In merito alle disposizioni di cui all'articolo 12, è necessario ricordare che, nell'ordinamento italiano, sono già previsti, con gli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, strumenti adeguati che possono essere ritenuti sufficienti per recepire le previsioni dettate sul punto dalla Convenzione. In particolare, si legge nella relazione, l'articolo 13 testé citato prevede l'istituzione di un Fondo speciale per la realizzazione di un programma di assistenza, che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza alle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone. Le relative risorse gravano sulle somme stanziare sul capitolo 535 della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative proprio al programma speciale di assistenza per garantire in via transitoria adeguate condizioni di vitto e di alloggio e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale. In ottemperanza alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, adottato in attuazione del predetto articolo 13 della legge n. 228 del 2003 il Dipartimento per le pari opportunità ha emanato tre bandi (anni 2006, 2007 e

2008) per l'attuazione di progetti destinati alle vittime dei reati sopra citati; la legislazione italiana affianca a tali programmi, destinati a garantire una sorta di « pronto soccorso » alle vittime della tratta, altre tipologie di intervento, finalizzate a garantire loro un'assistenza più stabile e prolungata nel tempo e a favorirne l'integrazione sociale in Italia. Tali interventi consistono nei programmi di assistenza e integrazione sociale già previsti dall'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione.

Fa presente che l'articolo 13 della Convenzione in esame dispone che le Parti prevedano, nel proprio diritto interno, l'istituto del periodo di recupero e di riflessione, che deve avere una durata minima di trenta giorni e, comunque, una durata sufficiente perché la persona interessata possa ristabilirsi e sfuggire all'influenza dei trafficanti o prendere una decisione informata circa la sua collaborazione con le autorità competenti. Durante tale periodo, il soggetto non può essere espulso e deve ricevere l'assistenza prevista dall'articolo 12. Il rispetto di tale periodo non è dovuto per motivi di ordine pubblico o se emerge che lo *status* di vittima è stato indebitamente invocato. Al riguardo, nella relazione illustrativa si legge che, poiché il permesso *ex* articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, qualora « siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità », viene rilasciato immediatamente, a prescindere dalla cooperazione della vittima, il cosiddetto periodo di riflessione non risulta necessario. Nella relazione viene sottolineato, altresì, che a tale impostazione è improntata anche la circolare del Ministro dell'interno del 28 maggio 2007, che sottolinea come il rilascio del permesso di soggiorno non sia condizionato alla presentazione di denuncia da parte dello straniero che ne beneficia, né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l'autorità giudiziaria. Tale permesso, pertanto, deve essere rilasciato, prescindendo dalla disponibilità dello straniero a denunciare, nel più breve tempo possibile, alle condizioni descritte

dall'articolo 27, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Osserva, poi, che l'articolo 14 della Convenzione prevede che un permesso di soggiorno rinnovabile possa essere rilasciato alle vittime se ricorra una delle seguenti condizioni o entrambe: che l'autorità competente ritenga che il soggiorno sia necessario a motivo della loro situazione personale; che l'autorità competente ritenga il soggiorno necessario a motivo della collaborazione che possono prestare alle investigazioni o ai procedimenti penali.

La norma dispone, inoltre, che il permesso di soggiorno dei bambini, se giuridicamente necessario, viene rilasciato conformemente al loro interesse; che il mancato rinnovo o il ritiro di un permesso di soggiorno è soggetto alle condizioni previste dal diritto interno del Paese Parte; che a fronte di richiesta di soggiorno di altro tipo da parte della vittima, lo Stato Parte tiene conto del fatto che la vittima ha beneficiato o beneficia di un permesso di soggiorno in virtù del paragrafo 1 dell'articolo in commento. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, è necessario evidenziare che il permesso di soggiorno previsto dalla Convenzione deve essere assimilato a quello previsto dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1988, al fine di evitare che tale diritto possa essere interpretato in maniera estensiva senza la garanzia di un adeguato sistema di controlli atto a certificare la veridicità e la sussistenza dei presupposti necessari per poter richiedere la temporanea regolarizzazione dello straniero.

In conclusione, rileva che: gli articoli da 18 a 26 (capitolo IV) dispongono in materia di diritto penale sostanziale; gli articoli da 27 a 31 impegnano gli Stati aderenti a predisporre misure che garantiscano idonei strumenti investigativi e processuali per la persecuzione della tratta di esseri umani e per la protezione delle vittime e di coloro che collaborano con la giustizia; gli articoli da 32 a 35 (capitolo VI) della Convenzione stabiliscono i prin-



cipi generali che devono governare la cooperazione internazionale; gli articoli da 36 a 38 della Convenzione (capitolo VII) recano disposizioni relative al meccanismo di monitoraggio.

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 39, è previsto che la Convenzione in esame non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori. L'articolo 40 intende assicurare la coesistenza della Convenzione con gli altri trattati – sia multilaterali sia bilaterali – o con gli strumenti che riguardano materie pure coperte dalla Convenzione.

Osserva, infine, che dopo l'articolo 41, che dispone in ordine agli emendamenti alla Convenzione, che possono essere proposti da una Parte, gli articoli da 42 a 47 (capitolo X) recano le clausole finali.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, considerata l'impossibilità di apportare modifiche alla Convenzione e la circostanza che la disciplina del permesso di soggiorno rientra nell'ambito di competenza della I Commissione, sarebbe forse preferibile trasformare l'osservazione in una premessa alla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

**C. 3290 Governo e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3290, recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia », adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente. In proposito, osserva che i profili di competenza della Commissione appaiono limitati all'articolo 6, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute estendono, tra l'altro, ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la causa di non punibilità (scriminante) a favore degli agenti impegnati in operazioni sotto copertura. L'articolo 6, infatti, modifica la disciplina delle operazioni sotto copertura, con la finalità, da un lato, di ampliarne l'ambito operativo, e, dall'altro, di delineare una disciplina unitaria, superando le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o riformulate. In particolare, il comma 1 novella la disciplina-quadro in materia, contenuta nell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. La prima modifica, introdotta al comma 1, lettera a), del citato articolo 9 estende la disciplina delle indagini sotto copertura anche alle indagini per i seguenti reati: estorsione e usura (attualmente il comma 6 permette solo il ritardo o l'omissione di atti di competenza, al fine di ottenere elementi probatori o per individuare o catturare i responsabili di tali delitti); sequestro di persona a scopo di estorsione; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. L'estensione anche a tali reati permette – a fini sistematici – di riportare nella disciplina-quadro di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 anche le indagini per i reati di droga attualmente regolati dalla disciplina speciale del citato testo unico del 1990 (articoli 97 e 98:



acquisto simulato di droga e ritardo-omissione da parte dell'autorità giudiziaria di atti di cattura, di arresto o di sequestro). L'estensione riguarda, altresì, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (fattispecie di reato che, inoltre, l'articolo 8 del disegno di legge in commento introduce tra i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale).

La modifica alla lettera *b*) del medesimo comma 1 sembra avere natura di puro coordinamento (ai reati di terrorismo sono aggiunti quelli di eversione).

Con il nuovo comma 1-*bis* del citato articolo 9 viene precisato come la causa di non punibilità opera soltanto in presenza di attività autorizzate e documentate in base a quanto previsto dallo stesso articolo 9. La modifica al comma 2 stabilisce che i documenti di copertura debbano essere rilasciati dalle autorità competenti con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, previsto dal comma 5. L'integrazione al comma 3 individua nella Direzione centrale per i servizi antidroga l'autorità competente a disporre le operazioni sotto copertura in materia di attività antidroga; analoga competenza è affidata, in concerto con detta Direzione, agli organi di vertice ovvero, su loro delega, ai responsabili almeno di livello provinciale, in ragione dell'appartenenza del personale di polizia impiegato. La novella al comma 4 prevede che l'autorità che dispone le indagini sotto copertura debba dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini (attualmente la comunicazione va fatta al pubblico ministero). Lo stesso comma 4 prevede obblighi di comunicazione immediata e dettagliata dell'esecuzione delle attività antidroga alla Direzione centrale per i servizi antidroga, nonché al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario e se richiesto dal pubblico ministero (e, per le operazioni antidroga, dalla citata Direzione centrale), è indicato il nome dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione sottocopertura e degli ausiliari e interposte persone eventualmente impiegati.

Osserva, poi, che il comma 5 precisa che, nelle operazioni sotto copertura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi – oltre che degli ausiliari – sia di agenti di polizia giudiziaria sia di interposte persone; la novità di maggior rilievo della novella consiste nell'estensione a tali soggetti della causa di non punibilità. Il comma 6 aggiunge i « reati di droga » di cui agli articoli 73 e 74 del più volte citato testo unico del 1990 (produzione, detenzione e traffico; associazione a delinquere finalizzata al traffico) tra quelli per i quali – in relazione all'acquisizione di rilevanti elementi di prova o per l'individuazione e cattura degli autori – la polizia giudiziaria, nel corso di operazioni sotto copertura, può omettere o ritardare atti d'ufficio, altrimenti obbligatori. Con riferimento a tali reati, analoga facoltà viene attribuita alle autorità doganali. Il medesimo comma 6 prevede, per le attività antidroga, l'obbligo di immediato avviso delle operazioni alla Direzione centrale per i servizi antidroga, per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. Un nuovo comma 6-*bis* autorizza – ove necessario per rilevanti fini probatori o per permettere l'individuazione o la cattura dei responsabili – il pagamento controllato del riscatto nei sequestri di persona a scopo di estorsione; spetta al pubblico ministero chiedere la relativa autorizzazione e al giudice provvedere con decreto motivato.

Rileva, poi, che l'integrazione al comma 7 estende la disciplina ivi contenuta (relativa alle comunicazioni all'autorità giudiziaria territorialmente competente da parte del pubblico ministero dei provvedimenti adottati) anche alle comunicazioni relative alle eventuali operazioni transfrontaliere di acquisto o vendita simulata di droga e di sostanze suscettibili di impiego per la produzione di stupefacenti. La novella al comma 8 precisa che la comunicazione della disposizione delle operazioni sotto copertura, come dell'omissione o del ritardo di atti di competenza, di fermo di polizia, di misure cautelari personali o reali, nonché del pagamento controllato del riscatto da parte del pubblico ministero, debba essere data al procura-

tore generale della corte d'appello a cura dello stesso pubblico ministero. Il comma 9 stabilisce che – oltre che ai fini di contrasto dei gravi reati per cui è possibile l'autorizzazione alle operazioni sotto copertura – l'autorità giudiziaria possa affidare in custodia giudiziale alla polizia giudiziaria i beni sequestrati per lo svolgimento degli ordinari compiti d'istituto.

Il comma 10 estende l'ambito di applicazione della fattispecie di reato di rivelazione o divulgazione indebita dei nomi del personale di polizia giudiziaria impegnati in operazioni sotto copertura (punito con la reclusione da due a sei anni). Essa trova applicazione al di fuori dei ristretti limiti temporali attualmente previsti, relativi allo svolgimento delle suddette operazioni di polizia. Il comma 11 riguarda, infine, le abrogazioni delle diverse normative di settore in materia di operazioni sotto copertura.

Il comma 2 dell'articolo 6 in esame prevede disposizioni di coordinamento della disciplina delle operazioni sotto copertura in materia di stupefacenti con la nuova disciplina dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. La lettera *a*) sostituisce integralmente il più volte richiamato articolo 97 del testo unico del 1990, prevedendo il rinvio all'articolo 9 della citata legge n. 146 del 2006 per le attività sotto copertura in materia di operazioni antidroga. La lettera *b*) abroga l'articolo 98 dello stesso testo unico, il cui testo è ora sostanzialmente confluito nel novellato articolo 9.

Le successive disposizioni mirano a garantire l'anonimato dei soggetti impegnati in attività sotto copertura, evitando così di esporli a pericolo di ritorsioni. Il comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame aggiunge all'articolo 497 del codice di procedura penale un comma aggiuntivo (*2-bis*) che permette agli agenti di polizia giudiziaria (anche di forze di polizia straniera) e agli altri soggetti impegnati in attività sotto copertura di testimoniare nei relativi processi penali utilizzando le stesse generalità di copertura. Il successivo comma 4 dell'articolo 6, no-

vellando le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introduce ulteriori norme a tutela degli ufficiali e degli agenti impegnati in operazioni sotto copertura.

Alla luce di quanto esposto, condividendo la finalità di rendere più efficaci le attività antidroga attraverso l'ampliamento dell'ambito operativo della scriminante per le operazioni sotto copertura, formula una proposta di parere favorevole. Ritiene, inoltre, che, se non vi sono obiezioni, si potrebbe procedere all'espressione del prescritto parere già nella seduta odierna.

Daniela SBROLLINI (PD) fa presente che la Commissione, al fine di poter esprimere il prescritto parere sul disegno di legge in esame, deve prima essere messa in condizione di valutare le modifiche che saranno approvate nel corso dell'esame in sede referente, presso la II Commissione. Ritiene, pertanto, che non si possa accedere alla proposta del relatore, di esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che, come peraltro già previsto nel calendario dei lavori, la Commissione procederà all'espressione del parere solo successivamente alla trasmissione, da parte della II Commissione, del testo risultante dagli emendamenti approvati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

**Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito della lettera trasmessa dal presidente della V Commissione – di cui ha informato la Commissione nella scorsa seduta – il relatore sta predisponendo alcuni emendamenti volti a superare i rilievi contenuti nella nota della Ragioneria generale dello Stato, di cui il rappresentante del Governo ha dato conto presso la medesima V Commissione. Pertanto, il relatore, che sta procedendo con il supporto degli uffici del Ministero della salute e della V Commissione, ha chiesto di poter rinviare alla prossima settimana la presentazione dei suddetti emendamenti e il conseguente esame degli stessi in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.**

**C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Giuseppe PALUMBO, avverte che, attesa l'impossibilità del rappresentante del Governo di intervenire nella seduta odierna, il relatore ha proposto di rinviare il seguito dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-02359 Nunzio Francesco Testa: Programmi di screening mammografici.**

Nunzio Francesco TESTA (UdC) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nunzio Francesco TESTA (UdC), replicando, si dichiara soddisfatto, sebbene il rappresentante del Governo abbia risposto solo in parte alle questioni sollevate nell'atto di sindacato.

**5-02903 Livia Turco e Burtone: Rispetto delle procedure sulla importazione ed esportazione dei tessuti muscolo-scheletrici.**

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando, in particolare, la delicatezza del problema sollevato nell'atto di sindacato e la necessità di assicurare la piena rintracciabilità dei tessuti.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto. Auspica, in particolare, che il decreto preannunciato dal rappresentante del Governo nella sua risposta sia emanato in tempi brevi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### **COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 19 maggio 2010.*

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb., recante « Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento », quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che tale proposta di legge appare volta, principalmente, a garantire al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. La diagnosi di DSA è effettuata dal neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o dallo psicologo

clinico nell'ambito delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale disponibili a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Nelle regioni in cui non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, la diagnosi può essere effettuata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, da specialisti che operano in strutture a tal fine accreditate »;

*b)* all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *f)* con la seguente: « *f)* favorire adeguati percorsi didattici riabilitativi »;

*c)* all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, segnalare alle famiglie interessate, qualora non ne siano già a conoscenza, i casi sospetti di DSA degli studenti. La segnalazione non costituisce diagnosi di DSA »;

*d)* modificare il titolo della proposta, al fine di precisare che essa reca norme in materia di disturbi specifici di apprendimento « in ambito scolastico ».

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento – C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3402 Governo e abb., approvato dal Senato: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento »,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 14 è necessario evidenziare che il permesso di soggiorno previsto dalla Convenzione deve essere assimilato a quello previsto dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 al fine di evitare che tale diritto possa essere interpretato in maniera estensiva senza la garanzia di un adeguato sistema di controlli atto a certificare la veridicità e la sussistenza dei presupposti necessari per poter richiedere la temporanea regolarizzazione dello straniero.



## ALLEGATO 3

**5-02359 Nunzio Francesco Testa:  
Programmi di *screening* mammografici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I programmi di *screening* sono inclusi dal 2001 nei Livelli Essenziali di Assistenza: tuttavia nel 2006 circa un quinto della popolazione *target* non aveva potuto usufruire dello *screening* mammografico.

Peraltro, i dati di attività raccolti indicano che nel nostro Paese è in atto una importante estensione dei programmi di *screening*, anche se gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti del tutto.

Il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, con decreto ministeriale 2 dicembre 2004, ha approvato il Piano Nazionale Screening (del cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto) e la relativa ripartizione dei finanziamenti, finalizzati a migliorare l'infrastruttura regionale degli *screening*: capacità di pianificare, sistemi informativi, formazione, coordinamento.

La necessità di garantire la massima diffusione degli *screening*, ha portato, altresì, alla definizione del Piano Nazionale Screening 2007-2009.

Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 è in corso di definizione nelle competenti sedi istituzionali. A livello tecnico, il Ministero della salute e le Regioni hanno concordato sull'importanza di diffondere ulteriormente, migliorare e innovare i programmi organizzati di *screening*: in tale direzione sono stati identificati i seguenti obiettivi:

riduzione della mortalità per carcinoma della mammella, della cervice uterina e del carcinoma del colon-retto (da valutare su dati dei Registri tumori);

potenziamento e miglioramento dei programmi di *screening* organizzati, per ca. cervice, ca. mammario, ca. colon-retto,

che verifichino adesione e parametri di qualità;

gestione del sistema informativo e di valutazione (tramite il Nuovo Sistema Informativo Sanitario – NSIS e l'Osservatorio nazionale *screening*);

supporto alla programmazione regionale (tramite l'Osservatorio nazionale *screening*);

realizzazione dell'accreditamento per funzioni dei programmi organizzati di *screening* e definizione di criteri di accreditamento per i centri di approfondimento e terapia;

estensione dei programmi di *screening*;

promozione del coinvolgimento dei soggetti fragili che non aderiscono ai programmi di *screening* oncologici;

definizione di percorsi articolati per rischio individuale (rischio per familiarità);

realizzazione di programmi di sorveglianza per casi di storia neoplastica;

estensione dei Registri tumori e istituzione dei Registri tumori regionali;

sostenibilità dei programmi di popolazione per lo *screening* del cancro di mammella, cervice uterina e colon retto;

reingegnerizzazione dello *screening* opportunistico, valutazione dei dati sullo *screening* spontaneo e predisposizione di progetti che ne verifichino la qualità ed adeguatezza;

definizione di protocolli e percorsi per chi si sottopone spontaneamente a *screening* previsti su scala nazionale;

innovazione *screening* cancro mammella mediante:

1. monitoraggio e valutazione in continuo delle evidenze scientifiche emergenti per l'utilizzo di innovazioni tecnologiche;

2. definizione di percorsi articolati per rischio individuale (familiarità ed ereditarietà, terapia ormonale sostitutiva).

Rientrano tra le competenze delle Amministrazioni regionali e locali la decisione e la possibilità di adottare specifici progetti di supporto e percorsi assistenziali agevolati; tuttavia, nell'ambito degli stessi progetti di *screening*, in caso di risultato positivo all'esame mammografico, sono previste in esenzione tutte le prestazioni per l'approfondimento diagnostico di II livello.

In merito alla richiesta di considerare il tumore alla mammella una « patologia sociale », si segnala che tale riconoscimento non è più attuale e che ad esso non conseguirebbe alcun effetto, in quanto la normativa di riferimento (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249) non è più vigente.

Lo stato di avanzamento dei programmi regionali dello *screening* mammografico è disponibile, alla data del 31 dicembre 2008, per i principali dati di popolazione invitata e soggetti aderenti; a tal riguardo si intende, come soggetti aderenti, coloro che entrano nell'intero

percorso diagnostico, ed eventualmente terapeutico, nei quale è articolato il programma di *screening*.

I dati presentati (metto a disposizione la relativa tabella) sono una sintesi di quelli raccolti annualmente e si riferiscono al periodo 2004-2007, per il quale sono disponibili tutti i risultati conseguenti al test di *screening* positivo. Solo per l'adesione è riportato il risultato anche per l'anno 2008.

Confrontando i due bienni si registra un incremento del numero di donne italiane invitate ad effettuare una mammografia, che passano da poco più di 3 milioni e mezzo a oltre 4 milioni. L'adesione all'invito è stabile nei due periodi (57 per cento). Se si considerano i dati del solo 2008 si osserva ancora un piccolo incremento del numero di donne invitate e un andamento sostanzialmente simile della partecipazione che si conferma più alta nelle due classi centrali.

Ogni 100 donne esaminate, circa 6 vengono chiamate a effettuare un supplemento di indagine (solitamente una seconda mammografia, un'ecografia e una visita clinica) e 2 vengono sottoposte anche ad un esame citologico o bioptico.

Il numero di carcinomi diagnosticati allo *screening* supera le 11.000 unità, nel biennio 2006-2007 (contro circa 1.900 lesioni benigne), con un tasso di identificazione dei tumori stabile nei due periodi: circa 5 casi ogni 1000 donne sottoposte a *screening*.

	2004-2005	2006-2007	solo 2008
Numero totale di donne invitate	3.623.612	4.225.527	2.434.098
Numero di donne aderenti all'invito *	2.058.432	2.399.342	1.333.659
Adesione all'invito	57%	57%	55%
Classi di età			
50-54	53%	54%	52%
55-59	59%	60%	58%
60-64	60%	60%	60%
65-69	56%	56%	55%
Numero di donne esaminate (nel periodo considerato) **	1.818.438	2.387.940	
Numero di donne richiamate per approfondimenti	108.220	137.676	
Percentuale di donne richiamate per approfondimenti	6%	5,8%	
Numero di biopsie benigne	2.104	1.935	
Numero di carcinomi diagnosticati allo screening	8.971	11.573	
Numero di carcinomi duttali in situ diagnosticati allo screening	1.201	1.248	
Numero di carcinomi invasivi ≤ 10 mm diagnosticati allo screening	2.486	3.169	
Tasso di identificazione standardizzato (x 1000 donne esaminate, sulla popolazione europea)	4,83	4,72	
* numero di donne che hanno accettato di fare una mammografia in seguito ad invito effettuato nel periodo considerato.			
** numero di donne che hanno effettuato una mammografia nel periodo considerato, indipendentemente da quando è stato mandato l'invito.			

L'ulteriore tabella che pongo a disposizione, presenta i dati per macroaree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole: appare chiaro lo scollamento tra i risultati del Nord e Centro Italia rispetto a quelli delle zone meridionali e insulari.

Il divario riguarda sia il numero di inviti (nel Sud l'attivazione dei programmi è molto più recente e incompleta rispetto al resto del Paese), sia la qualità degli indicatori presi in considerazione.

Anche se gli andamenti si mantengono stabili nel tempo per tutte e tre le aree, il Sud presenta circa un 15-25 per cento di adesione in meno rispetto al Centro-Nord, non riuscendo mai a raggiungere la soglia di accettabilità. Anche il numero di donne richiamate al secondo livello, il tasso di identificazione dei tumori e la percentuale di donne con lesioni piccole, sottoposte a trattamento chirurgico conservativo, presentano lo stesso divario se confrontati con i dati delle aree del Centro-Nord.

	Nord			Centro			Sud e Isole		
	2004-05	2006-07	solo 2008	2004-05	2006-07	solo 2008	2004-05	2006-07	solo 2008
Numero totale di donne invitate	2.266.648	2.643.849	1.384.273	926.356	1.026.167	565.234	430.608	555.506	422.908
Numero di donne aderenti all'invito *	1.385.270	1.620.950	838.913	503.047	574.612	322.778	170.115	203.780	149.680
Adesione all'invito	61%	61%	61%	54%	56%	57%	39%	37%	35%
Numero di donne esaminate nel periodo **	1.234.708	1.631.814		428.741	539.115		154.989	217.011	
Proporzioni di donne richiamate per approfondimenti	5,9%	5,6%		5,1%	5,8%		8,9%	6,8%	
Biopsie benigne	1.630	1.370		290	418		184	147	
Tasso di identificazione dei carcinomi invasivi	4,1‰	3,6‰		3,1‰	3,3‰		2,6‰	2,1‰	
Tasso di identificazione dei carcinomi invasivi ≤ 10 mm	1,5‰	1,3‰		1,2‰	1,6‰		1‰	1‰	
Percentuale di trattamento chirurgico conservativo nei tumori invasivi ≤ 2 cm	95,8%	87%		87,4%	82,7%		50,2%	68,8%	

\* numero di donne che hanno accettato di fare una mammografia in seguito ad invito effettuato nel periodo considerato;  
 \*\* numero di donne che hanno effettuato una mammografia nel periodo considerato, indipendentemente da quando è stato mandato l'invito.

Da ultimo lascio agli atti della Commissione due tabelle che rendono ragione

dei dati per singola Regione dello screening mammografico, per l'anno 2007.

	2004-2005	2006-2007	solo 2008
Numero totale di donne invitate	3.673.617	4.225.527	2.434.096
Numero di donne aderenti all'invito *	2.058.432	2.399.342	1.333.659
Adesione all'invito	57%	57%	55%
Classi di età			
50-54	53%	54%	52%
55-59	59%	60%	58%
60-64	60%	60%	60%
65-69	56%	56%	55%
Numero di donne esaminate (nel periodo considerato) **	1.818.438	2.387.940	
Numero di donne richiamate per approfondimenti	108.220	137.676	
Percentuale di donne richiamate per approfondimenti	6%	5,8%	
Numero di biopsie benigne	2.104	1.935	
Numero di carcinomi diagnosticati allo screening	8.971	11.573	
Numero di carcinomi duttali in situ diagnosticati allo screening	1.131	1.181	
Numero di carcinomi invasivi ≤ 10 mm diagnosticati allo screening	2.165	1.159	
Tasso di identificazione standardizzato (x 1000 donne esaminate, sulla popolazione europea)	1,24	1,24	

\* numero di donne che hanno accettato di fare una mammografia in seguito ad invito effettuato nel periodo considerato;  
 \*\* numero di donne che hanno effettuato una mammografia nel periodo considerato, indipendentemente da quando è stato mandato l'invito.




	Nord			Centro			Sud e Isole		
	2008-09	2009-10	2008-09	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
Numero totale di donne invitate	2.266.648	2.643.849	1.384.273	926.356	1.026.167	565.234	430.608	555.506	422.908
Numero di donne aderenti all'invito *	1.385.270	1.620.950	838.913	503.047	574.612	322.778	170.115	203.780	149.680
Adesione all'invito	61%	61%	61%	54%	56%	57%	39%	37%	35%
Numero di donne esaminate nel periodo **	1.234.708	1.631.814		428.741	539.115		154.989	217.011	
Proporzione di donne richiamate per approfondimenti	5,9%	5,6%		5,1%	5,8%		8,9%	6,8%	
Biospie benigne	1.630	1.870		290	418		184	147	
Tasso di identificazione dei carcinomi invasivi	4,1‰	3,6‰		3,1‰	3,3‰		2,6‰	2,1‰	
Tasso di identificazione dei carcinomi invasivi ≤ 10 mm	1,5‰	1,3‰		1,2‰	1,6‰		1‰	1‰	
Percentuale di trattamento chirurgico conservativo nei tumori invasivi ≤ 2 cm	95,8%	87%		87,4%	82,7%		50,2%	68,8%	

\* numero di donne che hanno accettato di fare una mammografia in seguito ad invito effettuato nel periodo considerato.  
 \*\* numero di donne che hanno effettuato una mammografia nel periodo considerato, indipendentemente da quando è stata mandata l'invito.

### Gli indicatori dell'assistenza sanitaria collettiva e di prevenzione


Adesione corretta screening mammografico (50-69 anni)



DOCUMENTO IN BOZZA aggiornato al 12 Giugno 2009

### Gli indicatori dell'assistenza sanitaria collettiva e di prevenzione

Media estensione effettiva di screening mammografico (50-69 anni)



ALLEGATO 4

**5-02903 Livia Turco e Burtone: Rispetto delle procedure sulla importazione ed esportazione dei tessuti muscolo-scheletrici****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare mi sembra opportuno ricordare l'assetto normativo all'interno del quale deve essere collocata la materia dell'importazione ed esportazione di organi e tessuti, e, particolarmente, del tessuto muscolo scheletrico.

Il decreto ministeriale 2 dicembre 2004 «modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti» è stato adottato nel rispetto dell'articolo 19, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti», prima dunque dell'attuazione da parte dell'Unione Europea delle politiche di armonizzazione delle legislazioni in tema di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane.

Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane», ha garantito l'armonizzazione della legislazione alle disposizioni dell'Unione Europea rispetto alla Direttiva 2004/23/CE. Da ultimo il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 ha recepito le Direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE in materia di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umane.

Nel merito della questione posta e in tema di importazione ed esportazione,

l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 191/2007 rinvia ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la fissazione di tutte le misure necessarie per garantire che ogni importazione di tessuti e cellule da Paesi terzi sia effettuata da istituti dei tessuti accreditati, o designati, o autorizzati, o titolari di licenza, ai fini dello svolgimento delle proprie attività e che sia garantita la tracciabilità del percorso donatore ricevente. La norma sopra richiamata oltre ad elencare i requisiti indicati, dispone che, la banca destinata ad importare il tessuto, debba assicurare che il medesimo sia conforme a norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla normativa vigente.

Ciò premesso, comunico che il decreto citato è stato già predisposto ed è all'esame del Consiglio superiore di sanità.

Anticipo inoltre che il decreto, in conformità con le disposizioni della legge, dispone che il singolo soggetto non possa rivolgersi direttamente alla banca pubblica o privata estera, ma che debba inoltrare la propria richiesta alla banca dei tessuti di riferimento nella Regione di appartenenza. Sarà dunque la Banca dei tessuti a provvedere al reperimento del tessuto quando essa stessa non ne sia in possesso. Nel reperimento del tessuto la Banca potrà verificarne la disponibilità sul territorio nazionale attraverso l'accesso ad un archivio nazionale informatizzato aggiornato dalle banche dei tessuti italiane.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura e CIA delle province di Alessandria e di Asti, del Consorzio di tutela vini d'Acqui, del Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato, del Consorzio di tutela vini Colli tortonesi, dell'Associazione Vignaioli piemontesi e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti, su questioni di interesse della categoria, con particolare riferimento alla richiesta di distillazione di crisi dei vini ..... 291

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.  
Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Cia, della Copagri, dell'AGCI Agrital, della Fedagri-Confcooperative, della Legacoop Agroalimentare e dell'Unci Coldiretti (*Svolgimento e rinvio*) ..... 292

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 292  
ALLEGATO (*Proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione*) .... 294  
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 293

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 19 maggio 2010.*

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura e CIA delle province di Alessandria e di Asti, del Consorzio di tutela vini d'Acqui, del Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato, del Consorzio di tutela vini Colli tortonesi, dell'Associazione Vignaioli piemontesi e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti, su questioni di interesse della**

**categoria, con particolare riferimento alla richiesta di distillazione di crisi dei vini.**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.20 alle 15.05.

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**



**Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.**

**Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Cia, della Copagri, dell'AGCI Agrital, della Fedagri-Confcooperative, della Legacoop Agroalimentare e dell'Unci Coldiretti.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

L'avvocato Paola GROSSI, *capo dell'ufficio legislativo della Coldiretti*, Romano MAGRINI, *responsabile dell'Ufficio lavoro della Coldiretti*, Roberto CAPONI, *responsabile della direzione sindacale della Confagricoltura*, Alberto GIOMBETTI, *coordinatore della Giunta nazionale della CIA*, Alessandro RANALDI, *vicepresidente della Copagri*, Claudio RICIPUTI, *dell'ufficio relazioni industriali della Legacoop Agroalimentare*, e Mauro TONELLO, *presidente dell'Unci Coldiretti*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Sandro BRANDOLINI (PD).

Viviana BECCALOSSI (PdL), tenuto conto che sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea con votazioni, chiede che l'audizione, trattando di un argomento della massima importanza, possa proseguire in altra seduta.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.**

**Atto n. 197.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che è stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni e che, nella seduta odierna, la Commissione Bilancio ha espresso i suoi rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL), *relatore*, illustra il parere della Conferenza Stato-regioni, sottolineando come le proposte di modifica di maggior rilievo sono quelle relative agli articoli 4 e 5 e all'introduzione, con un articolo 10-bis, di nuove disposizioni sulle sanzioni, con abrogazione di quelle attualmente vigenti. Illustra altresì i rilievi della Commissione Bilancio.

Propone conclusivamente di esprimere parere favorevole, con un'osservazione nella quale, con particolare riferimento alle modifiche indicate nel parere della Conferenza Stato-regioni, si invita il Governo a valutare l'opportunità di chiarire esplicitamente se resta applicabile l'articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1998, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie da irrogare nel caso di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 414, di cui si prevede invece l'abrogazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Atto n. 197).**

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE  
E APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Atto n. 197);

visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione Bilancio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

con particolare riferimento alle modifiche indicate nel parere della Conferenza Stato-regioni, valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente se resta applicabile l'articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1998, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie da irrogare nel caso di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 414, di cui si prevede l'abrogazione.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	295
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	299
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	301
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. Nuovo testo C. 2128 Meta. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	301
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	306

#### ATTI COMUNITARI:

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore». COM(2009)487 def. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	302
Libro verde «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento». COM(2009)329 def. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	303
ALLEGATO 2 ( <i>Pareri approvati dalla Commissione</i> ) .....	307

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ». Atto n. 208 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	303
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

**C. 3290 Governo.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, che si inserisce nel quadro di una più generale azione di contrasto alla criminalità organizzata che ha già prodotto alcune modifiche alla legislazione antimafia (con la legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica) e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

(decreto-legge n. 4 del 2010, convertito dalla legge n. 50 del 2010).

L'articolo 1 reca una delega al Governo, da esercitare nel termine di un anno, per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione. Il codice è diretto a realizzare un'esauritiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. I principi e criteri direttivi della delega sono riferiti specificamente alla complessa disciplina delle misure di prevenzione.

L'articolo 2 reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, anch'essa da esercitare nel termine di un anno; la delega mira all'aggiornamento e alla semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, all'aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento di cause di decadenza o di elementi di infiltrazione mafiosa dopo la stipula del contratto, all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione (anche attraverso l'istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia) e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa.

L'articolo 3 introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche. Le disposizioni proposte impongono ai contraenti di utilizzare – salvo eccezioni specificamente indicate – conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili. La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l'obbligo di indicare il Codice unico di progetto – CUP, assegnato a ciascun investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dal precedente articolo 3.

L'articolo 5 novella alcune disposizioni della legge n. 646 del 1982 (articoli 25, 30 e 31) in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati. Le novelle in particolare:

ampliano la platea dei soggetti sottoposti alle verifiche e tenuti all'obbligo di comunicare le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore superiori ad una determinata soglia;

intervengono in senso estensivo sull'ambito e sulle finalità degli accertamenti, prevedendo che essi riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto e abbiano la finalità dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria;

incidono sulle modalità di esecuzione degli accertamenti;

nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, prevedono la confisca per equivalente se non è possibile procedere alla confisca dei beni acquistati o del corrispettivo dei beni alienati.

L'articolo 6 interviene in materia di « operazioni sottocopertura », con la finalità, da un lato, di ampliarne l'ambito operativo, dall'altro di delineare una disciplina unitaria e superare le normative di settore in materia, che vengono conseguentemente abrogate o modificate. La disciplina quadro in materia, delineata dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 (che prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione alla commissione di illeciti penali nel corso di tali operazioni), viene in particolare estesa alle indagini per i reati di estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale), sequestro

di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche nelle ipotesi non aggravate, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al testo unico in materia di stupefacenti (in tale ultimo caso si prevede un coinvolgimento della Direzione centrale per i servizi antidroga che può anche direttamente disporre le operazioni sottocopertura). Tra le novità più significative si richiamano l'estensione della causa di non punibilità alle interposte persone (delle quali possono avvalersi gli ufficiali di polizia giudiziaria) e l'ampliamento della fattispecie di reato di rivelazione o divulgazione indebita dei nomi del personale di polizia giudiziaria impegnati in operazioni sottocopertura. Il medesimo articolo 6 novella il codice di procedura penale (articolo 497) e le relative disposizioni di attuazione (articoli 115 e 147-bis) con la finalità di garantire l'anonimato dei soggetti impegnati in attività sottocopertura.

L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 353, primo comma, del codice penale, inasprisce il regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti.

L'articolo 8, comma 1, novellando l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, integra con il reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006) la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale rispetto ai quali le funzioni di pubblico ministero (P.M.) sono attribuite all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia. Il comma 2, attraverso la novella dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevede l'esame dibattimentale a distanza per i collaboratori di giustizia ammessi al programma provvisorio di protezione o a speciali misure di protezione.

L'articolo 9 demanda a specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Mi-

nistro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

L'articolo 10 prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (Sua) al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa.

L'articolo 11 modifica il decreto-legge n. 8 del 1991, in particolare in materia di collaboratori di giustizia e di testimoni di giustizia. Il comma 1 interviene sui ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti della Commissione centrale di modifica o revoca delle speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia. La novella conferma la sospensione dell'esecuzione del provvedimento nel termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, ma ne limita l'operatività al periodo di pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione, piuttosto che, come nel testo attuale, nel periodo di pendenza del ricorso. Il comma 2 interviene in materia di elargizioni a titolo di mancato guadagno a favore dei testimoni di giustizia, prevedendo l'estensione dell'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 44 del 1999 (che reca modalità e termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'elargizione a favore delle vittime di richieste estorsive) e la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti verso i responsabili dei danni.

L'articolo 12 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.

L'articolo 13 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento alla normativa comunitaria, segnala che nell'ambito della de-



lega prevista dall'articolo 1 del provvedimento in esame, viene stabilito che il Governo debba coordinare e armonizzare in modo organico la normativa, aggiornandola e modificandola secondo determinati principi e criteri direttivi. In particolare viene previsto, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che il Governo debba prevedere l'eseguibilità della misura anche in uno dei Paesi della UE, nei limiti delle discipline ivi vigenti. In proposito, ricorda che l'articolo 50 della legge n. 88 del 2009 (Comunitaria 2008) delega il Governo all'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, dettando anche specifici principi e criteri direttivi. L'eseguibilità in altro Stato dell'Unione è prevista sia per le confische disposte nell'ambito di un procedimento penale che per le confische di prevenzione. La disciplina di attuazione dovrà prevedere, tra l'altro, che il reciproco riconoscimento avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta e che l'autorità giudiziaria italiana, che ha disposto la confisca di cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione della confisca. Pertanto sembrerebbe opportuno valutare la compatibilità del richiamo ai limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri nei quali i beni si trovano, con la decisione quadro 2006/783/GAI che, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede che l'Unione si impegni a ridurre le possibilità che si offrono alla criminalità organizzata a motivo di un'economia mondializzata. Il Programma

impegna gli Stati membri e la Commissione a: accrescere la capacità di indagine finanziaria, utilizzando e campo tutti gli strumenti disponibili del diritto tributario, civile e penale; rafforzare la cooperazione in materia di confisca di beni dei criminali; migliorare l'efficacia nell'individuazione dei beni dei criminali, disporre il sequestro e, ogniqualvolta possibile, ipotizzarne un riutilizzo nel luogo in cui sono stati rintracciati all'interno dell'Unione; sviluppare ulteriormente lo scambio di informazioni tra Unità di informazione finanziaria (UIF) nella lotta al riciclaggio di capitali; mobilitare e coordinare le fonti di informazione per individuare le operazioni in denaro contante sospette e confiscare i proventi di reato conformemente alla convenzione del Consiglio d'Europa in materia del 1990; sviluppare una politica anticorruzione completa, in stretta cooperazione con il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa.

È inoltre attualmente all'esame del Consiglio un progetto di conclusioni sulla prevenzione e la lotta contro il traffico illegale di rifiuti che inviterebbe gli Stati membri a creare una rete di punti di contatto fra le autorità di contrasto, le agenzie ambientali e le unità investigative competenti per le indagini sul traffico illegale di rifiuti al fine di aumentare la rapidità di scambio delle informazioni necessarie per sorvegliare la minaccia e svolgere efficacemente le indagini sulle attività criminali.

Laura GARAVINI (PD) rileva che il provvedimento in esame, al di là del titolo altisonante, presenta diverse lacune, ed il suo gruppo ha presentato infatti presso la Commissione di merito diverse proposte emendative volte a inserire alcuni elementi aggiuntivi. Auspica in proposito che possa registrarsi da parte della maggioranza un atteggiamento costruttivo, che consenta di recepire alcune delle indicazioni provenienti dall'opposizione. Con particolare riferimento alle competenze della XIV Commissione segnala — oltre all'opportunità indicata dal relatore di un coordinamento

con la decisione quadro 2006/783/GAI in ordine al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca – la necessità di introdurre disposizioni in coerenza con la decisione 2007/845/GAI concernente la cooperazione degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi. Tenuto conto dell'importanza del provvedimento in esame auspica, in conclusione, che sia affrontato con particolare impegno e serietà e non divenga un mero riempitivo dei lavori dell'Assemblea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani – fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa – si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale sia internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione intende combattere anche il lavoro forzato e le altre pratiche di traffico illecito delle persone, ispirandosi al principio della protezione e della promozione dei diritti delle vittime che devono essere tutelati senza alcuna discriminazione. Il principio fondamentale

riguarda quindi la protezione e la promozione dei diritti delle vittime, che devono essere garantite senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, difendendo la propria origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altra situazione.

La Convenzione, che l'Italia ha firmato l'8 giugno 2005, è entrata in vigore il 1° febbraio 2008.

Essa si caratterizza per l'ampia portata degli obiettivi cui si ispira: da un lato infatti disciplina il fenomeno della tratta nel suo complesso – considerata una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all'integrità delle persone – individuando misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno e, dall'altro, garantisce alle vittime standard di tutela ispirati al principio del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo.

La Convenzione ha l'obiettivo di prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci; promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.

Per assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

Nella Convenzione del Consiglio d'Europa si definisce vittima ogni persona oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta. In particolare, le vittime della tratta devono ottenere un'assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società. Tra le misure previste sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato.

Si prevede, inoltre, un risarcimento per un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni. Vi è anche la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche una possibile scriminante per il coinvolgimento delle vittime della tratta in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.

Quanto al contenuto, la Convenzione si compone di 47 articoli riuniti in dieci capitoli preceduti da un Preambolo nel quale sono richiamati i principali strumenti internazionali pertinenti la lotta alla tratta di esseri umani.

Ricorda altresì che le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri hanno iniziato l'esame del progetto di legge di ratifica d'iniziativa governativa (A.C. 3402), approvato dal Senato il 14 aprile 2010 (A.S. 2043), e dell'A.C. 1917 d'iniziativa dell'onorevole Maran ed altri in data 6 maggio 2010. Nella seduta del 13 maggio 2010 le Commissioni riunite hanno adottato come testo base il progetto di legge C. 3402.

Il provvedimento si compone di quattro articoli recanti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le modifiche al codice penale conseguenti alla ratifica della Convenzione (articolo 3) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

Segnala, in particolare, che l'articolo 3 reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento penale interno, intervenendo in primo luogo sul regime delle aggravanti. Viene infatti introdotto nel codice penale il nuovo articolo 602-ter che, al primo comma, disciplina, in generale, le circostanze aggravanti dei reati di riduzione in schiavitù (articolo 600), di tratta di persone (articolo 601) e di commercio di schiavi (articolo 602). Tali fattispecie di reato, tutte punite con la reclusione da otto a venti anni, sono aumentate da un terzo fino alla metà della pena oltre che nelle ipotesi già previste dalle norme vigenti (persona offesa minore di 18 anni;

fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione o commessi al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi), anche nell'ulteriore circostanza aggravante del fatto da cui derivi un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Al riguardo segnala che l'articolo 24 della Convenzione prevede, alla lettera a), tra le circostanze aggravanti del delitto di tratta, anche che il reato abbia messo in pericolo la vita della vittima deliberatamente o per grave negligenza.

Quanto ai documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 29 marzo 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2010)95). Si tratta di una proposta di direttiva che la XIV Commissione si accinge ad esaminare in sede di Atti dell'Unione europea e che riprende il contenuto di una proposta di decisione quadro sulla stessa materia, presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 e decaduta in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La proposta intende integrare nel quadro giuridico dell'Unione la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia 16 maggio 2005) riprendendo il suo approccio globale che include la prevenzione, l'azione penale, la protezione delle vittime e il monitoraggio. La Commissione europea ritiene peraltro che, rispetto alla Convenzione, la proposta di direttiva risulti più avanzata, in particolare, per quanto riguarda i seguenti elementi: preciso livello di sanzioni tenuto conto della gravità del reato; norma di giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante, che obbliga gli Stati membri a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato della tratta al di fuori del proprio territorio; più ampio campo d'applicazione della disposizione sulla non applicazione di sanzioni alle vittime coin-

volte in attività illecite; più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche; misure di protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame, anche alla luce del Trattato di Lisbona e del Programma di Stoccolma; si profila infatti un crescente problema di coordinamento, tenuto conto del fatto che la Commissione europea riterrebbe la propria proposta di direttiva più avanzata rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa in esame. Si assiste in tal modo ad una sovrapposizione di diversi strumenti giuridici, che rischia di determinare notevoli problemi a livello nazionale. Per tale motivo riterrebbe opportuno acquisire una indicazione dal Governo in ordine alla linea che intende seguire.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.  
Nuovo testo C. 2079 Letta.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 24 maggio prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, integra quanto illustrato nella seduta di ieri sulla base delle modifiche apportate dalla Commissione di merito. Chiarisce che le modifiche introdotte dalla VI Com-

missione Finanze riguardano, oltre alla soppressione del credito d'imposta previsto dall'articolo 2, le caratteristiche dei soggetti beneficiari (articoli 3 e 6) e le caratteristiche dei benefici medesimi (articoli 4 e 5), sia per quel che riguarda l'incentivazione per i singoli cittadini sia per le imprese.

Rileva come le modifiche non appaiano presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza di favorire il cosiddetto «rientro dei cervelli» e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolinea il rilievo della proposta di legge in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le osservazioni dei colleghi e preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.**

**Nuovo testo C. 2128 Meta.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 24 maggio prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, rilevata l'importanza del provvedimento, anche la fine di potenziare il trasporto ferroviario a scapito di quello su gomma, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), volta a garantire che il contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui alla società Ferrovie dello Stato Spa, di cui all'articolo 1 del provvedimento, sia subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, con riferimento alla sua compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Enrico FARINONE (PD) nell'esprimere apprezzamento per una proposta legislativa d'iniziativa parlamentare, sottolinea l'importanza di un provvedimento volto a rinnovare i materiali sui treni a corta percorrenza, prevalentemente usati dai pendolari. Evidenzia infatti la necessità di destinare risorse al settore, anche al fine di una riduzione del traffico veicolare. Per tale motivo preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) cita a titolo di esempio la situazione dei treni regionali e interregionali campani, la cui situazione di vetustà e sporcizia è nota a tutti. Ritiene che quello del trasporto ferroviario sia un servizio pubblico che deve essere assicurato in maniera dignitosa, né si può pensare che le Ferrovie dello Stato offrano un ottimo servizio laddove c'è una convenienza di mercato ed un servizio pessimo su quelle tratte che non sono redditizie. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI COMUNITARI

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore ».**

**COM(2009)487 def.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*), che recepisce le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Sandro GOZI (PD) valuta positivamente l'accoglimento nella proposta di parere delle questioni segnalate dall'opposizione e preannuncia pertanto a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.



Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento ».**

**COM(2009)329 def.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula, sulla base delle medesime considerazioni, nonché con le medesime condizioni e osservazioni riferite alla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore », una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ».**

**Atto n. 208.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema in esame stabilisce requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese e le forme di vigilanza sull'operato dei medesimi soggetti per tutelare le pubbliche amministrazioni e gli utenti.

L'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, (convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) al comma 3 demanda a un regolamento di delegificazione la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, sulla base di principi e criteri tra i quali, alla lettera *c*), rientra la previsione della possibilità di affidamento a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) dell'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa. Il comma 4 del medesimo articolo demanda a uno o più regolamenti di delegificazione l'individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento di tali soggetti privati (Agenzie per le imprese) e delle forme di vigilanza sui medesimi soggetti, con possibilità di demandare tali funzioni anche al sistema camerale.

In particolare, alle Agenzie è affidata una duplice funzione: supportare gli Sportelli Unici nell'istruire i procedimenti amministrativi per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti legislativi relativi alla realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività di impresa, giungendo – nei casi in cui i predetti



procedimenti non comportino una attività discrezionale da parte della PA – fino all’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ai medesimi fini valida come titolo autorizzatorio; attestare, anche su richiesta delle imprese, la conformità delle dichiarazioni di inizio di attività (DIA) nei casi in cui le medesime costituiscano titolo per avviare l’attività.

L’articolo 1 reca le definizioni al fine di facilitare la comprensione del provvedimento. In particolare, la lettera g) richiama il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (si veda al riguardo lo schema di regolamento n. 207), a cui il provvedimento in esame è connesso sul piano logico e normativo.

L’articolo 2 stabilisce il regime giuridico delle Agenzie che è quello di soggetti privati dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria (comma 1), precisando che le stesse sono volte al soddisfacimento di esigenze di interesse generale. Vengono quindi individuati nel dettaglio i soggetti che possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata (comma 2): organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765 del 2008; organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le disposizioni in vigore; associazione di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali; centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base di normative regionali di settore; studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.

Le Agenzie hanno il compito di accertare e attestare la sussistenza di requisiti e presupposti richiesti dalle norme vigenti ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa e – escludendo i procedimenti che comportano un’attività discrezionale da parte della PA – di rilasciare, in caso di esito positivo dell’istruttoria, dichiarazioni di

conformità costituenti titolo autorizzatorio per l’esercizio della medesima attività.

L’articolo 3 concerne i requisiti e le modalità per l’accreditamento. L’articolo, richiamando l’allegato, prevede in sostanza due livelli di accreditamento, relativi l’uno alle attività vincolate e l’altro abilitante l’Agenzia ad effettuare l’istruttoria nei procedimenti aventi natura discrezionale. In particolare si dispone che le Agenzie sono tenute a presentare al MISE apposita istanza che deve indicare dettagliatamente le specifiche attività per le quali l’Agenzia richiede l’accreditamento e l’ambito territoriale (almeno regionale) nel quale intende operare. Per quanto riguarda i tempi e modalità della procedura di accreditamento, si prevede che il MISE coinvolga le amministrazioni centrali e regionali competenti per materia ai fini di una specifica valutazione settoriale, preliminare al rilascio del provvedimento finale. Il provvedimento di accreditamento, la cui durata è fissata in tre anni, indicherà le specifiche attività che l’Agenzia è abilitata a svolgere e l’ambito territoriale di riferimento. È prevista la possibilità di un accreditamento provvisorio nelle more del rilascio del provvedimento definitivo, secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato. Ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e dà adeguata pubblicità alle attività per le quali è accreditata. È consentito l’accreditamento di più Agenzie nel medesimo ambito territoriale regionale o nazionale, senza alcuna limitazione. La norma dispone la nullità di eventuali accordi che limitano la concorrenza e la conseguente revoca del provvedimento di accreditamento. Ai costi amministrativi derivanti dalla procedura di accreditamento si fa fronte mediante la fissazione di apposita tariffa a carico delle Agenzie che il MISE provvederà a determinare d’intesa con il MEF.

L’articolo 4 prevede che le Agenzie accreditate sono tenute a comunicare immediatamente al SUAP, tramite l’apposito portale ([www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it)), le dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le

istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa.

L'articolo 5 disciplina l'attività di vigilanza e controllo sull'operato delle Agenzie. Tale attività viene affidata innanzitutto al MISE che qualora rilevi, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni, inadempienze, disfunzioni e irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata. L'Agenzia entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate o eventuali osservazioni. Qualora le misure adottate o le osservazioni fornite fossero ritenute insufficienti, oppure in caso di inutile decorso del suddetto termine di 30 giorni, il MISE dopo aver consultato le amministrazioni competenti adotta i conseguenti provvedimenti fino all'eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento. Si prevede la predisposizione di linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza – periodicamente aggiornate – al fine di garantire la rispondenza dei servizi forniti dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese e di migliorare i relativi livelli di efficienza.

L'articolo 6 prevede la divulgazione, per mezzo del portale, dell'elenco delle Agenzie accreditate, specificando il loro ambito territoriale e le attività per le quali sono accreditate. In una apposita sezione del portale sono inseriti per esteso i provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* o nel *Bollettino Ufficiale* regionale.

L'articolo 7 riguarda l'allegato allo schema, nel quale sono definite le moda-

lità di presentazione delle istanze di accreditamento, la documentazione richiesta per dimostrare il possesso dei requisiti strutturali e delle competenze specifiche in relazione al tipo di attività per la quale si è richiesto l'accreditamento.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che l'attuazione del regolamento non deve comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, per cui le attività amministrative relative al ricevimento e all'istruttoria dell'istanza di accreditamento devono essere svolte utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; viene inoltre precisato che per il funzionamento delle Agenzie è esclusa l'erogazione di contributi o sovvenzioni a carico della finanza pubblica.

In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che il Regolamento (CE) n. 765 del 2008 reca regole comuni a livello comunitario concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità (in particolare al Capo II). Lo schema in esame, agli articoli 2 e 3, fa espressamente salve le disposizioni attuative del Capo II del suddetto Regolamento. Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 765/2008 reca altresì norme generali in materia di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa (nuovo testo C. 2128 Meta).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2128 Meta, recante: « Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa »;

rilevato che la previsione di un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui alla società Ferrovie dello Stato Spa, di cui all'articolo 1 del provvedimento, deve essere valutata con riferimento alla sua compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito ad aggiungere all'articolo 1, in fine, il seguente comma:

*3-bis.* L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

## ALLEGATO 2

**Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni  
« Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità  
nell'istruzione superiore » COM(2009)487 def.**

**Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento ».  
COM(2009)329 def.**

**PARERI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Relazione della Commissione sui progressi in tema di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (COM(2009)487);

tenuto conto della comunicazione della Commissione del 10 maggio 2006, intitolata « Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione », (COM(2006)0208);

viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione;

considerate le proposte formulate dalla Commissione europea nella comunicazione UE 2020 (COM(2009)647), in particolare in merito alla crescita basata sulla conoscenza e tenuto conto del documento finale approvato dalle Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea della Camera l'11 marzo 2010, in esito all'esame di tale documento;

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010 sulla futura strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione (Strategia UE 2020);

premessi che:

la definizione delle politiche in materia di istruzione resta di competenza

degli Stati membri, i quali sono responsabili dell'organizzazione, del contenuto e della riforma dei loro sistemi di istruzione, ma che la Commissione europea ha un ruolo importante da svolgere nel facilitare gli scambi di informazioni e di buone prassi tra gli Stati membri dell'Unione e i paesi vicini;

l'istruzione e la formazione sono elementi essenziali dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e presentano molteplici vantaggi che non si limitano alla creazione di posti di lavoro e alla promozione della competitività;

la competitività e la crescita dell'economia dell'Europa potrebbero anche essere migliorate mettendo all'opera il triangolo della conoscenza;

le proposte presentate dalla Commissione europea nella comunicazione « UE 2020 » (COM(2009)647) e approvate dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 attribuiscono opportunamente un rilievo centrale alla crescita intelligente, intesa quale un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, stabilendo tra gli altri l'obiettivo specifico di ridurre l'abbandono scolastico dall'attuale 15 per cento al 10 per cento e aumentare la quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni che ha completato gli studi

superiori dal 31 per cento ad almeno il 40 per cento nel 2020;

la Strategia concordata dal Consiglio europeo sottolinea, in particolare, l'esigenza, ai fini dell'obiettivo della crescita intelligente, di promuovere la mobilità dei giovani e di migliorare la qualità dell'istruzione superiore;

questi obiettivi sono decisivi per il successo complessivo della nuova Strategia: l'aumento dei livelli d'istruzione è il presupposto principale per promuovere il tasso di occupazione, ridurre la povertà e aumentare la competitività dell'economia europea;

la certificazione della qualità nell'istruzione superiore è al centro dell'impegno comunitario per la costruzione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore coerente, compatibile e stimolante, in linea con gli obiettivi del « processo di Bologna: essa rappresenta, infatti, un elemento capace di garantire trasparenza e contribuire all'affidabilità e alla credibilità dell'istruzione superiore sia nei confronti dei cittadini e dei datori di lavoro europei, sia di studenti e studiosi provenienti da altre parti del mondo;

sistemi d'istruzione e di formazione di elevata qualità, al tempo stesso efficaci ed equi, sono essenziali per garantire il successo dell'Europa e per potenziare l'occupazione. Nel contempo, sussiste l'esigenza di garantire un insegnamento di qualità elevata, offrire un'istruzione iniziale adeguata agli insegnanti e uno sviluppo professionale continuo agli insegnanti e ai formatori. È inoltre importante migliorare *governance* e gestione degli istituti di istruzione e di formazione ed elaborare sistemi efficaci di garanzia della qualità: la qualità elevata sarà raggiunta solo tramite l'uso efficiente e sostenibile delle risorse – sia pubbliche sia private – e la promozione di politiche e prassi fondate su elementi concreti nel settore dell'istruzione e della formazione;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al

documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito nel documento finale a chiedere al Governo di adoperarsi affinché:

1) nell'attuazione della Strategia UE 2020 – a partire dal Consiglio europeo di giugno 2010 – siano previste misure effettive ed adeguate, anche di carattere normativo e finanziario, per la mobilità dei giovani per l'apprendimento e per il miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

2) siano destinati, a questo scopo, sin dalla revisione intermedia del bilancio UE nel 2010 e, in particolare, nel quadro finanziario pluriennale post 2013 stanziamenti consistenti per interventi in tali settori, in modo da massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE;

3) in particolare, con riguardo all'iniziativa *« Youth on the move »* prevista della Strategia UE 2020, va attribuito carattere prioritario all'obiettivo della Commissione europea di accelerare il programma di modernizzazione dell'istruzione superiore (programmi di studio, gestione e finanziamenti), anche valutando le prestazioni delle università e i risultati nel settore dell'istruzione in un contesto globale, di promuovere il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale;

4) la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 sia istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente;

5) siano sostenute le iniziative UE mirate ad accrescere la mobilità dei discenti e dei docenti, favorendo la mobilità fisica tra paesi nel campo dell'istruzione superiore, tenendo conto degli aspetti sia quantitativi sia qualitativi, e rispecchiando gli sforzi profusi e gli obiettivi convenuti nell'ambito del processo di Bologna;

6) siano altresì sostenute le iniziative dell'UE mirate a rendere la certificazione della qualità più coerente con lo sviluppo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, in linea con il quadro europeo delle qualifiche (EQF) entro il 2010, incoraggiando l'uso di metodi basati sui risultati dell'apprendimento per quanto riguarda le norme e le qualifiche, le procedure di valutazione e di convalida, il trasferimento di crediti, i programmi e la garanzia della qualità; particolare rilevanza riveste in questo contesto il quadro europeo per le capacità, le competenze e l'occupazione (ESCO), inteso ad assicurare che le competenze necessarie per il proseguimento della formazione e l'ingresso nel mercato del lavoro siano acquisite e riconosciute in tutti i sistemi di insegnamento generale, professionale, superiore e per adulti e a sviluppare un linguaggio e uno strumento operativo comuni per l'istruzione/formazione e l'attività lavorativa;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a:

*a)* sostenere l'attività della Commissione per favorire ulteriori progressi in termini di trasparenza, comparabilità, indipendenza e professionalità delle agenzie di valutazione, in modo da rendere il sistema sufficientemente credibile e affidabile, capace di instaurare il clima di fiducia necessario. Una distinzione più chiara tra i ruoli degli organismi europei

(ENQA, ECAR e ECA) e la messa a disposizione di un facile accesso on line delle istituzioni e dei programmi valutati, inoltre, potrebbe incrementare ulteriormente l'efficienza dell'infrastruttura di certificazione della qualità;

*b)* ad adoperarsi per assicurare la piena ed effettiva trasferibilità dei crediti scolastici e formativi, in quanto condizione essenziale per l'aumento della qualità e del volume della mobilità studentesca in Europa;

*c)* promuovere il proseguimento dell'attività dell'UE per sviluppare un numero più elevato di marchi europei di qualità, basati ad esempio su campi disciplinari piuttosto che su ambiti ristretti di specializzazione professionale, nonché incoraggiare le agenzie nazionali di certificazione della qualità a sviluppare attività oltre i propri confini, ad esempio, chiarendo le questioni della portabilità dell'accREDITAMENTO nazionale all'interno dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, e della certificazione di qualità per l'istruzione superiore transnazionale all'interno dello spazio stesso;

*d)* a promuovere altresì il rafforzamento delle capacità di attrazione delle università italiane, mediante la diversificazione dell'offerta formativa e il potenziamento di programmi quali Erasmus Mundus o Marie Curie, che possono garantire più istruzione e più competitività;

esprime altresì, sulla base delle medesime considerazioni, nonché con le medesime condizioni e osservazioni,

#### PARERE FAVOREVOLE

sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento » (COM(2009)329 def.).



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	310
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	314
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	311
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	315
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	312
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	316

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

**C. 3290 Governo e abb.**

(Parere alla II Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, finalizzato a razionalizzare ed integrare la disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni

sottocopertura, nonché ad introdurre misure più incisive di controllo degli appalti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari. Riferisce che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; osserva, per quanto attiene ai principi e criteri direttivi di delega, che si prevede una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, nonché una armonizzazione della normativa medesima. Rileva che l'articolo 2 reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, al fine dell'aggiornamento e della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia e degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento di cause di decadenza dopo la stipula del contratto. Osserva che l'articolo 3 introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi

finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche; l'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e l'articolo 5 modifica la disciplina in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati. Riferisce che l'articolo 6 reca norme in materia di operazioni sottocopertura, con la finalità di ampliarne l'ambito operativo e di delineare una disciplina unitaria; l'articolo 7 inasprisce il regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti e l'articolo 8, modificando il codice di procedura penale, integra con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia. Sottolinea che l'articolo 9, attraverso specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, prevede la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la razionalizzare delle misure di prevenzione patrimoniale. Si sofferma quindi sull'articolo 10, che prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (Sua) al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa. Osserva che l'articolo 11 reca norme in materia di collaboratori di giustizia e di testimoni di giustizia e l'articolo 12 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere le finalità perseguite dal provvedimento, valuta favorevolmente l'orientamento espresso dal Governo, presso la commissione in sede referente, di voler

presentare ulteriori proposte di modifica del testo al fine di migliorarne i contenuti. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Mario PEPE, *presidente*, rammenta che sono state costituite apposite commissioni in seno ad alcune amministrazioni regionali volte ad approfondire talune delle problematiche affrontate dal provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.**

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1 sancisce che il testo è finalizzato ad incentivare, attraverso l'introduzione di incentivi fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito, il rientro in Italia di cittadini comunitari; osserva che benefici sono previsti in favore dei lavoratori che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa e dei datori di lavoro che si impegnano ad assumere i cittadini comunitari che lavorano all'estero e ad impiegarli in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Sottolinea che l'articolo 3 individua i requisiti che devono essere posseduti per il diritto alla concessione del beneficio; l'articolo 4 stabilisce che i redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di

lavoro autonomo percepiti, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione dell'imponibile in misura ridotta mentre il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, mentre l'articolo 5 dispone che le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti, assumendo i lavoratori e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle menzionate regioni, hanno diritto a fruire, per ogni nuovo assunto, dei benefici fiscali e previdenziali previsti da leggi nazionali o regionali per incentivare l'incremento del numero di dipendenti. Si sofferma quindi sull'articolo 6, che enuncia i requisiti che i lavoratori assunti debbono possedere affinché il datore di lavoro possa usufruire del beneficio, sull'articolo 9, che concerne le procedure e gli adempimenti burocratici per dare esecuzione al rientro dei soggetti destinatari del provvedimento, e sull'articolo 10-bis, che dispone che le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione per uso abitativo ai soggetti di cui all'articolo 3. Rileva quindi che l'articolo 11 reca disposizioni in materia previdenziale; l'articolo 13 regola le cause di decadenza dal beneficio e l'articolo 14 reca disposizioni finanziarie. Segnala quindi che la Commissione in sede referente ha deliberato la soppressione degli articoli 2, 7, 8, 10, 12, 15 e 16 dell'originario testo della proposta di legge. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) condivide anch'egli la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, teso a disciplinare i temi dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, del consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Riferisce che l'articolo 1 sancisce i principi della tutela della vita, della salute e del divieto dell'eutanasia e dell'accanimento terapeutico; l'articolo 2 disciplina, con una norma di carattere generale, il consenso informato, revocabile, e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Rileva che l'articolo 3 regola i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, dal cui oggetto vengono escluse l'alimentazione e l'idratazione, considerate forme di sostegno finalizzate ad alleviare la sofferenza fino alla fine della vita. Evidenzia che l'articolo 4 disciplina forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento; viene sancita la non obbligatorietà delle dichiarazioni anticipate, la cui validità è fissata a cinque anni, e stabilita la piena revocabilità, rinnovabilità e modificabilità di essa, mentre l'articolo 5 stabilisce che, al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001; la disposizione prevede che il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospe-

daliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo. Si sofferma quindi sugli articoli 6 e 7, che disciplinano il ruolo del fiduciario e del medico, sull'articolo 8, che prescrive che in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e sull'articolo 9, che istituisce il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) esprime rilievi critici sui contenuti del provvedimento. Evidenzia che il testo contempla prescrizioni particolarmente vincolanti, che attenuano il rilievo della previa intesa tra il Ministro della salute e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volta all'adozione delle linee guida nell'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo. Le previsioni in esame, osserva, di fatto comprimono la

piena libertà del cittadino-paziente in quanto assegnano un ruolo preponderante al medico nel definire il trattamento sanitario di fine vita. Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) *relatore*, ritiene che non sussistano profili particolarmente problematici nel testo in esame in ordine al rispetto delle prerogative costituzionali delle autonomie territoriali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) reputa equilibrato il contenuto del provvedimento e ritiene che non sussistano profili di violazione del Titolo V della Costituzione.

Il deputato Mario PEPE, *presidente*, ravvisando l'opportunità di un approfondimento del tema e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO 1

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (C. 3290 Governo e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3290 Governo, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante il « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia »;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali l'ordine pubblico e sicurezza, la giurisdizione e norme processuali, l'ordinamento civile e penale, ri-

conducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

evidenziate le previsioni di cui all'articolo 10 del provvedimento, che istituiscono, in ambito regionale, la Stazione unica appaltante tesa a garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2079, in corso di esame presso la VI Commissione della Camera, recante « Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia »;

evidenziato che il provvedimento contempla previsioni di carattere fiscale e previdenziale, riconducibili alla compe-

tenza legislativa statale ai sensi del Titolo V della Costituzione;

considerata l'avvenuta soppressione, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, delle previsioni di cui all'articolo 16, che stabilivano una specifica disciplina in materia di cofinanziamento regionale per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2350, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante « Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento »;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento afferisce prevalentemente a profili riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della « tutela della salute », ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; evidenziato altresì che in tema di

efficacia, validità, revocabilità e modificabilità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, rileva la materia « ordinamento civile », riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	317
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del Relatore sull'atto del Governo n. 203</i> ) .....	319

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203.**

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, su richiesta della Commissione, il termine per l'espressione del parere al Governo sul provvedimento in titolo è stato prorogato al 28 maggio, ai sensi dell'articolo 14,

comma 23, della legge n. 246 del 2005. Comunica, inoltre, che la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati ha formulato i propri rilievi sullo schema di regolamento in titolo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CASOLI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, che tiene conto anche dei rilievi formulati dalla IX Commissione della Camera dei deputati; si sofferma in particolare sull'esigenza, emersa nel corso dell'audizione del Presidente dell'Enac, di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'Enac e i gestori aeroportuali, nonché sull'esigenza di consentire all'Enac stesso di procedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ad assunzioni di personale con particolare riferimento ai piloti ispettori di volo, anche in deroga ai limiti quantitativi e ai vincoli procedurali previsti per le amministrazioni dello Stato. A tale riguardo osserva come le disposizioni che consentirebbero di rispondere a tali esigenze non siano, a suo giudizio, inerenti ai principi del procedimento « taglia-enti »,

ma possano costituire il contenuto di altro intervento normativo; concordando sulla necessità che a tali problemi – oggetto anche di specifici rilievi della Commissione trasporti della Camera – sia posto tempestivamente rimedio, egli ritiene utile che il parere della Commissione vi faccia riferimento, nelle sue premesse, invitando il Governo a intervenire in merito con la massima sollecitudine.

Dopo che il PRESIDENTE è intervenuto per aderire alle considerazioni e alla soluzione prospettata dal relatore, il senatore CASOLI (Pdl), *relatore*, prosegue nell'illustrare la proposta di parere, sottoponendo alla valutazione della Commissione un'osservazione in merito al divieto per i componenti degli organi dell'Enac di assumere incarichi presso le imprese del settore di competenza al termine dei rispettivi mandati. In proposito, egli ritiene possibile differenziare i componenti del Consiglio di amministrazione, non prevedendo più il divieto, dagli altri componenti di organi dell'ente, per i quali la durata del divieto medesimo potrebbe essere ridotta a un solo anno. Una seconda soluzione potrebbe mantenere il divieto in capo a tutti i componenti degli organi, riducendone però la durata a due anni. In alternativa, si potrebbe invitare il Governo a prevedere una riduzione del periodo medesimo, senza quantificarne l'entità, eventualmente diversificandone la durata in relazione alle differenti tipologie di incarichi ricoperti. Conclude manifestando una preferenza per quest'ultima formulazione, ma dichiarandosi disponibile a optare per la soluzione ritenuta più idonea, e sottolineando come la finalità comune sia l'attenuazione del divieto in questione, la cui durata rischia di provocare una perdita delle professionalità maturate.

L'onorevole LOVELLI (PD) interviene in merito al riordino dell'Enac per riba-

dire la preferenza, manifestata dal suo Gruppo anche in sede di esame del provvedimento presso la Commissione trasporti della Camera, per il mantenimento della vigente normativa in materia di rinnovabilità dell'incarico di presidente.

Segue un breve dibattito in merito alla formulazione dell'osservazione concernente il divieto per i componenti degli organi dell'Enac di assumere incarichi presso le imprese del settore di competenza al termine dei rispettivi mandati, nel quale prendono la parola l'onorevole LOVELLI (PD) e il senatore SACCOMANNO (Pdl) il quale paventa il rischio che si configuri un contrasto con gli orientamenti consolidatisi in materia con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni e che esprime una preferenza per la seconda soluzione prospettata. Interviene anche il PRESIDENTE, concordando con la soluzione indicata dal senatore Saccomanno e per segnalare che la Commissione trasporti della Camera invita a considerare la possibilità di estendere il regime di questa sorta di « incompatibilità successiva » ai dirigenti di vertice dell'Enac.

Dopo che su tale proposta si è registrato un generale consenso, il senatore CASOLI (Pdl), *relatore*, chiarisce, in merito alla rinnovabilità nell'incarico di presidente dell'Enac, che l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere costituisce un punto di mediazione tra la disposizione vigente e quanto previsto dallo schema di regolamento in titolo, che consentirebbe una rinnovabilità indefinita. Adegua quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, alle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 14.35.**

ALLEGATO

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 203**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

preso atto dell'intendimento del Governo di espungere gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto in titolo;

visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, n. 69 dell'8 marzo 2010;

considerato che l'Aero Club d'Italia ha manifestato l'esigenza di una riduzione del numero di componenti del suo Consiglio federale eletti dall'Assemblea, nella misura di quattro membri, e tenuto conto che su tale possibilità si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei ministri – struttura di missione per lo sport;

considerato che, in merito al riordino dell'Enac, è emersa l'esigenza di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'Enac e i gestori aeroportuali, nonché l'esigenza di consentire all'Enac stesso di procedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ad assunzioni di personale con particolare riferimento ai piloti ispettori di volo, anche in deroga ai limiti quantitativi e ai vincoli procedurali previsti per le amministrazioni dello Stato, e preso atto tuttavia che le disposizioni che consentirebbero di rispondere a tali esigenze non appaiono inerenti ai principi del procedimento « taglia-enti », ma potranno costituire il con-

tenuto di altro intervento, che si invita il Governo ad adottare con la massima sollecitudine;

considerati i rilievi formulati dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

con riferimento all'articolo 1, si invita il Governo a riconsiderare l'opportunità di modificare direttamente, con atto sovraordinato quale è lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004 con il quale è approvato lo statuto dell'Aero Club d'Italia ovvero lo statuto medesimo, e a considerare invece la possibilità di riformularlo in termini di criteri cui si dovrà attenere la modifica dello statuto medesimo, prevista dall'articolo 5, comma 4;

ancora in merito al riordino dell'Aero Club d'Italia, di cui all'articolo 1, si invita il Governo a prevedere una riduzione dei componenti del Consiglio federale eletti dall'Assemblea nella misura di quattro unità e a valutare l'opportunità di prevedere una modifica statutaria che consenta di rinnovare consecutivamente fino a due volte il mandato del Presidente dell'AeCI;

si osserva che l'articolo 4 dovrebbe essere riformulato in termini di norma autonoma, prevedendo l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, evitando di

porsi come novella con carattere sostitutivo di commi di un articolo di rango primario;

si segnala, a fini di coordinamento formale, che il riferimento al «Ministro dei trasporti e della navigazione», presente nell'articolo 4, capoversi 3 e 4, dello schema di regolamento in titolo, dovrebbe essere sostituito con quello al «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

in merito al riordino dell'Enac, di cui all'articolo 4, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificarne il capoverso 2, ultimo periodo, prevedendo che la nomina a presidente dell'ente possa essere rinnovata consecutivamente due sole volte;

sempre con riferimento al riordino dell'Enac, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra

settore pubblico e settore privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile, si invita il Governo a integrare lo schema di regolamento con una disposizione che consenta ai componenti degli organi dell'ente di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza trascorsi due anni dalla scadenza del mandato; al riguardo, si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice dell'ente l'applicabilità di suddetta previsione;

in merito all'articolo 5 si osserva che il termine posto dal comma 4 per l'eventuale adeguamento dello statuto dell'Enac coincide con quello che il precedente comma 2 fissa per procedere alla nomina dei componenti degli organi collegiali.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	321
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	327
AVVERTENZA .....	326

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 maggio 2010. – Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. – Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, il Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.**

**Atto n. 196.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2010.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) rileva che con l'approvazione del decreto legislativo sul federalismo demaniale si concretizza finalmente il procedimento delineato dalla legge n. 42 sul federalismo fiscale. Con esso i beni dimenticati dello Stato, una sorta di «immobilismo immobiliare», potranno finalmente essere utilizzati e valorizzati dagli enti locali, provvedendo anche a rivitalizzare l'economia. Ricorda alcuni aspetti centrali del provvedimento, quali il trasferimento del demanio marittimo e del demanio idrico alle regioni, con la relativa gestione e i proventi da canoni e concessioni, l'esclusione delle spese relative agli immobili trasferiti dal computo ai fini del patto di stabilità, l'esclusione da tali benefici per gli enti in dissesto. Sottolinea che la destinazione dei proventi da eventuali alienazioni non avrà incidenza sulla valutazione di affidabilità dello Stato, auspicando altresì per il futuro l'inclusione nelle procedure di trasferimento anche di beni del demanio storico artistico già occupati dagli enti locali. Ritiene che con il provvedimento si attivi pertanto un ciclo virtuoso, di rilancio dell'economia e di risanamento dei conti



pubblici. Dichiaro, pertanto, il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori e dal Governo in ordine al miglioramento del testo del provvedimento che, nella sua formulazione originaria, non affrontava alcune importanti questioni come ad esempio il rapporto tra debito pubblico e patrimonio. Annuncia tuttavia il voto contrario del proprio gruppo ritenendo che l'impostazione di fondo del provvedimento sia contraria ai principi costituzionali contenuti nell'articolo 119 e nel titolo V della Costituzione, con particolare riguardo alla correlazione tra risorse trasferite e funzioni attribuite. Un altro principio, non rispettato è la perequazione, che trovando fondamento nell'articolo 3 della Costituzione determina la lesione dello stesso principio di uguaglianza, dal momento che non viene corretta nel decreto la disparità che origina dalla variabilità nella distribuzione territoriale dei beni. Il decreto inoltre viola le stesse norme della legge di delega, che non tendeva alla dismissione del patrimonio pubblico ma al trasferimento funzionale dei beni.

Rilevando che sotto gli aspetti evidenziati il decreto non ha subito modifiche sostanziali, esprime il proprio dissenso in ordine alla proposta ii) del parere dei relatori, inerente alla disciplina dei fondi immobiliari di investimento, ritenendo che l'utilizzo di tale strumento si presti a fini speculativi e si concretizzi di fatto in un trasferimento di beni pubblici a soggetti privati, determinando inoltre un impoverimento della collettività a vantaggio di pochi.

Sottolinea, inoltre che nel decreto si prevede la ridefinizione dei rapporti finanziari tra regioni, enti locali e Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, spogliando in tal modo il Parlamento del potere di legiferare in materia di principi fondamentali di armonizzazione dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica, a vantaggio della Conferenza unificata, che si configura di fatto

come la terza Camera. Con riferimento poi alla questione dell'incremento dei costi, segnala che il decreto, non prevedendo un contestuale trasferimento delle risorse strumentali e umane per la gestione del patrimonio agli enti destinatari dei beni, rischia di incrementare la spesa pubblica, a causa della moltiplicazione delle strutture burocratiche. Un'ultima questione, che è stata accolta nel parere dei relatori solo sotto forma di osservazione, riguarda la mancata riserva allo Stato delle concessioni idroelettriche e le altre concessioni che incidono su settori di mercato in regime di concorrenza.

Considerando le questioni sopra esposte e ritenendo che il vero federalismo, ancora in attesa dei dati sugli assetti fiscali e sui costi *standard*, non sia stato ancora avviato con il provvedimento in esame, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) ricorda che l'attribuzione agli enti territoriali di un proprio patrimonio trova il fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, e che sull'articolo 19 della legge n. 42 il gruppo dell'Italia dei Valori espresse un voto favorevole. Dopo aver ringraziato il Presidente, i relatori e il ministro Calderoli, rileva come il Parlamento, senza contrapposizioni ideologiche, riesca a produrre ciò che solo un consenso democratico può riuscire a fare, cioè svolgere la propria attività senza sbarramenti ideologici. Ricorda che il proprio gruppo avrebbe auspicato un maggior coinvolgimento fin dalle prime fasi di lavoro anche dei gruppi minori. Sottolinea come nel parere che la Commissione sta approvando sono state accolte alcune questioni rilevanti: nelle premesse sono stati inseriti i richiami agli articoli 5, 114 e 119 della Costituzione, relative all'unità e all'indivisibilità della Repubblica; l'inserimento di una clausola di salvaguardia, per assicurare l'unità giuridica ed economica del Paese; il riferimento alla stabilità economico-finanziaria del Paese connessa all'affidabilità del debito pubblico; la previsione di procedure di tra-

sferimento delle strutture amministrative e delle dotazioni finanziarie delle amministrazioni centrali a seguito del trasferimento di beni agli enti locali. Ricorda come il suo gruppo abbia avuto sempre una posizione costruttiva e di dialogo, al fine di migliorare il testo, senza rinunciare a vigilare sulla garanzia dei valori costituzionali di autonomia, solidarietà, efficienza, responsabilità e trasparenza. Ritiene che il Governo, attraverso il fondamentale lavoro della Commissione bicamerale, stia portando avanti un buon lavoro. Valuta tuttavia che il testo avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato, e che le vere difficoltà si avranno quando si affronteranno i problemi legati ai livelli essenziali delle prestazioni e all'autonomia impositiva degli enti locali. Esprime il voto favorevole del proprio gruppo.

Il senatore Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP-AUT) riconoscendo l'impegno dei relatori e del Governo nella predisposizione del parere, che recepisce alcune delle proposte avanzate dal proprio gruppo, rileva che il lavoro svolto non appare sufficiente come risulta da alcune questioni contenute nel parere alternativo presentato (*vedi seduta del 17 maggio 2010*). Rammenta, quindi, alcuni punti che avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti, ad iniziare dalla mancata intesa con la Conferenza unificata, che non rappresenta una questione meramente formale ma anche sostanziale, in quanto la legge n. 42 costruisce il federalismo attorno alle regioni, delle quali non si è avuto modo di conoscere l'opinione. In merito ai profili strettamente finanziari, sottolinea la scarsità di informazioni contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento in ordine all'impatto complessivo del decreto sui saldi di finanza pubblica. Ritiene inoltre poco chiari e non ben definiti i criteri che regolano l'individuazione puntuale dei beni da parte di un successivo decreto, che appare connotato da una discrezionalità eccessiva.

Con riferimento infine al criterio funzionale che dovrebbe tra gli altri guidare il procedimento di assegnazione dei beni,

rileva che la mancata definizione delle funzioni degli enti locali non consente di rispettare il principio contenuto nella legge n. 42, in base al quale il trasferimento dei beni deve essere correlato alle funzioni effettivamente attribuite.

Per le ragioni esposte e per quelle contenute nel parere presentato dal proprio gruppo annuncia il voto contrario.

Il senatore Walter VITALI (PD) ricordando le valutazioni negative espresse in alcune audizioni sulla gestione del patrimonio – pienamente condivise dal proprio gruppo – ricorda l'impegno profuso per una corretta attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 in materia di attribuzione a regioni ed enti locali di un proprio patrimonio. Sottolinea come lo schema di decreto legislativo inizialmente presentato dal Governo fosse carente e superficiale, tale da comportare più oneri che benefici per regioni ed enti locali, senza peraltro affrontare in alcun modo il rapporto tra patrimonio e debito. È pertanto iniziato un intenso lavoro di vera e propria riscrittura del decreto condotto dai relatori insieme al ministro Calderoli, con un risultato che tuttavia non è ancora soddisfacente, anche per la ristrettezza dei tempi di discussione: alcune questioni essenziali come i canoni delle concessioni idroelettriche ed il tema dei giacimenti petroliferi e di gas non sono state esaminate, come pure il problema degli oneri attualmente in carico allo Stato per i beni demaniali da trasferire. Ritiene necessario un cambiamento del *modus operandi*, altrimenti il proprio gruppo potrebbe in futuro assumere un atteggiamento diverso.

Rispetto al testo originario, incentrato sulla valorizzazione ai fini della vendita, il parere ora mette al centro il tema del miglior utilizzo del patrimonio, con domande motivate da parte degli enti locali e con il trasferimento che non avverrà *una tantum* ma attraverso decreti biennali che lo renderanno continuo nel tempo. Sottolinea le altre modifiche significative, che riguardano la destinazione delle eventuali alienazioni del patrimonio trasferito, che

prima era del tutto assente, l'esclusione dai vincoli relativi al Patto di stabilità interno delle spese relative ai beni trasferiti, la facoltà di trasferire ai comuni aree di pertinenza dei porti nazionali e infine l'esclusione dal trasferimento dei parchi naturali e delle riserve naturali statali.

Vanno tuttavia considerati gli effetti di squilibrio causati dalla disforme collocazione territoriale dei beni trasferiti, in modo da tenerne conto nella distribuzione delle risorse a fini perequativi. Specifica che i motivi principali di insoddisfazione riguardano, oltre la questione del debito, il demanio idrico e marittimo e il tipo di beni patrimoniali oggetto di trasferimento. Analogamente non sono state definite le problematiche relative ai costi di gestione dei beni trasferiti ed il conseguente trasferimento di risorse, questioni che appaiono fondamentali, ad esempio, nel caso della difesa idrogeologica del suolo. Ricorda come, grazie al lavoro dei relatori, il parere ora reca un impulso ad accelerare le procedure per la stipula degli accordi di valorizzazione secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, e riapre la questione degli immobili della Difesa. Sulla base di queste considerazioni dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Il deputato Antonio LEONE (PdL) esprime il proprio apprezzamento per l'intenso lavoro svolto in queste settimane dai relatori e dal ministro Calderoli, sottolineando che si è inaugurato un metodo innovativo di dialogo e di collaborazione tra Governo, relatori e forze politiche che auspica possa costituire la regola per il prosieguo dei lavori della Commissione, tale lavoro è stato utile ad elaborare un parere condiviso nella massima parte e idoneo a tacitare le numerose polemiche in ordine al venir meno delle garanzie del debito pubblico e al pericolo di una svenuta del patrimonio pubblico. Segnalando a tale proposito il prezioso ruolo di sintesi svolto dal Parlamento, richiama alcune delle numerose innovazioni contenute nel parere dei relatori che verranno recepite nel testo del decreto. Con riferimento al

regime giuridico dei beni, ricorda la subordinazione ad una apposita dichiarazione da parte dello Stato del passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali, con l'ulteriore vincolo che sui predetti beni non possano essere costituiti diritti di superficie. In merito alla individuazione dei beni, ne è stato delimitato con maggior esattezza il perimetro di quelli suscettibili di trasferimento, prevedendo, inoltre, la non frammentazione del demanio idrico, limitandone la trasferibilità in caso di mancata intesa tra le regioni interessate. Condivide, evidenziandone la virtuosità in termini di *governance* della finanza pubblica, l'introduzione del vincolo di destinazione delle risorse derivanti dai proventi delle alienazioni alla riduzione del debito pubblico e la subordinazione dell'alienazione del bene alla valorizzazione dello stesso attraverso le procedure di adozione delle varianti allo strumento urbanistico, al fine di prevenire ogni possibile speculazione ai danni dell'erario. Valuta inoltre positivamente, in quanto finalizzato a esaltare il principio della valorizzazione funzionale dei beni, l'obbligo di motivazione nelle richieste di attribuzione del bene, che dovranno essere corredate da una relazione in ordine alle finalità e modalità di utilizzazione del bene stesso.

Ritiene, per le ragioni sopra esposte, che chi si oppone al federalismo demaniale si oppone ad una migliore e più proficua utilizzazione dei beni pubblici, alla riqualificazione del territorio, alla creazione di nuove strutture per i minori e gli anziani. Sulla base di queste considerazioni dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere.

Il senatore Helga THALER AUSSE-RHOFFER (UDC-SVP-AUT), annuncia il voto favorevole del suo gruppo, ricordando l'esperienza federalista già in atto nella propria regione.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, prima di procedere alle votazioni delle proposte emendative non assorbite

nella formulazione del parere depositato nella seduta di ieri, avverte che d'intesa con l'altro relatore sono state predisposte alcune osservazioni, che se inserite nel parere medesimo apparirebbero a suo avviso idonee a ricomprendere alcune delle proposte emendative in questione.

In particolare, con una osservazione relativa all'opportunità di individuare i beni e le risorse da trasferire e ripartire tra le regioni e gli enti territoriali, nonché con una ulteriore osservazione in ordine alla attribuzione di risorse in tema di prevenzione ambientale, ritiene che possa considerarsi assorbito l'emendamento n. 11 a firma Vitali. Analogamente, reputa che possa ritenersi ricompreso nel parere l'emendamento Vitali n. 32 in base all'inserimento di due osservazioni concernenti, rispettivamente, l'esigenza di tener conto delle necessità di perequazione connesse alla disomogenea distribuzione del patrimonio sul territorio nazionale, nonché della opportunità di procedere da parte del Governo a forme di coordinamento delle attività di dismissione di beni immobiliari. Infine un'ulteriore osservazione, che indica come prioritaria l'esigenza di favorire i trasferimenti di beni strumentali all'esercizio delle attività degli enti territoriali, ritenuta idonea ad assorbire l'emendamento Misiani n. 23.

Infine, oltre a dar conto di un'integrazione formale alla lettera ee) del parere, dà lettura della nuova formulazione avanzata nel corso della seduta di ieri sull'emendamento Paolo Franco n. 25, accettata dal presentatore. Tale formulazione, come ulteriormente precisata sotto il profilo lessicale, risulta essere la seguente: *alla lettera v) sostituire le parole da « ad esclusione dei beni di ambito sovraregionale » con le seguenti « ad esclusione dei fiumi di ambito sovraregionale; sono altresì esclusi i laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale. »*

Il senatore Walter VITALI (PD) segnala che a seguito delle osservazioni ora illu-

strate dal relatore Corsaro, ritira i propri emendamenti n. 11 e n. 32.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) ritira il proprio emendamento n. 22, in quanto ritiene che l'obiettivo perequativo perseguito dell'emendamento medesimo sia sufficientemente recepito nelle osservazioni ora proposte.

Il deputato Antonio MISIANI (PD) per le medesime motivazioni espresse dal collega Vitali, ritira l'emendamento n. 23 a propria firma.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) segnala che il parere presenta una struttura molto densa di condizioni e osservazioni che potrebbe dar luogo a una non agevole valutazione circa la conformità del testo definitivo del provvedimento rispetto al parere medesimo, atteso che l'articolo 2, comma 4, della legge 42, sembra individuare il criterio di coerenza con riferimento al parere unitariamente considerato. Ritiene opportuno segnalare tale questione anche ai fini di una maggiore attenzione alle modalità di costruzione normativa dei pareri da parte della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, osserva che sulla base delle posizioni espresse da alcuni dei presentatori delle proposte emendative siano da votare, qualora non vengano espresse ulteriori disponibilità al ritiro, le proposte emendative Lanzillotta n. 29, Nannicini n. 17, Vitali n. 5, Lanzillotta n. 31 e Lanzillotta n. 30 (*v. seduta del 17 maggio 2010*), nonché Paolo Franco n. 25, come riformulata nel corso della seduta, che vengono pertanto poste in votazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte emendative Lanzillotta n. 29, Nannicini n. 17, Vitali n. 5, Lanzillotta n. 31 e Lanzillotta n. 30.

La Commissione approva la proposta emendativa Paolo Franco n. 25, come riformulata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere dei relatori, come modificata sulla base delle riformulazioni e delle nuove osservazioni accolte nel corso della seduta odierna (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere dei relatori, risultano precluse le altre due proposte di parere presentate, rispettivamente, dal deputato Lanzillotta, nonché dal deputato Galletti e dal senatore D'Alia (*v. seduta del 17 maggio 2010*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nell'esprimere infine un ringraziamento ai

commissari e al Governo per il lavoro svolto e agli uffici per il loro contributo, auspica che il clima di collaborazione instauratosi caratterizzi anche per il futuro l'attività della Commissione.

**La seduta termina alle 14.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009;

premesso che:

sullo schema di decreto non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata prescritta dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge n.42 e che, conseguentemente, è stata trasmessa alle Camere la relazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge, che indica le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata conclusa entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

lo schema di decreto è stato sottoposto, su iniziativa del Ministro per la semplificazione normativa, alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e che tale organismo ha espresso parere favorevole su un testo, allegato alla predetta relazione, che ha recepito una serie di indicazioni emerse dal confronto con le Autonomie locali ed, in particolare, con l'ANCI e l'UPI;

considerato che:

L'attribuzione di un patrimonio alle Regioni e agli Enti locali trova il suo

fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante riforma del Titolo V della Costituzione;

il trasferimento di beni statali agli enti territoriali, prefigurato dallo schema di decreto, costituisce il primo adempimento formale del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione delineato dalla legge n. 42, i cui criteri direttivi dovranno tutti trovare una compiuta e coerente declinazione nei successivi decreti delegati, al fine di preservare il complesso equilibrio politico, raggiunto in sede di esame parlamentare della legge delega, tra i canoni dell'autonomia e della responsabilità degli enti territoriali ed i principi di solidarietà sociale e coesione nazionale sottesi al nostro ordinamento costituzionale; la realizzazione del federalismo fiscale potrà in tal senso configurarsi come un nuova e più avanzata modalità di governo di un sistema istituzionale policentrico e multilivello, volta a consentire una attuazione più efficace ed efficiente delle politiche pubbliche, migliorando quantità, qualità, economicità ed uniformità sul territorio nazionale del livello dei servizi pubblici offerti a cittadini ed imprese;

in tale quadro, il federalismo patrimoniale, lungi dall'essere inteso come uno strumento volto al soddisfacimento di egoismi territoriali ovvero a depauperare il patrimonio statale, vuole rappresentare un



nuovo e più moderno approccio per la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici, un'opportunità per ampliare le potenzialità di utilizzo di un patrimonio spesso, in passato, trascurato o inadeguatamente messo a reddito; esso costituisce inoltre un'occasione per riqualificare beni demaniali che scontano oggi, sovente, una divaricazione tra il soggetto proprietario, l'ente gestore delle funzioni amministrative ed il livello territoriale sul quale gli stessi beni insistono, che ne rende complessa e farragিনosa la effettiva valorizzazione nell'interesse della collettività;

constatato che:

negli ultimi anni il Legislatore è più volte intervenuto in materia di ricognizione, dismissione e valorizzazione del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con un approccio in larga parte rinvenibile nell'esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa; a tal fine, con la legge finanziaria per il 2010 si è da ultimo provveduto, tra l'altro, a riunificare in capo all'Agenzia del Demanio ulteriori compiti di gestione degli immobili, configurando un meccanismo finalizzato all'ottimizzazione degli spazi allocativi a disposizione delle Amministrazioni – sia a titolo di locazioni passive, sia a titolo di usi governativi –, alla razionalizzazione degli interventi manutentivi e al monitoraggio dei relativi oneri; è stata inoltre avviata una vasta opera di ricognizione del patrimonio pubblico, supportata anche attraverso l'introduzione di stringenti obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai portafogli immobiliari detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli enti territoriali, finalizzati, tra l'altro, alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato;

sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio i beni del patrimonio disponibile dello Stato sono 18.959, di cui 9.127 fabbricati e 9.832 terreni, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale, con una accentuata loro concentrazione in alcune regioni centro settentrionali; il valore inventariale di tali beni ammonta nel complesso a circa 3,2 mi-

liardi di euro, di cui circa 1,9 rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni; i beni del patrimonio indisponibile sono invece 22.716, di cui 20.135 fabbricati e 2.581 terreni, per un totale a valore di libro di circa 30 miliardi di euro; i beni del demanio storico artistico, riferiti sia ai beni in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, sia all'Agenzia del demanio, sono 4.642, di cui 3.161 fabbricati e 1.481 terreni, per un valore risultante dal conto generale del patrimonio 2008 pari a circa 16,3 miliardi euro; le altre categorie di demanio non sono ad oggi oggetto di valutazione economica;

tra i beni rientranti nel patrimonio disponibile, il valore dei beni in uso agli enti locali ammonta a circa 0,73 miliardi di euro, quello dei beni di dichiarato interesse dei medesimi enti a 0,39 miliardi, quello dei beni oggetto di formali accordi con gli enti a 0,96 miliardi; il valore dei beni liberi ammonta invece a 1,04 miliardi di euro e quello dei beni in uso a privati a 0,18 miliardi;

sulla base di tale consistenza patrimoniale e di quanto riportato dalla Corte dei Conti, i beni trasferibili rappresentano circa il 3 per cento della consistenza del patrimonio locale al 31 dicembre 2008; ove si guardi al solo patrimonio immobiliare disponibile (sempre in termini di terreni e fabbricati), i beni attribuibili comporterebbero un incremento del 16,2 per cento dei valori patrimoniali disponibili degli enti locali;

rilevato, in particolare, che:

nella prospettiva del migliore esercizio delle funzioni pubbliche articolate tra i diversi livelli di governo, lo schema di decreto legislativo in titolo rinviene correttamente nel principio della « *massima valorizzazione funzionale* » il criterio generale che presiede l'attribuzione di beni statali agli enti territoriali; tale criterio, enunciato all'articolo 1, comma 2, e richiamato nel successivo articolo 2, comma 4 – che ne rafforza la valenza ponendo a carico degli enti il dovere assicurare forme di pubblicizzazione dei processi di valo-

rizzazione intrapresi – non è peraltro inteso come un obbligo di utilizzare i beni trasferiti in via strumentale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti istituzionali propri dei diversi enti territoriali, posto che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), le Regioni e gli Enti locali possono anche autonomamente decidere di inserire i beni acquisiti in processi di alienazione e dismissione, secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in ordine alle quali occorre peraltro tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del predetto decreto – legge n. 112, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella materia « governo del territorio » lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio;

seppur ribadito in diverse parti del testo dello schema di decreto, il criterio della *valorizzazione funzionale* non assume un carattere peculiare rispetto alle altre opzioni di utilizzo dei beni trasferiti da parte degli enti, stante anche l'assenza della previsione di una motivazione delle richieste di assegnazione dei beni da parte degli enti territoriali;

al fine di soddisfare il criterio della capacità finanziaria, lo schema di decreto prevede che i beni possano essere attribuiti in via diretta a uno o più fondi immobiliari già costituiti o da costituire da parte di uno o più enti territoriali, prevedendo altresì, all'articolo 6, un riordino della disciplina vigente di tali strumenti da effettuare con appositi regolamenti di delegificazione, ciò ancorché la legge di delega non rechi un esplicito criterio direttivo per l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili;

lo schema di decreto non reca alcuna indicazione in ordine alla destinazione dei proventi di eventuali processi di

alienazione dei beni immobili trasferiti – a differenza di quanto previsto per le dismissioni immobiliari dello Stato, per le quali vige un vincolo di destinazione dei relativi proventi a riduzione del debito pubblico – i quali potrebbero pertanto essere utilizzati per coprire disavanzi di bilancio ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, come del resto previsto dal criterio di delega di cui di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009, che prevede l'introduzione, nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, di un sistema sanzionatorio che dispone il divieto dell'assunzione di personale e di iscrizione in bilancio di spese discrezionali sino all'assunzione da parte dell'ente di provvedimenti idonei a raggiungere gli obiettivi, fra i quali è specificamente annoverata anche l'alienazione di beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente;

la possibile dismissione di beni immobili da parte degli enti meno virtuosi in termini di equilibri di bilancio al fine di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni in caso di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, potrebbe determinare fenomeni di sperequazione tra gli enti che abbiano sul proprio territorio un diverso numero e valore di cespiti immobiliari trasferibili ai sensi dello schema di decreto, considerato anche che le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato suscettibili di trasferimento sono distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale;

la definizione di criteri e tempi per la riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali a seguito dell'attribuzione di beni statali è demandata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, ad un DPCM, senza tuttavia prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali, ciò nonostante la materia del coordinamento della finanza pubblica sia oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

considerato che, in relazione alla disciplina delle concessioni di derivazione idroelettrica, emerge la possibilità che vengano stabiliti dalle amministrazioni regionali canoni di concessione che potranno essere anche notevolmente diversificati da regione a regione e che questa possibilità, già consentita nel vigente assetto costituzionale e ordinamentale (in particolare a seguito dell'attuazione della legge n. 59 del 1997 e della legge costituzionale n. 3 del 2001), anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale, potrebbe comportare conseguenze sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale, posto che, in effetti, l'assenza, riduzione o aumento del costo rappresentato dai canoni per l'utilizzo delle derivazioni d'acqua incide sul confronto competitivo per le imprese, il quale si realizza, peraltro, non nell'ambito di singoli territori, ma a livello nazionale, attraverso la Borsa elettrica; tenuto conto, inoltre, del fatto che un regime di costi eccessivamente differenziati tra Regioni rischia verisimilmente di determinare dei sovracosti che, sebbene originati in uno specifico territorio, si rifletterebbero su tutti i consumatori italiani, per via del vigente criterio del prezzo unico nazionale (PUN), criterio equitativo finalizzato proprio a spalmare sull'intera collettività gli eventuali maggiori costi dell'energia in alcune zone del paese, maggiori costi determinati da fattori strutturali;

sottolineata, pertanto, l'esigenza di:

definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte dei diversi livelli territoriali in relazione alle funzioni pubbliche primarie loro attribuite, disponendo a tal fine che gli enti territoriali e le Amministrazioni statali periferiche possano procedere, in ambito provinciale, a reciproche consultazioni attraverso il coordinamento del Presidente della Giunta regionale d'intesa con i Prefetti competenti;

procedere ad una attribuzione dei beni statali agli enti territoriali che tenga

conto del riparto delle funzioni pubbliche tra i diversi livelli di governo e della disomogeneità della distribuzione dei beni statali sul territorio nazionale, prevedendo in particolare una equilibrata ripartizione dei beni demaniali tra le Regioni e le Province, anche con riferimento alla fruizione dei proventi dei canoni concessori concernenti, segnatamente, il demanio idrico;

coordinare la disciplina introdotta dallo schema di decreto con la normativa codicistica in materia di beni pubblici, specificando in particolare che resta riservato allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali;

delimitare con maggiore chiarezza il perimetro dei beni suscettibili di essere trasferiti, rivisitando al contempo le procedure di individuazione, attribuzione e trasferimento dei beni delineate dallo schema di decreto, anche al fine di prevedere, a carico degli enti territoriali, specifici obblighi di motivazione delle domande di attribuzione dei beni – alle quali dovrebbe essere allegata una declaratoria in ordine alle finalità e modalità di utilizzazione dei beni – da rendere cogenti per gli enti territoriali attraverso l'introduzione di meccanismi sanzionatori, in caso di utilizzo difforme dei beni, attivabili attraverso l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo;

riconoscere più estese forme di partecipazione a favore delle autonomie territoriali, con particolare riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di riduzione delle risorse ad essi da attivare a seguito del trasferimento dei beni;

prevedere una esplicita esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno degli oneri di gestione del bene trasferito per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato, disponendo altresì, al fine di evitare duplicazioni di spesa, le occorrenti variazioni di bilancio per la corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato interessati;

introdurre, al fine di preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, stringenti vincoli in ordine alla destinazione dei proventi derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dall'eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi dello schema di decreto legislativo, disponendo in particolare un vincolo prioritario non derogabile di destinazione della quota prevalente di tali proventi alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per l'eventuale parte restante, a spese di investimento, e della residua quota al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

evidenziata la necessità di fare della valorizzazione del patrimonio, a vantaggio delle comunità locali e di tutta la collettività nazionale, l'elemento cardine del processo di trasferimento dei beni dello Stato agli enti territoriali, anche al fine di un più efficiente e razionale governo del territorio;

considerato che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, della legge 42 del 2009 e del decreto legislativo in oggetto non può che realizzarsi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 114 della Costituzione medesima;

rilevata la necessità della stabilità del sistema economico-finanziario pubblico in relazione alla contingente esigenza di ridurre il debito pubblico attraverso il finanziamento del Fondo ammortamento titoli di Stato;

considerata l'opportunità di prevedere, onde assicurare la neutralità finanziaria del trasferimento dei beni, la riorganizzazione delle strutture amministrative statali, delle dotazioni finanziarie e di organico, in relazione al minor carico di lavoro per le amministrazioni centrali, attuando procedure di trasferimento del personale dello Stato agli enti territoriali destinatari dei beni;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legi-

slativo, si espunga il riferimento alla richiesta dell'ente territoriale interessato ai fini dell'attribuzione a titolo non oneroso dei beni statali, stante l'esigenza di consentire, limitatamente ad alcune tipologie di beni – e segnatamente dei beni del demanio marittimo ed idrico – una attribuzione *ope legis* dei beni medesimi;

b) con riferimento alla procedura di individuazione e attribuzione dei beni, si riformulino i commi 1 e 2 dell'articolo 2, al fine di chiarire che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo i criteri specificati dal comma 5 del medesimo articolo 2 e sulla base di quanto previsto dall'articolo 3;

c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, sulla base delle richieste avanzate, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo, si chiarisca la portata della previsione, specificando che lo Stato è tenuto comunque a procedere all'assegnazione del bene ad un diverso livello di governo sulla base delle domande;

d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema, sia specificato, al primo periodo, che l'ente territoriale dispone del bene a «*seguito del trasferimento*» e non, come previsto nel testo, «*dell'attribuzione*» del medesimo;

e) con riferimento al medesimo comma 4 dell'articolo 2, si sostituisca il termine «*pubblicazione*» con quello di «*divulgazione*»; al secondo periodo si estenda inoltre la facoltà di indire forme di consultazione popolare ad ogni ente territoriale impegnato nella valorizzazione funzionale dei beni, non limitandola, come previsto dal testo, solo ai comuni;



f) con riferimento alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2, in luogo al generico riferimento alla « *tipologia dei beni trasferiti* » si faccia riferimento alla « *tipologia del singolo bene o del gruppo di beni* » quale criterio cui ricorrere, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, ai fini dell'attribuzione dei beni ad un livello di governo diverso da quello comunale;

g) con riferimento alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni sia trasmessa ad un'apposita conferenza di servizi (alla quale partecipano il comune, la provincia, la città metropolitana e la regione interessate), la cui determinazione finale costituisca provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale, e ne fissi limiti e vincoli; in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera ed al fine di salvaguardare le prerogative in tale ambito riconosciute alle regioni, si specifichi altresì che sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali con le modalità ivi stabilite;

h) con riferimento alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, si sostituiscano le parole « *valorizzazione del bene* » con le seguenti: « *valorizzazione dei beni* » e si espunga il secondo periodo laddove si prevede, tra l'altro, che l'attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato possa avvenire mediante attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti o da costituire, da parte di uno o più enti territoriali;

i) all'articolo 2, al comma 5, lettera a), si specifichi che in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità occorre tenere conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;

l) si riformulino le procedure di attribuzione e trasferimento dei beni di cui

all'articolo 3, al fine di prevedere, mediante l'inserimento nel testo dell'articolo di uno o più commi, che ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, siano trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo ed i beni del demanio idrico, ad eccezione dei laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, che assieme alle miniere ubicate su terraferma, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, debbono essere trasferiti alle Province; si disponga, inoltre, che una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, sia destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di un'intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico; si preveda infine che decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di determinare, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province;

m) con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, il quale dispone che i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale, mediante l'inserimento in appositi elenchi, si riformuli la disposizione specificando che – salvo quanto indicato

nella condizione di cui alla lettera l) del presente parere – i beni sono individuati ai fini della loro attribuzione ad uno o più enti appartenenti a uno o più livelli di governo, coordinandola in tal modo con il disposto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto;

n) sia soppresso il riferimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, che senza stabilire un termine temporale prevede l'adozione di eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni;

o) alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, sia specificato che i beni da attribuire agli enti territoriali possono essere individuati singolarmente o per gruppi;

p) con riferimento al terzo periodo del già citato comma 1 dell'articolo 3, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che gli elementi informativi di cui devono essere corredati gli elenchi dei beni da trasferire riguardano anche lo stato giuridico, la consistenza, il valore del bene, le entrate corrispondenti ed i relativi costi di gestione; si sostituisca, inoltre, la locuzione « producono effetti » con la seguente : « acquistano efficacia »;

q) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, si riformuli il primo periodo al fine di prevedere che le Regioni e gli enti locali che intendano acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 1 sono chiamati a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del Demanio, alla quale deve essere allegata una relazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che specifichi finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità, nonché la destinazione del bene medesimo; per i beni che nei citati

elenchi sono individuati in gruppi, si preveda, inoltre, che la domanda di attribuzione debba riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e che la citata relazione indichi le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione; conseguentemente, si inserisca nel testo un apposito comma volto a prevedere un meccanismo sanzionatorio in base al quale qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella suddetta relazione il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ciò al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento del medesimo ad un apposito patrimonio vincolato;

r) al fine di determinare il regime applicabile ai beni suscettibili di essere trasferiti inseriti negli elenchi ma per i quali non sia stata presentata alcuna domanda di attribuzione, si aggiunga alla fine dell'articolo 3 uno specifico comma, il quale preveda che in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi con le medesime procedure di cui al comma 1, i beni per i quali non sia stata presentata domanda di attribuzione confluiscono in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del Demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa; si disponga, inoltre, che decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si sia proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa, rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti biennali di cui alla condizione ll) del presente parere;

s) con riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3, si estenda da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale è adottato, su proposta del Ministro



dell'economia e delle finanze, l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante l'attribuzione dei beni, prevedendo altresì che lo stesso sia adottato sentite le Regioni e gli enti locali interessati;

t) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4, si integri la disposizione prevedendo che i beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi « salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile »; al medesimo periodo, siano sostituite le parole « e comunitarie di settore », con le seguenti : « e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza »; al secondo periodo, si specifichi che ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, « può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile »; infine, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, si aggiunga un periodo volto a specificare che « per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi dell'articolo 4, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile »; si statuisca, inoltre, che « sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie »; si aggiunga, infine, un comma il quale preveda che i beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze;

u) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si specifichi che assieme ai beni immobili statali indicati dall'articolo sono trasferiti anche « i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio »;

v) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si espunga, alle lettere a), b), c), d) ed e), la parola « tutti »; alla lettera b) si espunga inoltre il riferimento ai beni del demanio idrico « di interesse regionale o provinciale », specificando che i beni trasferibili sono quelli appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione dei fiumi di ambito sovra regionale; sono altresì esclusi i laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;

z) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, la quale annovera, tra le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tutti gli aeroporti di interesse regionale, si integri la disposizione al fine di contemplare anche gli aeroporti di interesse « locale » appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze; si specifichi altresì che sono esclusi dal trasferimento gli aeroporti « diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione » ;

aa) con riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, si sostituisca il riferimento, tra i beni trasferibili, alla categoria delle aree e dei fabbricati di proprietà dello Stato, con il richiamo alla categoria residuale degli « altri beni immobili dello Stato »;

bb) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5, si includano tra i beni in ogni caso esclusi dal trasferimento le reti stradali di interesse statale, i parchi nazionali e le riserve naturali statali speci-

ficando altresì che i beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti;

*cc)* con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale stabilisce che le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni immobili per i quali si richiede l'esclusione, si integri la disposizione prevedendo che l'Agenzia del Demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato; si specifichi, inoltre che anche l'Agenzia del demanio compila a sua volta l'elenco dei beni di cui richiede l'esclusione;

*dd)* con riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5, si fissi in 45 giorni successivi al termine (di novanta giorni) entro il quale le amministrazioni trasmettono alla Agenzia del Demanio gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione, il termine entro il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio dovrà provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento; si integri inoltre la disposizione stabilendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio debba essere redatto previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni;

*ee)* con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono, si integri la disposizione stabilendo che il predetto DPCM deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata; si preveda, inoltre,

che i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa debbano essere non solo individuati ma anche «attribuiti» con i citati DPCM; si specifichi, infine, che i beni in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, sono tra gli altri anche quelli non oggetto delle procedure di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

*ff)* dopo il comma 4 dell'articolo 5, si inserisca un comma volto a prevedere che «nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale se istituita o della competente Autorità marittima;

*gg)* ancora con riferimento all'articolo 5, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che, in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato provveda, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

*hh)* con riferimento al comma 5 dell'articolo 5, il quale esclude in ogni caso il trasferimento dei beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, si integri la disposizione nel senso indicato nei rilievi resi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, prevedendo anche l'esclusione dei beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costitu-

zionale, nonché agli organi di rilevanza costituzionale;

*ii)* con riferimento all'articolo 6, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, si espungano dal testo le disposizioni di cui al comma 1 che demandano ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 86 del 1994 – in considerazione del fatto che la legge di delega n. 42 del 2009 non reca un esplicito criterio direttivo in materia di riordino della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili; conseguentemente, si sostituiscano i restanti commi dell'articolo prevedendo che al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Si specifichi, inoltre, che ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. Sia inoltre stabilito che la Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai predetti fondi. Si disponga, infine, che agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del decreto si

applicino, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86;

*ll)* si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di ulteriore attribuzione di beni a cadenza periodica, prevedendo in particolare che a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali e sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo medesimo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti. Si disponga, inoltre, che gli enti territoriali interessati possano individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Demanio e che tali beni siano trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; si preveda infine che a corredo di tali richieste sia allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale;

*mm)* si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte degli enti territoriali. In questa prospettiva, sia statuito che gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite possano procedere a consultazioni fra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite conferenze di servizi, coordinate

dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato; si preveda quindi che le risultanze di tali consultazioni siano trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e che le stesse possano essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente;

*nn)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, si riformuli il primo periodo prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 e dei decreti biennali di cui alla condizione ll) del presente parere;

*oo)* con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si integri la disposizione in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera e nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri indicati alla condizione nn) debbono essere adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione in oggetto è riconducibile alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

*pp)* sempre con riferimento all'articolo 7, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di

inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti; si precisi, inoltre, che tale importo dovrà essere determinato secondo criteri e con modalità da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Al fine di evitare possibili e indesiderabili duplicazioni di spesa sia infine specificato che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. Si aggiungano, infine, al medesimo articolo 7, due ulteriori commi, il primo dei quali disponga che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, sia assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni; con il secondo comma sia invece specificato che nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

*qq)* ancora con riferimento all'articolo 7, si inserisca nel corpo dell'articolo un ulteriore nuovo comma, il quale preveda che le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del decreto legislativo, nonché quelle derivanti da eventuali cessioni di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dal-



l'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse; si preveda, inoltre, che dette risorse siano destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento e che la residua quota del venticinque per cento sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, la definizione delle modalità applicative di tale disciplina. Al fine di ottimizzare i proventi derivanti da eventuali processi di dismissione, si preveda, infine, che ciascuna Regione o ente locale possa procedere all'alienazione di immobili previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta;

*e le seguenti osservazioni:*

1) con riferimento alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede la correlazione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene medesimo, valuti il Governo, in conformità con i rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, l'esigenza di tenere conto delle modifiche che potrebbero essere apportate all'assetto delle competenze e delle funzioni esercitate da province, comuni e città metropolitane, ad opera del disegno di legge C. 3118, recante la cosiddetta « Carta delle autonomie », attualmente all'esame della medesima Commissione Affari costituzionali;

2) valuti il Governo le modalità più idonee affinché sia introdotta – nei limiti

e nell'ambito dell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost. – una disciplina che, in vista del trasferimento del demanio idrico e marittimo alle Regioni, preveda criteri uniformi per l'individuazione, da parte delle Regioni medesime, dei canoni e dei sovracanonici per le concessioni idroelettriche e per le altre concessioni idriche, collegate alla produzione industriale di beni di mercato, nonché per le opere connesse e ausiliarie, determinando a tal fine valori minimi e massimi, modulabili a livello regionale e stabilisca altresì uniformi procedure estimative per la valutazione degli investimenti effettuati. Tali criteri potrebbero essere definiti tramite apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere della Conferenza unificata;

3) valuti il Governo le modalità più idonee affinché siano accelerate le procedure per assicurare piena attuazione all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 concernente le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

4) valuti il Governo l'opportunità di provvedere ad un riordino organico ed alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, disciplinati da legge statale, per la valorizzazione dei beni oggetto di trasferimento, ivi compresa la disciplina di strumenti quali la finanza di progetto, attuando anche in questo settore i principi ed i criteri della delega di cui all'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

5) valuti il Governo l'esigenza di definire, in relazione alla disciplina delle concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare, una legislazione quadro in materia di canoni concessori, affinché sia introdotta – nell'ambito dell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. e)

Cost. – una disciplina che preveda criteri per l'individuazione dei canoni fondati su procedure competitive e trasparenti. Valuti, in particolare, il Governo l'opportunità di procedere ad un complessivo riordino della materia finalizzato a:

a) commisurare la proficuità dell'uso di beni pubblici ai vantaggi di qualsiasi natura procurati ai concessionari;

b) stabilire che in osservanza del principio di concorrenza ed ai fini della miglior cura dell'interesse finanziario pubblico, il ricorso al meccanismo della gara costituisca la regola generale ai fini dell'assegnazione delle concessioni;

c) prevedere una partecipazione dei Comuni agli introiti finanziari derivanti dai canoni di concessione;

d) garantire la manutenzione del demanio marittimo da parte delle Regioni per finalità turistiche;

6) valuti il Governo le modalità più idonee al fine di accelerare le procedure per la stipula degli accordi di valorizzazione secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio;

7) valuti il Governo l'opportunità che il trasferimento del demanio marittimo ed idrico agli enti territoriali sia accompagnato da un contestuale riordino, ai sensi della delega dell'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, del regime giuridico del demanio pubblico, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento della disciplina introdotta dal decreto legislativo con quella codicistica di cui agli articoli da 822 a 831 del codice civile, ciò al fine di minimizzare possibili contenziosi in sede giurisdizionale che potrebbero insorgere in esito al trasferimento dei beni del demanio marittimo ed idrico;

8) valuti il Governo le modalità più idonee per stabilire un termine certo per il completamento:

a) dell'individuazione dei beni utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale e per il perfezionamento delle

procedure concernenti gli immobili della difesa di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche al fine di ricomprendere i beni così resi disponibili tra quelli oggetto dei decreti biennali di attribuzione successivi alla prima applicazione del decreto legislativo, nella prospettiva di una migliore e più spedita valorizzazione dei beni medesimi e a beneficio degli equilibri di bilancio;

b) delle procedure di trasferimento di beni statali, diversi da quelli di cui alla lettera a), già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto;

9) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disciplina concernente i fondi comuni di investimento immobiliari in modo da circoscrivere, in relazione alle fattispecie contemplate dal presente decreto, la partecipazione ai medesimi fondi ai soli investitori istituzionali;

10) valuti il Governo l'opportunità di predisporre, all'interno di un'apposita cornice programmatica di prevenzione, interventi in materia di dissesto idrogeologico, anche al fine di attribuire adeguate risorse agli enti che esercitano le competenze in materia e di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009;

11) valuti il Governo l'opportunità di tenere conto, nella successiva predisposizione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 42 del 2009, delle esigenze di perequazione conseguenti all'attuazione del presente decreto, con particolare riferimento alla distribuzione disomogenea sul territorio nazionale del patrimonio da trasferire;

12) valuti il Governo l'opportunità di procedere a forme di coordinamento delle attività di dismissione dei beni immobiliari trasferiti agli enti territoriali a seguito del presente decreto, anche al fine



di ridurre i costi delle procedure di alienazione e di accelerarne i tempi, in particolare in relazione alla possibilità che nel corso dei prossimi mesi, come previsto dal presente decreto, possano rendersi disponibili anche beni oggetto di processi di valorizzazione in corso, sulla base delle vigenti normative;

13) valuti il Governo l'opportunità di adottare, in sede di composizione delle liste dei beni da attribuire, un criterio preferenziale volto a favorire in via prioritaria i trasferimenti di beni strumentali

all'esercizio delle funzioni istituzionali proprie di ciascun ente territoriale;

14) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali di cui all'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto si provvede altresì alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione .....	341
<b>PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	341
<b>ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)</b> .....	344

*Mercoledì 19 maggio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.*

#### **La seduta comincia alle 13.55.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Con riferimento alle notizie sul conduttore Santoro e il suo rapporto con la RAI, il deputato BELTRANDI (PD) chiede un'audizione del direttore generale della concessionaria.

Il PRESIDENTE è favorevole all'audizione, che sarà programmata dopo l'approvazione del parere sul contratto di servizio.

#### **PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO**

**Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il PRESIDENTE invita i presentatori a illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra gli emendamenti a propria firma, alcuni dei quali hanno lo scopo di reintrodurre, in modo diverso, il Qualitel previsto dal precedente contratto, di individuare una diversa composizione del Comitato scientifico e di assicurare un carattere di terzietà alle società incaricate del monitoraggio.

I senatori MORRI (PD) e PARDI (IdV) illustrano gli emendamenti da loro presentati.

Il senatore BUTTI (PdL) invita il relatore a riformulare l'emendamento 3.011 (Proposta n. 19) con riferimento alla proposta di risoluzione in tema di trasparenza dei compensi a propria firma e già all'ordine del giorno della Commissione.

Concordando sul principio della trasparenza delle gare, il relatore RAO (UdC) sottolinea che nelle proprie proposte ha cercato di trasformare il Qualitel in un'attività reportistica, con scadenze non troppo stringenti. A tal proposito invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 3.6, 3.8, 3.12 e 3.16, prevedendo una cadenza semestrale, e l'emendamento 3.62, prevedendo una cadenza mensile. Riformula quindi l'emendamento 3.31 e si riserva di procedere a una riformulazione dell'emendamento 3.011 (Proposta n. 19).

Il deputato BELTRANDI (PD) e il senatore MORRI (PD) riformulano i propri emendamenti nel senso proposto dal relatore.

Il relatore RAO (UdC) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.25, 3.27 e 3.7, invita a ritirare l'emendamento 3.2 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.24, 3.5, 3.26, 3.9, 3.59, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15 e 3.60, dichiarandosi invece favorevole ai restanti emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira l'emendamento 3.2.

Si passa quindi alla votazione.

La Commissione approva gli emendamenti 3.1, 3.01 (Proposta n. 9), 3.30, 3.04 (Proposta n. 11), 3.32, 3.05 (Proposta n. 13), 3.63, 3.6 (Nuovo testo), 3.06 (Proposta n. 14), 3.8 (Nuovo testo), 3.07 (Proposta n. 15), 3.28, 3.62 (Nuovo testo) e 3.31 (Nuovo testo), mentre risultano respinti i restanti emendamenti fino al 3.19. Nel corso della votazione, il senatore

MORRI (PD) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sugli emendamenti 3.26 e 3.7 e l'astensione sugli emendamenti 3.13 e 3.15.

Il relatore RAO (UdC), accogliendo una proposta del senatore Butti, propone una riformulazione del proprio emendamento 3.011 (Proposta n. 19) nel senso di aggiungere, in fine, la seguente frase: « Inoltre la RAI si impegna a rendere pubblici nei titoli di coda dei programmi televisivi e radiofonici i compensi dei conduttori, degli ospiti, degli opinionisti, nonché i costi di produzione di *format* definiti di servizio pubblico ». Invita altresì il deputato Beltrandi a convergere su tale ipotesi, ritirando il 3.20.

Il deputato LANDOLFI (PdL) si dichiara d'accordo con la proposta del relatore, sottolineando che la RAI è tenuta a farsi carico della trasparenza in quanto fornitrice di servizio pubblico e che l'applicazione della contabilità separata di per sé risolve il problema della definizione di pubblico servizio.

Nel condividere l'esigenza della trasparenza, il deputato GENTILONI SILVERI (PD) solleva perplessità circa l'opportunità e la concreta possibilità di realizzare da parte della RAI una rendicontazione dettagliata dei costi riferibili a ciascun programma, che potrebbe trasformarsi in una gogna mediatica.

Premettendo che un processo di trasparenza è già iniziato in Rai d'intesa con il Garante della *privacy*, e considerando come l'azienda debba gran parte delle proprie entrate al canone, il senatore BUTTI (PdL) ritiene la trasparenza un'esigenza imprescindibile; né può parlarsi di « gogna » perché i cittadini che pagano il canone hanno il diritto di essere informati.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere l'obiettivo della trasparenza, ma non le modalità di applicazione ora proposte.

Il deputato CAPARINI (LNP) ricorda che un proprio emendamento all'articolo 25 propone la pubblicazione sul sito *web* dei compensi percepiti dai dipendenti e dai collaboratori.

Il senatore MORRI (PD) ritiene preferibile questo tipo di impostazione.

Pur condividendo la proposta formulata dal relatore, il deputato BELTRANDI (PD) fa presente che l'emendamento 3.20 prevede anche il monitoraggio dei dati aggregati, che altrimenti non sarebbe previsto dal contratto di servizio; i dati sono necessari per esercitare in generale la vigilanza sui programmi del servizio pubblico, laddove il nuovo schema di contratto sostanzialmente non prevede l'attività ora svolta dall'Osservatorio di Pavia.

Nel concordare con il collega Caparini, il senatore CERUTI (PD) ritiene che qualunque eccesso sarebbe un errore, laddove la trasparenza deve rappresentare un metodo e non un fine.

Il PRESIDENTE condivide tale interpretazione e ritiene che rendere pubblici gli stipendi, in mancanza di criteri di categorizzazione dei programmi, trasformerebbe l'opinione pubblica in un tribunale. La congruità dei compensi va riferita alle valutazioni di mercato e una televisione che sta sul mercato deve seguire le regole dello star system.

Secondo il senatore PARDI (IdV) è paradossale l'ossessiva ricerca da parte della maggioranza della trasparenza in questo ambito, laddove nell'esame di alcune proposte legislative si cerca addirittura di favorire l'omertà di Stato.

Considerando l'insieme degli interventi, il relatore RAO (UdC) ritiene che il testo già proposto, dal quale eventualmente eliminare il riferimento ai titoli di coda, può essere approvato congiuntamente alla pro-

posta dell'onorevole Caparini all'articolo 25, mentre l'emendamento 3.20 potrebbe essere riformulato in modo da coordinarsi con tali proposte.

Il PRESIDENTE, eccedendo la necessità di individuare prioritariamente i programmi di servizio pubblico ai quali applicare la norma e l'opportunità di estendere la previsione ai compensi dei vertici aziendali, propone un'ulteriore riflessione per trovare una soluzione sufficientemente ponderata.

Dissente il deputato CAPARINI (LNP).

Il deputato MERLO (PD) concorda con il Presidente, anche perché il punto in discussione è discriminante e va al di là delle comprensibili differenze tra maggioranza e opposizione, ferma restando la difficoltà di definire con precisione i programmi di servizio pubblico.

Il senatore BUTTI (PdL) evidenzia che la pubblicazione dei compensi sul sito è già prevista e che la contabilità separata definisce con chiarezza cosa sia servizio pubblico.

Poiché non esiste una contrarietà pregiudiziale da parte di nessuno sullo scopo da raggiungere, il deputato LANDOLFI (PdL) condivide la possibilità di individuare, senza inutili accelerazioni, una riformulazione della norma.

Nell'esprimere il proprio favore sulla proposta, il deputato DE ANGELIS (PdL) evidenzia che alla Commissione spetta soltanto il compito di fornire alla società concessionaria un indirizzo, senza entrare nei dettagli applicativi.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

ALLEGATO

## TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

**Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (doc. n. 191).**

## ART. 3.

*All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « qualità dell'offerta », inserire le seguenti: « , si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione ».*

**3. 1.** Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: « emittenti commerciali, compresi » inserire le seguenti: « i documentari ».*

**3. 01 (Proposta n. 9).** Il Relatore.

*All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « da caratteri, » con le seguenti: « con caratteri ».*

**3. 23.** Pardi, Formisano.

*All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*« d) conformare i contenuti della propria programmazione al rispetto delle disposizioni previste nei Codici di cui all'articolo 2, comma 5; ».*

**3. 2.** Beltrandi.

*Sostituire le proposte nn. 10) e 11) con la seguente:*

*10) All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « di natura espressiva »*

*inserire le seguenti: « assicurando, tra l'altro, una più moderna rappresentazione della donna nella società, valorizzandone il ruolo, e ».*

*Congiuntamente, aggiungere, in fine, le parole: « , nonché di altri analoghi Codici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente contratto ».*

**3. 30.** Il Relatore.

*All'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire le parole: « , buon gusto, assenza di volgarità, anche di natura espressiva, » con la seguente: « e ».*

**3. 24.** Pardi, Formisano.

*All'articolo 3, comma 1, lettera e), sostituire le parole: « dell'intensità di » con le seguenti: « dell'efficacia del ».*

**3. 25.** Pardi, Formisano.

*All'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo le parole: « percezione dell'intensità », inserire le seguenti: « e della qualità ».*

**3. 3.** Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, la parola: « offerto ».*

**3. 4.** Beltrandi.

All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) assicurare la realizzazione di trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della collettività, alle condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile, all'integrazione e al multiculturalismo, alle pari opportunità, alla cultura e al lavoro ».

**3. 04. (Proposta n. 12)** Il Relatore.

All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« f) garantire la promozione, valorizzazione e tutela della lingua italiana favorendo, a neologismi e terminologie in lingue straniere, l'utilizzo di termini evinti dalla nostra tradizione linguistica e quindi comprensibili e riconoscibili dai cittadini di ogni fascia o specificità culturale ».

**3. 32.** De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati, Caparini.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta e delle sue determinanti, tenendo conto delle esperienze esistenti anche a livello internazionale, con l'obiettivo di poter disporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una policy aziendale che corrisponda sempre più alle domande e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico come prescritto dal presente Contratto di servizio, coniugando audience e qualità ».

**3. 05. (Proposta n. 13)** Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « qualità dell'offerta », inserire le seguenti: « che interessi ogni piattaforma tecnologica

utilizzata per la messa in onda della programmazione, con particolare e specifica attenzione alle programmazione fruibile tramite internet e la tecnologia digitale ».

**3. 5.** Beltrandi.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « esistenti anche a livello », inserire le seguenti: « europeo ed ».

**3. 63.** Morri, Milana.

All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « La Rai è tenuta a fornire tempestivamente, con cadenza trimestrale, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, i dati risultanti dal monitoraggio. ».

**3. 6.** Beltrandi.

All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « La Rai è tenuta a fornire tempestivamente, con cadenza semestrale, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, i dati risultanti dal monitoraggio. ».

**3. 6 (Nuovo testo)** Beltrandi.

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Tale sistema è costituito da due distinti strumenti: a) un monitoraggio e un'analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta, come declinati nell'articolo 4, nell'articolo 5, nell'articolo 8 e nell'intero Capo III del presente contratto; b) un monitoraggio della *corporate reputation* intesa come: a) la capacità di competere sotto il profilo della sostenibilità economica descritta al Capo V del presente contratto, della competitività come illustrata all'articolo 14 del presente



Contratto, del coinvolgimento del personale e della flessibilità organizzativa; *b*) la capacità di innovare in termini di prodotto (Comma 3 articolo 9 e articolo 11 Capo III) e di tecnologia (intero Capo IV); *c*) la capacità di incrementare il proprio valore di servizio pubblico, inteso anche in termini di presenza sul mercato internazionale (articolo 14 Capo III) e di supporto all'industria tecnologica e all'industria televisiva indipendente (articolo 15 Capo III), nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia professionale, dei criteri di correttezza, di lealtà, quali emergono anche dal Codice etico e dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico ».

**3. 06. (Proposta n. 14) Il Relatore.**

*All'articolo 3, comma 3, lettera b), sostituire le parole: « corporate reputation » con le seguenti: « immagine aziendale ».*

**3. 26. Pardi, Formisano.**

*All'articolo 3, comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , di lealtà, ».*

**3. 27. Pardi, Formisano.**

*All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis) Lo strumento di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione inteso come valore pubblico dovrà:

*a*) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;

*b*) avere una periodicità di misurazione quotidiana;

*c*) riguardare tutte le piattaforme tecnologiche su cui opera la concessionaria e a cui fa riferimento il presente Contratto;

*d*) pervenire alla misurazione con precisione statistica adeguata di almeno il

60 per cento dell'offerta delle piattaforme rilevate;

*e*) ricomprendere a rotazione le trasmissioni caratterizzate da serialità;

*f*) avvalersi delle più avanzate tecniche di rilevazione, incluse le interviste via *web* e le interviste effettuate in sovrimpressione attraverso sistemi quali il digitale terrestre, il digitale satellitare e il televideo, sondaggi, interviste ed ogni altro strumento in grado di migliorare la completezza delle rilevazioni;

*g*) rilevare indicatori di carattere generale correlati con il gradimento, la capacità di coinvolgimento, l'arricchimento personale, culturale e civile, degli spettatori, il rispetto della sensibilità sociale del pubblico, il grado di novità editoriale;

*h*) rilevare indicatori specifici in funzione del genere trasmissivo quali, a titolo esemplificativo, il pluralismo, la completezza, l'imparzialità, l'indipendenza, l'equità e l'obiettività per i generi informativi, la capacità di attrazione per il genere intrattenimento, il grado di originalità per il genere fiction;

*i*) monitorare quotidianamente la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audio descritte, trasmissioni in modalità tele software per le persone non vedenti e trasmissioni sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD, del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS). Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle modalità tecniche utilizzate per assicurare l'accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo particolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;

l) divulgare trimestralmente l'intensità di servizio pubblico mediante l'analisi della qualità percepita dagli utenti e della qualità attesa dall'intero campione;

m) monitorare costantemente l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. ».

### 3. 7. Beltrandi.

*All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis) Lo strumento di monitoraggio della *corporate reputation* dovrà:

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;

b) avere una periodicità di misurazione trimestrale;

c) rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico;

d) divulgare trimestralmente l'intensità della *corporate reputation* che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno;

e) monitorare quotidianamente la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audio descritte, trasmissioni in modalità tele software per le persone non vedenti e trasmissioni sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD, del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS). Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle modalità tecniche utilizzate per assicurare l'accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo par-

ticolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;

f) monitorare costantemente l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. ».

### 3. 8. Beltrandi.

*All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis) Lo strumento di monitoraggio della *corporate reputation* dovrà:

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;

b) avere una periodicità di misurazione semestrale;

c) rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico;

d) divulgare trimestralmente l'intensità della *corporate reputation* che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno.

e) monitorare quotidianamente la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audio descritte, trasmissioni in modalità tele software per le persone non vedenti e trasmissioni sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD, del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS). Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle modalità tecniche utilizzate per assicurare l'accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo particolare riguardo al monitoraggio della

qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;

f) monitorare costantemente l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. ».

### 3. 8. (Nuovo testo). Beltrandi.

*All'articolo 3, sostituire il comma 4, con il seguente:*

« 4. Gli indici rilevati attraverso gli strumenti descritti al comma 3-bis e 3-ter del presente articolo, verranno sintetizzati in tre macro indicatori:

a) un macro indicatore di performance di mercato, che comprende gli indici di gradimento dell'offerta e della qualità percepita nelle sue diverse declinazioni, oltre agli indicatori derivanti da altri sistemi di misurazione per programma, quali: ascolto medio, share, penetrazione, minuti medi visti;

b) un macro indicatore di valore pubblico, che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari di arricchimento culturale e civile personale, di rispetto della sensibilità degli spettatori, di innovazione, di imparzialità, di pluralismo, di equità, di indipendenza, di obiettività, di completezza, di equità, di capacità di inattenzione, di originalità;

c) un macro indicatore di *corporate reputation* che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari relativi all'immagine e al posizionamento percepito della Rai quali: partecipazione democratica, senso di appartenenza, innovazione e leadership in ambito tecnologico, raffronto del rapporto di fiducia con lo spettatore, qualità e accettabilità sociale dei personaggi, modernità, ricchezza della programmazione, ruolo formativo ed educativo, capacità di raggiungere tutti i segmenti della popolazione, distinzione rispetto all'emittenza commerciale, copertura dei principali eventi. ».

### 3. 9. Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 4, lettera c), dopo le parole: « web service », aggiungere le seguenti: « analisi fandom ».*

### 3. 07 (Proposta n. 15) Il Relatore.

*All'articolo 3, comma 4, lettera d), sostituire la parola: « avere » con la seguente: « garantire ».*

### 3. 28. Pardi, Formisano.

*All'articolo 3, comma 4, lettera d), dopo la parola: « misurazione », inserire la seguente: « settimanale ».*

### 3. 62. Gentiloni Silveri, Morri.

*All'articolo 3, comma 4, lettera d), dopo la parola: « misurazione », inserire la seguente: « mensile ».*

### 3. 62. (Nuovo testo) Gentiloni Silveri, Morri.

*Sostituire le proposte nn. 16) e 17) con la seguente:*

16) All'articolo 3, comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente lettera:

« e) collocare gli indicatori, secondo opportuni pesi, in un sistema di misurazione in grado di permettere il confronto tra successivi periodi e l'individuazione delle causali per dar luogo agli opportuni interventi aziendali di correzione ».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. La Rai è tenuta a monitorare l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le

percentuali di occupazione video. Devono inoltre essere indicate tutte le informazioni necessarie, come data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione (compresi i generi indicati dall'articolo 9, comma 2). Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

*Inoltre, al comma 5, sopprimere le parole:* « , la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché ».

### 3. 31. Il Relatore.

*Sostituire le proposte nn. 16) e 17) con la seguente:*

16) All'articolo 3, comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente lettera:

« e) collocare gli indicatori, secondo opportuni pesi, in un sistema di misurazione in grado di permettere il confronto tra successivi periodi e l'individuazione delle causali per dar luogo agli opportuni interventi aziendali di correzione ».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. La Rai è tenuta a monitorare l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

*Inoltre, al comma 5, sopprimere le parole:* « , la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché ».

### 3. 31. (Nuovo testo). Il Relatore.

*Alla proposta n. 16), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « La Rai affida tale monitoraggio ad enti esterni, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore. ».

### 3. 59. Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 5, sopprimere le parole:* « la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché ».

### 3. 10. Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 5, dopo le parole:* « degli obiettivi », *sopprimere le seguenti:* « , nonché la definizione dei criteri più efficaci per la loro diffusione al pubblico. ».

### 3. 11. Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « I risultati del monitoraggio relativi al valore pubblico e alla corporate reputation vengono diffusi al pubblico con periodicità trimestrale e con un adeguato risalto comunicativo con la pubblicazione, in particolare, sul portale internet e su specifiche pagine a ciò dedicate del servizio Televideo. ».

### 3. 12. Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « I risultati del monitoraggio relativi al valore pubblico e alla corporate reputation vengono diffusi al pubblico con periodicità semestrale e con un adeguato risalto comunicativo con la pubblicazione, in particolare, sul portale internet e su specifiche pagine a ciò dedicate del servizio Televideo. ».

### 3.12 (Nuovo testo) Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 5, dopo le parole: « di cui al comma », inserire le seguenti : « 3-bis, 3-ter e ».*

**3. 13.** Beltrandi.

*All'articolo 3, sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Il sistema di verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è sottoposto alla vigilanza di un Comitato scientifico composto da quattro membri, scelti tra personalità di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità, di cui due designati dalla Rai e due designati dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato. Tale Comitato, che opera con il supporto logistico e tecnico della Rai, ha il compito di definire le metodologie di ricerca, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato ha l'obbligo di segnalare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Consiglio di Amministrazione della Rai ed all'Autorità il mancato ovvero il parziale raggiungimento degli obiettivi da esso verificati. ».

**3. 29.** Pardi, Formisano.

*All'articolo 3, comma 7, sostituire le parole da: « di un Comitato » alla fine con le seguenti: « scientifico. Esso, per tradurre le linee guida contenute nel presente articolo in strumenti operativi e verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, è costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni. Il Comitato scientifico è composto da cinque membri, scelti tra personalità di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità, di cui uno designato dalla Rai, uno designato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, uno designato dal Forum del Terzo settore, uno designato dal Consiglio Nazionale degli Utenti, uno designato dal Ministero. Que-*

*st'ultimo svolge le funzioni di Presidente del Comitato. Il Comitato delibera con il voto della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto del Presidente del Comitato. Le designazioni devono essere inviate al Ministro delle comunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto. In caso di mancata designazione di alcuni componenti, il Comitato scientifico si intende comunque costituito con la nomina dei tre quinti dei componenti. Tale Comitato, che opera con il supporto logistico e tecnico della Rai, ha il compito di presiedere all'organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi. Il predetto Comitato garantisce la conformità al presente contratto delle metodologie applicate in sede di attuazione del sistema di cui ai commi precedenti. Entro trenta giorni dalla sua costituzione, il Comitato p-bis) approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. L'assegnazione delle attività operative per la realizzazione del sistema descritto è decisa dalla concessionaria in piena autonomia in seguito a procedure selettive aperte e trasparenti. ».*

**3. 15.** Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: « con cadenza », sostituire la parola: « regolare » con la seguente: « trimestrale ».*

**3. 16.** Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: « con cadenza », sostituire la parola: « regolare » con la seguente: « semestrale ».*

**3. 16. (Nuovo testo)** Beltrandi.

*All'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: « portale web », aggiungere le seguenti: « e su specifiche pagine a ciò dedicate del servizio Televideo ».*

**3. 17.** Beltrandi.



All'articolo 3, comma 8, ultimo periodo, dopo la parola: « consulerà », sostituire la parola: « periodicamente » con la seguente: « trimestralmente ».

**3. 18.** Beltrandi.

All'articolo 3, comma 9, sostituire le parole: « secondo criteri di apertura e trasparenza. » con le seguenti: « in seguito a procedure selettive aperte e trasparenti. ».

**3. 19.** Beltrandi.

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

« 9-bis) La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e al pubblico: tutti i dati di cui alla risoluzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 novembre 2006, avvalendosi dei servizi di una o più società esterne, selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, tutti i dati aggregati mensilmente sul rispetto del pluralismo politico da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, analogiche e digitali e delle proprie testate radiotelevisive regionali, correlati con gli ascolti effettivi e i dati relativi ai diversi temi trattati e alle modalità di svolgimento. Tale monitoraggio dovrà anche rilevare mensilmente la quantità e la qualità della programmazione sottotitolata, di quella tradotta in LIS, e di quella audio descritta. ».

**3. 20.** Beltrandi.

All'articolo 3, comma 10, dopo le parole: « al Ministero », inserire le seguenti: « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

**3. 010 (Proposta n. 18)** Il Relatore.

Alla proposta n. 19), sostituire, in fine, le parole: « 18 dicembre 2002 », con le seguenti: « 14 novembre 2006 ».

**3. 61.** Beltrandi.

Alla proposta n. 19) sostituire le parole da: « di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002 » con le seguenti: « acquisiti da enti esterni alla Rai, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 14 novembre 2006 ».

**3. 60.** Beltrandi.

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 10-bis. La Rai si impegna a garantire il rispetto delle regole del pluralismo ».

**3. 22.** Beltrandi.

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 10-bis. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i dati di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002 ».

**3. 011 (Proposta n. 19)** Il Relatore.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), dottor Florio Bendinelli e dottor Ugo Casarsa (Svolgimento e conclusione) .....	352

*Mercoledì 19 maggio 2010. – Presidenza del presidente Giorgio Jannone.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.**

**Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), dottor Florio Bendinelli e dottor Ugo Casarsa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Florio BENDINELLI, *presidente dell'EPPI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Ugo CASARSA, *direttore generale dell'EPPI*, integra la relazione del

presidente svolgendo ulteriori considerazioni.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese, i deputati Nedo Lorenzo POLI (UdC), Antonino LO PRESTI (Pdl), Giuliano CAZZOLA (Pdl) e la deputata Carmen MOTTA (PD), la senatrice Cecilia DONAGGIO (PD) e il senatore Adriano MUSI (PD).

Il dottor Florio BENDINELLI, *presidente dell'EPPI*, e il dottor Ugo CASARSA, *direttore generale*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **La seduta termina alle 9.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottoressa Maria Cristina Ribera ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	353
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	353

*Mercoledì 19 maggio 2010. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottoressa Maria Cristina Ribera.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottoressa Maria Cristina Ribera.

La dottoressa Maria Cristina RIBERA, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA (PdL), *presidente*, Alessandro BRATTI (PD), ed i senatori Candido DE ANGELIS (PdL), Gianpiero DE TONI (IdV).

La dottoressa Maria Cristina RIBERA, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso le Assemblee del Senato e della Camera, ringrazia la dottoressa Maria Cristina Ribera per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 15.45.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

Seguito dell'esame di una relazione su un presunto caso di errore sanitario ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	354
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	354

*Mercoledì 19 maggio 2010. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Seguito dell'esame di una relazione su un presunto caso di errore sanitario.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, considerando che la Commissione si accinge a trattare temi oggetto, allo stato, di inchieste giudiziarie in corso, propone che

l'esame in titolo si svolga in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, rinvia ad altra data il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 – Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	3
---	---

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	8
--	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (proc. n. 15533/07 RGNR) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	9
--	---

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
---	----

#### ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8).	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR – n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13).	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR – n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	12

### COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1<sup>a</sup> Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

#### RISOLUZIONI:

7-00276 Realacci: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.	
7-00284 Garofalo: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.	

7-00305 Monai: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	14
7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione della linea ferroviaria Pontremolese ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	16

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Emendamenti testo unificato C. 82-A Stucchi ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	19
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	20
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	21
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente dell'ISVAP, Giancarlo Giannini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	21

### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	22
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) ....	24

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	24
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	24
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	25
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	38
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .	25
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26

## SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
ALLEGATO 8 ( <i>Emendamenti del Relatore</i> ) .....	41
AVVERTENZA .....	32

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. Nuovo testo C. 3443 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	43
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	43

## SEDE REFERENTE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3478 Di Pietro</i> ) .....	44
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	48
AVVERTENZA .....	47

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	103
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge</i> ) .....	110
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. C. 3400 Pianetta e C. 3448 Evangelisti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ). .	105
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base</i> ) .....	112

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Silvio Fagiolo nell'ambito dell'esame del Progetto di decisione del Consiglio UE che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (8029/10 POLGEN 43) .....	106
--	-----



## SEDE REFERENTE:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	106
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	107
---	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	113
--	-----

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	109
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
---	-----

**IV Difesa**

## INTERROGAZIONI:

5-02466 Schirru: Sul rischio ambientale derivante dall'attività del poligono di Salto di Quirra in Sardegna .....	114
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	119
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Cristiano Bettini a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 65 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	115
---	-----

Sui lavori della Commissione .....	116
------------------------------------	-----

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009. Atto n. 210 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	117
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	122
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	118
---	-----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) .....	124
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Nuova proposta di parere presentata dal relatore</i> ) .....	148
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	152
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	130
--	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Relazione tecnica trasmessa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i> ) .....	156
---	-----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n 197 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	137
--	-----

ALLEGATO 4 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	162
--	-----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ». Atto n. 208 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) ..	139
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. Nuovo testo C. 2128 (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	140
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Ulteriore nuovo testo C. 2459, approvato in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione</i> ) .....	141
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	143
AVVERTENZA .....	147
ERRATA CORRIGE .....	147
<b>VI Finanze</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	165
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	179
ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriori emendamenti del relatore</i> ) .....	186
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-02907 Barbato: Meccanismi di monitoraggio sulla situazione patrimoniale degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza .....	168
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	189
5-02908 Bernardo: Regime tributario delle donazioni in denaro effettuate per il tramite dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati .....	168
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	193
5-02910 Fluvi e Rubinato: Corresponsione ai comuni del versamento a saldo relativo all'addizionale IRPEF comunale .....	168
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	194
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, ed abbinata (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	169
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	174
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	197
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00335 Del Tenno e Contento: Proroga della detassazione degli investimenti in macchinari ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	177
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione delle zone franche termali. C. 2485 Ceccuzzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	177

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione giudici tributari, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria .....	177
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	178
---	-----

AVVERTENZA .....	178
------------------	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	198
------------------------------	-----

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	199
--	-----

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao e abbinate (Parere alla IV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	202
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	205
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	206
--	-----

## SEDE LEGISLATIVA:

Abrogazione dell'articolo 1- <i>septies</i> del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	202
--	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i> ) .....	207
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Cruì) e docenti universitari, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205) .....	204
---	-----

AVVERTENZA .....	204
------------------	-----

ERRATA CORRIGE .....	204
----------------------	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI:

5-02666 Bratti: Misure urgenti per la tutela ambientale e la valorizzazione del bacino del Po ..	209
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	217
--	-----

5-02760 Gibiino: Gestione integrata delle risorse idriche nei comuni e territori costieri dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi .....	209
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	220
--	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Audizione di rappresentanti di Confindustria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	210
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	210
------------------------------------	-----

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	211
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	224
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	212
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i> ) .....	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	216
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	216
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	225

## **IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

### **INTERROGAZIONI:**

5-02788 Bordo: Soppressione dell'Autorità portuale di Manfredonia .....	228
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	234
5-02861 Froner: Necessità di una disciplina rigorosa per l'utilizzo delle motoslitte .....	229
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	236
5-02868 Ginefra: Obbligo di segnalazione, da parte del personale della società Trenitalia, di passeggeri di etnia Rom sulla tratta Roma-Avezzano.	
5-02869 Fiano: Obbligo di segnalazione, da parte del personale della società Trenitalia, di passeggeri di etnia Rom sulla tratta Roma-Avezzano .....	229
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	237

### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	230
ALLEGATO 4 ( <i>Rilievi approvati dalla Commissione</i> ) .....	238

### **SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	233
AVVERTENZA .....	233

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### **ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 211 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	240
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	246

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 214 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	241
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	242
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	245
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti e abbinata C. 3311 Schirru ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	247
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	248
--	-----

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	249
---	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): esame del documento conclusivo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	252
---	-----

ALLEGATO ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	253
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	252
---	-----

## COMITATO DEI NOVE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82-322-331-380-527-691-870-916-1279-1377-1448-1504-1995-2273-A .....	252
--	-----

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	275
---	-----

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	275
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	284
--	-----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	276
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	285
---	-----

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	279
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	282
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	282

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02359 Nunzio Francesco Testa: Programmi di <i>screening</i> mammografici .....	282
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	286
5-02903 Livia Turco e Burtone: Rispetto delle procedure sulla importazione ed esportazione dei tessuti muscolo-scheletrici .....	282
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	290

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani .....	283
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	283
---	-----

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti, Confagricoltura e CIA delle province di Alessandria e di Asti, del Consorzio di tutela vini d'Acqui, del Consorzio di tutela vini d'Asti e del Monferrato, del Consorzio di tutela vini Colli tortonesi, dell'Associazione Vignaioli piemontesi e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti, su questioni di interesse della categoria, con particolare riferimento alla richiesta di distillazione di crisi dei vini .....	291
---	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Cia, della Copagri, dell'AGCI Agrital, della Fedagri-Confcooperative, della Legacoop Agroalimentare e del- l'Unci Coldiretti ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	292

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	292
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione</i> ) ....	294
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	293

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	295
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	299
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	301



Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. Nuovo testo C. 2128 Meta. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	301
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	306
<b>ATTI COMUNITARI:</b>	
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore». COM(2009)487 def. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	302
Libro verde «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento». COM(2009)329 def. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	303
ALLEGATO 2 ( <i>Pareri approvati dalla Commissione</i> ) .....	307
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese». Atto n. 208 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	303

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

### SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	310
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	314
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	311
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	315
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	312
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	316

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	317
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del Relatore sull'atto del Governo n. 203</i> ) .....	319

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	321
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	327
AVVERTENZA .....	326

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sui lavori della Commissione ..... 341

**PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:**Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 341*ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)* ..... 344**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), dottor Florio Bendinelli e dottor Ugo Casarsa *(Svolgimento e conclusione)* ..... 352**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottoressa Maria Cristina Ribera *(Svolgimento e rinvio)* ..... 353

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 353

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**Seguito dell'esame di una relazione su un presunto caso di errore sanitario *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 354

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 354

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*



€ 19,20



\*16SMC0003270\*